

<i>CENTRO DI MEDICINA NUCLEARE N.1. S.r.l.</i>	Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001	Rev.	MOG231
		03	Data: 04/11/2024

CENTRO DI MEDICINA NUCLEARE N.1 S.r.l.

MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO EX DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001 N. 231

CENTRO DI MEDICINA NUCLEARE N.I. S.r.l.	Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001	Rev.	MOG231
		03	Data: 04/11/2024

INDICE

PARTE GENERALE

1. IL CENTRO DI MEDICINA NUCLEARE N.1 S.r.l.	p. 1
1.1. <i>La compagine societaria.....</i>	<i>p. 5</i>
2. STRUTTURA DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE EX D.LGS. N. 231/2001.....	p. 6
3. IL D.LGS. 231/2001 E LA NUOVA RESPONSABILITA' DEGLI ENTI.....	p. 11
3.1. <i>I soggetti destinatari della norma: i soggetti in posizione apicale, i sottoposti e le situazioni di fatto.....</i>	<i>p. 14</i>
3.2. <i>I reati presupposto previsti dal D.lgs. n. 231/2001.....</i>	<i>p. 16</i>
3.3. <i>Le sanzioni.....</i>	<i>p. 18</i>
3.4. <i>Le linee guida di Confindustria.....</i>	<i>p. 23</i>
4. L'APPROCCIO METODOLOGICO SEGUITO.....	p. 25
4.1. <i>Gli organi sociali e la struttura organizzativa della Società.....</i>	<i>p. 26</i>
4.2. <i>Il Sistema di Gestione integrato per la Qualità.....</i>	<i>p. 29</i>
4.3. <i>Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).....</i>	<i>p. 31</i>
4.4. <i>Modifiche ed integrazione del Modello.....</i>	<i>p. 39</i>
5. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE CONTROLLO.....	p. 40
5.1. <i>Le regole di funzionamento e approvazione del Modello.....</i>	<i>p. 41</i>
5.2. <i>Ruoli e responsabilità nella gestione del Modello.....</i>	<i>p. 42</i>
5.3. <i>I contratti esterni.....</i>	<i>p. 45</i>
5.4. <i>Collocazione del Modello nella normativa interna.....</i>	<i>p. 45</i>
6. IDENTIFICAZIONE NEL DETTAGGIO DELLE AREE SENSIBILI.....	p. 46
7. FORMAZIONE E COMUNICAZIONE.....	p. 50
7.1. <i>Formazione del Personale.....</i>	<i>p. 50</i>
7.2. <i>Comunicazione verso i dipendenti.....</i>	<i>p. 52</i>
7.3. <i>Comunicazione verso l'esterno.....</i>	<i>p. 52</i>
8. L'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	p. 53
8.1. <i>Requisiti dell'Organismo di Vigilanza.....</i>	<i>p. 54</i>

CENTRO DI MEDICINA NUCLEARE N.I. S.r.l.	Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001	Rev.	MOG231
		03	Data: 04/11/2024

8.2.	<i>Le funzioni e le attività dell'Organismo di Vigilanza.....</i>	p. 56
8.3.	<i>Poteri dell'Organismo di Vigilanza.....</i>	p. 58
8.4.	<i>Obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza.....</i>	p. 59
8.5.	<i>Obblighi di informazione dell'Organismo di Vigilanza.....</i>	p. 62
8.6.	<i>L'Internal Auditing.....</i>	p. 63
8.7.	<i>Archiviazione della documentazione.....</i>	p. 64
8.8.	<i>Whistleblowing Policy and Procedure.....</i>	p. 65

PARTE SPECIALE I

SEZIONE I: I REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

1.	<i>Nozione di Pubblica Amministrazione, di Pubblico Ufficiale e di Incaricato di un Pubblico Servizio.....</i>	p. 67
1.1.	<i>I reati previsti dagli artt. 24 e 25 del D.lgs. n. 231/2001.....</i>	p. 69
1.2.	<i>I singoli reati.....</i>	p. 71
1.3.	<i>Aree a rischio reato, processi e controlli previsti.....</i>	p. 96

SEZIONE II: I DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI

2.	<i>I reati previsti dall'art. 24-bis del D.lgs. n. 231/2001.....</i>	p. 109
2.1.	<i>I singoli reati.....</i>	p. 110
2.2.	<i>Aree a rischio reato, processi e controlli previsti.....</i>	p. 127

SEZIONE III: DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

3.	<i>I reati previsti dall'art. 24-ter del D.lgs. n. 231/2001.....</i>	p.131
3.1.	<i>I singoli reati.....</i>	p. 132
3.2.	<i>Aree a rischio reato, processi e controlli previsti.....</i>	p. 146

SEZIONE IV: I DELITTI DI FALSITÀ IN STRUMENTI DI PAGAMENTO O SEGNI DI RICONOSCIMENTO E DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA ED IL COMMERCIO

4.	<i>I reati previsti degli artt. 25-bis e 25-bis.1 del D.lgs. n. 231/2001.....</i>	p. 163
4.1.	<i>I singoli reati.....</i>	p. 165
4.2.	<i>Aree a rischio reato, processi e controlli previsti.....</i>	p. 177

SEZIONE V: I REATI SOCIETARI

5.	<i>I reati previsti dall'art. 25-ter del D.lgs. n. 231/2001.....</i>	p. 181
5.1.	<i>I singoli reati.....</i>	p. 182
5.2.	<i>Aree a rischio reato, processi e controlli previsti.....</i>	p. 193

CENTRO DI MEDICINA NUCLEARE N.I. S.r.l.	Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001	Rev.	MOG231
		03	Data: 04/11/2024

SEZIONE VI: I DELITTI DI OMICIDIO COLPOSO O LESIONI GRAVI O GRAVISSIME COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

- 6. *I reati previsti dall'art. 25-septies del D.lgs. n. 231/2001.....p. 200*
- 6.1. *I singoli reati.....p. 202*
- 6.2. *Aree a rischio reato, processi e controlli previsti.....p. 207*

SEZIONE VII: I DELITTI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA NONCHÉ AUTORICICLAGGIO

- 7. *I reati previsti dagli artt. 25-octies e 25-octies.1 del D.lgs. n. 231/2001.....p. 210*
- 7.1. *I singoli reati.....p. 211*
- 7.2. *Aree a rischio reato, processi e controlli previsti.....p. 222*

SEZIONE VIII: I DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

- 8. *I reati previsti dall'art. 25-nonies del D.lgs. n. 231/2001.....p. 234*
- 8.1. *I singoli reati.....p. 236*
- 8.2. *Aree a rischio reato, processi e controlli previsti.....p. 244*

SEZIONE IX: I REATI AMBIENTALI

- 9. *I reati previsti dall'art. 25-undecies del D.lgs. n. 231/2001.....p. 248*
- 9.1. *I singoli reati.....p. 249*
- 9.2. *Aree a rischio reato, processi e controlli previsti.....p. 272*

SEZIONE X: L'IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE E I DELITTI DI RAZZISMO E XENOFOBIA

- 10. *I reati previsti dall'art. 25-duodecies del D.lgs. n. 231/2001.....p. 282*
- 10.1. *I singoli reati.....p. 283*
- 10.2. *I reati previsti dall'art. 25-terdecies del D.lgs. n. 231/2001.....p.286*
- 10.3. *Aree a rischio reato, processi e controlli previsti.....p. 288*

SEZIONE XI: I REATI TRIBUTARI

- 11. *I reati previsti dall'art. 25-quinquedecies del D.lgs. n. 231/2001.....p. 292*
- 11.1. *I singoli reati.....p. 294*
- 11.2. *Aree a rischio reato, processi e controlli previsti.....p. 304*

CENTRO DI MEDICINA NUCLEARE N.I. S.r.l.	Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001	Rev.	MOG231
		03	Data: 04/11/2024

PARTE SPECIALE II – CODICE ETICO

I PRINCIPI E I DESTINATARI

- 1. I principi etici e del Centro di Medicina Nucleare N.I S.r.l. p. 315*
1.1. Ambito di applicazione e Destinatari.....p. 318

I RAPPORTI ESTERNI

- 2. Premessa.....p. 319*
2.1. Rapporto con Enti, Associazioni e Fornitori.....p. 319

I RAPPORTI INTERNI

- 3. Norme di comportamento del Personale del Centro Centro di Medicina Nucleare N.I S.r.l.p. 322*
3.1. Ambiente e Sicurezza.....p. 325

PRINCIPI DI COMPORTAMENTO PER LE SINGOLE FATTISPECIE EX D.LGS. N. 231/2001

- 4. I reati contro la Pubblica Amministrazione.....p. 327*
4.1. I delitti informatici e trattamento illecito di dati.....p. 332
4.2. Delitti di criminalità organizzata.....p. 335
4.3. I delitti di falsità in strumenti di pagamento o segni di riconoscimento e delitti contro l'industria ed il commercio.....p. 336
4.4. I reati societari.....p. 337
4.5. Delitti di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.....p. 340
4.6. Delitti di ricettazione, riciclaggio o impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio.....p. 342
4.7. I delitti in materia di violazione del diritto d'autore.....p. 343
4.8. I reati ambientali.....p.344
4.9. Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare e i delitti di razzismo e xenofobia.....p. 346
4.10. I reati tributari.....p. 347

OBBLIGO DI COMUNICAZIONE ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA

- 5. Linee Guida.....p. 348*

ATTUAZIONE DEL CODICE ETICO

- 6. Comunicazione e divulgazione del Codice Etico.....p. 349*
6.1. Controllo.....p. 349

CENTRO DI MEDICINA NUCLEARE N.I. S.r.l.	Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001	Rev.	MOG231
		03	Data: 04/11/2024

PARTE SPECIALE III - CODICE DISCIPLINARE

IL SISTEMA DISCIPLINARE

1. Premessa.....p. 350

I DESTINATARI DEL SISTEMA DISCIPLINARE

2. Gli Amministratori ed i Sindaci.....p. 352

2.1. Gli altri Soggetti in posizione Apicale.....p. 352

2.2. I Dipendenti.....p. 353

2.3. Gli Altri Soggetti tenuti al rispetto del Sistema Disciplinare.....p. 353

LE VIOLAZIONI

3. Le condotte rilevanti.....p. 355

LE SANZIONI

4. Premessa.....p. 357

4.1. Le sanzioni nei confronti degli Amministratori, dei Sindaci e dei Revisori.....p. 358

4.2. Le sanzioni nei confronti dei Dirigenti e degli Altri Soggetti Apicali.....p. 359

4.3. Le sanzioni nei confronti dei Dipendenti.....p. 359

4.4. Le sanzioni nei confronti degli Altri Destinatari.....p. 361

IL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO

5. Premessa.....p. 362

5.1. Il procedimento nei confronti degli Amministratori, Sindaci, Dirigenti e degli Altri Soggetti Apicali.....p. 363

5.2. Il procedimento nei confronti dei Dipendenti.....p. 365

<i>CENTRO DI MEDICINA NUCLEARE N.I. S.r.l.</i>	Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001	Rev.	MOG231
		03	Data: 04/11/2024

PARTE SPECIALE IV – DELEGHE PROCURE E CONTRATTI ESTERNI

ALLEGATO 1 – ANALYSIS RISK ASSESSEMENT

CENTRO DI MEDICINA NUCLEARE N.1 S.r.l.	Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001	Rev.	MOG231
		04	Data: 06/06/2024

1. IL CENTRO DI MEDICINA NUCLEARE N.1 S.r.l.

Il Centro di Medicina Nucleare N.1 S.r.l. è una società operante nel Settore Sanitario, sia in regime privatistico sia in regime convenzionato con il Sistema Sanitario Nazionale.

Costituita in data 30/03/1977 ed iscritta nel Registro delle imprese di Caserta il 19/02/1996 (REA, CE – 76983), ha attualmente la propria sede legale in Via Iaselli S.N.C. (CE).

Il Centro di Medicina Nucleare N.1 S.r.l., sensibile all'esigenza di garantire e promuovere condizione di correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, ha ritenuto opportuno procedere alla definizione ed attuazione del Modello Organizzativo, Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001.

La scelta imprenditoriale risulta essere volta a svolgere non una contrapposizione o un contrasto con il S.S.N., bensì a coadiuvarne le attività, in modo serio e professionale, offrendo servizi di qualità integrativa e non sostitutiva con lo stesso.

La società, in particolare, eroga le seguenti prestazioni:

- Scintigrafie tiroidee;
- Scintigrafie epatiche;
- Scintigrafie epatobiliari;
- Tomoscintigrafie epatiche;
- Scintigrafie renali;
- Tomoscintigrafie renali;
- Scintigrafia sequenziale delle ghiandole salivari con studio funzionale;

<i>CENTRO DI MEDICINA NUCLEARE N.I. S.r.l.</i>	Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001	Rev.	MOG231
		04	Data: 06/06/2024

- Studio del transito esofago-gastro-duodenale;
- Studio del reflusso gastro-esofageo o duodeno-gastrico;
- Valutazione delle gastroenterorragie;
- Scintigrafie cardiovascolari;
- Scintigrafie miocardiche;
- Angiocardioscintigrafie;
- Scintigrafia del midollo osseo total body;
- Tomoscintigrafia miocardica (pet) di perfusione;
- Scintigrafie cerebrali;
- Tomoscintigrafie cerebrali;
- Scintigrafie delle paratiroidi;
- Scintigrafie delle ossa;
- Scintigrafie polmonari;
- Tomoscintigrafie polmonare;
- Scintigrafie del sistema linfatico;
- Scintigrafie total body;
- Tomoscintigrafia globale corporea (pet).
- Massoterapia; Radarterapia; Ultrasuoniterapia;
- Laserterapia;
- Elettroterapia (T.E.N.S.-diadinamiche-ionoforesi-elettrostimolazioni);
- Meccanoterapia; Trazioni; Magnetoterapia; Mobilizzazioni; Infrarossi;

<i>CENTRO DI MEDICINA NUCLEARE N.I. S.r.l.</i>	Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001	Rev.	MOG231
		04	Data: 06/06/2024

- Erogazione di trattamenti di terapia fisica.
- Radioterapia;
- Consulenza Radioterapica;
- Radioterapia con acceleratore lineare conformazionale, con fotoni;
- Radioterapia con acceleratore lineare con elettroni;
- Radioterapia stereotassica;
- Brachiterapia da contatto HDR;
- Brachiterapia endocanalare HDR;
- Visita Radioterapia in trattamento follow up radioterapico;
- Radiologia generale;
- Radiologia pediatrica;
- Esami contrastografici;
- Ortopantomografia;
- Teleradiografia del cranio;
- Mammografia;
- TC con e senza contrasto;
- Rm con e senza contrasto;
- Ecografia.
- Chimica – Clinica
- Sieroimmunologia
- Ematologia

CENTRO DI MEDICINA NUCLEARE N.1. S.r.l.	Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001	Rev.	MOG231
		04	Data: 06/06/2024

- Ria
- Biologia molecolare

Nel 2015 la società Centro di Medicina Nucleare N.1 S.r.l. ha costituito insieme alla società Biomedica S.r.l. un consorzio con attività esterna denominato “Biomedica laboratori consorziati” avente ad oggetto la predisposizione e l’organizzazione di beni e servizi diretti alla creazione e gestione di centri medici diretti a prestazioni di assistenza specialistica ed ambulatoria, di diagnostica strumentale e di laboratorio, nonché gestione punti prelievi e laboratori di analisi chimiche, cliniche e l’elaborazione dei dati raccolti, indagini conoscitive e statistiche nel campo delle malattie infettive e connesse all’attività lavorativa.

Nel 2016 la società Centro di Medicina Nucleare N.1 S.r.l. ha sottoscritto con un contratto di rete, insieme alla società Biomedica S.r.l. e ad altre società di analisi cliniche accreditate con il S.S.N. presenti sul territorio della provincia di Caserta al fine di ottimizzare le proprie capacità innovative e di competitività sul mercato, coniugando al contempo l’efficacia e l’efficienza dei servizi sanitari resi, prevedendo che il Laboratorio San Carlo S.r.l., anch’esso sottoscrittore, dati i suoi coefficienti tecnici ed organizzativi adeguati ai nuovi carichi di lavoro, svolga la funzione analitica (*hub*) sia per il Centro di Medicina Nucleare N.1 S.r.l. che per la società Biomedica S.r.l., svolgendo tali società unicamente le fasi pre e post analitiche (*spoke*).

Nel 2017 la società Centro di Radiologica Medica e di Terapia Fisica Morrone S.r.l. ha ceduto alla società Centro di Medicina Nucleare N.1. S.r.l., con regolare atto notarile, il ramo d’azienda “branca diagnostica per immagine – radiologia”.

CENTRO DI MEDICINA NUCLEARE N.1. S.r.l.	Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001	Rev.	MOG231
		04	Data: 06/06/2024

Nel 2018 la società Centro di Radiologica Medica e di Terapia Fisica Morrone S.r.l. ha stipulato insieme alle società Centro di Medicina Nucleare N.1. S.r.l., Biomedica S.r.l. e Centro Radiologico Vega S.r.l. regolare contratto di rete, denominato “Centro A. Morrone” il cui programma consiste nella creazione di un sistema integrato per l’approvvigionamento e la gestione dei beni e servizi comuni al fine di ottimizzare e soddisfare efficacemente le esigenze delle singole imprese sottoscrittenti.

Nel 2024, attraverso un’operazione di fusione per incorporazione con procedura semplificata, il Centro di Medicina Nucleare N.1 S.r.l. ha provveduto ad incorporare le società “Centro Radiologico Vega S.r.l.” e “Biomedica S.r.l.”

Nel maggio 2025- atto di esecuzione il 06.05.2025 e data modifica il 12.05.2025-, attraverso un’operazione di fusione per incorporazione il Centro di Medicina Nucleare N.1 s.r.l. ha provveduto ad incorporare, al fine di razionalizzare la gestione delle attività sanitarie svolte dal Gruppo Morrone, la società Centro di Radiologia Medica e di Terapia Fisica Morrone s.r.l..

1.1. La compagine societaria

In seguito ad una riorganizzazione societaria che ha interessato il Centro di Medicina Nucleare N.1 S.r.l., in un’ottica di ottimizzazione delle attività ed al fine di garantire la necessaria funzionalità operativa della stessa, la società viene controllata per circa il 38% dalla Perla holding S.r.l.

CENTRO DI MEDICINA NUCLEARE N.1. S.r.l.	Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001	Rev.	MOG231
		04	Data: 06/06/2024

Inoltre, attraverso un'operazione di fusione per incorporazione con procedura semplificata, il Centro di Medicina Nucleare N.1 S.r.l. ha provveduto ad incorporare le società “Centro Radiologico Vega S.r.l.” , “Biomedica S.r.l.” , ed il “ Centro di Radiologia Medica e Terapia Fisica Morrone s.r.l.” al fine di razionalizzare la gestione delle attività sanitarie svolte dal Gruppo Morrone mantenendo, pertanto, inalterata la denominazione sociale e la forma giuridica.

2. STRUTTURA DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE EX D.LGS. N. 231/2001

Il presente Modello è articolato in una “Parte Generale” che individua le peculiari caratteristiche organizzative/funzionali della realtà aziendale sopra menzionata, quattro “Parti Speciali”, e un Allegato 1.

Nello specifico, la Prima Parte Speciale è suddivisa in base alle fattispecie rilevanti nonché tenendo conto delle aree di rischio e delle relative procedure idonee ad evitare l'integrazione di tali reati; la Seconda e la Terza ricomprendenti al loro interno rispettivamente un Codice Etico e Disciplinare a cui i singoli Dipendenti, nonché Dirigenti, Soci ed Amministratori devono sottostare, la Quarta al cui interno, invece, viene predisposto un sistema di deleghe e procure rendendosi, al contempo, noti i contratti esterni ed, infine, un Allegato 1 in cui viene descritta l'operazione di *Analysis Risk Assessment*.

La funzione della presente Parte Generale è quella di definire, nel complesso, un sistema strutturato e organico finalizzato a prevenire la commissione delle diverse tipologie di reato di cui al D.lgs. n. 231/2001.

CENTRO DI MEDICINA NUCLEARE N.I. S.r.l.	Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001	Rev.	MOG231
		04	Data: 06/06/2024

La Parte Generale si articola come segue:

- Finalità e struttura del documento;
- Il Decreto Legislativo n. 231/2001;
- L’approccio metodologico seguito;
- Il Modello di Organizzazione, gestione e controllo;
- Le Aree Sensibili;
- Formazione e comunicazione interna;
- L’Organismo di Vigilanza.

La funzione della **Parte Speciale I** è quella di individuare le fattispecie a cui la società risulta più vulnerabile predisponendo, all’occorrenza, i comportamenti generali e le procedure specifiche finalizzate a prevenire la commissione delle tipologie delittuose contemplate all’interno del D.lgs. n. 231/2001, articolandosi in:

- Sezione I: Protocolli per la prevenzione dei reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 D.lgs. n. 231/2001);
- Sezione II: Protocolli per la prevenzione dei delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis D.lgs. n. 231/2001);
- Sezione III: Protocolli per la prevenzione dei delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter D.lgs. n. 231/2001);

CENTRO DI MEDICINA NUCLEARE N.I. S.r.l.	Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001	Rev.	MOG231
		04	Data: 06/06/2024

- Sezione IV: Protocolli per la prevenzione dei delitti di falsità in strumenti di pagamento o segni di riconoscimento e delitti contro l'industria ed il commercio (artt. 25-bis e 25-bis.1 D.lgs. n. 231/2001);
- Sezione V: Protocolli per la prevenzione dei reati societari (art. 25-ter D.lgs. n. 231/2001);
- Sezione VI: Protocolli per la prevenzione avverso i delitti di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies D.lgs. n. 231/2001);
- Sezione VII: Protocolli per la prevenzione avverso i delitti di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio (art. 25-octies D.lgs. n. 231/2001);
- Sezione VIII: Protocolli per la prevenzione avverso i delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-nonies D.lgs. n. 231/2001);
- Sezione IX: Protocolli per la prevenzione avverso i reati ambientali (art. 25-undecies D.lgs. n. 231/2001);
- Sezione X: Protocolli per la prevenzione avverso l'impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare nonché per la prevenzione dei delitti di razzismo e xenofobia (artt. 25-duodecies e 25-terdecies D.lgs. n. 231/2001);
- Sezione XI: Protocolli per la prevenzione avverso i reati tributari (art. 25-quinquiesdecies D.lgs. n. 231/2001).

La Società, allo stato attuale, non ha ritenuto rilevanti le altre tipologie di reati previsti dal Decreto, ovvero:

CENTRO DI MEDICINA NUCLEARE N.I. S.r.l.	Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001	Rev.	MOG231
		04	Data: 06/06/2024

- *Delitto di indebita appropriazione, totale o parziale, di erogazioni provenienti dal Fondo europeo agricolo di garanzia e dal Fondo europeo per lo sviluppo rurale ex art. 2 L. 1986 n. 898 (art. 24 co. 2 bis);*
- *Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione, abuso d'ufficio, di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L n. 3/2019 e dal D.L. n. 92/2024];*
- *Delitti contro l'industria e il commercio, esclusivamente per i reati ex art. 516, 517 e 517-quater (art. 25-bis.1);*
- *Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-quater);*
- *Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater.1);*
- *Delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies);*
- *Reati di abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato (art. 25-sexies);*
- *Reati transnazionali;*
- *Reati societari, esclusivamente per la fattispecie di false o omesse dichiarazione per il rilascio del certificato preliminare;*
- *Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 25-decies);*

CENTRO DI MEDICINA NUCLEARE N.I. S.r.l.	Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001	Rev.	MOG231
		04	Data: 06/06/2024

- *Reati ambientali, esclusivamente per i reati ex artt. 452-quaterdecies e 727-bis c.p. nonché per i reati ascritti agli art. 1, 2, 3-bis della L. 150/1992 ed 8 e 9 del D.lgs. n. 202/2007;*
- *Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommesse e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25-quaterdecies);*
- *Contrabbando (art. 25-sexiesdecies);*
- *Delitti contro il patrimonio culturale (art. 25-septiesdecies);*
- *Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (Art. 25-duodevicies).*

La funzione delle **Parti Speciali II e III**, invece, è quella di predisporre un Codice Etico e Disciplinare rivolto tanto ai lavoratori dipendenti quanto ai collaboratori e terzi che operino per conto della Società prevedendo, all'occorrenza, idonee sanzioni di carattere disciplinare e contrattuale.

La **Parte Speciale IV**, contiene al suo interno un sistema di deleghe e procure idoneo a massimizzare l'efficacia della Società e a rendere maggiormente trasparente la propria politica aziendale nonché i propri contratti esterni.

Infine, l'**Allegato 1** contiene la procedura di *Analysis Risk Assessment*.

CENTRO DI MEDICINA NUCLEARE N.I. S.r.l.	Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001	Rev.	MOG231
		04	Data: 06/06/2024

3. IL D.LGS. 231/2001 E LA NUOVA RESPONSABILITA' DEGLI ENTI

Il Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001 recante la *“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”* in attuazione della delega legislativa contenuta nell'articolo 11 della Legge n. 300 del 29 settembre 2000, che ha inteso adeguare la normativa interna in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune Convenzioni Internazionali a cui l'Italia ha già da tempo aderito, quali la Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 (sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee), la Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997, (sulla lotta alla corruzione nella quale sono coinvolti funzionari della Comunità o degli Stati membri) e la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 (sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali).

Con l'emanazione del D.lgs. n. 231/2001, e successive modificazioni e integrazioni, il legislatore ha introdotto nell'ordinamento un innovato sistema sanzionatorio che istituisce e disciplina la *“responsabilità amministrativa degli enti”*, in relazione ad alcuni reati commessi da parte di *“persone che rivestono una posizione apicale nella struttura dell'ente medesimo”* ovvero, *“da soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza”* di questi ultimi nonché *“da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione ed il controllo dell'ente”*.

La norma introduce una responsabilità aggiuntiva e non sostitutiva rispetto a quella delle persone fisiche che hanno materialmente posto in essere l'illecito. L'ente risponde insieme all'individuo e non in sua sostituzione.

CENTRO DI MEDICINA NUCLEARE N.I. S.r.l.	Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001	Rev.	MOG231
		04	Data: 06/06/2024

La struttura dell'illecito segue, sotto molteplici angolazioni, il modello dell'illecito penale: da un punto di vista oggettivo è richiesta la commissione di un reato nella forma tentata o consumata mentre, sotto un profilo soggettivo, la possibilità di irrogare la sanzione è subordinata all'accertamento di una specifica forma di colpevolezza in capo all'ente o alla società che ricorrerà quando l'illecito si inquadri in una precisa politica aziendale o quantomeno risulta riconducibile ad una colpa in *eligendo* o in *vigilando*.

Il legislatore ha introdotto un regime di responsabilità cd. eclettico o polimorfa, ricalcando e coniugando al suo interno sia un modello di responsabilità penale che un modello di responsabilità prettamente amministrativa prevedendo, da una parte, che la responsabilità dell'ente sia strettamente collegata ad un fatto di reato commesso dai soggetti qualificati nonché accertata dal giudice penale nell'ambito di un processo al cui esito è connessa l'applicazione di sanzioni afflittive e, dall'altra, un regime residuale tipico di un procedimento amministrativo.

Si tratta, quindi, di una responsabilità propria della persona giuridica essendo necessario che il reato presupposto, ovvero uno dei reati espressamente previsti dagli artt. 24 e ss., sia riferibile all'ente stesso e quindi sia stato materialmente realizzato da un suo organo o comunque da un suo componente, ovvero da un soggetto in grado, poiché legittimato, di manifestare all'esterno la volontà della compagine societaria.

Non è quindi necessario e sufficiente che il reato o i reati presupposti siano commessi da un qualsiasi soggetto che faccia parte della struttura organizzativa, ma deve trattarsi necessariamente ed indissolubilmente di una persona fisica avente i requisiti di cui all'art. 5 del D.lgs. n. 231/2001.

CENTRO DI MEDICINA NUCLEARE N.I. S.r.l.	Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001	Rev.	MOG231
		04	Data: 06/06/2024

Ciò posto, tale norma funge da architrave per quanto concerne i criteri di imputazione degli illeciti descritti nel D.lgs., prevedendo che dalla commissione di uno di essi scaturisca un interesse o un vantaggio per l'ente.

Ciò significa che laddove la persona fisica abbia agito nell'interesse proprio esclusivo o di terzi e, quindi, al di fuori di ogni politica d'impresa, l'ente rimane esente da responsabilità, qualora dimostri non solo di aver attuato efficacemente il Modello Organizzativo di Gestione e Controllo, ma anche che tale soggetto l'abbia fraudolentemente aggirato nonostante l'apposizione delle tutele predisposte, venendo meno, in tal maniera, il rapporto di immedesimazione organica tra l'ente e il soggetto agente.

Tale assetto normativo non può applicarsi alle holding "pure" ove la capogruppo si limiti a dirigere l'attività in concreto svolta dalle società controllate, trovando, viceversa, riscontro positivo per quanto concerne la disciplina delle holding "miste" la cui capogruppo svolge essa stessa attività produttiva di beni e servizi.

La responsabilità in commento pone l'accento sull'esistenza di un rapporto qualificato tra l'autore del reato ed ente in virtù di una posizione apicale, formale o di fatto, di direzione, gestione o amministrazione rivestita dal soggetto agente, nonché un interesse di gruppo posto alla base dell'azione delittuosa.

Infine, gli elementi costitutivi dell'interesse e del vantaggio hanno valenza alternativa e significati diversi, nonché ben delineati:

- *L'interesse* esprime la direzione finalistica della condotta delittuosa della persona fisica, verificabile in una prospettiva *ex ante*, ovvero "a monte", attenendo al tipo di attività che viene realizzata e deve, pertanto, trovare una perfetta incidenza

CENTRO DI MEDICINA NUCLEARE N.I. S.r.l.	Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001	Rev.	MOG231
		04	Data: 06/06/2024

nell'idoneità della condotta a cagionare un beneficio per l'ente, senza richiedere che l'utilità venga effettivamente raggiunta;

- *Il vantaggio*, all'opposto, è il risultato materiale dell'azione delittuosa valutabile *ex post*, ovvero "a valle", potendo essere conseguito dall'ente anche quanto la persona fisica non abbia agito nel suo interesse.

3.1. *I soggetti destinatari della norma: i soggetti in posizione apicale, i sottoposti e le situazioni di fatto*

L'art. 5 del Decreto stabilisce che l'ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio se i soggetti responsabili agiscono in nome e per conto dell'ente rappresentato, ovvero:

- Persone che rivestono funzioni di rappresentanza, sia organica che volontaria, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua attività produttiva o che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'ente;
- Persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a) dell'art. 5, i cd. soggetti subordinati.

Il legislatore ha preferito una formula elastica piuttosto che tassativa nella designazione dei soggetti autori delle fattispecie di reato, vista l'eterogeneità dei vari tessuti aziendali a cui tale normativa si riferisce.

CENTRO DI MEDICINA NUCLEARE N.I. S.r.l.	Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001	Rev.	MOG231
		04	Data: 06/06/2024

Possono essere qualificati come apicali: i componenti degli organi di amministrazione e controllo dell'ente, a prescindere se si adotti lo schema dell'Amministratore Unico, Consiglio di Amministrazione o di Amministrazione Congiunta o Disgiunta.

Nel novero di tali soggetti, oltre agli Amministratori, vanno sicuramente ricompresi, alla stregua dell'art. 5, il Direttore generale, i Direttori esecutivi dotati di autonomia finanziaria e funzionale, nonché i preposti alle sedi secondarie ed ai siti, i quali possono anche assumere la qualifica di Datori di lavoro ai sensi della normativa prevenzionistica vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Tali soggetti possono essere legati alla Società sia da un rapporto di lavoro subordinato, sia da altri rapporti di natura privatistica.

All'opposto, i soggetti in posizione subordinata sono coloro i quali devono eseguire le direttive dei soggetti di cui sopra o sono sottoposti alla loro vigilanza.

Inoltre, la responsabilità dell'ente sussiste, anche se l'autore del reato non è stato identificato ma sicuramente rientra nella categoria dei soggetti di cui ai punti a) e b) dell'art. 5 del D.lgs. n. 231/2001, oppure il reato sia estinto nei confronti del reo persona fisica offesa per causa diversa dall'amnistia.

Deve considerarsi che non tutti i reati commessi dai soggetti sopra indicati implicano una responsabilità amministrativa riconducibile all'Ente, atteso che sono individuate come rilevanti solo specifiche tipologie di reato ex artt. 24 e ss. del Decreto.

CENTRO DI MEDICINA NUCLEARE N.I. S.r.l.	Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001	Rev.	MOG231
		04	Data: 06/06/2024

3.2. *I reati presupposto previsti dal D.lgs. n. 231/2001*

Il legislatore, in fase di redazione, ha previsto agli artt. 24 e ss. una serie di fattispecie delittuose atte a circoscrivere l'ambito applicativo della materia.

Tale intento, però, è risultato alquanto vano, poiché se da una parte tale elencazione deve considerarsi, senza alcun dubbio, tassativa, ovvero che l'eventuale integrazione di una fattispecie di reato non rientrante in quelle elencate non comporterà alcuna responsabilità in capo all'ente, dall'altra si rileva, già ad una prima lettura, l'estrema eterogeneità delle stesse. Il catalogo di reati, infatti, rispetto all'impianto originario, è stato notevolmente ampliato in forza della centralità della questione, soprattutto all'indomani delle due rivoluzionarie sentenze *Thyssenkrupp* nel 2014 ed *Eternit* nel 2015.

Attualmente il D.lgs. prevede al suo interno:

- *Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato, di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture (art. 24);*
- *Delitti informatici e trattamenti illecito dei dati (art. 24-bis);*
- *Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter);*
- *Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione (art. 25);*

CENTRO DI MEDICINA NUCLEARE N.I. S.r.l.	Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001	Rev.	MOG231
		04	Data: 06/06/2024

- *I reati di falsità in moneta, carte di pubblico credito e valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento e delitto contro l'industria e il commercio (art. 25-bis e art. 25-bis.1);*
- *Reati societari (art. 25-ter);*
- *Reati di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico (art. 25-quater)*
- *Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater.1);*
- *Delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies);*
- *Reati di abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato (art. 25-sexies e art. 187-quinquies TUF);*
- *Delitti commessi con violenza delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25-septies);*
- *Reati di riciclaggio, ricettazione e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio (art. 25-octies);*
- *Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori (art. 25-octies.1);*
- *Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-nonies);*
- *Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 25-decies);*
- *Reati ambientali (art. 25-undecies);*
- *Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (25-duodecies);*
- *Delitti in materia di razzismo e xenofobia (art. 25-tredecies);*
- *Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25-quaterdecies);*

CENTRO DI MEDICINA NUCLEARE N.I. S.r.l.	Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001	Rev.	MOG231
		04	Data: 06/06/2024

- *Reati tributari (art. 25-quinquiesdecies);*
- *Contrabbando (art. 25-sexiesdecies);*
- *Delitti contro il patrimonio culturale (art. 25-sptiesdecies);*
- *Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 25-duodevicies);*
- *Reati transnazionali.*

Risulta, pertanto, evidente il fine ultimo del Legislatore: evitare con un tale impianto eterogeneo che la persona giuridica possa essere strumentalizzata dal singolo, il quale potrebbe usufruire della sua struttura al fine di compiere una delle fattispecie summenzionate.

3.3. *Le sanzioni*

L'apparato sanzionatorio previsto dagli artt. 9 e ss. del D.lgs. n. 231/2001 è improntato su un sistema a doppio binario, in quanto commina insieme alla sanzione principale anche sanzioni pecuniari ed interdittive nonché, al ricorrere determinati presupposti, le confische e la pubblicazione della sentenza.

In particolare, le sanzioni derivanti dalla responsabilità amministrativa, a seguito della commissione del reato sono disciplinate dagli artt. 9 a 23 del D.lgs. n. 231/2001 e sono:

CENTRO DI MEDICINA NUCLEARE N.I. S.r.l.	Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001	Rev.	MOG231
		04	Data: 06/06/2024

- **SANZIONI PECUNIARIE** (artt. 10 – 12): si applicano sempre per ogni illecito amministrativo ed hanno natura afflittiva e non risarcitoria; dell’obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria ne risponde solo l’ente con il suo patrimonio o con il fondo comune; le sanzioni sono calcolate in base ad un sistema per quote in un numero non inferiore a cento né superiore a mille, la cui commisurazione viene determinata dal giudice sulla base della gravità del fatto e del grado di responsabilità dell’ente, dall’attività svolta dall’ente per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto illecito e per prevenire la commissione di ulteriori reati; ogni singola quota va da un minimo di Euro 258 ad un massimo di Euro 1.549, e l’importo di ogni quota viene determinato dal giudice tenendo conto delle condizioni economiche e patrimoniali dell’ente.

L’ammontare della sanzione pecuniaria, pertanto viene determinata per effetto della moltiplicazione del primo fattore per il secondo, ovvero il numero di quote per l’importo della quota.

- **SANZIONI INTERDITTIVE** (artt. da 13 a 17): si applicano solo nei casi nei quali sono espressamente previste, ex art. 9 c. 2:
 - Interdizione dall’esercizio dell’attività;
 - Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito;

CENTRO DI MEDICINA NUCLEARE N.I. S.r.l.	Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001	Rev.	MOG231
		04	Data: 06/06/2024

- Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per l'ottenimento di un servizio pubblico; tale divieto, si noti, può essere limitato anche a determinati tipi di contratto o a determinate amministrazioni;
- Esclusioni da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi, nonché l'eventuale revoca di quelli precedentemente concessi;
- Divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive hanno la caratteristica di limitare o condizionare l'attività sociale, e nei casi più gravi arrivano a paralizzare completamente l'ente avendo, inoltre, la finalità di prevenire comportamenti connessi alla commissione di reati.

Tali sanzioni si applicano, come detto, nei casi espressamente previsti quando ricorrono almeno una delle seguenti condizioni:

- L'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale, ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione e, in questo ultimo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- In caso di reiterazione degli illeciti.

Le sanzioni interdittive hanno una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni; in deroga alla temporalità è possibile l'applicazione in via definitiva di tali sanzioni all'avverarsi delle condizioni ex art. 16 del D.lgs. n. 231/2001.

CENTRO DI MEDICINA NUCLEARE N.I. S.r.l.	Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001	Rev.	MOG231
		04	Data: 06/06/2024

Infine, qualora ne sussistano le condizioni, il giudice può nominare in commissario per la prosecuzione dell'attività dell'ente per un periodo pari alla durata della pena interdittiva.

- **CONFISCA** (art. 19): All'opposto, particolarmente articolata risulta essere la disciplina dettata in relazione all'istituto della confisca, destinato ad atteggiarsi in modo diverso a seconda del concreto contesto in cui è chiamato ad operare.

L'art. 9, co.1, lett. c) prevede la confisca come sanzione, il cui contenuto e i presupposti applicativi sono precisati nel successivo art. 19 co. 1..

Il secondo comma di tale ultima disposizione, diversamente, autorizza la confisca in forma equivalente, replicando lo schema normativo di disposizioni già presenti nel codice penale o in leggi penali speciali.

Si tratta di confisca destinata a fungere da sanzione principale, obbligatoria ed autonoma rispetto alle altre pure previste nel decreto in esame.

L'art. 6, co. 5, diversamente, prevede la confisca del profitto del reato commesso da persone che rivestono funzioni apicali, anche nell'ipotesi particolare in cui l'ente vada esente da responsabilità per aver validamente adottato e attuato i Modelli Organizzativi previsti e disciplinati dalla stessa norma.

In tale ipotesi, come osservato dalla Cassazione a Sezioni Unite nel 2008, riesce difficile cogliere la natura sanzionatoria della misura ablativa che si differenzia strutturalmente da quella ex art. 19 proprio perché difetta una responsabilità dell'ente.

CENTRO DI MEDICINA NUCLEARE N.I. S.r.l.	Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001	Rev.	MOG231
		04	Data: 06/06/2024

Secondo l'orientamento dominante in materia, in tale specifico caso, si deve escludere il necessario profilo di intrinseca pericolosità della *res* oggetto di espropriazione; la confisca assume più semplicemente la fisionomia di uno strumento volto a ristabilire l'equilibrio economico alterato dal reato presupposto i cui effetti, appunto economici, sono comunque andati a vantaggio dell'ente.

Opinando diversamente la persona giuridica finirebbe per conseguire, seppur incolpevolmente un profitto geneticamente illecito.

La confisca, infine, si riconfigura come sanzione principale all'interno dell'art. 23, co. 2, che configura la responsabilità dell'ente in caso di trasgressione di sanzioni e di misure cautelari interdittive.

- **PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA** (art. 18): può essere disposta quando all'ente viene applicata una sanzione interdittiva; la sentenza viene pubblicata per una sola volta, per estratto o per intero, in uno o più giornali scelti dal giudice, e mediante affissione all'albo del comune dove l'ente ha sede; la pubblicazione è a spese dell'ente, ed è eseguita dalla cancelleria del giudice.

Lo scopo è di portare a conoscenza del pubblico la sentenza di condanna, ed è evidente che si tratti di una sanzione che indice sull'immagine dell'ente stesso.

Deve, infine, osservarsi che l'Autorità Giudiziaria può, altresì, disporre:

- Il sequestro preventivo delle cose di cui è consentita la confisca (art. 53);

CENTRO DI MEDICINA NUCLEARE N.I. S.r.l.	Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001	Rev.	MOG231
		04	Data: 06/06/2024

- Il sequestro conservativo dei beni mobili e immobili dell'ente qualora sia riscontrata la fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento della sanzione pecuniaria, delle spese del procedimento o di altre somme dovute allo Stato (art.54).

3.4. Linee Guida Confindustria

Il D.lgs. n. 231/2001 prevede che i Modelli di Organizzazione e di Gestione possano essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative di categoria, comunicati al Ministro della Giustizia ai sensi dell'art. 6, co. 3, del Decreto in esame.

Inoltre, ai fini dei reati in ambito di sicurezza sul lavoro e tutela della salute sul lavoro, l'art. 30 del D.lgs. n. 81/2008 prescrive i requisiti dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo idonei ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche. Il comma 5 del suddetto articolo statuisce che per le parti corrispondenti i Modelli di Organizzazione e di Gestione definiti uniformemente alle linee guida UNI – INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007, si presumono conformi ai requisiti richiesti ad un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai fini dell'esimente per l'ente.

La prima associazione a redigere un documento di indirizzo per la costruzione dei Modelli è stata Confindustria che, nel marzo del 2002, ha emanato delle **Linee Guida**, poi

CENTRO DI MEDICINA NUCLEARE N.I. S.r.l.	Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001	Rev.	MOG231
		04	Data: 06/06/2024

parzialmente modificate e aggiornate prima nel maggio 2004, poi nel marzo 2008 e nel marzo 2014, nonché da ultimo nel giugno 2021.

In sintesi le **Linee Guida** suggeriscono:

- Mappare le aree aziendali a rischio e le attività nel cui ambito potenzialmente possono essere commessi i reati presupposto mediante specifiche modalità operative;
- Individuare e predisporre specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della società in relazione ai reati da prevenire, distinguendo tra protocolli preventivi con riferimento ai delitti dolosi e colposi;
- Individuare un Organismo di Vigilanza (in seguito anche O.d.V.), dotato sia di autonomi poteri di iniziativa e controllo che di un adeguato budget che potrà essere eventualmente superato al solo verificarsi di situazioni critiche che richiedano un'immediata reazione;
- Individuare specifici obblighi informativi nei confronti dell'OdV sui principali fatti aziendali e in particolare sulle attività ritenute a rischio e specifici obblighi informativi da parte dell'O.d.V. verso i vertici aziendali e gli organi di controllo;
- Adottare un Codice Etico che individui i principi dell'azienda e orienti i comportamenti dei destinatari del Modello;
- Adottare un sistema disciplinare, idoneo a sanzionare il mancato rispetto dei principi indicati nel Modello.

<i>CENTRO DI MEDICINA NUCLEARE N.1. S.r.l.</i>	Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001	Rev.	MOG231
		04	Data: 06/06/2024

4. L'APPROCCIO METODOLOGICO SEGUITO

Il Centro di Medicina Nucleare N.1 S.r.l. al fine di agevolare l'individuazione delle aree esposte ai reati di cui al D.lgs. n. 231/2001 ha provveduto all'avvio di un progetto finalizzato a formalizzare l'aderenza della propria struttura organizzativa ai precetti del Decreto stesso.

Per l'individuazione delle fattispecie riconducibili ai reati cui al D.lgs. n. 231/2001, la Società ha adottato le modalità di intervista e di analisi documentale nonché le risorse di progetto, siano essi dipendenti/collaboratori oppure consulenti provvedendo, ad informare prima e intervistare poi, alcuni responsabili delle rispettive funzioni o unità organizzative considerate rilevanti ai fini dell'analisi. Inoltre, laddove tali responsabili avessero evidenziato delle aree di rischio potenzialmente rilevanti, si è provveduto alla raccolta di materiale oppure a nuove interviste.

Nel rispetto della modalità di diagnosi prescelte si è condotta un'analisi per unità organizzativa di livello direzionale e per processi, secondo quanto codificato nel rispettivo Manuale di Qualità e nel Documento di Valutazione Rischi (D.V.R.), oltre quanto definito nella documentazione preliminarmente acquisita.

Si è poi proceduto all'individuazione dei reati che possono essere ricompresi nel perimetro di interesse della Società.

Sulla base delle evidenze raccolte in sede di intervista e incrociando quanto emerso con le evidenze derivanti dai documenti societari del Centro di Medicina Nucleare N.1 S.r.l. si è provveduto a stilare una mappa delle potenziali fattispecie di rischio – reato, le possibili modalità di realizzazione delle stesse e le funzioni normalmente coinvolte.

CENTRO DI MEDICINA NUCLEARE N.1. S.r.l.	Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001	Rev.	MOG231
		04	Data: 06/06/2024

In tale ottica, le attività di seguito descritte sono state svolte dando priorità alle suddette aree nonché analizzando nelle medesime, in modo specifico, le attività di controllo poste in essere dalla Società al fine di prevenire il rischio di commissione dei comportamenti rilevanti per il D.lgs. n. 231/2001.

Si è proceduto, in seguito, ad una valutazione del livello di rischio potenziale associabile a ciascuna area/processo sensibile secondo una metodologia di *risk assessment*:

- Delle aree o processi cd. “a rischio”, vale a dire quei processi aziendali per i quali è stato ritenuto astrattamente possibile il rischio di commissione dei reati indicati dalla normativa di riferimento e astrattamente riconducibili alle attività svolte dalla Società;

Nell’ambito di ciascuna area cd. “a rischio” sono state individuate le attività “sensibili”, ossia quelle attività a cui è connesso il rischio potenziale di commissione dei reati nonché i processi aziendali coinvolte prevenendo, infine, per ognuna di esse, ad indentificare i Controlli interni necessari ad evitare l’integrazione dei reati precedentemente presi in considerazione.

4.1. *Gli organi sociali e la struttura organizzativa della Società*

La struttura organizzativa del Centro di Medicina Nucleare N.1 S.r.l. è definita in modo da assicurare alla Società l’attuazione delle strategia ed il raggiungimento degli obiettivi:

CENTRO DI MEDICINA NUCLEARE N.1. S.r.l.	Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001	Rev.	MOG231
		04	Data: 06/06/2024

- **Sistema di amministrazione adottato:** Amministratore Unico;
- **Assemblea:** i Soci sono competenti a deliberare, in sede ordinaria e straordinaria, sulle materie alla stessa riservate dalla Legge o allo Statuto;
- **Il Collegio Sindacale:** composto da 1 solo membro al cui è affidato il compito di verificare:
 - L'osservanza della legge e dell'Atto Costitutivo;
 - Il rispetto dei principi di corretta amministrazione;
 - L'adeguatezza della struttura organizzativa della Società, del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo contabile, anche in riferimento all'affidabilità di quest'ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione.

La struttura organizzativa del Centro di Medicina Nucleare N.1 S.r.l., disegnata per garantire da un lato la separazione di ruoli, compiti e responsabilità tra le diverse funzioni e, dall'altro, la massima efficienza possibile è caratterizzata da una precisa definizione delle competenze di ciascuna area aziendale e delle connesse responsabilità.

La Società ha messo a punto un dettagliato organigramma nel quale è schematizzata la propria intera struttura organizzativa.

Nello specifico si è provveduto a delineare:

- Il Responsabile tecnico sanitario;
- I Responsabili di ogni settore;

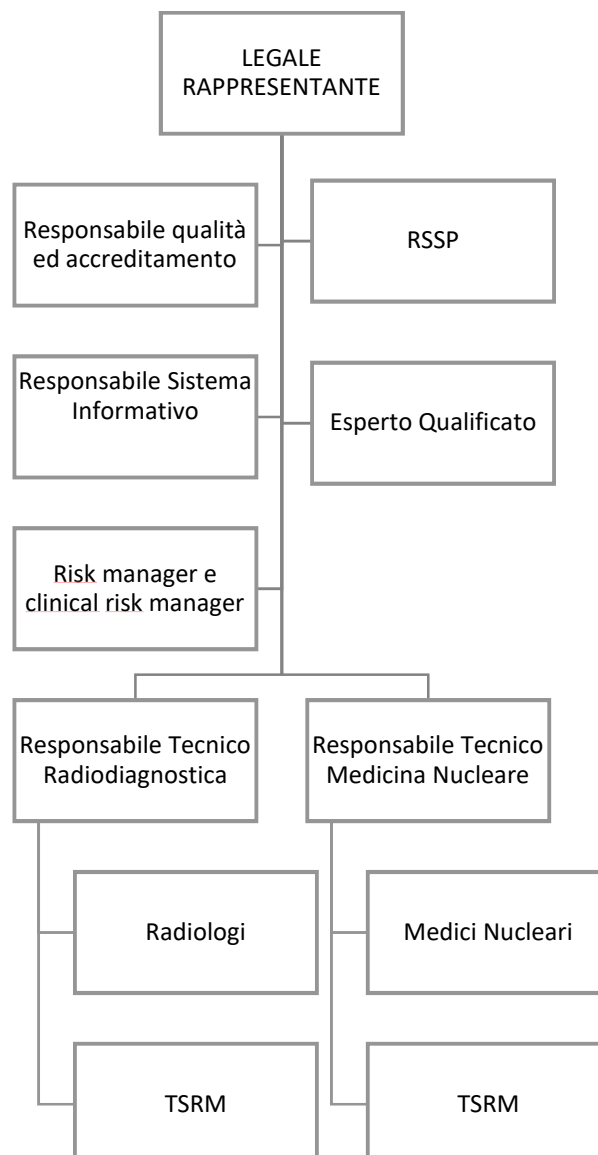
CENTRO DI MEDICINA NUCLEARE N.1 S.r.l.	Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001	Rev.	MOG231
		04	Data: 06/06/2024

- Le singole Aree e i soggetti operanti in esse.

L'organigramma è oggetto di ufficiale comunicazione a tutto il personale del Centro di Medicina Nucleare N.1 S.r.l. nonché presente all'interno del Documento Valutazioni dei Rischi (D.V.R.).

ORGANIGRAMMA

Centro di Medicina Nucleare N.1 S.r.l.



CENTRO DI MEDICINA NUCLEARE N.1. S.r.l.	Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001	Rev.	MOG231
		04	Data: 06/06/2024

4.2. *Il Sistema di Gestione integrato per la Qualità*

Il Centro di Medicina Nucleare N.1 S.r.l. per la gestione del Sistema di Gestione integrato per la Qualità e per l'esecuzione delle attività, si attiene ai seguenti riferimenti normativi:

- **UNI EN ISO 9000** Sistemi di Gestione per la Qualità - Fondamenti e terminologie.
- **UNI EN ISO 9001** Sistemi di Gestione per la Qualità - Requisiti
- **UNI EN ISO 9004** Sistemi di Gestione per la Qualità - Linee guida per il miglioramento delle prestazioni.
- **UNI EN 19011** Criteri generali per le verifiche ispettive dei Sistemi Qualità
- **D.lgs. n. 81/08** (e successive modifiche): Sicurezza sui luoghi di lavoro
- **Legge n. 196/03** (legge sulla privacy e successive modifiche)
- **D.lgs. D. 22/97** (smaltimento dei rifiuti speciali, tossici e nocivi)
- **Delibera Regionale n. 377/98** Concernente i requisiti minimi strutturali e di risorse per l'attività;
- **DPR n°37 del 14/01/1997** Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private;
- Nomenclatore tariffario in vigore;
- Legge Finanziaria in vigore.

La Direzione ha la responsabilità di gestire l'acquisizione e l'archiviazione di tutta la normativa ISO di riferimento, delle norme legislative e i regolamenti vigenti sul territorio in cui opera l'azienda.

CENTRO DI MEDICINA NUCLEARE N.I. S.r.l.	Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001	Rev.	MOG231
		04	Data: 06/06/2024

Il Sistema di Gestione integrato per la Qualità, oltre ad applicarsi a tutte le attività della Società, è stato strutturato per processi, ed in particolare:

1. Identificare i processi necessari per il Sistema di Gestione integrato per la Qualità;
2. Stabilire la loro sequenza e le loro interazioni;
3. Stabilire criteri e metodi capaci di assicurare una loro efficace operatività e controllo;
4. Garantire la disponibilità delle risorse e delle informazioni necessarie a supportarne l'implementazione e il monitoraggio;
5. Attribuire per ciascun processo ruoli e responsabilità;
6. Individuare e valutare rischi ed opportunità;
7. Definire criteri e metodi di misurazione, monitoraggio e analisi dei processi, al fine di attuare le azioni necessarie al Miglioramento Continuo del Sistema di Gestione integrato per la Qualità.

Tale “Approccio per Processi” si concretizza nell'individuazione, comprensione e controllo di un insieme di processi fra loro correlati, realizzati per il conseguimento di determinati obiettivi (soddisfazione di requisiti), in modo sistematico ed organico.

I processi interessati dal SGQ si distinguono tra processi primari e quelli di supporto.

I processi primari e di supporto si definiscono nel seguente modo:

CENTRO DI MEDICINA NUCLEARE N.I. S.r.l.	Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001	Rev.	MOG231
		04	Data: 06/06/2024

- **Processi primari:** (*core business*), che trasformano, aggiungendo valore, le risorse in ingresso in servizi dei quali fruisce direttamente l'utente e che pertanto hanno un impatto diretto e determinante sulla capacità di soddisfacimento dei requisiti del cliente;
- **Processi di supporto:** anch'essi direttamente o indirettamente correlati con la conformità del servizio, ma non "essenziali" al puro fine di erogazione del servizio, tra i processi di supporto alcuni sono stati denominati processi gestionali trasversali.

Al fine di garantire la soddisfazione del cliente ed il progressivo miglioramento delle prestazioni, ogni processo è pianificato, attuato, controllato e periodicamente riesaminato.

In virtù di tali peculiarità, soprattutto in riferimento all'approccio per processi, per tali analisi si rimanda al Manuale di Qualità in conformità alla norma UNI EN ISO 9001:2015.

4.3. *Il Documento di Valutazione dei Rischi (D.V.R.)*

Con riferimento ai reati di cui all'art. 25-septies del D.lgs. n. 231/2001, ovvero i delitti commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute del lavoro (omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi o gravissime), vista la specificità tecnica dei singoli adempimenti in materia di sicurezza e salute sul lavoro richiesti dal D.lgs. n. 81/2008, la cui valutazione di dettaglio trova ampiamente riscontro all'interno del Documento di Valutazione dei Rischi (D.V.R.).

CENTRO DI MEDICINA NUCLEARE N.1. S.r.l.	Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001	Rev.	MOG231
		04	Data: 06/06/2024

Tale documento, finalizzato alla sicurezza e la salute dei lavoratori derivanti da pericoli presenti sul luogo di lavoro ai sensi dell'articolo 17 comma 1 lettera a) del D.lgs. n. 81/2008 e smi., consiste in un esame sistematico di tutti gli aspetti dell'attività lavorativa, volto a stabilire:

- Cosa può provocare lesioni o danni;
- Se è possibile eliminare i pericoli;
- Quali misure di prevenzione o di protezione sono o devono essere messe in atto per controllare i rischi che non è possibile eliminare.

Le valutazioni oggetto di tale documento hanno riguardato, in collaborazione con il servizio di prevenzione protezione (RSPP e ASPP): la scelta delle attrezzature, delle sostanze e dei preparati chimici impiegati, nonché della sistemazione degli stessi nei luoghi di lavoro, ancora, tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari tra cui anche quelli collegati allo *stress* lavorativo e quelli riguardanti lavoratrici in stato di gravidanza, minori e lavoratori immigrati.

Come richiesto dalle Linee Guida di Confindustria aggiornate da ultimo nel giugno del 2021, il Centro di Medicina Nucleare N.1 S.r.l. si è dotato di una apposita struttura organizzativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro (SSL) nell'ottica di eliminare, ovvero, laddove ciò non si possibile, ridurre, e quindi gestire, i rischi lavorativi per i dipendenti.

Nell'ambito di tale struttura organizzativa sono stati individuati i soggetti di seguito indicati:

Datore di Lavoro

CENTRO DI MEDICINA NUCLEARE N.I. S.r.l.	Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001	Rev.	MOG231
		04	Data: 06/06/2024

Il datore di lavoro si occupa di:

- a)** Elaborare il Documento di Valutazione del Rischio;
- b)** Informare e formare i lavoratori sui pericoli e sui rischi presenti durante la specifica attività, le misure preventive e correttive, sull'uso dei DPI;
- c)** Disporre le risorse necessarie per l'attuazione delle misure a tutti i livelli di responsabilità;
- d)** Coordinare e verificare l'attuazione degli strumenti di mitigazione del rischio;
- e)** Verificare il rispetto delle procedure e delle prestazioni;
- f)** Consultare preventivamente il RLS in merito alla valutazione dei rischi;
- g)** Coordinare gli incontri periodici sulla sicurezza;
- h)** Informare gli RLS sugli esiti delle valutazioni in occasione delle riunioni periodiche.

Dirigenti

L'incarico di dirigente è attribuito tramite formale designazione dal DL, con l'indicazione delle attività che deve svolgere.

La designazione deve contenere, relativamente all'incarico:

- a)** Data di conferimento e decorrenza;
- b)** Requisiti che qualificano l'idoneità allo svolgimento delle attività (curriculum professionale ed attestati di formazione previsti dalla legislazione);
- c)** Compiti e funzioni da svolgere.

CENTRO DI MEDICINA NUCLEARE N.I. S.r.l.	Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001	Rev.	MOG231
		04	Data: 06/06/2024

Il DL comunica il nominativo del dirigente incaricato all'interno dell'azienda, tramite nota interna e/o affissione della designazione sull'albo aziendale.

Il dirigente si occupa di:

- a) Attuare le misure stabilite dal Datore di Lavoro, avvalendosi del supporto e orientamento delle altre figure responsabili;
- b) L'identificazione dei pericoli e la valutazione e controllo dei rischi.

Preposti

L'incarico di preposto è attribuito tramite delega di funzione dal DL, previa consultazione dei RLSA, con l'indicazione delle attività che deve svolgere. La designazione deve contenere, relativamente all'incarico:

- a) Data certa di conferimento e decorrenza;
- b) Requisiti che qualificano l'idoneità allo svolgimento delle attività (curriculum professionale ed attestati di formazione previsti dalla legislazione);
- c) Compiti e funzioni da svolgere.

Il DL comunica il nominativo del preposto incaricato all'interno dell'azienda, tramite nota interna e/o affissione della designazione sull'albo aziendale.

Il preposto si occupa di:

CENTRO DI MEDICINA NUCLEARE N.I. S.r.l.	Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001	Rev.	MOG231
		04	Data: 06/06/2024

- Vigilare affinché siano attuate le misure stabilite dal Datore di Lavoro per l'analisi iniziale, l'identificazione dei pericoli e la valutazione e controllo dei rischi.

Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione

L'incarico di RSPP è attribuito tramite formale designazione dal DL, previa consultazione dei RLSA, con l'indicazione delle attività che deve svolgere.

La designazione deve contenere, relativamente all'incarico:

- a) Data di conferimento e decorrenza;
- b) Requisiti che qualificano l'idoneità allo svolgimento delle attività (curriculum professionale ed attestati di formazione previsti dalla legislazione);
- c) Compiti e funzioni da svolgere.

Il DL comunica il nominativo del RSPP incaricato all'interno dell'azienda, tramite nota interna e/o affissione della designazione sull'albo aziendale.

Il responsabile del Servizio di prevenzione e protezione dei rischi si occupa di:

- a) Collaborare con il Datore di Lavoro alle elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi;
- b) Coordinare gli interventi stabiliti dal Datore di Lavoro mediante il Servizio di Prevenzione e Protezione;
- c) Proporre nuove metodologie di analisi di rischio o confermare quelle esistenti;

CENTRO DI MEDICINA NUCLEARE N.I. S.r.l.	Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001	Rev.	MOG231
		04	Data: 06/06/2024

- d) Coinvolgere i lavoratori nella ricerca delle fonti di pericolo presenti attraverso opportune procedure, tramite l'intervento degli RLS;
- e) Coadiuvare i lavoratori e i soggetti coinvolti nella gestione della SSL nella registrazione, nell'archiviazione, nella conservazione dei dati;
- f) Verificare l'implementazione e l'aggiornamento delle procedure del processo;
- g) Valutare gli incidenti, i quasi incidenti, gli indicatori.

Addetti al Servizio di Prevenzione, Protezione (ASPP)

La nomina degli ASPP avviene tramite designazione formale dal DL contenente la descrizione delle attività da svolgere, previa consultazione dei RLSA. La deliberazione deve contenere anche:

- Data di conferimento e decorrenza;
- Requisiti che qualificano l'idoneità alla funzione (curriculum professionale e attestati di formazione alla specifica attività).

Medico Competente

Il DL nomina il MC per lo svolgimento delle attività connesse alla sorveglianza sanitaria, secondo quanto previsto dalle leggi in materia; la nomina avviene tramite designazione formale dal DL contenente la descrizione delle attività da svolgere e gli elementi contrattuali dell'incarico:

- a) Data di conferimento e decorrenza;

CENTRO DI MEDICINA NUCLEARE N.I. S.r.l.	Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001	Rev.	MOG231
		04	Data: 06/06/2024

- b) Requisiti che qualificano l'idoneità alla funzione;
- c) Sede per cui è conferito;
- d) Indicazione dei documenti consegnati.

Il DL comunica all'interno dell'azienda il nominativo del MC incaricato.

Il Medico competente si occupa di:

- a) Collaborare con il Datore di Lavoro ed il Servizio di Prevenzione e Protezione nelle attività di valutazione dei rischi e alla stesura del Documento di Valutazione;
- b) Effettuare la sorveglianza sanitaria;
- c) Elaborare i dati sulla salute degli operatori in modo da avviare lo studio per l'individuazione del nesso di causalità tra eventuali malattie sviluppatesi e gli agenti di rischio presenti nelle attività lavorative.

RLS

Il RLS viene eletto dai lavoratori, secondo quanto previsto dagli accordi interconfederali e dal CCNL, nonché della legislazione vigente. Nei casi in cui il RLS non viene eletto dai lavoratori, il datore di lavoro dovrà avvalersi del rappresentante dei lavoratori territoriale o di comparto (RLST).

L'Azienda prende atto della nomina e ne dà comunicazione ai Dirigenti Responsabili delle Strutture per la diffusione in Azienda, al Medico Competente, al RSPP ed annualmente all'INAIL.

Il rappresentante dei lavoratori si occupa di:

CENTRO DI MEDICINA NUCLEARE N.I. S.r.l.	Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001	Rev.	MOG231
		04	Data: 06/06/2024

- a) Visitare gli ambienti di lavoro e informare il Datore di Lavoro sui rischi individuati;
- b) Promuovere l'attività di prevenzione mediante la presentazione di specifiche proposte;
- c) Partecipare agli incontri periodici sulla sicurezza.

Lavoratori

Le responsabilità dei lavoratori sono esplicate nel CCNL e nelle disposizioni operative (procedure, istruzioni, ecc.) relative ai ruoli ricoperti. I loro ruoli e responsabilità nel campo HSE sono oggetto di informazione e formazione specifica come previsto nei processi.

Addetti alle Emergenze ed al Primo Soccorso

Il DL designa i dipendenti Addetti alle Emergenze ed al Primo Soccorso appositamente formati compilando un apposito modulo di "Incarico Addetti alle Emergenze ed al Primo Soccorso" su proposta dei Dirigenti Responsabili delle Strutture ed in accordo con il medico competente, previa consultazione dei RLSA.

Gli addetti alle emergenze ed al Primo Soccorso sono indicati nell' "Elenco Addetti alle Emergenze ed al Primo Soccorso" delle varie strutture. Gli elenchi sono costituiti da operatori dell'Azienda specificamente formati alla prevenzione incendi, evacuazione dei lavoratori ed al primo soccorso.

L'elevato tecnicismo dei perimetri oggetto di analisi, si rimanda per un attento approfondimento per ciò che concerne le procedure e i ruoli per l'attuazione delle misure,

CENTRO DI MEDICINA NUCLEARE N.I. S.r.l.	Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001	Rev.	MOG231
		04	Data: 06/06/2024

l'analisi e valutazione dei rischi nonché le relative procedure, al singolo documento di valutazione dei rischi (DVR) adottato ai sensi del D.lgs. n. 81/2008.

4.4. *Modifiche ed integrazione del Modello*

Il presente Modello, in conformità alle prescrizioni ex art. 6 co. 2 lett. a) del D.lgs. n. 231/2001 è un “atto di emanazione dell'organo dirigente” pertanto l'adozione dello stesso, così come le successive modifiche ed integrazioni sono rimesse alla competenza dell'Amministratore Unico del Centro di Medicina Nucleare N.I.S.r.l.

In particolare, è demandato all'Amministratore Unico il compito di predisporre l'integrazione del presente Modello in ipotesi di ulteriori tipologie di reati che nuove previsioni normative colleghino all'ambito di applicazione del D.lgs. n. 231/2001, o in conseguenza di modifiche strutturali dell'organizzazione societaria.

CENTRO DI MEDICINA NUCLEARE N.1. S.r.l.	Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001	Rev.	MOG231
		04	Data: 06/06/2024

5. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE CONTROLLO

Al fine di rendere le strutture organizzative sopra descritte conformi ai requisiti del D.lgs. n. 231/2001 sono stati attuati alcuni interventi integrativi.

In particolare, il Centro Medicina Nucleare N.1 S.r.l. ha adottato ed attuato il presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo finalizzato ad individuare, gestire, controllare e prevenire il rischio di commissioni di reati con riferimento alle previsioni del Decreto e successive modifiche, attraverso tali punti:

- L'attribuzione ad un Organismo di Vigilanza dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, avente il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, di curarne l'aggiornamento e di suggerire gli adattamenti alle procedure di controllo esistenti per renderle coerenti con i dettami del D.lgs. n. 231/2001 (si rimanda in dettaglio al Capitolo 8);
- L'evidenziazione delle "Aree Sensibili" rispetto all'operatività aziendale ovvero degli ambiti applicativi che presentano un maggior rischio di commissione dei reati per i quali è prevista la responsabilità amministrativa dell'ente, sui quali focalizzare in via prioritaria le attività di verifica nonché l'individuazione dei criteri sulla base dei quali estendere l'ambito di applicazione del Modello in conseguenza dell'eventuale ampliamento dell'ambito della responsabilità amministrativa;
- La previsione di specifiche procedure dirette a programmare la formazione e l'attuazione delle rispettive decisioni del Centro di Medicina Nucleare N.1 S.r.l. in relazione alla prevenzione di comportamenti illeciti;

CENTRO DI MEDICINA NUCLEARE N.1. S.r.l.	Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001	Rev.	MOG231
		04	Data: 06/06/2024

- L'individuazione di modalità di gestione idonee a prevenire comportamenti illeciti;
- L'individuazione di obblighi di informazione a carico dell'Organismo di Vigilanza.

Non risulta essere obiettivo del presente documento quello di riprodurre e/o di sostituire la normativa interna in vigore, che rimane naturalmente applicabile. Nel caso di apparente contrasto tra la normativa interna e le regole contenute all'interno del Modello Organizzativo di Gestione e Controllo, l'Organismo di Vigilanza segnalerà la situazione all'Amministratore Unico che adotterà gli opportuni provvedimenti.

5.1. Le regole di funzionamento e approvazione del Modello

Analogamente a quanto avviene per il governo del Centro di Medicina Nucleare N.1 S.r.l., le responsabilità di gestione ed attuazione del Modello sono ripartite tra i vari organi aziendali al fine di assicurarne:

- Il corretto funzionamento in termini di prevenzione, gestione e controllo;
- Lo sviluppo ed il mantenimento dell'efficacia nel tempo.

Solo nel rispetto di tali criteri il Modello Organizzativo di Gestione e Controllo potrà dispiegare tutti i suoi effetti, approntando nei confronti della Società un sistema trasparente, efficace ed efficiente.

Infine, l'Assemblea dei Soci approva il Modello di Organizzazione, nomina l'Organismo di Vigilanza che regola l'attività, ovvero assume la responsabilità di vigilare sul

CENTRO DI MEDICINA NUCLEARE N.1. S.r.l.	Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001	Rev.	MOG231
		04	Data: 06/06/2024

funzionamento e l'osservanza del Modello, richiederne l'aggiornamento e di suggerire gli adattamenti alle procedure di controllo esistenti per renderle coerenti con i dettami del D.lgs. n. 231/2001.

Infine, il presente Modello di Organizzazione, a seguito dell'effettiva approvazione in sede di delibera societaria, diviene obbligatorio nei confronti di tutte le persone che operano in nome e per conto del Centro di Medicina Nucleare N. 1 S.r.l.

Non è previsto un termine di scadenza per tale Modello Organizzativo.

5.2. *Ruoli e responsabilità nella gestione del Modello*

L'Assemblea dei Soci, nell'ambito dei poteri loro attribuiti:

- Approvano il Modello;
- Individuano e nominano l'Organismo di Vigilanza che, nell'ambito delle responsabilità più generali di controllo assegnate, dà conto, periodicamente, sulle attività svolte e sulle relative risultanze;
- Deliberano, su proposta dell'Organismo di Vigilanza ovvero su sua autonoma iniziativa, le modifiche che renda necessario od opportuno apportare al Modello.

Il Datore di lavoro del Centro di Medicina Nucleare N.1 S.r.l., nell'ambito della propria organizzazione aziendale, ai fini della tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, sono responsabili dell'attuazione di quanto previsto dal presente Modello di Organizzazione nelle rispettive Parti Speciali.

CENTRO DI MEDICINA NUCLEARE N.1 S.r.l.	Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001	Rev.	MOG231
		04	Data: 06/06/2024

I rispettivi **Responsabili delle Unità Organizzative** del Centro di Medicina Nucleare N.1 S.r.l., sia di livello direzionale sia dei servizi di staff, ai fini dell'attuazione del presente Modello Organizzativo:

- Attuano un'efficace gestione dell'operatività e dei rischi connessi;
- Verificano la continua funzionalità, efficacia ed efficienza dei processi di competenza;
- Individuano e valutano i fattori da cui possono derivare rischi di commissioni di reati;
- Stabiliscono canali di comunicazione efficaci al fine di assicurare che tutto il personale sia a conoscenza delle politiche e delle procedure relative ai propri compiti e responsabilità;
- Definiscono flussi informativi volti ad assicurare piena conoscenza e governabilità dei fatti aziendali.

Al **Personale** di ciascun settore operativo, ai fini dell'attuazione del presente Modello di Organizzazione, sono attribuiti, ove necessario attraverso meccanismi di delega, specifici compiti e relative responsabilità.

Il personale, nello specifico, deve assicurare lo svolgimento delle attività di propria competenza in conformità con le disposizioni normative interne, evidenziando eventuali comportamenti anomali o comunque difforni dagli rispettivi standard attesi dal Centro di Medicina Nucleare N.1 S.r.l.

CENTRO DI MEDICINA NUCLEARE N.1 S.r.l.	Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001	Rev.	MOG231
		04	Data: 06/06/2024

Ancora, coloro che operano in unità organizzative le cui attività rientrano delle “Aree Sensibili” devono prestare la massima cura nello svolgimento delle predette attività onde evitare i danni che potrebbero derivare alle rispettive entità legali in caso di commissione di reati ed in particolare sulle sanzioni previste dal D.lgs. n. 231/2001.

L’Organismo di Vigilanza, diversamente:

- Verifica che il Centro di Medicina Nucleare N.1 S.r.l. sia dotato di procedure interne idonee a garantire il funzionamento del Modello ed il rispetto dei dettami del D.lgs. n. 231/2001;
- Vigila sul funzionamento e l’osservanza del Modello;
- Verifica l’aggiornamento del Modello e suggerisce l’adeguamento delle procedure, coerentemente con il D.lgs. n. 231/2001, con le evoluzioni della normativa e con le modifiche strutturali aziendali;
- Informa sulla questione l’Assemblea dei Soci, ed in particolare l’Amministratore Unico nell’ambito delle proprie relazioni periodiche ordinarie.

5.3. I contratti esterni

Il Centro di Medicina Nucleare N.1 S.r.l. affida temporaneamente in outsourcing: vedi

Parte Speciale IV

CENTRO DI MEDICINA NUCLEARE N.1. S.r.l.	Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001	Rev.	MOG231
		04	Data: 06/06/2024

5.4. Collocazione del Modello nella normativa interna

Il Modello di Organizzazione, una volta approvato dall'Assemblea dei Soci costituisce normativa del Centro di Medicina Nucleare N.1 S.r.l. e diventa applicabile nei confronti di tutti i soggetti previsti dalla legge e dal presente Modello.

Al fine di presidiare nel miglior modo possibile la coerenza fra quanto previsto nel presente Modello e le prassi operative in essere presso la Società, l'Assemblea dei Soci provvede all'eventuale adeguamento delle proprie procedure operative.

CENTRO DI MEDICINA NUCLEARE N.I. S.r.l.	Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001	Rev.	MOG231
		04	Data: 06/06/2024

6. IDENTIFICAZIONE NEL DETTAGGIO DELLE AREE SENSIBILI

Al fine di identificare le aree nelle quali è maggiore il rischio che siano posti in essere comportamenti illeciti è stato adottato il procedimento descritto nel Capitolo 4.

In sintesi:

- L'individuazione *ex ante* delle condotte sanzionabili in relazione ai reati per i quali è prevista la responsabilità amministrativa;
- L'identificazione delle "Aree Sensibili", cioè quelle nel cui ambito è più alto il rischio che siano posti in essere comportamenti illeciti previsti dalle disposizioni ex D.lgs. n. 231/2001;
- La valutazione dei processi applicati alle "Aree Sensibili" e dei presidi di controllo esistenti;
- L'attribuzione all'Organismo di Vigilanza del compito di monitorare e, se necessario, aggiornare le aree individuate dal gruppo di progetto.

Si elencano di seguito le "Aree Sensibili" identificate *ex ante* dal Modello sulla base della normativa attualmente in vigore:

AREA SENSIBILE 1

Gestione o partecipazione alla procedura di ottenimento delle autorizzazioni e/o licenze da Enti pubblici in generale. Gestione del patrimonio immobiliare.

CENTRO DI MEDICINA NUCLEARE N.1. S.r.l.	Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001	Rev.	MOG231
		04	Data: 06/06/2024

AREA SENSIBILE 2

Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione centrale o locale nella pianificazione e gestione degli interventi.

AREA SENSIBILE 3

Altri rapporti con la Pubblica Amministrazione non rientranti fra quelli precedentemente indicati, riferendosi alle molteplici occasioni di relazione, contatto e collaborazione operativa che si verifica tra la P.A. e il Centro di Medicina Nucleare N.1 S.r.l.

AREA SENSIBILE 4

Gestione dei rapporti con le autorità garanti (es. Privacy, etc.).

AREA SENSIBILE 5

Gestione adempimenti ed operazione in materia societaria: svolgimento di mansioni di segreteria a supporto dell'Assemblea dei Soci; partecipazione, anche indiretta, al procedimento inerente agli atti di disposizione dei beni sociali.

AREA SENSIBILE 6

Predisposizione del bilancio, relazioni o comunicazioni sociali e rapporti con la Perla Holding S.r.l.: partecipazione, anche indiretta, alla redazione di relazioni, bilanci o altre comunicazioni sociali previste dalla legge; partecipazione o contributo alla predisposizione di relazioni o comunicazioni sociali.

CENTRO DI MEDICINA NUCLEARE N.I. S.r.l.	Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001	Rev.	MOG231
		04	Data: 06/06/2024

AREA SENSIBILE 7

Gestione procedimenti giudiziari e arbitrari.

AREA SENSIBILE 8

Sistema di attribuzione della responsabilità e organizzazione della sicurezza.

AREA SENSIBILE 9

Utilizzo di risorse ed informazioni di natura informatica o telematica: gestione e controllo rete informatica: predisposizione e gestione dei documenti informatici aventi valenza probatoria.

AREA SENSIBILE 10

Sistema di attribuzione dei controlli e della manutenzione dei macchinari (es. TAC, RM etc.).

AREA SENSIBILE 11

Gestione del personale: gestione della selezione del personale subordinato e parasubordinato; gestione di finanziamenti pubblici in materia di avviamento, aggiornamento e formazione professionale; utilizzazione di lavoratori, sgravi contributivi per personale addetto all'attività produttiva.

AREA SENSIBILE 12

<i>CENTRO DI MEDICINA NUCLEARE N.I. S.r.l.</i>	Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001	Rev.	MOG231
		04	Data: 06/06/2024

Negoziazione/stipulazione e gestione contratti con soggetti privati (beni, servizi, consulenza etc.).

AREA SENSIBILE 13

Controllo dell'attività di finanziamento o di trasferimento liquidità a terzi (gestione cassa, pagamenti, banche, etc.).

AREA SENSIBILE 14

Gestione dei rapporti con interlocutori terzi, pubblici o privati, nello svolgimento delle proprie attività lavorative per conto e/o nell'interesse della Società.

AREA SENSIBILE 15

Gestione dei processi amministrativo – contabile e dei flussi finanziari.

AREA SENSIBILE 16

Gestione dei rifiuti sanitari (trasporto, deposito, smaltimento, etc.).

CENTRO DI MEDICINA NUCLEARE N.1. S.r.l.	Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001	Rev.	MOG231
		04	Data: 06/06/2024

7. FORMAZIONE E COMUNICAZIONE

Il Centro di Medicina Nucleare N.1S.r.l. al fine di compiere una corretta applicazione del Modello Organizzativo predispone una ricca ed efficiente rete di informazioni e formazioni verso il proprio personale rendendolo, pertanto, edotto non solo della normativa interna del D.lgs. n. 231/2001 ma anche delle corrette procedure societarie affinché l'ente vada esente da responsabilità.

7.1. *Formazione del Personale*

Nella definizione delle modalità di comunicazione interna e formazione del personale, il Centro di Medicina Nucleare N.1 S.r.l. si pone distintamente l'obiettivo di poter escludere che un soggetto operante all'interno della propria compagine societaria o per suo conto possa giustificare la propria condotta adducendo la mancanza di conoscenza delle regole aziendali.

In modo particolare, i principi guida che hanno ispirato le due entità legali nella definizione del proprio programma formativo e di comunicazione sono i seguenti:

- **Pervasività**: viene previsto il coinvolgimento di tutti coloro che operano in nome e per conto del Centro di Medicina Nucleare N.1S.r.l.;
- **Documentabilità**: al termine delle sessioni formative, è dimostrabile l'avvenuta fruizione della formazione e l'assimilazione dei concetti esposti;

CENTRO DI MEDICINA NUCLEARE N.1. S.r.l.	Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001	Rev.	MOG231
		04	Data: 06/06/2024

- **Responsabilizzazione:** al termine della formazione, il personale è formato e responsabilizzato sulla necessità di tenere comportamenti conformi a quanto previsto dal Modello Organizzativo di Gestione e Controllo.

I soggetti destinatari della formazione/sensibilizzazione sono tutti coloro che operano in nome e per conto del Centro di Medicina Nucleare N.1 S.r.l., indipendentemente dal tipo di contratto di lavoro che li lega all'organizzazione aziendale stessa. Prevendo, inoltre, la facoltà in capo ad ogni destinatario della formazione di scaricare e stampare il Modello di Organizzazione e il testo del D.lgs. n. 231/2001.

L'attività di formazione, finalizzata a diffondere la conoscenza della normativa di cui al D.lgs. n. 231/2001, è differenziata nei contenuti e nelle modalità di erogazione in funzione della qualifica dei destinatari, del livello di rischio delle aree in cui operano, dell'avere o meno funzioni di rappresentanza della Società.

Per alcuni ruoli "chiave", individuati in concerto con l'Organismo di Vigilanza, le predette attività formative sono integrate con corsi di formazione specifici.

Infine, i collaboratori esterni verranno sensibilizzati rispetto alla posizione assunta dal Centro di Medicina Nucleare N.1 S.r.l. in materia di responsabilità amministrativa degli enti, sia mediante comunicazione appositamente predisposta, sia mediante le apposite clausole che saranno incluse nella contrattualistica che regola il rapporto tra la Società e il collaboratore stesso.

Per alcuni collaboratori chiamati a svolgere mansioni particolarmente delicate ai fini del D.lgs. n. 231/2001 e individuati in concerto con l'Organismo di Vigilanza, si provvederà a definire una formazione mirata.

CENTRO DI MEDICINA NUCLEARE N.I. S.r.l.	Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001	Rev.	MOG231
		04	Data: 06/06/2024

In ogni caso, la documentazione rilevante ai fini del D.lgs. n. 231/2001 sarà disponibile all'interno della rete internet aziendale.

7.2. *Comunicazione verso i dipendenti*

All'atto di adozione da parte dell'Assemblea dei Soci del presente Modello di Organizzazione e successivi aggiornamenti, il Centro di Medicina Nucleare N.I.S.r.l., nell'ambito della propria organizzazione, provvede a dare comunicazione formale ai propri dipendenti dell'avvenuta approvazione del Modello rendendo disponibile una copia della Parte Generale nonché delle Parti Speciali sia presso la bacheca informativa sia sulla propria rete internet.

7.3. *Comunicazione verso l'esterno*

L'unità organizzativa responsabile della comunicazione verso l'esterno provvede a definire, in concerto con l'Organismo di Vigilanza, i più opportuni meccanismi per dare pubblicità all'avvenuta approvazione del Modello Organizzativo di Gestione e Controllo.

CENTRO DI MEDICINA NUCLEARE N.I. S.r.l.	Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001	Rev.	MOG231
		04	Data: 06/06/2024

8. L'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'efficacia esimenti di un Modello di Organizzazione Gestione e Controllo per la prevenzione dei reati presupposto ai sensi del D.lgs. n. 231/2001, che sia stato adottato ed efficacemente attuato, è anche subordinata all'istituzione di un Organismo interno all'ente stesso a cui sia affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, nonché incentivarne l'aggiornamento.

Il D.lgs. n. 231/2001 non fornisce indicazioni circa la composizione dell'Organismo di Vigilanza; in assenza di ciò il Centro di Medicina Nucleare N.1S.r.l. ha ritenuto di attenersi alle indicazioni fornite dalla giurisprudenza, dalla dottrina e dalle Linee Guida di categoria applicabili (Linee Guida Confindustria).

Pertanto, tenuto conto che la composizione dello stesso deve modularsi sulla base delle dimensioni, del tipo di attività e della complessità organizzativa dell'ente e che l'art. 6, co. 4 e 4-bis, del D.lgs. n. 231/2001 consente alle imprese di piccole dimensioni di affidare i compiti di Organismo di Vigilanza direttamente all'organo Dirigente o al Collegio Sindacale, il Centro di Medicina nucleare N.1 S.r.l. ha optato di affidare tali funzioni ad un Organismo di Vigilanza monocratico formato da un soggetto esterno nell'ambito di una razionalizzazione dei compiti di controllo, stando ferme le caratteristiche e tenendo sempre nella dovuta considerazione l'obiettivo di garantire le esigenze di efficienza ed efficacia complessiva del sistema di controllo interno.

L'Organismo di Vigilanza così formato, da un soggetto interno ed uno esterno, consentirebbe di massimizzare le sinergie, eliminando duplicazioni e assicurando l'adequatezza dei flussi informativi.

CENTRO DI MEDICINA NUCLEARE N.1 S.r.l.	Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001	Rev.	MOG231
		04	Data: 06/06/2024

Il Centro di Medicina Nucleare N.1 S.r.l. al fine di ottemperare a tali coordinare ed adeguare il proprio sistema interno alle esigenze del Modello Organizzativo prevede che l’incarico di Organismo di Vigilanza al soggetto esterno alla compagine societaria abbia una durata pari a 3 anni rinnovabili.

8.1. *Requisiti dell’Organismo di Vigilanza*

Indipendentemente dalla composizione monosoggettiva o plurisoggettiva dell’Organismo di Vigilanza e dall’affidamento delle sue funzioni al Collegio Sindacale o a un Dirigente, la giurisprudenza di legittimità e le Linee Guida di Confindustria hanno statuito i requisiti a cui lo stesso deve rispondere per poter svolgere efficacemente ed efficientemente il proprio ruolo di garanzia:

Autonomia e indipendenza:

- Le attività di controllo non sono sottoposte ad alcuna forma di interferenza e/o di condizionamento da parte di soggetti interni al Centro di Medicina Nucleare N.1 S.r.l.;
- L’Organismo di Vigilanza riferisce direttamente ai vertici operativi aziendali, ossia all’Assemblea dei Soci e all’Amministratore Unico;
- All’Organismo di Vigilanza non sono attribuiti compiti operativi, né partecipa a decisioni ed attività operative, al fine di tutelare e garantire l’obiettività del suo giudizio;

CENTRO DI MEDICINA NUCLEARE N.1. S.r.l.	Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001	Rev.	MOG231
		04	Data: 06/06/2024

- L'Organismo di Vigilanza è autorizzato ad accedere a tutte le funzioni aziendali per raccogliere le informazioni ed i dati necessari allo svolgimento dei propri compiti;
- Le regole di funzionamento interno dei compiti di Organismo di Vigilanza sono definite ed adottate dallo stesso organismo attraverso un apposito Regolamento;
- All'Organismo di Vigilanza vengono concesse adeguate risorse finanziarie necessarie per il corretto svolgimento delle proprie attività;

Professionalità:

Il connotato della professionalità, oltre ad essere adeguato, deve essere riferito al bagaglio di competenze sia sotto il profilo dell'attività ispettiva e di analisi del sistema di controllo, sia sotto il profilo delle competenze giuridiche per svolgere efficacemente l'attività di Organismo di Vigilanza.

Onorabilità:

- Il Centro di Medicina Nucleare N.1 S.r.l. prevede che una condannato in via definitiva per reati – presupposto ex D.lgs. n. 231/2001 sia elemento di ineleggibilità alle funzioni di Organismo di Vigilanza o revoca qualora il soggetto ne fosse già componente;
- L'assenza di conflitti di interessi: negli stessi termini previsti dalla Legge con riferimento all'Amministratore Unico e ai membri del Collegio Sindacale.

Continuità ed efficacia dell'azione:

CENTRO DI MEDICINA NUCLEARE N.I. S.r.l.	Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001	Rev.	MOG231
		04	Data: 06/06/2024

- L'Organismo di Vigilanza diviene operativo al momento dell'attuazione del Modello Organizzativo;
- L'Organismo di Vigilanza deve conoscere puntualmente le attività sociali e rischi dell'ente; le relazioni non possono essere eccessivamente generiche; il Regolamento per le funzioni di Organismo di Vigilanza viene approvato direttamente dall'ente stesso, il quale dovrà contenere modalità e tempistiche di attuazione delle attività ispettive.

L'Assemblea dei Soci, in ogni caso, deve prevedere che la selezione dei membri deve comunque essere effettuata tenendo conto delle finalità perseguite da D.lgs. n. 231/2001 e dall'esigenza primaria di assicurare l'effettività dei controlli e del Modello, l'adeguatezza dello stesso ed il mantenimento nel tempo dei suoi requisiti, il suo aggiornamento ed adeguamento.

8.2. *Le funzioni e le attività dell'Organismo di Vigilanza*

Al fine di garantire il funzionamento e l'osservanza del Modello, l'Organismo di Vigilanza è tenuto a:

- a. Verificare l'adeguatezza del Modello, ossia la sua reale capacità di prevenire i comportamenti non voluti;
- b. Vigilare sull'effettività del Modello, ossia verificare la coerenza tra i comportamenti concreti ed il modello istituito;

CENTRO DI MEDICINA NUCLEARE N.I. S.r.l.	Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001	Rev.	MOG231
		04	Data: 06/06/2024

- c. Verificare il mantenimento nel tempo dei requisiti di solidità e funzionalità del Modello;
- d. Curare il necessario aggiornamento in senso dinamico del Modello, nell'ipotesi in cui le analisi operate rendano necessario effettuare correzioni ed adeguamenti, attraverso:
 - Presentazioni di proposte di adeguamento del Modello agli organi/funzioni aziendali in grado di darne concreta attuazione;
 - *Follow – up*, ossia verifica dell'attuazione e dell'effettiva funzionalità delle soluzioni proposte;
 - Richiedere una consulenza esterna per l'aggiornamento del Modello.
- e. Monitorare e, anche richiedendo l'ausilio delle funzioni societarie preposto, promuovere iniziative idonee alla diffusione, conoscenza e comprensione del Modello e, ove richiesto, rispondere alle domande di istruzione, chiarimenti o aggiornamento;
- f. Monitorare e proporre l'aggiornamento della mappatura delle aree di attività a rischio, con la collaborazione delle funzioni aziendali coinvolte;
- g. Verificare l'efficienza ed efficacia del Modello a prevenire ed impedire la commissione dei reati di cui al D.lgs. n. 231/2001;
- h. Assicurare flussi informativi di competenza verso l'Assemblea dei Soci e l'Amministratore Unico;

CENTRO DI MEDICINA NUCLEARE N.1. S.r.l.	Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001	Rev.	MOG231
		04	Data: 06/06/2024

- i.** Verificare e valutare l'idoneità del sistema disciplinare alla luce del D.lgs. n. 231/2001, nonché la sua applicazione;
- j.** Verificare il rispetto delle modalità e delle procedure previste dal Modello, rilevano gli eventuali scostamenti comportamentali anche in base all'analisi dei flussi informativi e delle segnalazioni ricevute;
- k.** Effettuare periodicamente, nell'ambito delle aree di rischio, verifiche su determinate operazioni o atti specifici posti in essere nelle aree di attività a rischio, con l'ausilio delle altre funzioni aziendali per un costante e migliore monitoraggio delle attività svolte in tali aree;
- l.** Espletare indagini interne per l'accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni del Modello;
- m.** Ricevere e gestire le segnalazioni da parte di esponenti societari o di terzi in relazione ad eventuali criticità del Modello, violazioni dello stesso e/o a qualsiasi situazione che possa esporre il Centro di Medicina Nucleare N.1 S.r.l. a rischio di reato;
- n.** Verificare che quanto previsto nelle Parti Speciali del Modello, in relazione alle tipologie di reati, risponda in modo adeguato al D.lgs. n. 231/2001;
- o.** Formulare proposte di adeguamento e di aggiornamento del Modello all'Assemblea dei Soci con particolare riguardo alle modifiche ed integrazioni necessarie in conseguenza di significative violazioni delle prescrizioni del Modello e/o significative variazioni dell'assetto interno del Centro di Medicina Nucleare N.1 S.r.l.;

CENTRO DI MEDICINA NUCLEARE N.I. S.r.l.	Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001	Rev.	MOG231
		04	Data: 06/06/2024

- p. Segnalare all'Assemblea dei Soci gli opportuni provvedimenti e le eventuali violazioni accertate del Modello;
- q. Redigere ed approvare un proprio Regolamento interno;
- r. Redigere ed approvare annualmente il Piano delle attività e delle funzioni su cui in seguito i vertici societari commisureranno un budget.

8.3. *Poteri dell'Organismo di Vigilanza*

Al fine di una corretta ed efficiente applicazione del Modello Organizzativo, vengono riconosciuti all'Organismo di Vigilanza anche il potere di:

- Accedere a tutta la documentazione rilevanti all'efficace rispetto del Modello;
- Compiere nell'ambito delle aree di rischio controlli sull'effettiva osservanza delle procedure e degli altri sistemi di controllo esistenti;
- Disporre l'audizione del personale dipendente al fine di avere informazioni utili in merito allo svolgimento dell'attività societaria onde evitare l'integrazione dei reati D.lgs. n. 231/2001;
- Gestire un proprio budget commisurato al Piano delle attività e delle funzioni che si dovranno eseguire nel corso dell'anno il quale potrà essere eventualmente superato al solo verificarsi di situazioni critiche che richiedano un'immediata reazione.

Inoltre, tali attività, oltre ad essere documentate in maniera formalizzata, dettagliata e non analitica o riassuntiva, sono insindacabili da parte di qualsiasi organismo societario, fatto

CENTRO DI MEDICINA NUCLEARE N.I. S.r.l.	Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001	Rev.	MOG231
		04	Data: 06/06/2024

salvo, comunque, l'obbligo di vigilanza a carico dell'Assemblea dei Soci i quali sono responsabili del funzionamento e dell'efficacia del Modello.

8.4. *Obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza*

Conformemente a quanto disposto dall'art. 6, co. 2. lett. d) del D.lgs. n. 231/2001, oltre alle segnalazioni sopra descritte, deve essere trasmessa all'Organismo di Vigilanza, da parte dell'Assemblea dei Soci e delle funzioni aziendali apicali, ogni altra informazione utile allo svolgimento dell'attività di vigilanza e verifica sull'osservanza del Modello, nonché sul suo funzionamento e la sua corretta attuazione.

Le funzioni societarie che operano nell'ambito di processi e/o attività sensibili, sono pertanto tenute ad attestare periodicamente all'Organismo di Vigilanza, per gli aspetti di competenza:

- a. Che le analisi di rischio in tema di responsabilità amministrativa degli enti siano veritiere e aggiornate;
- b. Che i protocolli di controllo previsti dalla Parte Speciale I del Modello Organizzativo a presidio del rischio di commissione dei reati del D.lgs. n. 231/2001 sono efficacemente attuati;
- c. Che i flussi informativi previsti dal Modello o richiesti dal Collegio Sindacale avente anche funzioni di Organismo di Vigilanza sono stati trasmessi allo stesso Organismo;

CENTRO DI MEDICINA NUCLEARE N.1. S.r.l.	Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001	Rev.	MOG231
		04	Data: 06/06/2024

- d.** Di non essere a conoscenza di fatti o eventi relativi a violazioni e/o condotte non conformi al Modello della Società, ovvero che fatti o eventi di tale natura sono stati comunicati all'Organismo di Vigilanza;
- e.** Eventuali modifiche all'organizzazione o alle procedure aziendali;
- f.** Eventuali anomalie o atipicità riscontrate nell'ambito delle informazioni disponibili che possano suggerire la presenza di rischi in merito alla commissione di reati da parte di esponenti o personale aziendale, ovvero:
- Operazioni percepite come a rischio;
 - Provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra Autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati o illeciti amministrativi rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti e che possono coinvolgere il Centro di Medicina Nucleare N. 1 S.r.l.;
 - Richieste di assistenza legale inoltrate dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario nei loro confronti ed in relazione ai reati rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti, salvo espresso divieto dall'Autorità giudiziaria;
 - Ogni incidente accaduto che comporto un infortunio o malattia superiore ai 40 giorni;
 - Ogni modifica sostanziale apportata al documento di valutazione dei rischi ex D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. avvenuta successivamente al primo invio del documento stesso;

CENTRO DI MEDICINA NUCLEARE N.I. S.r.l.	Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001	Rev.	MOG231
		04	Data: 06/06/2024

- Ogni altra informazione che, sebbene non ricompresa nell'elenco che precede, risulti rilevante ai fini di una corretta e completa attività di vigilanza ed aggiornamento del Modello.

In ogni caso, con riferimento al predetto elenco di informazioni, è demandato all'Organismo di Vigilanza il compito di richiedere, se necessario od opportuno, eventuali modifiche ed integrazioni delle informazioni da fornirsi.

Le eventuali segnalazioni potranno essere trasmesse, anche in forma anonima, tramite posta elettronica ai seguenti indirizzi:

- **odv.centron1@pec.it**
- **odv.centromorrone@gmail.com**

A tal uopo, si rammenta che si dovrà garantire la riservatezza di chi segnala eventuali violazioni con sistemi e i mezzi più appropriati; deve essere inoltre garantita l'immunità dei soggetti che effettuano eventuali segnalazioni, con particolare riguardo ad indebite forme di ritorsione nei loro confronti.

8.5. *Obblighi di informazione dell'Organismo di Vigilanza*

L'Organismo di Vigilanza riferisce all'Assemblea dei Soci e all'Amministratore Unico in merito all'emersione di eventuali aspetti critici e alla necessità di interventi modificativi.

In particolare:

CENTRO DI MEDICINA NUCLEARE N.I. S.r.l.	Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001	Rev.	MOG231
		04	Data: 06/06/2024

- Su richiesta riferisce sullo stato di attuazione del Modello e sugli eventuali significativi interventi nel periodo;
- Predisporre con cadenza mensile una relazione scritta riepilogativa dell'attività svolta da inoltrare all'Assemblea dei Soci e all'Amministratore Unico;
- Riferisce per iscritto, immediatamente, all'Assemblea dei Soci e all'Amministratore Unico in caso di situazioni straordinarie (es: notizie di significative violazioni dei contenuti del Modello, innovazioni legislative in materia di responsabilità amministrativa degli enti, necessità di apportare variazioni al Modello, etc.);
- Riferisce per iscritto, alla fine di ogni anno ed allegando le relative documentazioni, le entrate e le uscite in riferimento al budget assegnato.

Infine, gli incontri con tutte le compagine aziendali a cui partecipa l'Organismo di Vigilanza devono essere documentati.

8.6. *L'Internal Auditing*

Il Centro di Medicina Nucleare N.I. S.r.l., predispone la nomina di un *Internal Audit*, ovvero di una figura interna alla compagine societaria avente il compito di coadiuvare l'Organismo di Vigilanza supportandone le comunicazioni, i flussi informativi nonché ogni altra attività spettante allo stesso, al fine di una completa attuazione del Modello Organizzativo di Gestione e Controllo.

CENTRO DI MEDICINA NUCLEARE N.I. S.r.l.	Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001	Rev.	MOG231
		04	Data: 06/06/2024

Il ruolo di *Internal Audit*, pertanto, rappresenta un *traint d'union* tra l'OdV e la struttura aziendale garantendo, al contempo, la massima efficacia ed efficienza dell'organo di controllo, predisponendo, tra i suoi compiti il:

1. Verificare ed assicurare l'adeguatezza in termini di efficacia ed efficienza del Sistema di Controllo Interno;
2. Accertare che tale sistema fornisca ragionevoli garanzie affinché la Società possa conseguire in modo efficace ed efficiente i propri obiettivi.

Per assicurarne la massima indipendenza l'Audit:

- Deve possedere una comprovata esperienza professionale nell'attività ispettiva e di controllo;
- Non deve essere titolare di alcuna unità operativa all'interno della Società;
- Deve riferire periodicamente al Consiglio dei Soci, all'Amministratore Unico e all'O.d.V. ogni questione circa la tenuta e l'efficacia del Modello Organizzativo di Gestione e Controllo;
- Può essere nominato e revocato solo previo parere del Consiglio dei Soci e del Collegio Sindacale;
- Ha accesso a tutte le informazioni aziendali della Società.

L'*Internal Audit* inoltre, partecipa alle riunioni dell'Organismo di Vigilanza assicurando, in tal modo, la necessaria continuità d'azione nell'attività di vigilanza sul rispetto del Modello

CENTRO DI MEDICINA NUCLEARE N.I. S.r.l.	Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001	Rev.	MOG231
		04	Data: 06/06/2024

Organizzativo di Gestione e Controllo nonché sulla coerenza dello stesso con la regolamentazione interna.

A tal fine, è suo dovere informare i vertici aziendali circa le azioni in corso e gli eventi che possano avere rilevanza ai fini dell'idoneità e dell'efficace attuazione del Modello Organizzativo di Gestione e Controllo.

Inoltre, assicura un'informativa continua e tempestiva per i fatti di maggior rilievo all'Amministratore Unico, al Collegio Sindacale e ai responsabili dei settori interessati al fine di una pronta ed efficace risoluzione delle questioni afferenti al Modello Organizzativo di Gestione e Controllo.

8.7. *Archiviazione della documentazione*

L'Organismo di Vigilanza cura ed è responsabile dell'archiviazione della propria documentazione.

È compito del suddetto organo approntare procedure per:

- La gestione ed archiviazione ordinaria dei verbali che documentano i propri lavori;
- La gestione ed archiviazione ordinaria delle versioni successive dei documenti che compongono o descrivono il Modello di Organizzazione Gestione e Controllo, in modo tale da assicurare la ricostruibilità in ogni momento delle versioni in vigore ad una data definita;

CENTRO DI MEDICINA NUCLEARE N.1 S.r.l.	Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001	Rev.	MOG231
		04	Data: 06/06/2024

- La gestione ed archiviazione ordinaria dei documenti da esso prodotti (rapporti, analisi, valutazioni, etc.) insieme alle carte di lavoro appropriate e rilevanti che ne supportino i contenuti e le conclusioni.

8.8. *Whistleblowing Policy and Procedure*

Con l'adozione del Modello Organizzativo di Gestione e Controllo, il **Centro di Medicina Nucleare N. 1 S.r.l.**, in recepimento delle direttive dettate dalla L. n. 179/2017, si è dotata di una procedura volta a disciplinare la facoltà e il modo in cui qualsiasi stakeholder della Società possa promuovere segnalazioni volte a denunciare eventuali irregolarità e/o violazioni di Leggi, Regolamenti e/o procedure che possano configurare un danno patrimoniale e/o di immagine all'azienda.

La formalizzazione di tale protocollo si è resa necessaria anche in considerazione delle modifiche apportate dalla norma sopra citata all'art. 6 del D.lgs. n. 231/2001, disponendo che i Modelli di Gestione e Controllo debbano specificatamente prevedere:

- a) “Uno o più canali che consentano ai soggetti apicali e subordinati di presentare – a tutela dell'integrità dell'ente – segnalazioni circostanziate di condotte illecite (rilevanti ai sensi della "231" e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti) o di violazioni dello stesso Modello di organizzazione e gestione, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte;
- b) Almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del *whistleblower*;

CENTRO DI MEDICINA NUCLEARE N.1. S.r.l.	Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001	Rev.	MOG231
		04	Data: 06/06/2024

- c) Il divieto di atti di ritorsione o discriminatori (diretti o indiretti) nei confronti del *whistleblower*, per motivi collegati (direttamente o indirettamente) alla segnalazione.”

In considerazione della sensibilità del tema per l'azienda, il **Centro di Medicina Nucleare N. 1 S.r.l.** ha individuato nell'Organismo di Vigilanza *ex* D.lgs. n. 231/2001 i soggetti idonei a raccogliere le segnalazioni che dovessero essere avanzate.

CENTRO DI MEDICINA NUCLEARE N.I. S.r.l.	Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001	Rev.	MOG231
		04	Data: 06/06/2024

SEZIONE I

I REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

1. Nozione di Pubblica Amministrazione, di Pubblico Ufficiale e di Incaricato di un Pubblico Servizio

I reati in commento sono contenuti all'interno del Titolo II del Libro II del codice penale. Preliminarmente occorre soffermarsi sulla portata onnicomprensiva del concetto penalistico di Pubblica Amministrazione il quale deve intendersi, prendendo spunto dalla Relazione Ministeriale al codice penale, come qualsiasi attività imputabile allo Stato e ad ogni sua articolazione, ovvero ad altro ente pubblico.

Detto altrimenti, per Pubblica Amministrazione (di seguito, in breve, P.A.), può intendersi l'insieme di enti e soggetti pubblici nonché privati svolgenti funzioni o servizi aventi natura pubblicistica, venendo in rilievo non la veste formale del soggetto erogante bensì il carattere sostanziale dell'attività a cui è designato.

Per una migliore comprensione delle singole fattispecie incriminatrici occorre previamente definire i concetti stessi di Pubblico Ufficiale e di Incarico di un Pubblico Servizio in quanto le figure delittuose in commento presuppongono, nella quasi totalità dei casi (artt. 314, 316, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 322 e 323 c.p.), il possesso, da parte del soggetto attivo del reato, di una delle qualifiche poc'anzi menzionate.

Tali figure sono state ridefinite con la L. n. 86/1990 e con la L. n. 181/1992 allo scopo di dirimere i contrasti interpretativi che agitavano la dottrina e la giurisprudenza.

L'art. 357 c.p. nella sua formulazione attuale, sancisce che agli effetti della legge penale sono Pubblici Ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa (ad es.

CENTRO DI MEDICINA NUCLEARE N.I. S.r.l.	Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001	Rev.	MOG231
		04	Data: 06/06/2024

membri del Parlamento, del Governo, delle Regioni e delle Province, nonché i membri delle Istituzioni dell'Unione europea aventi competenze legislative rilevanti nell'ambito dell'ordinamento nazionale), giudiziaria (ad es. magistrati, cancellieri, segretari, ausiliari dei magistrati, membri della Corte di Giustizia, etc.) o amministrativa precisando, inoltre, che deve ritenersi pubblica quella funzione disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della P.A. o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi.

Nello specifico, tali poteri possono essere classificati in:

- *Potere deliberativo*: si tratta di una esternalizzazione della P.A. al cui interno rientrano tutte quelle attività che concorrano in qualunque modo a far sì che la stessa estrinsechi la propria volontà (ad es. il potere di assegnare un appalto ad un determinato soggetto in possesso di qualifiche e caratteristiche specifiche);
- *Potere autoritativo*: ovvero, tutte quelle attività che permettono alla P.A. di realizzare i suoi fini attraverso delle esternalizzazioni autoritative (ad es. la concessione);
- *Potere certificativo*: attraverso cui la P.A. riconosce e accerta come reale e rispettosa delle normative di riferimento una determinata situazione del soggetto.

All'opposto, l'art. 358 c.p. riconosce la qualifica di Incaricato di Pubblico Servizio a tutti coloro i quali, qualunque titolo, prestano un pubblico servizio, intendendosi per tale "un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla

CENTRO DI MEDICINA NUCLEARE N.I. S.r.l.	Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001	Rev.	MOG231
		04	Data: 06/06/2024

mancanza dei poteri tipici di quest'ultima e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale”.

In sostanza, il Pubblico Servizio consiste in un'attività intellettuale caratterizzata dalla mancanza dei poteri deliberativi, autoritativi e certificativi tipici della pubblica funzione (ad es. gli impiegati dello Stato, o di altro ente pubblico, i quali prestano permanentemente o temporaneamente, un pubblico servizio).

In ultima analisi, occorre soffermarsi brevemente sulla figura del c.d. funzionario di fatto.

La migliore dottrina ritiene che la ricezione oggettiva di Pubblico Ufficiale faccia sì che rilevi, ai fini dell'esistenza della qualifica, il solo concreto esercizio delle funzioni pubbliche, indipendentemente da investiture formali. In applicazione di tali principi, deve considerarsi come Pubblico Ufficiale anche il soggetto che volge, in via meramente fattuale, una pubblica funzione pur senza possederne i requisiti formali, purché sussista l'acquiescenza o la tolleranza dell'amministrazione.

1.1. I reati previsti dagli artt. 24 e 25 del D.lgs. n. 231/2001

- *Peculato* (art. 314, co 1 c.p.);
- *Peculato mediante profitto dell'errore altrui* (art. 316 c.p.);
- *Malversazione a danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione europea* (art. 316-bis c.p.);
- *Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione europea* (art. 316-ter c.p.);

CENTRO DI MEDICINA NUCLEARE N.I. S.r.l.	Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001	Rev.	MOG231
		04	Data: 06/06/2024

- *Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione europea* (640, comma 2, n.1 c.p.);
- *Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche* (art. 640-bis c.p.);
- *Frode informatica* (art. 640-ter c.p.);
- *Corruzione per l'esercizio della funzione* (art. 318 c.p.);
- *Pene per il corruttore* (art. 321 c.p.);
- *Istigazione alla corruzione* (art. 322 c.p.);
- *Traffico di influenze illecite* (art. 346-bis c.p.);
- *Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio* (art. 319 c.p.);
- *Corruzione in atti giudiziari* (art. 319-ter c.p.);
- *Concussione* (art. 317 c.p.);
- *Circostanze aggravanti* (art. 319-bis c.p.);
- *Induzione indebita a dare o promettere utilità* (art. 319-quater c.p.);
- *Peculato, concussione induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e degli Stati esteri* (art. 322-bis c.p.);
- *Frode nelle pubbliche forniture* (art. 356 c.p.);
- *Appropriazione indebita o distrazione di fondi comunitari a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale* (art. 2 della legge n. 898/1986);
- *Turbata libertà degli incanti* (art. 353 c.p.);
- *Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente* (art. 353-bis c.p.);
- *Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio* (art. 320 c.p.);

CENTRO DI MEDICINA NUCLEARE N.I. S.r.l.	Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001	Rev.	MOG231
		04	Data: 06/06/2024

- *Indebita destinazione di denaro o cose mobili* (art. 314-bis c.p.).

1.2. I singoli reati

➤ **Peculato (art. 314, co. 1 c.p.)**

Il reato in commento prevede **la reclusione dai quattro anni ai dieci anni e sei mesi.**

Nello specifico ha natura plurioffensiva ed è proprio, ovvero può essere commesso solo dal Pubblico Ufficiale o dall'Incaricato di Pubblico Servizio, tutela non soltanto la legalità, l'efficienza e l'imparzialità dell'azione amministrativa, ma altresì il patrimonio della Pubblica Amministrazione.

La condotta incriminatrice consiste nell'appropriazione di denaro o di cose mobili altrui (anche le energie devono considerarsi alla stregua di cose mobili in quanto l'art. 624 c.p. equipara, agli effetti della legge penale, alla cosa mobile l'energia elettrica e ogni altra energia che possenga valore economico) che per ragioni d'ufficio o di servizio si ha il possesso o comunque la disponibilità.

Nello specifico il reato si realizza attraverso:

- 1) *L'appropriazione*, vale a dire l'impossessamento del denaro o delle cose mobili;
- 2) *L'espropriazione*, intendendosi con essa l'estromissione del bene dal patrimonio dell'avente diritto.

CENTRO DI MEDICINA NUCLEARE N.I. S.r.l.	Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001	Rev.	MOG231
		04	Data: 06/06/2024

Nella nuova formulazione dell'art. 314 c.p., a seguito della l. n. 86/1990, il reato si consuma nel momento in cui ha luogo l'appropriazione dell'oggetto materiale altrui (denaro o cosa mobile), da parte dell'agente, la quale si realizza con una condotta incompatibile con il titolo per cui si possiede la *res* altrui, a prescindere dal verificarsi di un danno alla pubblica amministrazione (c.d. "reato istantaneo").

L'elemento oggettivo del reato non esige più, come in passato, che il denaro o la cosa mobile oggetto del reato debbano appartenere alla P.A. ma solo che si trovino nella disponibilità del soggetto agente.

Infine, l'eventuale mancanza di danno patrimoniale non esclude l'esistenza del reato, rimanendo pur sempre leso l'altro interesse di natura non patrimoniale.

In caso di integrazione di tale fattispecie di reato si applica nei confronti della Società la sanzione pecuniaria fino a **duecento quote**.

Esempio: Il dipendente del Centro di Medicina Nucleare N.I S.r.l., anche in accordo con un Pubblico Ufficiale o con un Incaricato di Pubblico Servizio, si appropriava di un bene di cui ha la disponibilità in ragione del proprio ufficio o servizio.

➤ **Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.)**

Il reato in commento prevede la reclusione **da sei mesi a tre anni**.

Il bene tutelato dalla disposizione è il regolare funzionamento della P.A., sotto il profilo sia del buon andamento che dell'imparzialità dell'attività amministrativa.

Si applica la pena delle reclusione **da sei mesi a quattro anni** quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno il profitto sono superiori a euro 100.000.

CENTRO DI MEDICINA NUCLEARE N.I. S.r.l.	Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001	Rev.	MOG231
		04	Data: 06/06/2024

Si tratta di un reato proprio, quindi soggetti attivi sono i pubblici ufficiali o gli incaricati di pubblico servizio, e la condotta incriminatrice consiste nella ricezione o nella ritenzione, per sé o per un terzo, di denaro o di altra utilità.

Nello specifico:

- *Ricezione*: implica l'accettazione di un *quid* che viene conferito spontaneamente dall'offerente;
- *Ritenzione*: implica il trattamento presso di sé della cosa.

Elemento peculiare e caratterizzante della fattispecie in esame è l'errore altrui. Al riguardo, occorre precisare che l'erroneo convincimento del privato di dover versare una somma o altra utilità nelle mani dell'agente, deve preesistere alla condotta e deve essere spontaneo.

Infine, con l'introduzione attraverso il D.lgs. n. 75/2020 della fattispecie di cui all'ultimo comma, il legislatore, nell'intento di adeguare l'ordinamento nazionale alla Direttiva (UE) n. 2017/1371 (c.d. Direttiva PIF), ha introdotto la soglia di punibilità di euro 100.000 il cui superamento comporterebbe l'integrazione della fattispecie di cui all'art. 316 c.p.

In caso di integrazione di tale fattispecie di reato si applica nei confronti della Società la sanzione pecuniaria fino a **duecento quote**.

Esempio: Il dipendente del Centro di Medicina Nucleare N.I S.r.l., in accordo con un Pubblico Ufficiale o con un Incaricato di Pubblico Servizio, distraggono anche giovandosi dell'errore altrui, il bene dalla funzione pubblica per cui esso è costituito.

CENTRO DI MEDICINA NUCLEARE N.I. S.r.l.	Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001	Rev.	MOG231
		04	Data: 06/06/2024

➤ **Malversazione a danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione europea**
(art. 316-bis c.p.)

Il reato prevede la reclusione **da sei mesi a quattro anni**.

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, dopo aver ricevuto finanziamenti o contributi da parte dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione europea, non si proceda all'utilizzo delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate.

Nello specifico la condotta consiste nell'aver distratto, anche parzialmente, la somma ottenuta, senza che l'attività programmata si sia svolta.

Il momento del reato coincide con la fase esecutiva riferendosi, inoltre, anche a finanziamenti già ottenuti in passato e che ora non vengono destinati alle finalità per cui erano stati inizialmente erogati o comunque vengono distratte verso scopi avulsi dalle predette.

Soggetto attivo del reato è, come affermato dalla norma, “*chiunque, estraneo alla Pubblica Amministrazione*” e dunque, seguendo l'interpretazione prevalente, possono essere soggetti attivi tutti gli individui estranei all'apparato organizzativo della Pubblica Amministrazione.

In caso di integrazione di tale fattispecie di reato si applica nei confronti della Società la sanzione pecuniaria fino a **cinquecento quote**. Se la Società ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità; si applica la sanzione pecuniaria **da duecento a seicento quote** nonché le sanzioni interdittive ex art. 9 co. 2.

Esempio: I dipendenti del Centro di Medicina Nucleare N.I S.r.l., cui sia stata affidata la gestione di un finanziamento pubblico per la realizzazione di una determinata opera, utilizzano tali fondi per scopi diversi da quelli costituenti posti alla base del finanziamento stesso.

CENTRO DI MEDICINA NUCLEARE N.I. S.r.l.	Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001	Rev.	MOG231
		04	Data: 06/06/2024

➤ **Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione europea (art. 316-ter c.p.)**

Il reato prevede:

- La reclusione **da sei mesi a tre anni** in caso di false attestazioni;
- La reclusione **da uno a quattro anni** nel caso in cui il fatto è commesso da un Pubblico Ufficiale o un Incaricato di Pubblico Servizio;
- La reclusione **da sei mesi a quattro anni** quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l'omissione di informazioni dovute si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalla Comunità europea.

In tal caso, contrariamente a quanto visto in merito all'art. 316-bis c.p., a nulla rileva l'uso che venga fatto delle erogazioni, poiché il reato viene a realizzarsi nel momento dell'ottenimento del finanziamento.

Soggetto attivo del reato, come espressamente affermato dalla norma, è “*chiunque, estraneo alla Pubblica Amministrazione*” e dunque, come affermato nell'analisi del precedente articolo, tutti i soggetti estranei all'apparato organizzativo della P.A.

CENTRO DI MEDICINA NUCLEARE N.I. S.r.l.	Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001	Rev.	MOG231
		04	Data: 06/06/2024

Si noti, infine, che tale ipotesi di reato risulta essere residuale, ovvero che troverà applicazione solo ove non sussistano gli estremi del reato di truffa ai danni dello Stato ex art. 640, co. 2, n.1 c.p. (Cass. Pen., Sez. Un. 19/04/2007, n. 16568).

Infine, con l'introduzione attraverso il D.lgs. n. 75/2020 della fattispecie di cui all'ultimo comma, il legislatore, nell'intento di adeguare l'ordinamento nazionale alla Direttiva (UE) n. 2017/1371 (c.d. Direttiva PIF), ha introdotto la soglia di punibilità di euro 100.000 il cui superamento comporterebbe l'integrazione della fattispecie di cui all'art. 316-ter c.p.

In caso di integrazione di tale fattispecie di reato si applica nei confronti della Società la sanzione pecuniaria fino a **cinquecento quote**. Se la Società ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità; si applica la sanzione pecuniaria **da duecento a seicento quote** nonché le sanzioni interdittive ex art. 9 co. 2.

Esempio: Un dipendente preposto o un dirigente del Centro di Medicina Nucleare N.I S.r.l. rilascia un'autorizzazione o una dichiarazione necessaria per l'ottenimento di erogazioni pubbliche, anche a favore di altra società che collabora abitualmente con il Centro, pur essendo a conoscenza che queste non possiedono i requisiti richiesti per realizzare l'opera.

- **Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione europea (640, comma 2, n.1 c.p.)**

Il reato prevede la reclusione **da uno a cinque anni e la multa da euro 3009 a euro 1.549.**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere degli artifici o raggiri tali da indurre in errore e da arrecare un danno allo

CENTRO DI MEDICINA NUCLEARE N.I. S.r.l.	Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001	Rev.	MOG231
		04	Data: 06/06/2024

Stato, ad un ente pubblico o all'Unione europea come modificato di recente dal D.lgs. n. 75/2020.

La ratio dell'aggravante prevista dalla prima parte della disposizione richiamata è quella di approntare una tutela particolare al patrimonio pubblico. Essa ricorre ogni qualvolta a subire il danno patrimoniale sia lo Stato o un altro ente pubblico, indipendentemente dal fatto che il soggetto ingannato sia un dipendente pubblico, ovvero un terzo cui competono poteri di gestione in ordine al patrimonio della P.A.

L'aggravante prevista dalla seconda parte della norma si giustifica, invece, in ragione dell'esigenza di tutelare la P.A. dal discredito che potrebbe derivarle dall'apparenza di corruttibilità in materia di chiama alle armi. Ai fini dell'applicabilità è necessario che l'agente abbia usato un pretesto, ossia un raggirò idoneo a far credere alla vittima di potersi adoperare per ottenere l'esonero.

In caso di integrazione di tale fattispecie di reato si applica nei confronti della Società la sanzione pecuniaria fino a **cinquecento quote**. Se la Società ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità; si applica la sanzione pecuniaria **da duecento a seicento quote** nonché le sanzioni interdittive ex art. 9 co. 2.

Esempio: Un dipendente o un dirigente del Centro di Medicina Nucleare N.I S.r.l. attraverso false artifici o raggiri procura un ingiusto ingiusto profitto alla società in danno alla P.A. oppure, un dipende o un dirigente della Società, attraverso artifici o raggiri, inganna un militare o un futuro militare al fine di esonerarlo dal proprio servizio.

- **Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)**

CENTRO DI MEDICINA NUCLEARE N.I. S.r.l.	Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001	Rev.	MOG231
		04	Data: 06/06/2024

La fattispecie in esame è stata introdotta dalla L. n. 55/1990 e prevede la reclusione **da uno a sei anni**.

La *ratio* della norma è volta a soddisfare le più moderne esigenze di tutela contro quei comportamenti fraudolenti particolarmente offensivi diretti all'indebito conseguimento di erogazione pubblica, alla cui repressione e prevenzione mal si prestava la disposizione precedente.

Il peculiarità risiede nell'oggetto della frode rappresentata dai contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo.

Nello specifico, per:

- *Contributi*, si intendono le attribuzioni a fondo perduto versate periodicamente o *una tantum* nonché i contributi assistenziali;
- *Finanziamenti* si intendono le concessioni di credito caratterizzate dall'obbligo di destinazione e restituzione, soggetti a condizioni più favorevoli rispetto a quelle del mercato;
- *Mutui agevolati* si intendono quelle concessioni di credito caratterizzate da condizioni di particolare favore circa gli interessi, la rateizzazione e i tempi di restituzione.

Con la formula di chiusura *altre erogazioni dello stesso tipo*, invece si intendono tutte le forme agevolate di attribuzione di risorse provenienti dallo Stato o dalla Comunità europea.

Nonostante le riserve della dottrina prevalente, le Sezioni Unite hanno ravvisato nell'articolo 640-*bis* c.p. una circostanza aggravante della truffa comune, riconoscendo in

CENTRO DI MEDICINA NUCLEARE N.I. S.r.l.	Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001	Rev.	MOG231
		04	Data: 06/06/2024

tale direzione valenza decisiva alla struttura della norma incriminatrice in esame, che rinvia per la descrizione dell'elemento materiale all'art. 640 c.p., aggiungendo unicamente quale elemento specializzante l'oggetto materiale definito in termini di contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo.

In caso di integrazione di tale fattispecie di reato si applica nei confronti della Società la sanzione pecuniaria fino a **cinquecento quote**. Se la Società ha conseguito un rilevante profitto o è derivato un danno di particolare gravità, la sanzione pecuniaria va **da duecento a seicento quote** nonché le sanzioni interdittive ex art. 9 co. 2.

Esempio: Nella predisposizione di documenti o dati per la accedere ad un fondo statale, un dipendente, un dirigente o un collaboratore del Centro di Medicina Nucleare N.I. S.r.l. fornisce alla Pubblica Amministrazione informazioni non veritiere sullo stato di fatto di un'area al fine di ottenere il finanziamento o un'integrazione dello stesso.

➤ **Corruzione per l'esercizio della funzione e pene per il corruttore (artt. 318 c.p. e 321 c.p.)**

La prima fattispecie prevede la reclusione **da uno a sei anni**.

La norma in esame ha subito una riscrittura ad opera della L. n. 190/2012 e un inasprimento punitivo ad opera della L. n. 69/2015.

La nuova formulazione dell'art. 318 c.p., svicola l'ipotesi delittuosa dal compimento di uno specifico atto d'ufficio, andando a colpire anche la generica messa a disposizione retributiva del soggetto pubblico. Inoltre, il corruttore risulta punibile anche per la corruzione susseguente.

CENTRO DI MEDICINA NUCLEARE N.I. S.r.l.	Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001	Rev.	MOG231
		04	Data: 06/06/2024

Soggetto attivo del reato di corruzione per l'esercizio della funzione sono il Pubblico Ufficiale e, in forza dell'estensione operata dall'art. 320 c.p., anche l'Incaricato di Pubblico Servizio, nonché colui che dà o promette al Pubblico Ufficiale o all'Incaricato di Pubblico Servizio il denaro o altra utilità (art. 321 c.p.).

La condotta criminosa consiste, dal lato dell'*intraneus* (ovvero i soggetti aventi qualifica pubblicistica), nel ricevere una retribuzione non dovuta o nell'accettarne la promessa; dal lato dell'*extraneus* (ovvero i soggetti non aventi qualifica pubblicistica), nel dare o promettere la retribuzione medesima.

Trattasi di un reato a condotta libera ove la ricezione e l'accettazione non richiedono una particolare forma sacramentale né una dichiarazione espressa, ben potendo risultare, al contrario, anche da un comportamento concludente delle parti.

Il termine *promessa*, inoltre, non va inteso in un'accezione civilistica, bensì nel suo significato comune di impegno ad eseguire, in futuro, una specifica prestazione.

Oggetto della dazione o promessa deve essere il *denaro o altra utilità*, identificandosi, quest'ultima, in qualsiasi vantaggio materiale o morale, patrimoniale o non patrimoniale; vi rientrano, dunque, anche le onorificenze o l'uso gratuito di un immobile.

La ricezione della dazione o l'utilità indebita non devono essere date o promesse per il compimento di uno specifico atto del Pubblico Ufficiale, ma è sufficiente che vengano corrisposte o promesse in relazione all'esercizio delle funzioni pubbliche di cui il Pubblico Ufficiale è titolare.

Infine, il delitto di corruzione è un reato di evento e si connota per il fatto che si consuma, alternativamente, o con l'accettazione della promessa o con il ricevimento dell'utilità

CENTRO DI MEDICINA NUCLEARE N.I. S.r.l.	Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001	Rev.	MOG231
		04	Data: 06/06/2024

promessa, risultando indifferente ai fini del perfezionamento di questa figura delittuosa, il compimento dell'atto come pure l'inadempimento della promessa.

In caso di integrazione dell'art. 318 c.p. si applica nei confronti della Società la sanzione pecuniaria fino a **duecento quote** invece, in caso di integrazione della fattispecie ex art. 321 c.p. si applica alla Società la sanzione pecuniaria **da duecento a seicento quote** nonché le sanzioni interdittive per una durata **non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni**, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti apicali, e per una durata **non inferiore a due anni e non superiore a quattro**, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti sottoposti all'altrui direzione o vigilanza.

Esempio: Un dirigente del Centro di Medicina Nucleare N.I S.r.l. offre una somma di denaro ad un funzionario di un ufficio pubblico allo scopo di ottenere il rapido rilascio di un provvedimento amministrativo necessario per l'esercizio dell'attività della società.

➤ **Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)**

Il reato prevede:

- Per la fattispecie al primo comma **la pena stabilita all'art. 318 c.p. ridotta di un terzo;**
- Per la fattispecie al secondo comma **la pena stabilita dall'art. 319 c.p. ridotta di un terzo.**

CENTRO DI MEDICINA NUCLEARE N.I. S.r.l.	Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001	Rev.	MOG231
		04	Data: 06/06/2024

Tale ipotesi di reato si configura tutte le volte in cui, in presenza di un comportamento finalizzato alla commissione di un reato di corruzione, questa non si perfezioni in quanto il Pubblico Ufficiale rifiuta l'offerta o la promessa non dovuta e illecitamente avanzatagli per indurlo a compiere ovvero a omettere o ritardare un atto del suo ufficio.

Soggetto attivo del reato è, nelle ipotesi dei commi 1 e 2, il privato e, in quelle dei commi 3 e 4, il Pubblico Ufficiale o l'Incaricato di Pubblico Servizio.

L'offerta o la promessa devono possedere i requisiti della *serietà* (in modo che possa sorgere il concreto pericolo che il soggetto pubblico accetti l'offerta o la promessa) e della *idoneità*, elementi che vanno valutati alla stregua di un giudizio concreto che tenga conto di tutte le circostanze del caso in cui viene posta la condotta delittuosa.

In caso di integrazione dei commi 1 e 3 di tale fattispecie di reato si applica nei confronti della Società la sanzione pecuniaria fino a **duecento quote** invece, in caso di integrazione dei commi 2 e 4, si applica nei confronti della Società la sanzione pecuniaria **da duecento a seicento quote** nonché le sanzioni interdittive per una durata **non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni**, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti apicali, e per una durata **non inferiore a due anni e non superiore a quattro**, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti sottoposti all'altrui direzione o vigilanza.

Esempio: Un dirigente del Centro di Medicina Nucleare N.I S.r.l. offre una somma di denaro ad un funzionario di un ufficio pubblico e quest'ultimo rifiuta.

➤ **Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)**

La fattispecie prevede la reclusione **da un anno a tre anni**.

CENTRO DI MEDICINA NUCLEARE N.I. S.r.l.	Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001	Rev.	MOG231
		04	Data: 06/06/2024

Si tratta di una nuova fattispecie introdotta dalla L. n. 190/2012 con lo scopo di soddisfare le esigenze di tutela evidenziate da Convenzioni Internazionali sottoscritte dall'Italia ovvero colpire condotte di intermediazione e filtro, svolte da soggetti terzi, che si interpongono tra il pubblico funzionario e il privato in una fase prodromica e funzionale al raggiungimento di accordi corruttivi.

Soggetto attivo del reato può essere chiunque, anche un soggetto pubblico (in tal caso il reato sarà aggravato).

Le ipotesi delittuose prese in considerazione dal legislatore sono due:

- Farsi dare o promettere, per sé o per altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale per svolgere una mediazione nei confronti di un funzionario pubblico al fine di fargli adottare un atto pubblico contrario ai propri doveri d'ufficio oppure a ritardare o ad omettere un atto dell'ufficio;
- Farsi dare o promettere, per sé o per altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale per remunerare un pubblico funzionario per la medesima condotta.

Presupposto comune ad entrambe le ipotesi è l'esistenza di una relazione fra il mediatore e un Pubblico Ufficiale o un Incaricato di Pubblico Servizio di cui il faccendiere possa avvalersi per una possibile influenza sul loro operato.

Oggetto della pattuizione deve essere il denaro o altro vantaggio patrimoniale, invece, la promessa e la dazione devono essere indebite, mentre la mediazione deve essere illecita.

In caso di integrazione di tale fattispecie di reato si applica nei confronti della Società la sanzione pecuniaria fino a **duecento quote**.

CENTRO DI MEDICINA NUCLEARE N.I. S.r.l.	Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001	Rev.	MOG231
		04	Data: 06/06/2024

Esempio: Un dipendente o un dirigente del Centro di Medicina Nucleare N.I. S.r.l. sfruttando una propria relazione con un Pubblico Ufficiale o un Incaricato di Pubblico Servizio al fine di ottenere un rilascio di una documentazione favorevole per la società, indebitamente si fa dare o promettere a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio economico come prezzo per la sua mediazione illecita.

➤ **Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)**

La fattispecie prevede la reclusione **da sei a dieci anni.**

Tale ipotesi di reato si configura quando il Pubblico Ufficiale accetta la promessa di ricevere, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta a promessa per omettere o ritardare o per aver omissso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio.

Soggetti attivi del reato sono il Pubblico Ufficiale, l'Incaricato di Pubblico Servizio e il privato.

La condotta incriminata consiste dell'*intraneus* (soggetto pubblico) il ricevere o accettare la promessa, e, dal lato dell'*extraneus* (soggetto non avente qualifica pubblicistica), nel dare o nel promettere denaro o un'altra utilità.

La nozione di *atto d'ufficio* deve essere intesa in una accezione molto ampia, comprensiva di qualsiasi atto a vario titolo collegato all'ufficio ricoperto dall'*intraneus*, essendo sufficiente che esso si inserisca all'interno delle competenze dell'ufficio al quale egli appartiene.

Per *contrarietà ai doveri d'ufficio* deve intendersi quell'atto contrario ai principi di imparzialità e buon andamento sanciti dall'art. 97 della Costituzione, nonché contrastante con i singoli e specifici doveri dell'ufficio stesso.

CENTRO DI MEDICINA NUCLEARE N.1. S.r.l.	Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001	Rev.	MOG231
		04	Data: 06/06/2024

In caso di integrazione di tale fattispecie di reato si applica nei confronti della Società la sanzione pecuniaria **da duecento a seicento quote** nonché le sanzioni interdittive per una durata **non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni**, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti apicali, e per una durata **non inferiore a due anni e non superiore a quattro**, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti sottoposti all'altrui direzione o vigilanza.

Inoltre, in caso di profitto di rilevante entità, si applica alla Società la sanzione pecuniaria **da trecento a ottocento quote**.

Esempio: Un dipendente o un dirigente del Centro di Medicina Nucleare N.1 S.r.l. offre una somma di denaro o altra utilità, nonché la semplice promessa, a un Pubblico Ufficiale o ad un Incaricato di Pubblico Servizio per far sì che lo stesso ometta o ritardi un atto del suo ufficio, ovvero compia un atto contrario ad esso per favorire o agevolare la società.

➤ **Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)**

La fattispecie prevede:

- La pena della reclusione **da sei a dodici anni**;
- Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione **da sei a quattordici anni**;
- Se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione **da otto a vent'anni**.

CENTRO DI MEDICINA NUCLEARE N.I. S.r.l.	Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001	Rev.	MOG231
		04	Data: 06/06/2024

Tale delitto, secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale, prevede una figura autonoma di reato e non una circostanza aggravante dei delitti di corruzione previsti dagli artt. 318 e 319 c.p.

Soggetti attivi del reato sono il Pubblico Ufficiale e il soggetto privato (non l'Incaricato di Servizio Pubblico).

L'accordo corruttivo è finalizzato a favorire una parte processuale, intendendosi per essa la persona fisica o giuridica che abbia proposto o nei cui confronti sia stata proposta una domanda giudiziale, dovendo rientrare nella qualità di parte: l'imputato, la parte civile, il responsabile civile, la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria e il Pubblico Ministero nonché, come da ultimi orientamenti giurisprudenziali, l'indagato.

In caso di integrazione di tale fattispecie di reato si applica nei confronti della Società la sanzione pecuniaria **da duecento a seicento quote** nonché le sanzioni interdittive per una durata **non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni**, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti apicali, e per una durata **non inferiore a due anni e non superiore a quattro**, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti sottoposti all'altrui direzione o vigilanza.

Esempio: Un dipendente o un dirigente al fine di ottenere un vantaggio nel procedimento dove il Centro di Medicina Nucleare N.I S.r.l. è parte processuale corrompe un Pubblico Ufficiale (es: presentazione di memorie e documenti fuori dai termini).

CENTRO DI MEDICINA NUCLEARE N.I. S.r.l.	Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001	Rev.	MOG231
		04	Data: 06/06/2024

➤ **Concussione (art. 317 c.p.)**

La fattispecie prevede la reclusione **da sei a dodici anni**.

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui il Pubblico Ufficiale o un Incaricato di Pubblico Servizio, abusando della sua posizione, costringa taluno a procurare a sé o ad altri denaro o altre utilità non dovute.

La condotta incriminata si estrinseca con la costrizione, essa deve risultare funzionalmente collegata all'abuso della qualità o dei poteri del soggetto pubblico.

La *costrizione*, nello specifico, implica la prospettazione agli occhi della vittima, il privato, di un male ingiusto, cui questa può sottrarsi solo mediante l'indebita promessa o l'indebita dazione.

L'*abuso delle qualità* consiste, invece, in una strumentalizzazione da parte del Pubblico Ufficiale o dell'Incaricato di Pubblico Servizio della propria qualifica soggettiva.

L'*abuso dei poteri*, infine, consiste nell'esercizio dei medesimi secondo criteri volutamente diversi da quelli imposti dalla legge.

In caso di integrazione di tale fattispecie di reato si applica nei confronti della Società la sanzione pecuniaria da **trecento a ottocento quote** nonché le **sanzioni interdittive** per una durata **non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni**, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'art. 5, comma 1 lett. a) (c.d. soggetti apicali), e per una durata non inferiore **a due anni e non superiore a quattro**, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'art. 5, comma 1, lett. b) (c.d. soggetti subordinati).

N. b.: In tali casi il dipendente o il dirigente del Centro di Medicina Nucleare N.I S.r.l. è soggetto passivo del reato e non soggetto attivo, subisce l'abuso delle qualità e dei poteri

CENTRO DI MEDICINA NUCLEARE N.I. S.r.l.	Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001	Rev.	MOG231
		04	Data: 06/06/2024

da parte del Pubblico Ufficiale o dell'Incaricato di Pubblico Servizio al fine di compiere un atto illecito.

➤ **Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.)**

“La pena è aumentata se il fatto di cui all’articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l’amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene.”

➤ **Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)**

La fattispecie prevede:

- In caso di induzione, per il Pubblico Ufficiale o l’Incaricato di Pubblico Servizio la reclusione **da sei anni a dieci anni**;
- In caso di promessa di denaro o altra utilità la reclusione **fino a tre anni**;
- Nel caso in cui si offendano agli interessi finanziari dell’Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000, la reclusione **fino a quattro anni**;

L’ipotesi di reato, nello specifico, si configura nel caso in cui il Pubblico Ufficiale o un Incaricato di Pubblico Servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità.

La condotta tipica consiste nella induzione, per il soggetto pubblico, e nella dazione o promessa, per il soggetto privato.

CENTRO DI MEDICINA NUCLEARE N.I. S.r.l.	Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001	Rev.	MOG231
		04	Data: 06/06/2024

Il comportamento induttivo deve risultare funzionalmente collegato all'abuso della qualità o dei poteri del soggetto pubblico.

L'abuso costituisce, dunque, lo strumento utilizzato dall'agente pubblico per realizzare l'effetto induttivo, in quanto trasforma la generica e irrilevante posizione di supremazia, connaturata alla qualifica pubblicistica, in quello stato di soggezione che condiziona l'agire del privato.

Il privato, non costretto come nella concussione ex art. 317 c.p., viene indotto alla dazione indebita, concorrendo insieme al Pubblico Ufficiale o all'Incarico di Pubblico Servizio nel delitto di cui all'art. 319-*quater* c.p.

L'induzione, non costringe ma convince il privato a scendere a patti con il Pubblico Ufficiale o l'Incaricato di Pubblico Servizio, secondo una logica assimilabile a quella corruttiva (Cass. Pen., Sez. Un., 14/03/2014, n. 12228).

Infine, il legislatore, in attuazione della Direttiva (UE) 2017/1371 relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale ha introdotto la reclusione fino a quattro anni nei casi in cui il fatto di reato offenda gli interessi finanziari dell'Unione europea e risulti superiore ad euro 100.000.

Una responsabilità per il Centro di Medicina Nucleare N.1 S.r.l. si potrebbe delineare nell'ipotesi in cui la società, nell'ambito di un rapporto con un funzionario pubblico, sia indotta a dare o promettere, nell'interesse o a vantaggio della stessa, denaro o altra utilità.

Infine, con l'introduzione attraverso il D.lgs. n. 75/2020 della fattispecie di cui all'ultimo comma, il legislatore, nell'intento di adeguare l'ordinamento nazionale alla Direttiva (UE) n. 2017/1371 (c.d. Direttiva PIF), ha introdotto la soglia di punibilità di euro 100.000 il cui superamento comporterebbe l'integrazione della fattispecie di cui all'art. 319-*quater* c.p.

CENTRO DI MEDICINA NUCLEARE N.I. S.r.l.	Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001	Rev.	MOG231
		04	Data: 06/06/2024

In caso di integrazione di tale fattispecie di reato si applica nei confronti della Società la sanzione pecuniaria da **trecento a ottocento quote** nonché le **sanzioni interdittive** per una durata **non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni**, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'art. 5, comma 1 lett. a) (c.d. soggetti apicali), e per una durata **non inferiore a due anni e non superiore a quattro**, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'art. 5, comma 1, lett. b) (c.d. soggetti subordinati).

Esempio: Al fine di ottenere il rilascio di un certificato di collaudo da parte di un funzionario pubblico, in assenza dei requisiti prescritti dalla normativa, il dipendente o il dirigente del Centro di Medicina Nucleare N. 1 S.r.l. si fa indurre a dare o promettere somme di denaro o altre utilità.

- **Peculato, concussione induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione, istigazione alla corruzione e abuso d'ufficio di membri degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e degli Stati esteri (art. 322-bis c.p.)**

Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

- 1) Ai membri della Commissione delle Comunità Europee, del Parlamento Europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità Europee;

CENTRO DI MEDICINA NUCLEARE N.I. S.r.l.	Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001	Rev.	MOG231
		04	Data: 06/06/2024

- 2) Ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità Europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità Europee;
- 3) Alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità Europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità Europee;
- 4) Ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità Europee;
- 5) A coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;
- 5-bis)** Ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte Penale Internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte Penale Internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte Penale Internazionale;
- 5-ter)** Alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei Pubblici Ufficiali e degli Incaricati di un Pubblico Servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;
- 5-quater)** Ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali;

CENTRO DI MEDICINA NUCLEARE N.I. S.r.l.	Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001	Rev.	MOG231
		04	Data: 06/06/2024

5-quinquies) Alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei Pubblici Ufficiali e degli Incaricati di Pubblico Servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione.

Le disposizioni degli articoli 319-*quater*, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

- 1) Alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;
- 2) A persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei Pubblici Ufficiali o degli Incaricati di Pubblico Servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai Pubblici Ufficiali, qualora esercitano funzioni corrispondenti, e agli Incaricati di Pubblico Servizio negli altri casi.

Se la Società ha conseguito un rilevante profitto o è derivato un danno di particolare gravità, la sanzione pecuniaria va **fino a duecento quote** o **da trecento a ottocento quote** in caso di aggravanti nonché le **sanzioni interdittive** per una durata **non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni**, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'art. 5, comma 1 lett. a) (c.d. soggetti apicali), e per una durata **non inferiore a due anni e non superiore a quattro**, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'art. 5, comma 1, lett. b) (c.d. soggetti subordinati).

CENTRO DI MEDICINA NUCLEARE N.I. S.r.l.	Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001	Rev.	MOG231
		04	Data: 06/06/2024

➤ **Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)**

La fattispecie, introdotta all'interno del D.lgs. n. 231/2001 a seguito del D.lgs. n. 75/2002 in seguito all'adeguamento del nostro ordinamento alla Direttiva (UE) 2017/1371, prevede la reclusione **da uno a cinque anni e la multa non inferiore a euro 1.032.**

La norma tutela il corretto funzionamento delle pubbliche forniture che subirebbero un apprezzabile pregiudizio in presenza di condotte fraudolente poste in essere in fase di esecuzione del rapporto contrattuale.

Soggetto attivo può essere il fornitore, il subfornitore, il mediatore nonché il rappresentante del fornitore. Si tratta, nello specifico, di un reato di pura condotta consistente, alternativamente, nel commettere una frode nell'esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli obblighi contrattuali indicati nell'art. 355 c.p.

La frode, a prescindere se la si identifichi nell'utilizzo di mezzi ingannevoli, di artifici o raggiri o nella violazione contrattuale purché governata da malafede, deve costituire un *quid pluris* rispetto al mero inadempimento contrattuale.

In caso di integrazione di tale fattispecie di reato si applica nei confronti della Società la sanzione pecuniaria **fino a cinquecento quote** nonché le sanzioni interdittive ex art. 9 co. 2.

Esempio: un dipendente del Centro di Medicina Nucleare N.I S.r.l. nello svolgimento della propria attività di rappresentanza della società per la stipulazione e per l'esecuzione di contratti con la Pubblica Amministrazione, fraudolentemente fa mancare, in tutto o in parte, cose od opere stabilite nel contratto.

CENTRO DI MEDICINA NUCLEARE N.1. S.r.l.	Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001	Rev.	MOG231
		04	Data: 06/06/2024

- **Appropriazione indebita o distrazione di fondi comunitari a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (art. 2 della legge n. 898/1986)**

Il Centro di Medicina Nucleare N.1 S.r.l. ha ritenuto, per la particolare attività svolta in raccordo con il S.S.N., che tale fattispecie di reato non si possa integrare.

- **Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.) [articolo introdotto dalla L. n. 137/2023]**

Chiunque con violenza o minaccia o con doni promesse collusioni o altri mezzi fraudolenti impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche amministrazioni ovvero ne allontana gli offerenti è punito con **la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.**

Se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall'autorità agli incanti o alle licitazioni suddette **la reclusione è da uno a cinque anni e la multa da euro 516 a euro 2.065.**

Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata ma sono ridotte alla metà.

- **Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis) [articolo introdotto dalla L. n. 137/2023]**

CENTRO DI MEDICINA NUCLEARE N.I. S.r.l.	Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001	Rev.	MOG231
		04	Data: 06/06/2024

Salvo che il fatto costituisca più grave reato chiunque con violenza o minaccia o con doni promesse collusioni o altri mezzi fraudolenti turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione è punito **con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.**

➤ **Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)**

Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.

In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.

➤ **Indebita destinazione di denaro o cose mobili (art. 314-bis c.p.) [articolo introdotto dalla L. n. 112/2024]**

Fuori dei casi previsti dall'articolo 314, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, li destina ad un uso diverso da quello previsto da specifiche disposizioni di legge o da atti aventi forza di legge dai quali non residuano margini di discrezionalità e intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o ad altri un danno ingiusto, è punito con **la reclusione da sei mesi a tre anni.**

CENTRO DI MEDICINA NUCLEARE N.1. S.r.l.	Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001	Rev.	MOG231
		04	Data: 06/06/2024

La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e l'ingiusto vantaggio patrimoniale o il **danno ingiusto sono superiori ad euro 100.000.**

- **Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione, abuso d'ufficio, di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L n. 3/2019 e dal D.L. n. 92/2024]**

Il Centro di Medicina Nucleare N.1 S.r.l. ha ritenuto, per la particolare attività svolta in raccordo con il S.S.N., che tale fattispecie di reato non si possa integrare.

1.3. Aree a rischio reato, processi e controlli previsti

A seguito delle attività di *Analysis Risk Assessment* (v. Allegato 1), sono stati individuate, nell'ambito della struttura organizzativa del Centro di Medicina Nucleare N. 1 S.r.l. le aree considerate a rischio di reato, ossia quelle aree aziendali rispetto alle quali è stato ritenuto astrattamente sussistente il rischio di commissione di reati contro la Pubblica Amministrazione.

Detto altrimenti, si tratta di aree nel cui ambito sono poste in essere attività che per effetto di contatti diretti o indiretti con i funzionari pubblici e/o incaricati di un pubblico servizio,

CENTRO DI MEDICINA NUCLEARE N.I. S.r.l.	Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001	Rev.	MOG231
		04	Data: 06/06/2024

comportino il rischio di commissione di uno o più dei reati contro la Pubblica Amministrazione.

Di seguito si riportano le aree a rischio, i processi interessati e le principali forme di controllo interno esistenti nella società.

AREE A RISCHIO	PROCESSI	PROTOCOLLI DI CONTROLLO INTERNO
RAPPORTI CON LA P.A.	1) Gestione o partecipazione a procedure ad evidenza pubblica per l'ottenimento delle autorizzazione e/o licenze da Enti pubblici in generale; 2) Realizzazione dei servizi/Esecuzione dei contratti; 3) Partecipazione a trattative private con la P.A.; 4) Richiesta di autorizzazioni, permessi, concessioni, licenze o altri provvedimenti da parte della P.A.; 5) Ispezioni e controlli da parte di organi della P.A.; 6) Tutte le attività tese all'ottenimento da parte di Enti Pubblici (compresa la Comunità europea) di contributi, finanziamenti o benefici di qualunque tipo per qualsiasi scopo.	1) Specifica indicazione nel Codice Etico dei principi e delle norme comportamentali da osservarsi nella conduzione delle attività a rischio; 2) Assegnazione di compiti chiari e di precise responsabilità in capo a chi è deputato ad intrattenere rapporti con la Pubblica Amministrazione attraverso uno specifico sistema di deleghe, ovvero: - Separazione delle funzioni tra chi realizza la fase preparatoria dei processi afferenti alle attività indicate e chi è investito dei compiti decisori e di controllo; - Verifiche, a cura di idonee funzioni aziendali distinte da quella responsabile dei servizi, sull'effettiva

CENTRO DI MEDICINA NUCLEARE N.I. S.r.l.	Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001	Rev.	MOG231
		04	Data: 06/06/2024

		prestazione degli stessi, inclusi i controlli sui livelli qualitativi attesi, anche ai fini della risoluzione di possibili contestazioni del cliente a fronte di ipotesi di disservizi; - Formazione del personale; 3) Previsione di regolare e periodica informativa verso i vertici aziendali in merito ai contenzioni in essere; 4) Tracciabilità, rintracciabilità e verificabilità delle operazioni mediante adeguata documentazione che viene conservata in un luogo idoneo a garantirne l'adeguata conservazione. Nel caso in cui le operazioni dovessero svolgersi attraverso procedure informatiche, si rende necessario il controllo circa l'assegnazione delle <i>password</i> e l'utilizzo degli accessi presso i sistemi informatici della Pubblica Amministrazione in modo coerente con le finalità perseguite; 5) Monitoraggio delle offerte economiche relative a gare e a trattative private con la P.A., nonché monitoraggio delle fasi evolutive dei procedimenti di gara o di negoziazione diretta; 6) Procedure di tracciabilità dei flussi finanziari aziendali con l'individuazione dei soggetti autorizzati all'accesso alle risorse;
--	--	--

CENTRO DI MEDICINA NUCLEARE N.I. S.r.l.	Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001	Rev.	MOG231
		04	Data: 06/06/2024

		7) Procedure volte ad assicurare che non vengano richiesti rimborsi al S.S.N. per prestazioni sanitarie non effettuate e per evitare che le stesse prestazioni siano fatturate più volte; 8) Procedure volte a garantire che vengano emesse tempestivamente note di credito per prestazioni delle quali sia stata accertata l'erronea rendicontazione e fatturazione al S.S.N.
APPROVVIGIONAMENTI	1) Acquisti; 2) Consulenze.	1) Predisposizione di specifiche procedure organizzative relative ad acquisti, consulenze, sponsorizzazioni, reclutamento del personale, spese di rappresentanza, Linee Guida per la gestione della finanza aziendale, ecc., assicurando per esempio: - Verifiche preventive sulle controparti o sui beneficiari; - Definizione di criteri qualitativi/quantitativi con adeguati livelli di autorizzazione per le spese di rappresentanza; - Tracciabilità dei flussi finanziari. 2) Controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari aziendali, con riferimento ai pagamenti verso terzi e ai pagamenti/operazioni con società terze;

CENTRO DI MEDICINA NUCLEARE N.I. S.r.l.	Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001	Rev.	MOG231
		04	Data: 06/06/2024

		3) Verifiche sulla Tesoreria (rispetto delle soglie per i pagamenti per contanti, eventuale utilizzo di libretti al portatore o anonimi per la gestione della liquidità, ecc.); 4) Identificazione di una funzione responsabile della definizione delle specifiche tecniche e della valutazione delle offerte nei contratti standard; 5) Identificazione di un organo/unità o responsabile dell'esecuzione del contratto, con indicazione di compiti, ruoli e responsabilità; 6) Verifica dell'attendibilità commerciale e professionale di determinati fornitori e <i>partner</i> commerciali/finanziari, a seconda della qualità e quantità dell'oggetto del contratto e sulla base di alcuni indicatori di anomalia previsti dall'art. 41, comma 2 del D.lgs. n. 231/2007 e individuati con successivi provvedimenti attuativi (<i>es.</i> dati pregiudizievoli pubblici - protesti, procedure concorsuali o acquisizione di informazioni commerciali sulla azienda, sui soci e sugli amministratori tramite società specializzate, entità del prezzo sproporzionata rispetto ai valori medi di mercato, coinvolgimento di "persone politicamente esposte", come definite all'art. 1 dell'Allegato tecnico del D.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, di attuazione della 2005/60/CE); 7) Verifica della regolarità dei
--	--	---

CENTRO DI MEDICINA NUCLEARE N.I. S.r.l.	Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001	Rev.	MOG231
		04	Data: 06/06/2024

		pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni; 8) Determinazione dei requisiti minimi in possesso dei soggetti offerenti e fissazione dei criteri di valutazione delle offerte nei contratti standard; 9) Previsione di procedure di autorizzazione delle richieste di acquisto e di: - Criteri e modalità di assegnazione del contratto; - Un modello di valutazione delle offerte (tecniche/economiche) informato alla trasparenza e a criteri il più possibile oggettivi; - Previsioni contrattuali standardizzate in relazione a natura e tipologie di contratto. 10) Il rapporto con i fornitori è formalmente regolato tramite: ordine d'acquisto, lettera d'incarico o contratto; 11) I documenti di supporto alla contabilizzazione e al pagamento dei singoli contratti nonché le liste dei fornitori vengono conservati in luogo idoneo a garantirne la riservatezza per i periodi previsti dalla legge.
--	--	--

CENTRO DI MEDICINA NUCLEARE N.I. S.r.l.	Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001	Rev.	MOG231
		04	Data: 06/06/2024

RISORSE UMANE	1) Assunzione del personale; 2) Gestione del personale.	1) Adeguata formalizzazione delle attività inerenti l'assunzione del personale e della gestione dei rapporti di lavoro; 2) Diversificazione dei punti di controllo interni alla struttura aziendale preposta all'assunzione e gestione del personale; 3) Adozione di uno o più strumenti normativi e/o organizzativi che nell'ambito della selezione, assunzione e gestione amministrativa del personale prevedano: - Un processo di pianificazione delle risorse da assumere che tenga conto del fabbisogno; - L'individuazione dei requisiti minimi necessari (profilo) per ricoprire il ruolo e il relativo livello di retribuzione nel rispetto di quanto previsto dai Contratti Collettivi Nazionali del Lavoro (ove applicabili) ed in coerenza con le tabelle retributive di riferimento. 4) Definizione di un processo di selezione del personale che disciplini: - La ricerca di una pluralità di candidature in funzione della complessità del ruolo da ricoprire;
----------------------	---	---

CENTRO DI MEDICINA NUCLEARE N.I. S.r.l.	Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001	Rev.	MOG231
		04	Data: 06/06/2024

		- La gestione dei conflitti di interesse tra il selezionatore e il candidato; - La verifica, attraverso diverse fasi di <i>screening</i>, della coerenza delle candidature con il profilo definito. 5) Svolgimento di verifiche pre-assuntive finalizzate a prevenire l'insorgere di situazioni pregiudizievoli che espongano la società al rischio di commissione di reati presupposto in tema di responsabilità dell'ente (con particolare attenzione all'esistenza di procedimenti penali/carichi pendenti, di conflitto di interesse/relazioni tali da interferire con le funzioni di Pubblici Ufficiali, Incaricati di Pubblico Servizio chiamati ad operare in relazione ad attività per le quali la società ha un interesse concreto così come con rappresentanti di vertice di società, consorzi, fondazioni, associazioni ed altri enti privati, anche privi di personalità giuridica, che svolgono attività professionale e di impresa che abbiano un particolare rilievo ai fini aziendali); 6) Autorizzazione all'assunzione da parte del vertice aziendale; 7) Modalità di apertura e di gestione dell'anagrafica dipendenti;
--	--	--

CENTRO DI MEDICINA NUCLEARE N.I. S.r.l.	Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001	Rev.	MOG231
		04	Data: 06/06/2024

		8) Sistemi, anche automatizzati, che garantiscano la tracciabilità della rilevazione delle presenze in accordo con le previsioni di legge applicabili; 9) Verifica della correttezza delle retribuzioni erogate; 10) I documenti di supporto alla contabilizzazione e al pagamento degli eventi legati alla gestione del personale vengono conservati in luogo idoneo a garantirne la riservatezza per i periodi previsti dalla legge; 11) Prima di procedere all'assunzione del personale viene richiesto allo stesso di consegnare copia del certificato del casellario giudiziale o autodichiarazione attestante l'assenza di carichi pendenti e/o precedenti penali; 12) Vengono previsti corsi continui volti alla formazione del personale.
COMMERCIALE	1) Realizzazione dei servizi/Esecuzione dei contratti; 2) Accordi con i <i>partner</i> per la gestione in comune di attività, per la realizzazione di affari o per la costituzione di associazioni temporanee di imprese.	1) Specifica indicazione nel Codice Etico dei principi e delle norme comportamentali da osservarsi nella conduzione delle attività a rischio; 2) Assegnazione di compiti chiari e precise responsabilità in capo a chi è deputato ad intrattenere rapporti commerciali attraverso il sistema delle deleghe; 3) Separazione delle funzioni tra chi realizza la fase

CENTRO DI MEDICINA NUCLEARE N.I. S.r.l.	Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001	Rev.	MOG231
		04	Data: 06/06/2024

		preparatoria dei processi afferenti alle attività commerciali e chi è investito dei compiti decisori e di controllo; 4) Verifiche, a cura di idonee funzioni aziendali distinte da quella responsabile dei servizi, sull'effettiva prestazione dei servizi stessi, inclusi i controlli sui livelli qualitativi attesi, anche ai fini della risoluzione di possibili contestazioni del cliente a fronte di ipotesi di disservizi; 5) Formazione del personale; 6) Tracciabilità, rintracciabilità e verificabilità delle operazioni mediante adeguata documentazione; 7) Conduzione di adeguate verifiche preventive sui potenziali <i>partner</i>; 8) Previsione di un omogeneo approccio e di una condivisa sensibilità da parte dei componenti della compagine societaria sui temi afferenti la corretta applicazione del D.lgs. n. 231/2001, nonché all'impegno, esteso a tutti i soggetti coinvolti, di adeguarsi alle disposizioni del Codice Etico; 9) Acquisizione, dai <i>partner</i>, di informazioni sul sistema dei presidi dagli stessi implementato; 10) Definizione di flussi di informazione tesi ad alimentare un monitoraggio reciproco sugli aspetti gestionali, ovvero
--	--	---

CENTRO DI MEDICINA NUCLEARE N.I. S.r.l.	Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001	Rev.	MOG231
		04	Data: 06/06/2024

il rilascio di attestazioni periodiche sugli ambiti di rilevanza del D.lgs. n. 231/2001 di interesse (es. attestazioni rilasciate con cadenza periodica in cui ciascun *partner* dichiara di non essere a conoscenza di informazioni o situazioni che possano, direttamente o indirettamente, configurare le ipotesi di reato previste dal D.lgs. n. 231/2001);

11) Ai fini di una corretta selezione dei *partner* commerciali:

- Introdurre meccanismi di qualificazione etica delle imprese, previsti dalla legge o da sistemi di autoregolamentazione, quali ad esempio: il possesso del *rating* di legalità; l'iscrizione nelle *white list* prefettizie o nell'elenco delle imprese aderenti al Protocollo di legalità tra Confindustria e il Ministero dell'Interno;
- Impegnare il fornitore a produrre una dichiarazione sostitutiva attestante il rispetto delle norme contributive, fiscali, previdenziali e assicurative a favore dei propri dipendenti e collaboratori, degli obblighi di tracciabilità finanziaria, nonché l'assenza di provvedimenti a carico dell'ente o dei suoi

CENTRO DI MEDICINA NUCLEARE N.I. S.r.l.	Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001	Rev.	MOG231
		04	Data: 06/06/2024

apicali per reati della specie di quelli previsti dal D.lgs. n. 231/2001, con particolare riferimento a quelli di cui all'art. 24-ter.

12) Previsione nei contratti con i fornitori e/o consulenti:

- Di una clausola risolutiva espressa per il caso in cui l'impresa fornitrice, destinataria di una certificazione antimafia regolare, risulti destinataria di una sopraggiunta comunicazione ovvero informazione antimafia interdittiva;
- Di una clausola risolutiva espressa nel caso in cui il fornitore non rispetti i dettami e i principi del Modello Organizzativo 231, del Codice Etico e del Codice Disciplinare;
- Del termine entro cui il fornitore destinatario di una sopraggiunta informazione antimafia interdittiva viene in concreto estromesso dal contratto;

Inoltre, Il consulente con il contratto attesta:

- Di aver preso visione del Modello Organizzativo di Gestione e Controllo nonché del Codice Etico e Disciplinare;

CENTRO DI MEDICINA NUCLEARE N.I. S.r.l.	Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001	Rev.	MOG231
		04	Data: 06/06/2024

		- Di essere in regola con le proprie norme fiscali, previdenziali ed assicurative di riferimento; - L'assenza a suo carico di ogni provvedimento giudiziario, pendente e/o definitivo, avete ad oggetto tutte le fattispecie di reato previste dal D.lgs. n. 231/2001 ed in particolar modo quelle contemplate dall'art. 24-ter; - Che non esiste alcun tipo di incompatibilità in ordine all'attività che egli svolge per proprio conto o presso Enti o Istituti con quella della Società che conferisce l'incarico. Infine, viene specificato che l'accertata esistenza di cause di incompatibilità, così come la loro mancata sopravvenuta comunicazione, costituisce causa di risoluzione espressa ed immediata del rapporto contrattuale.
APPARECCHIATURE	1) Monitoraggio attrezzature; 2) Controlli periodici interni.	1) Predisposizione di controlli periodici sulle singole attrezzature e relativo rilascio di certificazione al fine di attestarne il buon uso e lo stato; 2) Formazione del personale; 3) Tracciabilità, rintracciabilità e verificabilità delle operazioni

CENTRO DI MEDICINA NUCLEARE N.I. S.r.l.	Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001	Rev.	MOG231
		04	Data: 06/06/2024

		mediante adeguata documentazione; 4) I documenti di supporto all'attestazione di idoneità dei singoli macchinari vengono conservati in luogo idoneo a garantirne la riservatezza per i periodi previsti dalla legge;
PRIVACY	1) Raccolta, trasmissione e archiviazione di dati e documenti.	1) Chiara identificazione dei soggetti aziendali responsabili degli adempimenti in materia di privacy ed autorizzati a rappresentare la società nei rapporti con le Autorità competenti; 2) Monitoraggio degli adempimenti previsti in materia di privacy nel rispetto del D.lgs. n. 196/2003 come modificato, da ultimo dal D.L. n. 53/2019 nel rispetto dei termini di legge; 3) Completa ed accurata archiviazione della documentazione.

CENTRO DI MEDICINA NUCLEARE N.I. S.r.l.	Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001	Rev.	MOG231
		04	Data: 06/06/2024

SEZIONE II

I DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI

2. I reati previsti dall'art. 24-bis del D.lgs. n. 231/2001

Il legislatore è intervenuto ad ampliare il novero dei reati presupposto con l'art. 7 della L. n. 48 del 2008 introducendo l'art. 24-*bis*, che sancisce la responsabilità dell'ente nel caso siano commessi nel suo interesse o vantaggio i seguenti reati:

- *Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria* (art. 491-*bis* c.p.);
- *Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico* (art. 615-*ter* c.p.);
- *Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici* (art. 615-*quater* c.p.);
- *Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico* (art. 615-*quinquies* c.p.);
- *Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche* (art. 617-*quater* c.p.);
- *Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche* (art. 617-*quinquies* c.p.);
- *Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici* (art. 635-*bis* c.p.);

CENTRO DI MEDICINA NUCLEARE N.I. S.r.l.	Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001	Rev.	MOG231
		04	Data: 06/06/2024

- *Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.);*
- *Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.);*
- *Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater.1 c.p.);*
- *Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.);*
- *Frode informatica di soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.);*
- *Violazione delle norme in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1 co. 11 del D.L. n. 105 del 2019);*
- *Estorsione (art. 629 co. 3 c.p.).*

2.1. I singoli reati

➤ **Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491-bis c.p.)**

Si tratta di una fattispecie penale che punisce le ipotesi in cui siano commesse falsità, sia materiali che ideologiche, riguardanti un documento informatico per tutelarne la genuinità e la veridicità.

La norma aderisce, inoltre, alla definizione di documento informatico come “*rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti*”, ex D.lgs. n.

CENTRO DI MEDICINA NUCLEARE N.I. S.r.l.	Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001	Rev.	MOG231
		04	Data: 06/06/2024

82/2005 c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale, e riconosce la tutela a quei documenti che abbiano efficacia probatoria.

In particolare si riporta che il Codice dell'Amministrazione Digitale (artt.1 e 20) precisa che:

- Un documento informatico non sottoscritto con firma elettronica non ha efficacia probatoria, ma eventualmente soddisfa i requisiti legali che possono equipararlo alla forma scritta;
- Un documento informatico riportante la firma elettronica può non avere efficacia probatoria se non dopo la valutazione della sicurezza, integrità e non modificabilità dello stesso;
- Un documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del Codice Civile, ovvero fa piena prova fino a querela di falso.

Va altresì rilevato che l'articolo in commento è una norma di rinvio, ovvero che fa riferimento alle precedenti norme in materia di falsità in atti, estendendo la punibilità ivi prevista anche alle condotte aventi come elemento materiale il documento informatico pubblico o privato (gli artt. da 476 a 493 c.p.).

In particolare, si ha "*falsità materiale*" quando un documento sia stato formato da persona diversa da quella che risulta legittimata alla sua formazione (contraffazione) ovvero quando

CENTRO DI MEDICINA NUCLEARE N.I. S.r.l.	Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001	Rev.	MOG231
		04	Data: 06/06/2024

il documento è artefatto (alterato) per mezzo di aggiunte o cancellazioni successive alla sua formazione ed apposte da chiunque, compreso il legittimo autore.

Si ha invece "*falsità ideologica*" quando un documento non è veritiero nel senso che, pur non essendo né contraffatto né alterato, contiene dichiarazioni non vere o non fedelmente riportate.

In caso di integrazione di tale fattispecie di reato si applica nei confronti della Società la sanzione pecuniaria **fino a quattrocento quote** nonché il divieto di contrarre con la P.A., l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi – divieto di pubblicizzare beni o servizi, per una durata **non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni**.

Esempio: Un dipendente o un dirigente del Centro di Medicina Nucleare N.I S.r.l. falsifichi un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria (modelli fiscali, previdenziali e contributivi, documenti amministrativi societari, legali ecc.).

➤ **Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)**

Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con **la reclusione fino a tre anni**.

La fattispecie prevede:

La pena è della **reclusione da due a dieci anni**:

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi

CENTRO DI MEDICINA NUCLEARE N.I. S.r.l.	Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001	Rev.	MOG231
		04	Data: 06/06/2024

esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;

3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento ovvero la sottrazione, anche mediante riproduzione o trasmissione, o l'inaccessibilità al titolare dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da tre a dieci anni e da quattro a dodici anni.

Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.

Nello specifico si configurano due ipotesi delittuose:

- Quando vi sia l'introduzione abusiva in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza;
- Quando vi si permanga contro la volontà espressa o tacita di chi ne abbia diritto (Cass. Pen., Sez. Un., 7/02/2012, n. 4694).

CENTRO DI MEDICINA NUCLEARE N.I. S.r.l.	Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001	Rev.	MOG231
		04	Data: 06/06/2024

Soggetto attivo può essere chiunque, sia esso un soggetto vicino al sistema informatico oppure un estraneo allo stesso.

In merito alla condotta di introduzione, la giurisprudenza ritiene che essa può sostanziarsi sia in una semplice lettura dei dati contenuti nel sistema, sia nella copiatura degli stessi.

La norma intende tutelare la riservatezza delle informazioni e delle comunicazioni trasmesse attraverso il sistema telematico e/o informatico anche se l'introduzione avviene lecitamente ma diviene illecita in un momento successivo con la permanenza nello stesso.

In caso di integrazione di tale fattispecie di reato si applica nei confronti della Società la sanzione pecuniaria **da cento a cinquecento quote** nonché l'interdizione dall'esercizio dell'attività – sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito – e il divieto di pubblicizzare beni o servizi, per una durata **non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni**.

Esempio: Un dipendente o un dirigente del Centro di Medicina Nucleare N.I S.r.l. si introduce in un sistema informatico di altro soggetto (registrazione del personale, versamenti, elenchi fornitori, etc.) non avendone autorizzazione oppure, qualora l'introduzione avvenga lecitamente non vi si trattiene per il tempo strettamente necessario secondo le istruzioni impartitegli.

- **Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.)**

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di arrecare ad altri un danno, **abusivamente** si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica,

CENTRO DI MEDICINA NUCLEARE N.I. S.r.l.	Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001	Rev.	MOG231
		04	Data: 06/06/2024

consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti, codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con **la reclusione sino a due anni e con la multa sino a euro 5.164.**

La pena è della **reclusione da due anni a sei anni** quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 615-ter, secondo comma, numero 1).

La pena è della **reclusione da tre a otto anni** quando il fatto riguarda i sistemi informatici o telematici di cui all'articolo 615-ter, terzo comma. La norma si pone a presidio del domicilio informatico in una fase ancora più anticipata rispetto al momento dell'accesso abusivo, sanzionato dalla disposizione precedente.

Si sanziona la condotta di chi, **abusivamente**, si procuri, diffonda, comunichi o consegna codici, parole, chiavi o altri mezzi idonei all'accesso a un sistema informatico o telematico, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, oppure fornire indicazioni o istruzioni idonee a tale accesso.

Entrambe le condotte sono descritte in maniera molto ampia e la seconda condotta deve essere considerata una ipotesi di chiusura, poiché comprende tutte le fattispecie non rientranti nella prima.

Entrambe le condotte devono essere realizzate *abusivamente*, cioè al di fuori di qualsiasi norma che le autorizzi o imponga.

Si tratta di un reato comune, potendo essere commesso da chiunque; la condotta dell'agente deve essere caratterizzata dal dolo specifico, ovvero finalizzata al procurare per sé o per altri un profitto o di arrecare ad altri un danno.

CENTRO DI MEDICINA NUCLEARE N.I. S.r.l.	Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001	Rev.	MOG231
		04	Data: 06/06/2024

In caso di integrazione di tale fattispecie di reato si applica nei confronti della Società la sanzione pecuniaria **da cento a cinquecento quote** nonché l'interdizione dall'esercizio dell'attività – sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito – e il divieto di pubblicizzare beni o servizi, per una durata **non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni.**

Esempio: Un dipendente o un dirigente del Centro di Medicina Nucleare N.I S.r.l., fornisce, non avendone l'autorizzazione, ad altri, al fine di ricevere un compenso in denaro, codici e password per poter entrare all'interno di sistemi protetti della società.

- **Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.)**

Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, al fine di **intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico** o intercorrenti tra più sistemi, ovvero di impedirle o interromperle, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è della **reclusione da uno a cinque anni** nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617-quater.

Quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 617-quater, quarto comma, numero 2), la pena è della **reclusione da due a sei anni.**

CENTRO DI MEDICINA NUCLEARE N.I. S.r.l.	Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001	Rev.	MOG231
		04	Data: 06/06/2024

Quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 617-quater, quarto comma, numero 1), la pena è della **reclusione da tre a otto anni**.

Il reato si configura quando un soggetto, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o comunque mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici.

La norma ha ad oggetto la tutela dei sistemi informatici o telematici dai *virus* o da *software* e *smart card* che si prestano a danneggiarli o alterarli.

Si deve evidenziare che la condotta dell'agente deve essere caratterizzata anche qui dal dolo specifico, ovvero deve tendere a danneggiare illecitamente.

In caso di integrazione di tale fattispecie di reato si applica nei confronti della Società la sanzione pecuniaria **sino a trecento quote** nonché le sanzioni interdittive della sospensione o della revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito ovvero divieto di pubblicizzare beni o servizi, per una durata **non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni**.

Esempio: Un dipendente o un dirigente del Centro di Medicina Nucleare N.I S.r.l. danneggia, anche per mezzo di terze persone, il sistema informatico della società.

CENTRO DI MEDICINA NUCLEARE N.I. S.r.l.	Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001	Rev.	MOG231
		04	Data: 06/06/2024

➤ **Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.)**

La norma prevede la reclusione **da un anno e 6 mesi a cinque anni**.

Il reato si configura mediante la fraudolenta intercettazione, l'impedimento o l'interruzione di comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi.

Per intercettazione deve intendersi la presa di coscienza, con o senza registrazione delle comunicazioni indicate; inoltre deve essere *fraudolenta*, cioè evidentemente posta in essere con modalità occulte, all'insaputa dei soggetti conversanti.

La norma, infine, punisce la rilevazione totale o parziale, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, del contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche.

In caso di integrazione di tale fattispecie di reato si applica nei confronti della Società la sanzione pecuniaria **da cento a cinquecento quote** nonché l'interdizione dall'esercizio dell'attività – sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito – e il divieto di pubblicizzare beni o servizi, per una durata **non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni**.

Esempio: Un dipendente o un dirigente del Centro di Medicina Nucleare N.I S.r.l. intercetta fraudolentemente o interrompe un flusso di informazioni tra i sistemi di due uffici (es.: comunicazioni tra ufficio personale e ufficio contabile).

➤ **Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.)**

CENTRO DI MEDICINA NUCLEARE N.I. S.r.l.	Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001	Rev.	MOG231
		04	Data: 06/06/2024

La fattispecie prevede la reclusione **da uno a quattro anni** mentre, nei casi previsti dal quarto comma dell'art. 617-*quater*, la reclusione sarà **da uno a cinque anni**.

Il reato si configura qualora, fuori dai casi consentiti dalla legge, vengano installate apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi.

La norma penale pone una tutela anticipata al diritto di riservatezza: infatti questa fattispecie sanziona non un'attività di intercettazione, di interruzione o di impedimento delle comunicazioni, bensì le predisposizioni tecnologiche atte a tali fini.

Si tratta pertanto di un reato comune di pericolo, per la cui configurabilità deve essere accertato che l'apparecchiatura installata sia idonea a realizzare l'evento lesivo, potendo, all'opposto, essere commesso da chiunque.

Il legislatore ha inteso sanzionare in maniera differenziata condotte connotate da diversa potenzialità lesiva, anche in ossequio ad alcune previsioni contenute nella Convenzione di Budapest che distingue tra “*attentato all'integrità dei dati*” e “*attentato all'integrità di un sistema*”.

In caso di integrazione di tale fattispecie di reato si applica nei confronti della Società la sanzione pecuniaria **da cento a cinquecento quote** nonché l'interdizione dall'esercizio dell'attività – sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito – e il divieto di pubblicizzare beni o servizi, per una durata **non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni**.

Esempio: Un dipendente o un dirigente del Centro di Medicina Nucleare N.I S.r.l. installa apparecchiature finalizzate ad intercettare o ad interrompere un flusso di informazioni della società, o carpando o ritardando lo stesso.

CENTRO DI MEDICINA NUCLEARE N.I. S.r.l.	Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001	Rev.	MOG231
		04	Data: 06/06/2024

➤ **Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)**

La norma prevede, per la fattispecie di cui al comma 1, la reclusione **da due mesi a sei anni**, mentre, nell'ipotesi delittuosa delineata al comma 2, ovvero in caso di violenza o minaccia, la reclusione **da tre a otto anni**.

La condotta tipica è integrata dalla distruzione, dal deterioramento, dalla cancellazione, alterazione o soppressione di informazioni, dati o programmi informatici altrui.

La norma punisce il solo danneggiamento di dati e programmi informatici, essendo dedicate al danneggiamento di sistemi informatici o telematici ben due figure autonome di reato (artt. 635-*quater* e 635-*quinqües* c.p.).

Costituisce danneggiamento penalmente sanzionato anche la cancellazione nonché la soppressione di informazioni; inoltre il reato è perseguibile a querela di parte, salvo che il fatto sia commesso con violenza o minaccia oppure con abuso della qualità di operatore del sistema.

In caso di integrazione di tale fattispecie di reato si applica nei confronti della Società la sanzione pecuniaria **da cento a cinquecento quote** nonché l'interdizione dall'esercizio dell'attività – sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito – e il divieto di pubblicizzare beni o servizi, per una durata **non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni**.

CENTRO DI MEDICINA NUCLEARE N.I. S.r.l.	Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001	Rev.	MOG231
		04	Data: 06/06/2024

Esempio: Un dipendente o un dirigente del Centro di Medicina Nucleare N.I. S.r.l. distrugge, deteriora, altera, sopprime, informazioni contenute in sistemi informatici o telematici della società.

➤ **Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)**

La norma prevede, per la fattispecie di cui al comma 1, la reclusione **da due a sei anni**, mentre, nell'ipotesi delittuosa delineata al comma 2, la reclusione **da tre a otto anni**.

La condotta delittuosa si configura qualora sia posto in essere un atto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità.

Il reato, inoltre, risulta aggravato se la commissione dello stesso avviene con violenza o minaccia oppure con abuso della qualità di operatore del sistema.

Per quanto riguarda l'oggetto della condotta penalmente sanzionata, si deve evidenziare che la norma ha riguardo a informazioni, dati e programmi utilizzati dallo Stato e dagli altri enti pubblici nonché aventi pubblica utilità, ponendosi, infine, in rapporto di specialità con l'art. 635-ter c.p.

Per *impianti e sistemi di pubblica utilità* deve intendersi quell'insieme complesso di strutture e apparecchiature e quei sistemi idonei e destinati a soddisfare esigenze di pubblico interesse e quindi di utilità collettiva indipendentemente dalla loro proprietà pubblica o privata.

CENTRO DI MEDICINA NUCLEARE N.I. S.r.l.	Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001	Rev.	MOG231
		04	Data: 06/06/2024

La norma, quindi, punisce il danneggiamento di dati o programmi pubblici e privati aventi pubblica utilità.

In caso di integrazione di tale fattispecie di reato si applica nei confronti della Società la sanzione pecuniaria **da cento a cinquecento quote** nonché l'interdizione dall'esercizio dell'attività – sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito – e il divieto di pubblicizzare beni o servizi, per una durata **non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni**.

Esempio: Un dipendente o un dirigente del Centro di Medicina Nucleare N.I S.r.l. distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime, anche con la sola predisposizione delle apparecchiature (essendo punita la condotta di chiunque commetta un “fatto diretto a”), un sistema informatico avente natura pubblica utilità (comunicazioni rilevanti con il S.S.N).

➤ **Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con **la reclusione da due a sei anni**.

La pena è della **reclusione da tre a otto anni**:

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi

CENTRO DI MEDICINA NUCLEARE N.I. S.r.l.	Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001	Rev.	MOG231
		04	Data: 06/06/2024

esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato.

Tale fattispecie costituisce una tutela rafforzata dei sistemi informatici, prevedendo sanzioni più aspre rispetto all'art. 635-bis c.p. che punisce il danneggiamento di dati e programmi informatici.

In caso di integrazione di tale fattispecie di reato si applica nei confronti della Società la sanzione pecuniaria **da cento a cinquecento quote** nonché l'interdizione dall'esercizio dell'attività – sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito – e il divieto di pubblicizzare beni o servizi, per una durata **non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni**.

Esempio: Un dipendente o un dirigente del Centro di Medicina Nucleare N.I. S.r.l. distrugge, danneggia, rendendo le informazioni in tutto o in parte inservibili informazioni contenute in sistemi informatici o telematici della società.

➤ **Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater.1 c.p.)**

Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico ovvero le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature,

CENTRO DI MEDICINA NUCLEARE N.I. S.r.l.	Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001	Rev.	MOG231
		04	Data: 06/06/2024

dispositivi o programmi informatici è punito con la **reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 10.329.**

La pena è della **reclusione da due a sei anni** quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 615-ter, secondo comma, numero 1).

La pena è della **reclusione da tre a otto anni** quando il fatto riguarda i sistemi informatici o telematici di cui all'articolo 615-ter, co. 3 c.p.

➤ **Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.)**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, compie atti diretti a distruggere, danneggiare o rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblico interesse ovvero ad ostacolarne gravemente il funzionamento è punito con la pena della **reclusione da due a sei anni**.

La pena è della **reclusione da tre a otto anni**:

- 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
- 2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato;

CENTRO DI MEDICINA NUCLEARE N.I. S.r.l.	Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001	Rev.	MOG231
		04	Data: 06/06/2024

3) se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici.

La pena è della **reclusione da quattro a dodici anni** quando taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del secondo comma concorre con taluna delle circostanze di cui al numero 3).

Nello specifico, la fattispecie si configura quando le condotte descritte dall'art. 635-*quater* c.p. siano dirette a distruggere, danneggiare, rendere in tutto o in parte inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità ovvero a ostacolarne gravemente il funzionamento.

La presente fattispecie incriminatrice si caratterizza per una anticipazione della tutela, infatti è punita la condotta di chiunque commetta un fatto diretto a distruggere, danneggiare, rendere in tutto o in parte inservibili; qualora il danneggiamento si verifichi, la pena è aumentata.

Come l'art. 635-*ter* c.p. prevede una tutela rafforzata dei dati e dei programmi utilizzato dallo Stato, da altri enti pubblici o comunque di pubblica utilità rispetto ai dati e ai programmi privati ad uso privato, così la norma in discorso attua una tutela rafforzata dei sistemi informatici o telematici di pubblica utilità.

In caso di integrazione di tale fattispecie di reato si applica nei confronti della Società la sanzione pecuniaria **da cento a cinquecento quote** nonché l'interdizione dall'esercizio dell'attività – sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito – e il divieto di pubblicizzare beni o servizi, per una durata **non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni**.

CENTRO DI MEDICINA NUCLEARE N.I. S.r.l.	Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001	Rev.	MOG231
		04	Data: 06/06/2024

➤ **Frode informatica di soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)**

La norma punisce con la reclusione **fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro**, il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica violando gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare danno ad altri.

Va innanzi tutto evidenziato che si tratta di reato proprio, potendo essere commesso solo dal soggetto qualificato a svolgere servizi di certificazione di firma elettronica, anche se è configurabile il concorso nel reato di un soggetto non dotato di tale qualifica (*extraneus*) il quale fornisca un contributo efficiente alla realizzazione della condotta illecita.

Per quanto sia rubricato come “*frode*” e collocato nel codice penale subito dopo il reato di frode informatica ai danni dello Stato o di altro ente pubblico, si deve osservare che la struttura delle due fattispecie presenta scarse analogie.

In caso di integrazione di tale fattispecie di reato si applica nei confronti della Società la sanzione pecuniaria **fino a quattrocento quote** nonché il divieto di contrarre con la P.A., l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi – divieto di pubblicizzare beni o servizi, per una durata **non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni**.

Esempio: Un dipendente o un dirigente del Centro di Medicina Nucleare N.I S.r.l. preposto ai servizi di certificazione di firma elettronica per la società, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto (es.: rilascio di certificato) violi gli obblighi di legge posti a fondamento della procedura di certificazione elettronica.

CENTRO DI MEDICINA NUCLEARE N.I. S.r.l.	Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001	Rev.	MOG231
		04	Data: 06/06/2024

➤ **Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art.1 comma 11, D.L. n. 105 del 2019)**

Chiunque, allo scopo di ostacolare o condizionare l'espletamento dei procedimenti di cui al comma 2, lettera b), o al comma 6, lettera a), o delle attività ispettive e di vigilanza previste dal comma 6, lettera c), fornisce informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, rilevanti per la predisposizione o l'aggiornamento degli elenchi di cui al comma 2, lettera b), o ai fini delle comunicazioni di cui al comma 6, lettera a), o per lo svolgimento delle attività ispettive e di vigilanza di cui al comma 6), lettera c) od omette di comunicare entro i termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di fatto, è punito con la **reclusione da uno a tre anni**.

➤ **Estorsione (art. 629 co. 3 c.p.)**

Chiunque, mediante le condotte di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-sexies, 635-bis, 635-quater e 635-quinquies ovvero con la minaccia di compierle, costringe taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con **la reclusione da sei a dodici anni** e con la multa da euro 5.000 a euro 10.000. La pena è della **reclusione da otto a ventidue anni** e della multa da euro 6.000 a euro 18.000, se concorre taluna delle circostanze indicate nel terzo comma dell'articolo 628 nonché nel caso in cui il fatto sia commesso nei confronti di persona incapace per età o per infermità.

CENTRO DI MEDICINA NUCLEARE N.1. S.r.l.	Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001	Rev.	MOG231
		04	Data: 06/06/2024

2.2. Aree a rischio reato, processi e controlli previsti

A seguito delle attività di *Analysis Risk Assessment* (v. Allegato 1), sono stati individuate, nell'ambito della struttura organizzativa del Centro di Medicina Nucleare N.1 S.r.l. le aree considerate a rischio di reato, ossia quelle aree aziendali rispetto alle quali è stato ritenuto astrattamente sussistente il rischio di commissione dei delitti informatici e del trattamento illecito dei dati.

Di seguito si riportano le aree a rischio, i processi interessati e le principali forme di controllo interno esistenti nella società.

AREE A RISCHIO	PROCESSI	PROTOCOLLI DI CONTROLLO INTERNO
SISTEMA DI GESTIONE AZIENDALE	1) Operazioni informatiche.	1) Misure di protezione dell'integrità delle informazioni messe a disposizione su un sistema accessibile al pubblico, al fine di prevenire modifiche non autorizzate; 2) Misure di protezione dei documenti elettronici (es. firma digitale); 3) Adozione di procedure di validazione delle credenziali di sufficiente complessità e previsione di modifiche periodiche;

CENTRO DI MEDICINA NUCLEARE N.I. S.r.l.	Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001	Rev.	MOG231
		04	Data: 06/06/2024

		4) Procedure che prevedano la rimozione dei diritti di accesso al termine del rapporto di lavoro; 5) Aggiornamento regolare dei sistemi informativi in uso; 6) Procedura per il controllo degli accessi; 7) Tracciabilità degli accessi e delle attività critiche svolte tramite i sistemi informatici aziendali; 8) Inclusione negli accordi con terze parti e nei contratti di lavoro di clausole di non divulgazione delle informazioni; 9) Utilizzazione di misure di protezione dell'accesso alle aree dove hanno sede informazioni e strumenti di gestione delle stesse; 10) Definizione e regolamentazione delle attività di gestione e manutenzione dei sistemi da parte di personale all'uopo incaricato; 11) Previsione di controlli su: - Rete aziendale e informazioni che vi transitano; - Instradamento (<i>routing</i>) della rete, al fine di assicurare che non vengano violate le politiche di sicurezza; - Installazione di <i>software</i> sui sistemi operativi.
--	--	---

CENTRO DI MEDICINA NUCLEARE N.I. S.r.l.	Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001	Rev.	MOG231
		04	Data: 06/06/2024

		12) Predisposizione di procedure per rilevare e indirizzare tempestivamente le vulnerabilità tecniche dei sistemi; 13) Controlli di individuazione, prevenzione e ripristino al fine di proteggere da <i>software</i> dannosi (<i>virus</i>), nonché di procedure per la sensibilizzazione degli utenti sul tema; 14) Procedure di controllo della installazione di <i>software</i> sui sistemi operativi; 15) Rispetto della normativa sulla <i>privacy</i>; 16) Procedure di controllo della installazione di <i>software</i> sui sistemi operativi; 17) Procedure per rilevare e indirizzare tempestivamente le vulnerabilità tecniche dei sistemi; 18) Elaborazione di procedure per garantire che l'utilizzo di materiali eventualmente coperti da diritti di proprietà intellettuale sia conforme a disposizioni di legge e contrattuali.
PRIVACY	1) Raccolta, trasmissione e archiviazione di dati e documenti.	1) Chiara identificazione dei soggetti aziendali responsabili degli adempimenti in materia di <i>privacy</i> ed autorizzati a rappresentare la società nei rapporti con le Autorità competenti; 2) Monitoraggio degli

CENTRO DI MEDICINA NUCLEARE N.I. S.r.l.	Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001	Rev.	MOG231
		04	Data: 06/06/2024

		adempimenti previsti in materia di privacy nel rispetto del D.lgs. n. 196/2003 come modificato, da ultimo dal D.L. n. 53/2019 nel rispetto dei termini di legge; 3) Completa ed accurata archiviazione della documentazione;
--	--	---

CENTRO DI MEDICINA NUCLEARE N.I. S.r.l.	Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001	Rev.	MOG231
		04	Data: 06/06/2024

SEZIONE III

I DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

3. I reati previsti dall'art. 24-ter del D.lgs. n. 231/2001

L'art. 2 della Legge n. 94/2009 c.d. "Pacchetto sicurezza" ha introdotto nel D.lgs. n. 231/2001 l'art. 24-ter, delitti di criminalità organizzata, che sancisce la responsabilità dell'Ente nel caso siano commessi nel suo interesse o vantaggio i seguenti reati:

- *Associazione per delinquere* (art. 416 c.p.);
- *Traffico di organi prelevati da persona vivente* (art. 601-bis c.p.);
- *Disposizioni contro le immigrazioni clandestine* (art. 12, co. 3-bis del D.lgs. n. 286/1998);
- *Associazione di stampo mafioso anche straniera* (art. 416-bis c.p.);
- *Scambio elettorale politico-mafioso* (art. 416-ter c.p.);
- *Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione* (art. 630 c.p.);
- *Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope* (art. 74, D.P.R. n. 309/90);
- *Produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti o psicotrope* (art. 73 D.P.R. n. 309/90);

CENTRO DI MEDICINA NUCLEARE N.I. S.r.l.	Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001	Rev.	MOG231
		04	Data: 06/06/2024

L'inserimento de reato di "Traffico di organi prelevati da persone viventi" ex art. 601-*bis* c.p. per effetto della L. n. 236/2016 ha disposto che il reato sia richiamato nell'art. 416 c.p., già reato presupposto ex D.lgs. n. 231/2001. Pertanto, il reato ex art. 601-*bis* c.p. è un nuovo reato scopo dell'associazione a delinquere.

3.1. I singoli reati

➤ Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione **da tre a sette anni**.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione **da uno a cinque anni**.

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione **da cinque a quindici anni**.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli artt. 600,601, 601-*bis* e 602 c.p. nonché l'art. 12, co. 3-*bis*, del Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al D.lgs. n. 286/1998, si applica la reclusione **da cinque a quindici anni** nei casi previsti dal primo comma e **da quattro a nove anni** nei casi previsti dal secondo comma.

CENTRO DI MEDICINA NUCLEARE N.I. S.r.l.	Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001	Rev.	MOG231
		04	Data: 06/06/2024

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli artt. 600-*bis*, 600-*ter*, 600-*quater*, 600-*quater*.1, 600-*quinqies*, 609-*bis* c.p., quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, artt. 609-*quater*, 609-*quinqies*, 609-*octies* c.p., quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto e 609-*undecies* c.p. si applica la reclusione **da quattro a otto anni** nei casi previsti dal primo comma e la reclusione **da due a sei anni** nei casi previsti dal secondo comma.

Il delitto in esame si caratterizza per tre elementi fondamentali, costituiti:

1. Da un vincolo associativo tendenzialmente permanente, o comunque stabile, destinato a durare anche oltre la realizzazione dei delitti concretamente programmati;
2. Dell'indeterminatezza del programma criminoso, che distingue tale reato dall'accordo che sorregge il concorso di persone nel reato; indeterminatezza che non viene meno per il solo fatto che l'associazione sia finalizzata esclusivamente alla realizzazione di reati di un medesimo tipo o natura, giacché essa attiene al numero, alle modalità, ai tempi e agli obiettivi dei delitti integranti eventualmente anche un'unica disposizione di legge, e non necessariamente alla diversa qualificazione giuridico-penalistica dei fatti programmatici;
3. Dall'esistenza di una struttura organizzativa, sia pur minima, ma idonea e soprattutto adeguata a realizzare gli obiettivi criminosi presi di mira.

Non è necessaria per la configurabilità del delitto ex art. 416 c.p. l'esistenza di capi o di un'organizzazione gerarchica, né la preventiva distribuzione delle mansioni e l'esistenza di

CENTRO DI MEDICINA NUCLEARE N.I. S.r.l.	Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001	Rev.	MOG231
		04	Data: 06/06/2024

un luogo abituale di riunione, la predisposizione dei mezzi e la divisione del ricavato tra gli associati.

Il *promotore* è chi della stessa si sia fatto iniziatore, enunciandone il programma, nonché chi contribuisce a potenziare la pericolosità del gruppo associativo già costituito, provocando l'adesione di terzi all'associazione ed ai suoi scopi.

Il *costitutore* è colui che determina, ovvero in concomitanza con l'azione di altri, concorre a determinare la nascita dell'associazione.

L'*organizzatore* è colui che coordina l'attività dei singoli soci per assicurare la vita, l'efficienza e lo sviluppo dell'associazione.

Il *capo* dirige l'attività collettiva, con potere di supremazia con gli altri.

L'*associato* è colui che si unisce permanentemente e volontariamente alla stessa per perseguirne lo scopo comune.

Il reato in commento, oltre a richiedere un dolo specifico (coscienza e volontà di far parte in maniera permanente di un sodalizio criminoso), si consuma nel momento della costituzione dell'associazione (*societas sceleris*), in quanto è in tale momento che si realizza il pericolo per l'ordine pubblico, senza che sia necessaria la commissione dei singoli reati programmati.

In caso di integrazione del co. 6 si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote, in relazione agli altri commi si applica nei confronti della Società la sanzione pecuniaria **da trecento a ottocento quote** nonché la sanzione interdittiva per una durata **non inferiore ad un anno**. Qualora la Società o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la

CENTRO DI MEDICINA NUCLEARE N.I. S.r.l.	Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001	Rev.	MOG231
		04	Data: 06/06/2024

commissione del reato si applica la sanzione **dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.**

➤ **Traffico di organi prelevati da persona vivente (art. 601-bis c.p.)**

Chiunque, illecitamente, commercia, vende, acquista ovvero, in qualsiasi modo e a qualsiasi titolo, procura o tratta organi o parti di organi prelevati da persona vivente è punito con la reclusione **da tre a dodici anni e con la multa da euro 50.000 ad euro 300.000.** (Se il fatto è commesso da persona che esercita una professione sanitaria, alla condanna consegue l'interdizione perpetua dall'esercizio della professione).

Chiunque svolge opera di mediazione nella donazione di organi da vivente al fine di trarne un vantaggio economico è punito con la reclusione **da tre a otto anni e con la multa da euro 50.000 a euro 300.000.**

Se i fatti previsti dai precedenti commi sono commessi da persona che esercita una professione sanitaria, alla condanna consegue l'interdizione perpetua dall'esercizio della professione.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione **da tre a sette anni e con la multa da euro 50.000 ad euro 300.000** chiunque organizza o propaganda viaggi ovvero pubblicizza o diffonde, con qualsiasi mezzo, anche per via informatica o telematica, annunci finalizzati al traffico di organi o parti di organi di cui al primo comma.

In caso di integrazione di tale fattispecie di reato si applica nei confronti della Società la sanzione pecuniaria **da quattrocento a mille quote** nonché la sanzione interdittiva per una durata **non inferiore ad un anno.**

CENTRO DI MEDICINA NUCLEARE N.I. S.r.l.	Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001	Rev.	MOG231
		04	Data: 06/06/2024

➤ **Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, co. 3-bis del D.lgs. n. 286/1998)**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione **da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro** per ogni persona nel caso in cui:

- a) Il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;
- b) La persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- c) La persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- d) Il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;
- e) Gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplosive.

Si noti, infine, che ai sensi del comma 3-bis, se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.

CENTRO DI MEDICINA NUCLEARE N.I. S.r.l.	Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001	Rev.	MOG231
		04	Data: 06/06/2024

In caso di integrazione di tale fattispecie di reato si applica nei confronti della Società la sanzione pecuniaria **da quattrocento a mille quote** nonché le sanzioni interdittive per una durata **non inferiore a un anno.**

➤ **Associazione di stampo mafioso anche straniera (art. 416-bis c.p.)**

La norma prevede:

- Al comma 1, viene prevista la reclusione, per il solo fatto di appartenere ad un'associazione di tipo mafioso, **da dieci a quindici anni**;
- Al comma 2, viene previsto per i promotori, dirigenti o organizzatori dell'associazione mafiosa la reclusione **da dodici a diciotto anni**;
- Al comma 4, se l'associazione è armata, si applica la reclusione **da dodici a venti anni** per i soggetti di cui al primo comma, mentre, per i soggetti di cui al secondo comma si applica la reclusione **da quindici a ventisei anni**;
- Al comma 6, nel caso in cui le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finalizzate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto o il profitto di delitti, è previsto **un aumento di pena da un terzo alla metà.**

La fattispecie in commento tutela l'ordine pubblico, minacciato dal dispiegamento della forza di intimidazione e dalla conseguente condizione di assoggettamento ed omertà ingenerata nelle vittime del reato.

CENTRO DI MEDICINA NUCLEARE N.I. S.r.l.	Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001	Rev.	MOG231
		04	Data: 06/06/2024

Il soggetto attivo della norma può essere chiunque; trattasi, quindi, di un reato comune, con la precisazione che la norma prevede una distinzione ai fini sanzionatori a seconda del ruolo ricoperto all'interno dell'associazione.

Il legislatore ha previsto, nello specifico, una disposizione definitoria della nozione di associazione mafiosa facendo leva sia sui *mezzi usati* (il ricorso alla forza intimidatrice che provoca l'assoggettamento della vittima) e sulle *finalità* (ovvero su fattispecie che esulano anche dalla semplice commissione del singolo reato).

Elementi di tale fattispecie sono:

- a) L'esistenza di un vincolo associativo tra tre o più persone, così come previsto dall'art. 416 c.p.;
- b) Lo scopo di commettere non solo delitti ma anche acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, concessioni, autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero impedire o ostacolare il libero esercizio del voto oppure procurarsi voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali;
- c) L'avvalersi, in riferimento agli associati, per raggiungere gli scopi predetti, della forza intimidatrice del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva.

Si deve osservare, seguendo l'orientamento giurisprudenziale maggioritario, che la forza intimidatrice dell'associazione mafiosa consiste nella capacità di suscitare terrore scaturente dall'associazione in quanto tale. Pertanto, l'associazione deve essere dotata di

CENTRO DI MEDICINA NUCLEARE N.I. S.r.l.	Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001	Rev.	MOG231
		04	Data: 06/06/2024

una specifica potenzialità idonea ad ingenerare uno stato di sudditanza psicologica, indipendentemente dal compimento di particolari atti di violenza o minaccia facendo, quindi, parte del patrimonio stesso dell'associazione.

Elemento soggettivo richiesto dal delitto in esame è il dolo specifico, consistente nella coscienza e nella volontà di far parte dell'associazione per il perseguimento di uno di quei fini sopra esaminati.

Ancora, trattasi di un reato permanente che si consuma con la semplice costituzione della struttura associativa, a prescindere dalla realizzazione delle attività connesse al vincolo.

Infine, l'art. 24-ter del D.lgs. n. 231/2001 prevede la responsabilità dell'ente per tutti i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis c.p.

In caso di integrazione di tale fattispecie di reato si applica nei confronti della Società la sanzione pecuniaria **da quattrocento a mille quote** nonché la sanzione interdittiva per una durata **non inferiore ad un anno**. Qualora la Società o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato si applica la sanzione **dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività**.

➤ **Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.)**

Chiunque accetta, direttamente o a mezzo di intermediari, la promessa di procurare voti da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui all'articolo 416-bis c.p. o mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità o in cambio della

CENTRO DI MEDICINA NUCLEARE N.I. S.r.l.	Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001	Rev.	MOG231
		04	Data: 06/06/2024

disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa è punito con la reclusione **da quattro a dieci anni**.

La stessa pena si applica a chi promette, direttamente o a mezzo di intermediari, di procurare voti nei casi di cui al primo comma. Se colui che ha accettato la promessa di voti, a seguito dell'accordo di cui al primo comma, è risultato eletto nella relativa consultazione elettorale, si applica la pena prevista dal primo comma dell'articolo 416-*bis* c.p. aumentata della metà. In caso di condanna per i reati di cui al presente articolo, consegue sempre l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

Si tratta dunque di un reato a forma vincolata in cui la condotta punibile consiste nell'accettare, in via diretta e immediata o tramite interposta persona la promessa di procacciare voti da parte di intranei a un'associazione di tipo mafioso anche straniera, o, avvalendosi della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà, o fornendo la disponibilità di accontentare gli interessi e le esigenze del sodalizio mafioso.

Infine, il “*nuovo*” comma terzo dell'art. 416-*ter* c.p., a sua volta, contempla un'aggravante speciale ad effetto speciale essendo ivi stabilito un aumento della pena pari alla metà per colui che, una volta accettata la promessa di voti, a seguito dell'accordo previsto al comma precedente, risulta essere stato eletto nella consultazione elettorale per cui è stato stipulato siffatto accordo.

In caso di integrazione di tale fattispecie di reato si applica nei confronti della Società la sanzione pecuniaria **da quattrocento a mille quote** nonché la sanzione interdittiva per una durata **non inferiore ad un anno**. Qualora la Società o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la

CENTRO DI MEDICINA NUCLEARE N.I. S.r.l.	Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001	Rev.	MOG231
		04	Data: 06/06/2024

commissione del reato si applica la sanzione **dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.**

➤ **Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.)**

Tale delitto reato si configura nel caso di sequestro di una persona allo scopo di perseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, ed è punito con la reclusione **da venticinque a trent'anni**. Il reato è aggravato laddove dal sequestro derivi la morte, anche quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata.

In caso di integrazione di tale fattispecie di reato si applica nei confronti della Società la sanzione pecuniaria **da quattrocento a mille quote** nonché la sanzione interdittiva per una durata **non inferiore ad un anno**. Qualora la Società o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato si applica la sanzione **dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.**

➤ **Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74, D.P.R. n. 309/90)**

La norma prevede:

- Al comma 1 per chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione la reclusione **non inferiore a venti anni**;

CENTRO DI MEDICINA NUCLEARE N.I. S.r.l.	Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001	Rev.	MOG231
		04	Data: 06/06/2024

- Al comma 2, per chi partecipa all'associazione, la reclusione **non inferiore a dieci anni**;
- Al comma 4, nel caso in cui l'associazione di cui al comma 1 sia armata e con un numero di associati pari o superiore a dieci, la reclusione **non potrà essere inferiore a ventiquattro anni** e, nel caso previsto dal comma 2 a **dodici anni di reclusione**.

Con riferimento alle fattispecie di reato sopra considerata, la sanzione penale è ricollegata al solo fatto della partecipazione, oltre che alla promozione, costituzione, organizzazione di una associazione criminosa formata da tre o più persone finalizzata alla commissione di più delitti tra quelli previsti dall'art. 73 dello stesso D.P.R. n. 309/90 (produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope).

In caso di integrazione di tale fattispecie di reato si applica nei confronti della Società la sanzione pecuniaria **da quattrocento a mille quote** nonché la sanzione interdittiva per una durata **non inferiore ad un anno**.

➤ **Produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti o psicotrope**
(art. 73 D.P.R. n. 309/90)

1. Chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17, coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede, distribuisce, commercia, trasporta, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alla tabella I prevista dall'articolo 14, è punito con la reclusione da sei a venti anni e con la multa da euro 26.000 a euro 260.000.

CENTRO DI MEDICINA NUCLEARE N.I. S.r.l.	Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001	Rev.	MOG231
		04	Data: 06/06/2024

1-bis. Con le medesime pene di cui al comma 1 è punito chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17, importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque illecitamente detiene:

- a)*** Sostanze stupefacenti o psicotrope che per quantità, in particolare se superiore ai limiti massimi indicati con decreto del Ministro della salute emanato di concerto con il Ministro della giustizia sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento nazionale per le politiche antidroga-, ovvero per modalità di presentazione, avuto riguardo al peso lordo complessivo o al confezionamento frazionato, ovvero per altre circostanze dell'azione, appaiono destinate ad un uso non esclusivamente personale;
- b)*** Medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope elencate nella tabella II, sezione A, che eccedono il quantitativo prescritto. In questa ultima ipotesi, le pene suddette sono **diminuite da un terzo alla metà.**

2. Chiunque, essendo munito dell'autorizzazione di cui all'articolo 17, illecitamente cede, mette o procura che altri metta in commercio le sostanze o le preparazioni indicate nelle tabelle I e II di cui all'articolo 14, è punito con la reclusione **da sei a ventidue anni e con la multa da euro ventiseimila a euro trecentomila.**

3. Le stesse pene si applicano a chiunque coltiva, produce o fabbrica sostanze stupefacenti o psicotrope diverse da quelle stabilite nel decreto di autorizzazione.

CENTRO DI MEDICINA NUCLEARE N.I. S.r.l.	Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001	Rev.	MOG231
		04	Data: 06/06/2024

4. Quando le condotte di cui al comma 1 riguardano i medicinali ricompresi nella tabella II, sezioni A, B, C e D, limitatamente a quelli indicati nel numero 3-bis) della lettera e) del comma 1 dell'articolo 14 e non ricorrono le condizioni di cui all'articolo 17, si applicano le pene ivi stabilite, **diminuite da un terzo alla metà**.

5. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette uno dei fatti previsti dal presente articolo che, per i mezzi, la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, è di lieve entità, è punito con le pene della reclusione **da sei mesi a quattro anni e della multa da euro 1.032 a euro 10.329**.

5-bis. Nell'ipotesi di cui al comma 5, limitatamente ai reati di cui al presente articolo commessi da persona tossicodipendente o da assuntore di sostanze stupefacenti o psicotrope, il giudice, con la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, su richiesta dell'imputato e sentito il pubblico ministero, qualora non debba concedersi il beneficio della sospensione condizionale della pena, può applicare, anziché le pene detentive e pecuniarie, quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste. Con la sentenza il giudice incarica l'ufficio locale di esecuzione penale esterna di verificare l'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità. L'ufficio riferisce periodicamente al giudice. In deroga a quanto disposto dal citato articolo 54 del Decreto legislativo n. 274 del 2000, il lavoro di pubblica utilità ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata. Esso può essere disposto anche nelle strutture private autorizzate ai sensi dell'articolo 116, previo consenso delle stesse. In caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, in deroga a quanto previsto dal citato articolo 54 del decreto legislativo n.

CENTRO DI MEDICINA NUCLEARE N.I. S.r.l.	Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001	Rev.	MOG231
		04	Data: 06/06/2024

274 del 2000, su richiesta del pubblico ministero o d'ufficio, il giudice che procede, o quello dell'esecuzione, con le formalità di cui all'articolo 666 del codice di procedura penale, tenuto conto dell'entità dei motivi e delle circostanze della violazione, dispone la revoca della pena con conseguente ripristino di quella sostituita. Avverso tale provvedimento di revoca è ammesso ricorso per cassazione, che non ha effetto sospensivo. Il lavoro di pubblica utilità può sostituire la pena per non più di due volte.

5-ter. La disposizione di cui al comma 5-*bis* si applica anche nell'ipotesi di reato diverso da quelli di cui al comma 5, commesso, per una sola volta, da persona tossicodipendente o da assuntore abituale di sostanze stupefacenti o psicotrope e in relazione alla propria condizione di dipendenza o di assuntore abituale, per il quale il giudice infligga una pena non superiore ad un anno di detenzione, salvo che si tratti di reato previsto dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale o di reato contro la persona.

6. Se il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro, **la pena è aumentata.**

7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 **sono diminuite dalla metà a due terzi** per chi si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

7-bis. Nel caso di condanna o di applicazione di pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, è ordinata la confisca delle cose che ne sono il profitto o il prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, fatta eccezione per il delitto di cui al comma 5, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

CENTRO DI MEDICINA NUCLEARE N.1. S.r.l.	Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001	Rev.	MOG231
		04	Data: 06/06/2024

In caso di integrazione di tale fattispecie di reato si applica nei confronti della Società la sanzione pecuniaria **da quattrocento a mille quote** nonché la sanzione interdittiva per una durata **non inferiore ad un anno**.

3.2. Aree a rischio reato, processi e controlli previsti

A seguito delle attività di *Analysis Risk Assessment* (v. Allegato 1), sono stati individuate, nell'ambito della struttura organizzativa del Centro di Medicina Nucleare N.1 S.r.l. le aree considerate a rischio di reato, ossia quelle aree aziendali rispetto alle quali è stato ritenuto astrattamente sussistente il rischio di commissione dei delitti di criminalità organizzata ex art. 24-ter del D.lgs. n. 231/2001.

Di seguito si riportano le aree a rischio, i processi interessati e le principali forme di controllo interno esistenti nella società.

AREE A RISCHIO	PROCESSI	PROTOCOLLI DI CONTROLLO INTERNO
RAPPORTI CON LA P.A.	1) Partecipazione a procedure ad evidenza pubblica; 2) Partecipazione a trattative private con la Pubblica Amministrazione.	1) Specifica indicazione nel Codice Etico dei principi e delle norme comportamentali da osservarsi nella conduzione delle attività a rischio; 2) Assegnazione di compiti chiari e precise responsabilità in capo a chi è deputato ad intrattenere rapporti con la Pubblica Amministrazione – sistema di deleghe; 3) Separazione delle funzioni

CENTRO DI MEDICINA NUCLEARE N.I. S.r.l.	Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001	Rev.	MOG231
		04	Data: 06/06/2024

		tra chi realizza la fase preparatoria dei processi afferenti alle attività indicate e chi è investito dei compiti decisori e di controllo; 4) Formazione del personale; 5) Tracciabilità, rintracciabilità e verificabilità delle operazioni mediante adeguata documentazione; nel caso in cui le operazioni dovessero svolgersi attraverso procedure informatiche, si rende necessario il controllo circa l'assegnazione delle <i>password</i> se l'utilizzo degli accessi presso i sistemi informatici della Pubblica Amministrazione in modo coerente con le finalità perseguite; 6) Monitoraggio delle offerte economiche relative a gare e a trattative private con la P.A., nonché monitoraggio delle fasi evolutive dei procedimenti di gara o di negoziazione diretta; 7) Presidi specifici a fronte del ricorso a <i>partnership</i> commerciali, intermediazioni e forme aggregative tra imprese quali, ad es. ricorso ad attestazioni, attivazione sistemi di monitoraggio gestionale estesi alle aree di interesse, etc.; 8) Separazione funzionale fra chi gestisce le attività di realizzazione e chi presenta la documentazione di avanzamento; 9) Specifiche attività di controllo gerarchico su
--	--	---

CENTRO DI MEDICINA NUCLEARE N.I. S.r.l.	Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001	Rev.	MOG231
		04	Data: 06/06/2024

		documentazione da presentare (relativamente sia alla documentazione di progetto che alla documentazione attestante i requisiti tecnici, economici e professionali). Coerenza delle procure verso l'esterno con il sistema delle deleghe.
COMMERCIALE	1) Realizzazione dei servizi/Esecuzione dei contratti; 2) Accordi con <i>partner</i> per la gestione in comune di attività, per la realizzazione di affari o per la costituzione di associazioni temporanee di imprese.	1) Specifica indicazione nel Codice Etico dei principi e delle norme comportamentali da osservarsi nella conduzione delle attività a rischio; 2) Assegnazione di compiti chiari e precise responsabilità in capo a chi è deputato ad intrattenere rapporti commerciali – sistema di deleghe; 3) Separazione delle funzioni tra chi realizza la fase preparatoria dei processi afferenti alle attività commerciali e chi è investito dei compiti decisori e di controllo; 4) Verifiche, a cura di idonee funzioni aziendali distinte da quella responsabile dei servizi, sull'effettiva prestazione dei servizi stessi, inclusi i controlli sui livelli qualitativi attesi, anche ai fini della risoluzione di possibili contestazioni del cliente a fronte di ipotesi di disservizi; 5) Formazione del personale; 6) Tracciabilità, rintracciabilità e verificabilità delle operazioni mediante adeguata documentazione;

CENTRO DI MEDICINA NUCLEARE N.I. S.r.l.	Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001	Rev.	MOG231
		04	Data: 06/06/2024

		7) Conduzione di adeguate verifiche preventive sui potenziali <i>partner</i>; 8) Adozione, accanto al Codice Etico, di uno specifico Codice di Comportamento rivolto ai fornitori e <i>partner</i> che contenga le regole etico-sociali destinate a disciplinare i rapporti dei suddetti soggetti con l'impresa, cui auspicabilmente aderiscano le controparti che affiancano la società nelle diverse opportunità di <i>business</i> (es. <i>joint venture</i>, ATI, RTI, consorzi, etc.); 9) Previsione di un omogeneo approccio e di una condivisa sensibilità da parte dei componenti della compagine societaria sui temi afferenti la corretta applicazione del D.lgs. n. 231/2001, nonché all'impegno, esteso a tutti i soggetti coinvolti, di adeguarsi alle disposizioni del Codice Etico; 10) Acquisizione, dai <i>partner</i>, di informazioni sul sistema dei presidi dagli stessi implementato; definizione di flussi di informazione tesi ad alimentare un monitoraggio reciproco sugli aspetti gestionali, ovvero il rilascio di attestazioni periodiche sugli ambiti di rilevanza del D.lgs. n. 231/2001 di interesse (es. attestazioni rilasciate con cadenza periodica in cui ciascun <i>partner</i> dichiara di non essere a conoscenza di informazioni o situazioni che possano, direttamente o
--	--	--

CENTRO DI MEDICINA NUCLEARE N.I. S.r.l.	Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001	Rev.	MOG231
		04	Data: 06/06/2024

		indirettamente, configurare le ipotesi di reato previste dal D.lgs. n. 231/2001); 11) Ai fini di una corretta selezione dei <i>partner</i> commerciali: - Introdurre meccanismi di qualificazione etica delle imprese, previsti dalla legge o da sistemi di autoregolamentazione, quali ad esempio: il possesso del <i>rating</i> di legalità; l'iscrizione nelle <i>white list</i> Prefetture o nell'elenco delle imprese aderenti al Protocollo di legalità tra Confindustria e il Ministero dell'Interno; 12) Previsione nei contratti con i fornitori e/o consulenti: - Di una clausola risolutiva espressa per il caso in cui l'impresa fornitrice, destinataria di una certificazione antimafia regolare, risulti destinataria di una sopraggiunta comunicazione ovvero informazione antimafia interdittiva; - Di una clausola risolutiva espressa nel caso in cui il fornitore non rispetti i dettami e i principi del Modello Organizzativo 231, del Codice Etico e del Codice Disciplinare;
--	--	--

CENTRO DI MEDICINA NUCLEARE N.I. S.r.l.	Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001	Rev.	MOG231
		04	Data: 06/06/2024

		- Del termine entro cui il fornitore destinatario di una sopraggiunta informazione antimafia interdittiva viene in concreto estromesso dal contratto; Inoltre, Il consulente con il contratto attesta: - Di aver preso visione del Modello Organizzativo di Gestione e Controllo nonché del Codice Etico e Disciplinare; - Di essere in regola con le proprie norme fiscali, previdenziali ed assicurative di riferimento; - L'assenza a suo carico di ogni provvedimento giudiziario, pendente e/o definitivo, avete ad oggetto tutte le fattispecie di reato previste dal D.lgs. n. 231/2001 ed in particolar modo quelle contemplate dall'art. 24-ter; - Che non esiste alcun tipo di incompatibilità in ordine all'attività che egli svolge per proprio conto o presso Enti o Istituti con quella della Società che conferisce l'incarico. Infine, viene specificato che l'accertata esistenza di cause di incompatibilità, così come la loro mancata sopravvenuta
--	--	---

CENTRO DI MEDICINA NUCLEARE N.I. S.r.l.	Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001	Rev.	MOG231
		04	Data: 06/06/2024

		comunicazione, costituisce causa di risoluzione espressa ed immediata del rapporto contrattuale.
RISORSE UMANE	1) Assunzione del personale; 2) Gestione del personale.	1) Adeguata formalizzazione delle attività inerenti l'assunzione del personale e della gestione dei rapporti di lavoro; 2) Diversificazione dei punti di controllo interni alla struttura aziendale preposta all'assunzione e gestione del personale; 3) Adozione di uno o più strumenti normativi e/o organizzativi, nell'ambito della selezione, assunzione e gestione amministrativa del personale, che prevedano: - Un processo di pianificazione per il reperimento delle risorse che tenga conto del fabbisogno; - L'individuazione dei requisiti minimi necessari (profilo) per ricoprire il ruolo e definizione del relativo livello di retribuzione, nel rispetto di quanto previsto dai Contratti Collettivi Nazionali del Lavoro (ove applicabili) ed in coerenza con le tabelle retributive di riferimento. 4) Definizione di un processo di selezione del personale che disciplini:

CENTRO DI MEDICINA NUCLEARE N.I. S.r.l.	Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001	Rev.	MOG231
		04	Data: 06/06/2024

		- La ricerca di una pluralità di candidature in funzione della complessità del ruolo da ricoprire; - La gestione dei conflitti di interesse tra il selezionatore e il candidato; - La verifica, attraverso diverse fasi di <i>screening</i>, della coerenza delle candidature con il profilo definito. 5) Svolgimento di verifiche pre-assuntive finalizzate a prevenire l'insorgere di situazioni pregiudizievoli che possano esporre la società al rischio di commissione di reati-presupposto in tema di responsabilità dell'ente (con particolare attenzione all'esistenza di procedimenti penali/carichi pendenti e conflitti di interesse/relazioni tali da interferire con le funzioni di Pubblici Ufficiali, Incaricati di Pubblico Servizio chiamati ad operare in relazione ad attività per le quali la società ha un interesse concreto, così come con rappresentanti di vertice di società, consorzi, fondazioni, associazioni ed altri enti privati, anche privi di personalità giuridica, che svolgono attività professionale e di impresa e che abbiano un particolare rilievo ai fini aziendali); 6) Autorizzazione
--	--	---

CENTRO DI MEDICINA NUCLEARE N.I. S.r.l.	Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001	Rev.	MOG231
		04	Data: 06/06/2024

		all'assunzione da parte dei vertici aziendali; 7) Modalità di apertura e di gestione dell'anagrafica dipendenti; 8) Sistemi, anche automatizzati, che garantiscano la tracciabilità della rilevazione delle presenze, in accordo con le previsioni di legge applicabili; 9) Verifica della correttezza delle retribuzioni erogate; 10) I documenti di supporto alla contabilizzazione e al pagamento degli eventi legati alla gestione del personale vengono conservati in luogo idoneo a garantirne la riservatezza per i periodi previsti dalla legge; 11) Prima di procedere all'assunzione del personale viene richiesto allo stesso di consegnare copia del certificato del casellario giudiziale o autodichiarazione attestante l'assenza di carichi pendenti e/o precedenti penali; 12) Vengono previsti corsi continui volti alla formazione del personale.
CONTABILITÀ/ AMMINISTRAZIONE	1) Flussi finanziari.	1) Istituzione di una procedura per il controllo dei flussi finanziari e la tracciabilità dei pagamenti; 2) Verifica della regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari/ordinanti dei

CENTRO DI MEDICINA NUCLEARE N.I. S.r.l.	Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001	Rev.	MOG231
		04	Data: 06/06/2024

		pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni; 3) Controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari aziendali, con riferimento ai pagamenti verso terzi; 4) Istituzione di riunioni periodiche tra Organo di revisione o Collegio Sindacale ed Organismo di Vigilanza anche per verificare l'osservanza della disciplina prevista in tema di <i>Corporate/Governance</i>, nonché il rispetto dei comportamenti conseguenti da parte degli Amministratori, del management e dei dipendenti. 5) Riporto periodico al Vertice sullo stato dei rapporti con l'Organo di Revisione od il Collegio Sindacale e le altre Autorità abilitate ai controlli sulla Società;
SISTEMA DI GESTIONE AZIENDALE	1) Operazioni informatiche.	1) Misure di protezione dell'integrità delle informazioni messe a disposizione su un sistema accessibile al pubblico, al fine di prevenire modifiche non autorizzate; 2) Misure di protezione dei documenti elettronici (es. firma digitale); 3) Adozione di procedure di validazione delle credenziali di sufficiente complessità e previsione di modifiche periodiche; 4) Procedure che prevedano la

CENTRO DI MEDICINA NUCLEARE N.I. S.r.l.	Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001	Rev.	MOG231
		04	Data: 06/06/2024

		rimozione dei diritti di accesso al termine del rapporto di lavoro; 5) Aggiornamento regolare dei sistemi informativi in uso; 6) Procedura per il controllo degli accessi; 7) Tracciabilità degli accessi e delle attività critiche svolte tramite i sistemi informatici aziendali; 8) Inclusione negli accordi con terze parti e nei contratti di lavoro di clausole di non divulgazione delle informazioni; 9) Utilizzazione di misure di protezione dell'accesso alle aree dove hanno sede informazioni e strumenti di gestione delle stesse; 10) Definizione e regolamentazione delle attività di gestione e manutenzione dei sistemi da parte di personale all'uopo incaricato; 11) Previsione di controlli su: - Rete aziendale e informazioni che vi transitano; - Instradamento (<i>routing</i>) della rete, al fine di assicurare che non vengano violate le politiche di sicurezza; - Installazione di <i>software</i> sui sistemi operativi. 12) Predisposizione di
--	--	---

CENTRO DI MEDICINA NUCLEARE N.I. S.r.l.	Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001	Rev.	MOG231
		04	Data: 06/06/2024

		procedure per rilevare e indirizzare tempestivamente le vulnerabilità tecniche dei sistemi; 13) Controlli di individuazione, prevenzione e ripristino al fine di proteggere da <i>software</i> dannosi (<i>virus</i>), nonché di procedure per la sensibilizzazione degli utenti sul tema; 14) Procedure di controllo della installazione di <i>software</i> sui sistemi operativi; 15) Rispetto della normativa sulla <i>privacy</i>; 16) Procedure di controllo della installazione di <i>software</i> sui sistemi operativi; 17) Procedure per rilevare e indirizzare tempestivamente le vulnerabilità tecniche dei sistemi; 18) Elaborazione di procedure per garantire che l'utilizzo di materiali eventualmente coperti da diritti di proprietà intellettuale sia conforme a disposizioni di legge e contrattuali;
AMBIENTE	1) Attività ad impatto ambientale; 2) Identificazione e valutazione degli aspetti ambientali: • Selezione del rifiuto con apposito codice identificativo;	1) Predisposizione interna di un'idonea procedura per la gestione dei rifiuti sanitati con relativa elencazione degli stessi. Inoltre, le operazioni che caratterizzano la gestione possono riguardare quattro fasi: • Luogo di produzione;

CENTRO DI MEDICINA NUCLEARE N.I. S.r.l.	Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001	Rev.	MOG231
		04	Data: 06/06/2024

	Gestione del rifiuto; 3) Prescrizioni normative e autorizzative; 4) Obiettivi e traguardi; 5) Sistema di deleghe.	- Conferimento al punto di raccolta (all'esterno del reparto); - Trasporto interno; - Deposito. 2) Presa in carico di tutti i requisiti legali in tema di gestione rifiuti; 3) Identificazione di un responsabile aziendale con delega al monitoraggio del rispetto di tutte le prescrizioni di legge applicabili; 4) Acquisizione e rinnovo periodico delle autorizzazioni di legge in tema di raccolta, trasporto, stoccaggio e trattamento dei rifiuti; 5) Adeguata formazione del personale impegnato nella attività connesse al ciclo dei rifiuti; 6) Costante monitoraggio del rispetto di tutta la legislazione e normativa applicabile, con particolare riferimento ai rifiuti pericolosi; 7) Affidamento mediante contratto a ditte esterne con comprovate esperienza nel settore per le operazioni di raccolta, trasporto, stoccaggio e smaltimento dei rifiuti; 8) L' esistenza di una normativa aziendale che definisca ruoli, responsabilità e metodologie da adottarsi per: - L'identificazione degli aspetti ambientali delle
--	--	---

CENTRO DI MEDICINA NUCLEARE N.I. S.r.l.	Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001	Rev.	MOG231
		04	Data: 06/06/2024

		proprie attività, prodotti e servizi sui quali l'organizzazione può esercitare un'influenza; - La valutazione della significatività degli aspetti ambientali e la considerazione degli stessi ai fini del miglioramento delle prestazioni ambientali; - La tracciabilità e l'aggiornamento del processo di identificazione e valutazione degli aspetti ambientali. 9) L' esistenza di una normativa aziendale che definisca ruoli, responsabilità e modalità da adottarsi per: - L'identificazione delle prescrizioni normative vigenti in materia ambientale e delle prescrizioni autorizzative, anche attraverso la predisposizione di scadenziari e registri normativi; - L'individuazione delle aree aziendali che rientrano nell'ambito di applicabilità delle prescrizioni e delle azioni che devono eventualmente essere messe in atto; - L'individuazione dei soggetti responsabili del rispetto delle
--	--	---

CENTRO DI MEDICINA NUCLEARE N.I. S.r.l.	Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001	Rev.	MOG231
		04	Data: 06/06/2024

		prescrizioni; - La diffusione e l'accessibilità alle prescrizioni; - L'attività di verifica periodica degli aggiornamenti normativi. 10) L'esistenza di obiettivi e traguardi di miglioramento delle prestazioni ambientali e programmazione formalizzata degli stessi. In particolare gli obiettivi e i traguardi sono: - Misurabili (ove possibile); - Coerenti con la Politica Ambientale e stabiliti tenendo in considerazione la significatività degli aspetti ambientali di processi e attività e le prescrizioni legali applicabili, al fine di garantire il rispetto degli adempimenti normativi e autorizzativi; - Attuati e mantenuti attivi attraverso programmi che includano una chiara individuazione delle responsabilità, delle scadenze e dei mezzi necessari per il raggiungimento (finanziari, umani, etc.); - Adeguatamente comunicati all'interno
--	--	---

CENTRO DI MEDICINA NUCLEARE N.I. S.r.l.	Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001	Rev.	MOG231
		04	Data: 06/06/2024

		dell'organizzazione; - Sono stabilite inoltre modalità e responsabilità circa il controllo dello stato di avanzamento dei programmi e sono previste responsabilità in materia d'approvazione, effettuazione e rendicontazione delle spese in tema di ambiente. 11) L'esistenza di un sistema formalizzato di deleghe di funzioni in materia ambientale predisposte secondo i seguenti principi di elaborazione giurisprudenziale: - Effettività e sussistenza e compresenza di autonomia decisionale e finanziaria del delegato; - Idoneità tecnico professionale ed esperienza del delegato; - Vigilanza sull'attività del delegato, non acquiescenza, non ingerenza; - Certezza, specificità e consapevolezza. Il sistema formalizzato di deleghe di funzioni comporta l'esistenza di norme aziendali che: • Prevedano la chiara identificazione dell'ambito
--	--	--

CENTRO DI MEDICINA NUCLEARE N.I. S.r.l.	Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001	Rev.	MOG231
		04	Data: 06/06/2024

		d'operatività della delega; • Garantiscano la verifica della tracciabilità e della permanenza delle deleghe e la tracciabilità dell'accettazione espressa della delega da parte dei delegati/subdelegati; • Indichino in maniera esplicita la possibilità o meno per il delegato di sub-delegare funzioni in materia ambientale; • Prevedano la tracciabilità dei criteri in base ai quali viene determinata la coerenza tra funzioni delegate e poteri decisionali e di spesa assegnati; • Definiscano procedure di controllo circa la permanenza in capo al delegato dei requisiti tecnico-professionali, un piano periodico d'aggiornamento e sviluppo tecnico professionale del delegato ed un sistema di valutazione periodico delle sue capacità tecnico-professionali; • Prevedano un flusso informativo formalizzato continuo/periodico tra delegante e delegato;
--	--	--

<i>CENTRO DI MEDICINA NUCLEARE N.I. S.r.l.</i>	Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001	Rev.	MOG231
		04	Data: 06/06/2024

		• Disciplinino un'attività di vigilanza formalizzata.
--	--	---

CENTRO DI MEDICINA NUCLEARE N.I. S.r.l.	Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001	Rev.	MOG231
		04	Data: 06/06/2024

SEZIONE IV

I DELITTI DI FALSITÀ IN STRUMENTI DI PAGAMENTO O SEGNI DI RICONOSCIMENTO E DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

4. I reati previsti dagli artt. 25-bis e 25-bis.1 del D.lgs. n. 231/2001

- *Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete false (art. 453 c.p.);*
- *Alterazione di monete (art. 454 c.p.);*
- *Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);*
- *Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);*
- *Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);*
- *Contraffazione di carta filigrana in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);*
- *Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigrana (art.461 c.p.);*
- *Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);*
- *Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);*

CENTRO DI MEDICINA NUCLEARE N.1. S.r.l.	Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001	Rev.	MOG231
		04	Data: 06/06/2024

- *Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi* (art. 474 c.p.);
- *Turbata libertà dell'industria o del commercio* (art. 513 c.p.);
- *Illecita concorrenza con minaccia o violenza* (art. 513-bis c.p.);
- *Frodi contro le industrie nazionali* (art. 514 c.p.);
- *Frode nell'esercizio del commercio* (art. 515 c.p.);
- *Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine* (art. art. 516 c.p.);
- *Vendita di prodotti industriali con segni mendaci* (art. 517 c.p.);
- *Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale* (art. 517-ter c.p.);
- *Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari* (art. 517-quater c.p.).

Con riferimento a queste ipotesi criminose, si ritiene che possano prospettarsi eventuali profili di responsabilità per il Centro di Medicina Nucleare N.1 S.r.l., in particolare, in relazione alle condotte relative agli artt. 453, 455 e 457 c.p., apparendo, all'opposto, remote le possibilità che i soggetti interni alla società pongano in essere fatti di alterazione o contraffazione nell'interesse della società.

4.1. I singoli reati

CENTRO DI MEDICINA NUCLEARE N.I. S.r.l.	Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001	Rev.	MOG231
		04	Data: 06/06/2024

➤ **Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete false (art. 453 c.p.)**

La norma è stata recentemente modificata in attuazione della Direttiva 2914/62/UE sulla protezione mediante il diritto penale dell'euro e di altre monete contro la falsificazione e che sostituisce la Decisione Quadro 2000/383/GAI.

La novella ha esteso la punibilità per falso nummario anche a chi, legalmente autorizzato alla produzione di monete, abusando degli strumenti o dei materiali nella sua disponibilità, fabbrica indebitamente quantitativi in eccesso rispetto alle prescrizioni.

Soggetto attivo del reato può essere chiunque, trattandosi di reato comune, a tal uopo sono punite, con la reclusione **da tre a dodici anni e con la multa da euro 516 a euro 3.098**, le condotte di:

- 1) *Contraffazione*: per tale intendendosi la fabbricazione di monete o carte di pubblico credito in modo tale da farle apparire genuine ed ingannare un numero indeterminato di soggetti;
- 2) *Alterazione*: da intendersi come materiale modifica della moneta o della carta di pubblico credito tale da diminuirne o aumentarne il valore;
- 3) *Introduzione*: ossia il far giungere nel territorio dello Stato una moneta alterata o contraffatta;
- 4) *Acquisto o ricezione*: mediante un negozio giuridico corrispondente alla compravendita o con un atto di trasferimento diverso dalla stessa;

CENTRO DI MEDICINA NUCLEARE N.I. S.r.l.	Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001	Rev.	MOG231
		04	Data: 06/06/2024

- 5) *Detenzione*: l'aver disponibilità di fatto, anche momentanea, a qualsiasi titolo, dell'oggetto contraffatto o alterato;
- 6) *Spendita o messa in circolazione*: ovvero utilizzare tali monete come mezzo di pagamento o farle uscire a qualsiasi titolo dalla sfera di custodia del detentore;
- 7) *Fabbricazione indebita*: ossia la realizzazione di quantitativi di monete in eccesso rispetto alle prescrizioni da parte di chi è legalmente autorizzato alla produzione.

In caso di integrazione di tale fattispecie di reato si applica nei confronti della Società la sanzione pecuniaria **da trecento a un massimo di ottocento quote** nonché le sanzioni interdittive per una durata **non superiore ad un anno**.

➤ **Alterazione di monete (art. 454 c.p.)**

Chiunque altera moneta della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei numeri 3 e 4 del detto articolo è punito con la reclusione **da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 516**.

Si tratta di un reato comune, potendo essere quindi essere commesso da chiunque, inoltre, la modificazione di valore può avvenire, in concreto, in due diversi modi e cioè o *aumentandone* il valore oppure *diminuendolo*: da ciò due specie di alterazione, la prima incriminata *ex art. 453 n. 2*, la seconda ai sensi della norma in esame.

Entrambi questi delitti possono avere ad oggetto *solo monete e non anche carte di pubblico credito*, che non hanno un valore intrinseco.

CENTRO DI MEDICINA NUCLEARE N.I. S.r.l.	Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001	Rev.	MOG231
		04	Data: 06/06/2024

Presupposto di entrambi è l'esistenza di una moneta genuina, perché solo essa ha un valore e, quindi, può essere alterata.

In caso di integrazione di tale fattispecie di reato si applica nei confronti della Società la sanzione pecuniaria **fino a cinquecento quote** nonché le sanzioni interdittive per una durata **non superiore ad un anno**.

➤ **Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.) - Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)**

La norma di cui all'art. 455 c.p. riguarda i casi di acquisto o detenzione di monete false al fine della loro messa in circolazione ovvero le spende, mentre l'art. 457 c.p. punisce la spendita consapevole di monete false, benché acquistate in buona fede, con la reclusione **fino a sei mesi e la multa fino a euro 1.032**.

In caso di integrazione dell'art. 455 c.p. si applica nei confronti della Società la sanzione pecuniaria **da un minimo di trecento a un massimo di ottocento quote**. In caso di violazione dell'art. 457 c.p. si applica nei confronti della Società la sanzione pecuniaria **fino a duecento quote**.

Esempio: Un dipendente o un dirigente del Centro di Medicina Nucleare N.I S.r.l. emette dolosamente in circolazione monete contraffatte, senza aver alcuna conoscenza certa della loro qualità, ma dubitandone al momento della loro ricezione, al fine di evitare alla società i pregiudizi o, semplicemente, i “fastidi” derivanti dal rilevare e denunciare la falsità delle monete ricevute.

CENTRO DI MEDICINA NUCLEARE N.I. S.r.l.	Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001	Rev.	MOG231
		04	Data: 06/06/2024

➤ **Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)**

Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 c.p. si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene **sono ridotte di un terzo.**

Agli effetti della legge penale, s'intendono per valori di bollo la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali.

Nello specifico, per *valori di bollo* deve intendersi la carta bollata, i francobolli, e gli altri valori ad essi equiparati da leggi speciali.

Il rinvio alle disposizioni degli artt. 453, 455 e 457 non può intendersi come un semplice richiamo "*quoad poenam*"; sicché per l'individuazione delle relative fattispecie è necessario far riferimento al contenuto delle disposizioni richiamate.

Ne consegue che, in caso di detenzione di valori di bollo contraffatti o alterati, occorre accertare se la detenzione sia avvenuta al fine della messa in circolazione, così come richiesto dall'art. 455 c.p.

Se tale fine è escluso non sussiste il reato di cui all'art. 459 c.p., pertanto, se il soggetto, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, abbia detenuto valori di bollo falsificati, ma non al fine della messa in circolazione ma ne abbia fatto uso secondo la loro normale destinazione, non si configura l'ipotesi criminosa di cui all'art. 459 c.p., bensì quella meno grave prevista dall'art. 464 c.p. (Fattispecie relativa all'applicazione di una marca da bollo contraffatta sulla patente di guida. Cass. 20-4-1983, n. 3316).

CENTRO DI MEDICINA NUCLEARE N.I. S.r.l.	Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001	Rev.	MOG231
		04	Data: 06/06/2024

Qualora, invece, il valore bollato contraffatto o alterato sia stato ricevuto in buona fede e la conoscenza della falsità sia intervenuta in un momento posteriore, la messa in circolazione, e cioè l'uso del valore di bollo non conforme alla sua naturale destinazione, configura l'ipotesi di reato di cui all'art. 459 c.p. in relazione all'art. 457 c.p.; l'uso corrispondente alla normale destinazione dà luogo, invece, al reato di cui all'art. 464 c.p. , nella forma attenuata prevista dal c. 2 dello stesso articolo.

Ancora, l'art. 33, c. 2, D.P.R. n. 156/1973 (T.U. in materia postale) equipara, agli effetti degli artt. 459 e ss. c.p., i francobolli di Stati esteri a quelli italiani.

Infine, ai sensi del c. 3 (introdotto dalla l. 4-10-2004, n. 254) se i fatti previsti dagli artt. 459, 460 e 461 c.p. si riferiscono a francobolli non in corso, ma che hanno avuto corso legale, emessi sia dallo Stato italiano che da Stati esteri, si applicano le pene stabilite da tali articoli ridotte di un terzo.

In caso di integrazione di tale fattispecie di reato si applica nei confronti della Società la sanzione pecuniaria **da un minimo di trecento a un massimo di ottocento quote ridotte di un terzo** nonché le sanzioni interdittive per una durata **non superiore ad un anno**.

➤ **Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.)**

Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati, è punito con **la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 516**.

Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457 c.p., **ridotta di un terzo**.

CENTRO DI MEDICINA NUCLEARE N.I. S.r.l.	Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001	Rev.	MOG231
		04	Data: 06/06/2024

Nello specifico:

- Per *valori di bollo* deve intendersi la carta bollata, i francobolli, e gli altri valori ad essi equiparati da leggi speciali;
- La locuzione *fare uso* deve essere intesa come la possibilità di disporre dei valori di bollo per trarne un profitto, purché l'utilizzazione sia conforme alla normale destinazione che la cosa avrebbe se fosse genuina. Ad **esempio** la compilazione di un atto su di un foglio di carta da bollo contraffatto o l'apposizione di una marca da bollo alterata; al contrario, non costituisce reato il semplice adibirli a scopo ornamentale o collezionistico.

Per la dottrina dominante non si tratta di un autonomo reato, bensì un'attenuante del reato base previsto nel c. 1 (ciò è rilevante ai fini delle ammissibilità del giudizio di prevalenza o equivalenza).

Il tentativo si ritiene configurabile, purché non si provi che il soggetto deteneva i valori falsificati al fine di metterli in circolazione, nel qual caso ricorrerebbe la fattispecie consumata di cui all'art. 459 c.p.

In caso di integrazione del co. 1 si applica nei confronti della Società la sanzione pecuniaria **fino a trecento quote**, in caso di violazione del co. 2 si applica la sanzione pecuniaria **fino a duecento quote**.

- **Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)**

CENTRO DI MEDICINA NUCLEARE N.I. S.r.l.	Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001	Rev.	MOG231
		04	Data: 06/06/2024

La norma descrive due autonome fattispecie di reato, ambedue poste a tutela della fede pubblica e, più precisamente, dell'interesse della generalità dei consumatori alla distinzione della fonte di provenienza dei prodotti posti sul mercato.

Trattandosi di reato comune può essere commesso da chiunque.

Nello specifico la norma:

- Al comma 1 prevede la reclusione **da sei mesi a tre anni e la multa da euro 2.500 a euro 25.000;**
- Al comma 2 viene prevista la reclusione **da uno a quattro anni e la multa da euro 3.500 a euro 35.000.**

In caso di integrazione di tale fattispecie di reato si applica nei confronti della Società la sanzione pecuniaria **fino a cinquecento quote** nonché la sanzione interdittiva per una durata **non superiore ad un anno.**

➤ **Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)**

Il reato si pone in legame diretto con il precedente articolo, essendo entrambe state riscritte ad opera della L. n. 99/2009, e ne rappresenta suo naturale sviluppo, sempre nell'ottica della tutela della fede pubblica, punendo chiunque contraffà o altera marchi, segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero brevetti, disegni e modelli, etc.

Nello specifico la norma:

CENTRO DI MEDICINA NUCLEARE N.I. S.r.l.	Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001	Rev.	MOG231
		04	Data: 06/06/2024

- Al comma 1 prevede la reclusione **da uno a quattro anni e la multa da euro 3.500 a euro 35.000;**
- Al comma 2 viene prevista la reclusione **fino a due anni e la multa fino a euro 20.000.**

In caso di integrazione di tale fattispecie di reato si applica nei confronti della Società la sanzione pecuniaria **fino a cinquecento quote** nonché la sanzione interdittiva per una durata **non superiore ad un anno.**

➤ **Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);**

La norma in esame, oltre a precedere la reclusione **fino a due anni e la multa da euro 103 a euro 1.032**, ha natura sussidiaria, ovvero non trova applicazione se il fatto integra un reato più grave, ed è posta a tutela della libertà di iniziativa economica ex art. 40 della Costituzione.

Si tratta, nello specifico, di un reato comune che si sostanzia nell'impedire o comunque turbare l'esercizio dell'attività economica, industriale o commerciale, mediante l'uso della violenza sulle cose o di mezzi fraudolenti.

Per *violenza sulle cose* si intende quei comportamenti atti a danneggiare, trasformare o mutare la destinazione della cosa, nonché alterare, modificare o cancellare totalmente o parzialmente l'oggetto della tutela industriale o commerciale.

Per *mezzi fraudolenti* devono intendersi i mezzi idonei a trarre in inganno il soggetto.

CENTRO DI MEDICINA NUCLEARE N.I. S.r.l.	Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001	Rev.	MOG231
		04	Data: 06/06/2024

Il reato, infine, è a consumazione anticipata, integrandosi nel momento in cui la condotta violenta o ingannatoria sia astrattamente idonea alla commissione della fattispecie delittuosa.

In caso di integrazione di tale fattispecie di reato si applica nei confronti della Società la sanzione pecuniaria **fino a cinquecento quote.**

➤ **Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.):**

La norma in esame è stata introdotta dalla L. n. 646/1982 e prevede la reclusione **fino a due anni e la multa da euro 103 a 1.032.**

Nello specifico la fattispecie tutela sia del corretto funzionamento del sistema economico che nella libertà di ciascuno nel determinarsi alla realizzazione di operazioni di carattere economico.

Si tratta di reato proprio, potendolo integrare solo chi esercita un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva.

La condotta consiste nel compimento di atti di concorrenza con violenza e minaccia. Il riferimento a queste due componenti ha indotto una parte delle dottrina a ritenere che il legislatore non abbia voluto reprimere forme di concorrenza illecita, bensì forme particolari e aggravate di violenza e minaccia già riconducibili a fattispecie penali preesistenti.

In giurisprudenza vi è contrasto tra l'orientamento che ritiene sufficiente ad integrare il reato un qualsiasi comportamento violento o intimidatorio idoneo ad impedire al concorrente di autodeterminarsi nell'esercizio della sua attività commerciale, industriale o comunque produttiva (Cass. Pen., Sez. III, n. 44169/2008) e l'orientamento che ritiene necessario, oltre

CENTRO DI MEDICINA NUCLEARE N.I. S.r.l.	Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001	Rev.	MOG231
		04	Data: 06/06/2024

alla violenza o alla minaccia, anche il compimento di un atto di illecita concorrenza, quali il boicottaggio, lo storno di dipendenti, il rifiuto di contrattare, etc. (Cass. Pen., Sez. II, n. 35611/2007).

Infine, il delitto si consuma nel momento e nel luogo in cui viene tenuta la condotta violenta o minacciosa richiedendo, pertanto, al soggetto di agire allo scopo di eliminare o scoraggiare la concorrenza altrui.

In caso di integrazione di tale fattispecie di reato si applica nei confronti della Società la sanzione pecuniaria **fino a ottocento quote** nonché la sanzione interdittiva per una durata **non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni.**

➤ **Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);**

La fattispecie in esame, oltre a prevedere la reclusione **da uno a cinque anni e la multa non inferiore a euro 516**, tutela l'ordine economico, incentrandosi su un macro-evento (il nocumento all'industria nazionale) le cui difficoltà di accertamento ne rendono estremamente complicata l'applicazione.

La condotta consiste nel porre in vendita o nel mettere altrimenti in circolazione, nei mercati nazionali o esteri, prodotti industriali con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati.

In caso di integrazione di tale fattispecie di reato si applica nei confronti della Società la sanzione pecuniaria **fino a ottocento quote** nonché la sanzione interdittiva per una durata **non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni.**

CENTRO DI MEDICINA NUCLEARE N.I. S.r.l.	Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001	Rev.	MOG231
		04	Data: 06/06/2024

➤ **Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);**

La fattispecie prevede:

- Al comma 1 la reclusione **fino a due anni o la multa fino a euro 2.065;**
- Al comma 2, in caso si tratti di oggetti preziosi, la reclusione **fino a tre anni o la multa non inferiore a euro 103.**

Il reato, posto a tutela della sicurezza e della trasparenza del mercato, può realizzarsi solo nel contesto dell'esercizio di un'attività commerciale e consiste nella consegna all'acquirente di un *aliud pro alio* (di una cosa per un'altra).

Trattasi di una ipotesi di reato di pericolo astratto, non dovendosi verificare alcun danno in capo all'acquirente.

Per *diversità di origine* deve intendersi una cosa prodotta in un luogo geografico diverso da quello indicato quando lo stesso attribuisce alla cosa particolare apprezzamento nel giudizio dei consumatori.

Per *diversità di provenienza* deve intendersi una cosa diversa da quanto risulta dall'indicazione originaria utilizzata per contraddistinguere il prodotto dalla confezione.

Per *diversità di qualità* ci si riferisce ad una cosa che, per una diversa composizione o per una variazione di gusto, pur rimanendo all'interno del genere e della specie pattuita, risulta di valore inferiore o di minore utilizzabilità.

Per *diversità di quantità* si intende ad una cosa diversa per peso, misura o numero.

CENTRO DI MEDICINA NUCLEARE N.1. S.r.l.	Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001	Rev.	MOG231
		04	Data: 06/06/2024

In caso di integrazione di tale fattispecie di reato si applica nei confronti della Società la sanzione pecuniaria **fino a cinquecento quote.**

➤ **Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. art. 516 c.p.);**

Il Centro di Medicina Nucleare N.1 S.r.l. ha ritenuto, per la particolare attività svolta in raccordo con il S.S.N., che tale fattispecie di reato non si possa integrare.

In caso di integrazione di tale fattispecie di reato si applica nei confronti della Società la sanzione pecuniaria **fino a cinquecento quote.**

➤ **Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);**

Il Centro di Medicina Nucleare N.1 S.r.l. ha ritenuto, per la particolare attività svolta in raccordo con il S.S.N., che tale fattispecie di reato non si possa integrare.

In caso di integrazione di tale fattispecie di reato si applica nei confronti della Società la sanzione pecuniaria **fino a cinquecento quote** nonché la sanzione interdittiva per una durata **non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni.**

➤ **Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.);**

La fattispecie punisce con la reclusione **fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000** chiunque, conoscendo o potendo conoscere l'esistenza di un titolo di proprietà industriale, produce o utilizza beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale ovvero introduce nello Stato tali beni, al fine di metterli in circolazione o in vendita.

CENTRO DI MEDICINA NUCLEARE N.1. S.r.l.	Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001	Rev.	MOG231
		04	Data: 06/06/2024

La *destinazione alla vendita* della merce detenuta va desunta dalla modalità della detenzione.

Per quanto riguarda la *messa in vendita*, non sarà sufficiente la mera giacenza dei prodotti nei luoghi destinati all'esercizio del commercio, ma occorrerà l'offerta della merce.

La *messa in circolazione* ricomprende tutte le ipotesi di immissione sul mercato dei prodotti falsamente indicati o denominati.

In caso di integrazione di tale fattispecie di reato si applica nei confronti della Società la sanzione pecuniaria **fino a cinquecento quote.**

➤ **Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.).**

Il Centro di Medicina Nucleare N.1 S.r.l. ha ritenuto, per la particolare attività svolta in raccordo con il S.S.N., che tale fattispecie di reato non si possa integrare.

In caso di integrazione di tale fattispecie di reato si applica nei confronti della Società la sanzione pecuniaria **fino a cinquecento quote.**

4.2. Aree a rischio reato, processi e controlli previsti

A seguito delle attività di *Analysis Risk Assessment* (v. Allegato 1), sono stati individuate, nell'ambito della struttura organizzativa del Centro di Medicina Nucleare N.1 S.r.l. le aree considerate a rischio di reato, ossia quelle aree aziendali rispetto alle quali è stato ritenuto

CENTRO DI MEDICINA NUCLEARE N.I. S.r.l.	Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001	Rev.	MOG231
		04	Data: 06/06/2024

astrattamente sussistente il rischio di commissione dei delitti di falsità in strumenti di pagamento o segni di riconoscimento e delitti contro l'industria ed il commercio.

Di seguito si riportano le aree a rischio, i processi interessati e le principali forme di controllo interno esistenti nella società

AREE A RISCHIO	PROCESSI	PROTOCOLLI DI CONTROLLO INTERNO
AREE DISTRIBUZIONE ED EROGAZIONE DEI SERVIZI	1) Selezione e valutazione dei clienti e <i>partner</i> distributivi; 2) Negoziazione e definizione del contratto; 3) Esecuzione del contratto.	1) L'attività viene svolta nel rispetto degli <i>standard</i> di controllo previsti nella "Parte Speciale sez. I - Reati contro la Pubblica Amministrazione" alla quale si rimanda; 2) Lo svolgimento delle attività prevede, per le attività sensibili sopra indicate: - La verifica della corretta esecuzione delle attività svolte; - La verifica che l'attività medica venga svolta secondo i principi della medicina assicurando sempre la massima qualità e professionalità dei servizi resi.
PAGAMENTI	1) Modalità di pagamento delle varie prestazioni.	1) I vari pagamenti i servizi erogati (si rimanda alla parte generale del Modello Organizzativo di Gestione e Controllo) vengono effettuati

CENTRO DI MEDICINA NUCLEARE N.I. S.r.l.	Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001	Rev.	MOG231
		04	Data: 06/06/2024

		attraverso un sistema (ricevute, pos, etc.) che ne consente la rintracciabilità e la catalogazione in apposite banche dati; 2) Predisposizione di specifiche procedure organizzative relative ad acquisti, consulenze, sponsorizzazioni, reclutamento del personale, spese di rappresentanza, Linee Guida per la gestione della finanza aziendale, ecc., assicurando per esempio: - Verifiche preventive sulle controparti o sui beneficiari; - Definizione di criteri qualitativi/quantitativi con adeguati livelli di autorizzazione per le spese di rappresentanza; - Tracciabilità dei flussi finanziari. 3) Controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari aziendali, con riferimento ai pagamenti verso terzi e ai pagamenti/operazioni con società terze; 4) Verifiche sulla Tesoreria (rispetto delle soglie per i pagamenti per contanti, eventuale utilizzo di libretti al portatore o anonimi per la gestione della liquidità, ecc.); 5) Formazione del personale; 6) Istituzione di una procedura per il controllo dei flussi
--	--	---

CENTRO DI MEDICINA NUCLEARE N.I. S.r.l.	Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001	Rev.	MOG231
		04	Data: 06/06/2024

		finanziari e la tracciabilità dei pagamenti; 7) Verifica della regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni; 8) Controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari aziendali, con riferimento ai pagamenti verso terzi.
--	--	--

CENTRO DI MEDICINA NUCLEARE N.I. S.r.l.	Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001	Rev.	MOG231
		04	Data: 06/06/2024

SEZIONE V

I REATI SOCIETARI

5. I reati previsti dall'art. 25-ter del D.lgs. n. 231/2001

- *False comunicazioni sociali* (art. 2621 c.c.);
- *False comunicazioni sociali delle società quotate* (art. 2622 c.c.);
- *False comunicazioni sociali di lieve entità* (art. 2621-bis c.c.);
- *Impedito controllo* (art. 2625 c.c.);
- *Formazione fittizia del capitale* (art. 2632 c.c.);
- *Indebita restituzione ei conferimenti* (art. 2626 c.c.);
- *Illegale ripartizione degli utili e delle riserve* (art. 2627 c.c.);
- *Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società* (art. 2628 c.c.);
- *Operazioni in pregiudizio dei creditori* (art. 2629 c.c.);
- *Omessa comunicazione del conflitto d'interesse* (art. 2629-bis c.c.);
- *Formazione fittizia del capitale* (art. 2632 c.c.);
- *Indebita ripartizione dei debiti sociali da parte dei liquidatori* (art. 2633 c.c.);
- *Illecita influenza sull'assemblea* (art. 2636 c.c.);
- *Aggiotaggio* (art. 2637 c.c.);
- *Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza* (art. 2638 c.c.);
- *Corruzione tra i privati* (art. 2635 c.c.);

CENTRO DI MEDICINA NUCLEARE N.I. S.r.l.	Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001	Rev.	MOG231
		04	Data: 06/06/2024

- *Istigazione alla corruzione tra privati* (art. 2635-bis c.c.).

5.1. *I singoli reati*

Con il D.lgs. n. 61/2002 il legislatore ha introdotto nell'ambito del D.lgs. n. 231/2001 la punibilità dei c.d. "Reati societari", commessi nell'interesse delle società e l'applicazione di sanzioni pecuniarie in capo alle stesse in caso di mancata adozione di modelli organizzativi e gestionali idonei a prevenirli.

➤ **False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)**

Nello specifico la fattispecie:

- Al comma 1 prevede la reclusione **da uno a cinque anni**;
- Al comma 2, invece, afferma che la stessa pena si applica in caso di beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

La norma, oltre ad avere per oggetto la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo, prevede la punibilità degli amministratori, dei direttori generali, dei dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, dei sindaci e dei liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla

CENTRO DI MEDICINA NUCLEARE N.I. S.r.l.	Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001	Rev.	MOG231
		04	Data: 06/06/2024

legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore.

Uguale pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

In caso di integrazione di tale fattispecie di reato si applica nei confronti della Società la sanzione pecuniaria **da duecento a quattrocento quote**. Se la Società ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria **è aumentata di un terzo**.

Esempio: Un dirigente del Centro di Medicina Nucleare N.I S.r.l. al fine di procurarsi un ingiusto profitto, falsificano o omettono importanti o essenziali informazioni per la redazione dei bilanci.

➤ **False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.)**

Si noti che per tale ipotesi di reato non può trovare applicazione all'interno della compagine societaria del Centro di Medicina Nucleare N.I S.r.l. stante la differente struttura societaria di quest'ultima.

➤ **False comunicazioni sociali di lieve entità (art. 2621-bis c.c.)**

CENTRO DI MEDICINA NUCLEARE N.I. S.r.l.	Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001	Rev.	MOG231
		04	Data: 06/06/2024

Tale norma si raccorda a stretto filo con l'ipotesi di reato ex art. 2621 c.c., prevedendo, che qualora si integri tale fattispecie al soggetto venga comminata una pena inferiore ovvero la reclusione **da sei mesi a tre anni**, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

In caso di integrazione di tale fattispecie di reato si applica nei confronti della Società la sanzione pecuniaria **da cento a duecento quote**. Se la Società ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria **è aumentata di un terzo**.

➤ **Impedito controllo (art. 2625 c.c.)**

Nello specifico:

- Al comma 1 la fattispecie prevede solo la sanzione amministrativa pecuniaria **fino a 10.329 euro**;
- Al comma 2, qualora la condotta cagioni danni ai soci, si prevede la reclusione **fino a un anno**;
- Al comma 3, invece, viene previsto che la pena **sia raddoppiata** in caso di società quotata in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea.

Il reato consiste nell'impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti od altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuisce ai soci, ad altri organi sociali.

CENTRO DI MEDICINA NUCLEARE N.I. S.r.l.	Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001	Rev.	MOG231
		04	Data: 06/06/2024

Soggetto attivo del reato è chi amministra l'ente che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impedisce ovvero ostacola lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali o alle società di revisione, determinando in tal modo un danno ai soci.

In caso di integrazione di tale fattispecie di reato si applica nei confronti della Società la sanzione pecuniaria **da duecento a trecentosessanta quote**. Se la Società ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria **è aumentata di un terzo**.

Esempio: Un dirigente del Centro di Medicina Nucleare N.I S.r.l. occulta dei documenti amministrativi (anche contabili) vanificando o falsificandone il controllo, provocando, in tal modo, un danno ai soci.

➤ **Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)**

Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione sono puniti con la reclusione **fino a un anno**.

In caso di integrazione di tale fattispecie di reato si applica nei confronti della Società la sanzione pecuniaria **da duecento a trecentosessanta quote**. Se la Società ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria **è aumentata di un terzo**.

CENTRO DI MEDICINA NUCLEARE N.I. S.r.l.	Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001	Rev.	MOG231
		04	Data: 06/06/2024

➤ **Indebita restituzione ei conferimenti (art. 2626 c.c.)**

Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione **fino ad un anno**.

In caso di integrazione di tale fattispecie di reato si applica nei confronti della Società la sanzione pecuniaria **da duecento a trecentosessanta quote**. Se la Società ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria **è aumentata di un terzo**.

➤ **Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)**

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con **l'arresto fino ad un anno**.

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

In caso di integrazione di tale fattispecie di reato si applica nei confronti della Società la sanzione pecuniaria **da duecento a duecentosessanta quote**. Se la Società ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria **è aumentata di un terzo**.

CENTRO DI MEDICINA NUCLEARE N.I. S.r.l.	Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001	Rev.	MOG231
		04	Data: 06/06/2024

➤ **Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società (art. 2628 c.c.)**

Gli amministratori che, fuori dai casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione **fino ad un anno**.

La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dai casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Se il capitale sociale o le riserve sono ricostruite prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

In caso di integrazione di tale fattispecie di reato si applica nei confronti della Società la sanzione pecuniaria **da duecento a trecentosessanta quote**. Se la Società ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria **è aumentata di un terzo**.

➤ **Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)**

Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altre società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione **da sei mesi a tre anni**.

In caso di integrazione di tale fattispecie di reato si applica nei confronti della Società la sanzione pecuniaria **da trecento a seicentosessanta quote**. Se la Società ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria **è aumentata di un terzo**.

CENTRO DI MEDICINA NUCLEARE N.I. S.r.l.	Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001	Rev.	MOG231
		04	Data: 06/06/2024

➤ **Omessa comunicazione del conflitto d'interesse (art. 2629-bis c.c.)**

L'amministratore che viola gli obblighi previsti dall'art. 2391, co. 1 c.c. (rubricato: "*Interessi degli amministratori*") è punito con la reclusione **da uno a tre anni**, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi.

L'amministratore, infatti deve dare notizia agli altri amministratori e al Collegio Sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia una determinata in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata.

In caso di integrazione di tale fattispecie di reato si applica nei confronti della Società la sanzione pecuniaria **da quattrocento a mille quote**. Se la Società ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria **è aumentata di un terzo**.

➤ **Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)**

Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione **fino ad un anno**.

In caso di integrazione di tale fattispecie di reato si applica nei confronti della Società la sanzione pecuniaria **da duecento a trecentosessanta quote**. Se la Società ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria **è aumentata di un terzo**.

CENTRO DI MEDICINA NUCLEARE N.I. S.r.l.	Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001	Rev.	MOG231
		04	Data: 06/06/2024

➤ **Indebita ripartizione dei debiti sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)**

Il reato si perfeziona con la ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori.

Si tratta di un reato proprio che può dunque essere integrato esclusivamente dai liquidatori.

Inoltre, rispondono del reato in esame e della relativa reclusione **da sei mesi a tre anni** anche coloro che, pur privi di un'investitura formale, svolgono di fatto l'attività in questione.

In caso di integrazione di tale fattispecie di reato si applica nei confronti della Società la sanzione pecuniaria **da trecento a seicentosessanta quote**. Se la Società ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria **è aumentata di un terzo**.

➤ **Illecita influenza sull'assemblea (art.2636 c.c.)**

Il reato prevede la reclusione **da sei mesi a tre anni** per chi determini, con atti simulati o con frode, la maggioranza in assemblea allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.

In caso di integrazione di tale fattispecie di reato si applica nei confronti della Società la sanzione pecuniaria **da trecento a seicentosessanta quote**. Se la Società ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria **è aumentata di un terzo**.

CENTRO DI MEDICINA NUCLEARE N.I. S.r.l.	Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001	Rev.	MOG231
		04	Data: 06/06/2024

➤ **Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)**

La realizzazione della fattispecie prevede la reclusione **da uno a cinque anni** per chi diffonde notizie false ovvero ponga in essere operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.

Si tratta di un reato di pericolo concreto ovvero che assumono rilievi penali soltanto le notizie ed i comportamenti idonei ad influenzare sensibilmente il mercato.

Tale fattispecie, inoltre, può essere commessa da chiunque, purché la condotta sia idonea a porre in essere operazioni fraudolente o comportamenti intenzionalmente tali da ingannare il pubblico in ordine alla reale situazione societaria, così da incidere sull'affidamento che i terzi rivestono sulla stabilità della stessa.

In caso di integrazione di tale fattispecie di reato si applica nei confronti della Società la sanzione pecuniaria **da quattrocento a mille quote**. Se la Società ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria **è aumentata di un terzo**.

Esempio: Un dipendente o un dirigente diffonde o manipola informazioni verso il pubblico al fine di incidere sul valore delle quote societarie con lo scopo precipuo di arrecare un vantaggio del Centro di Medicina Nucleare N.I S.r.l.

CENTRO DI MEDICINA NUCLEARE N.I. S.r.l.	Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001	Rev.	MOG231
		04	Data: 06/06/2024

➤ **Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art.2638 c.c.)**

Gli amministratori, i direttori generali preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società e di altri soggetti sottoposti, per legge, alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nella comunicazione alle predette autorità, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, per lo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione **da uno a quattro anni**.

La punibilità, inoltre, è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Sono puniti, infine, con la stessa pena, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

In caso di integrazione di tale fattispecie di reato si applica nei confronti della Società la sanzione pecuniaria **da quattrocento a ottocento quote**. Se la Società ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria **è aumentata di un terzo**.

CENTRO DI MEDICINA NUCLEARE N.1. S.r.l.	Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001	Rev.	MOG231
		04	Data: 06/06/2024

➤ **Corruzione tra i privati (art. 2635 c.c.)**

La fattispecie:

- Al comma 1 prevede la reclusione **da uno a tre anni**;
- Al comma 2, invece, la reclusione **fino a anno e sei mesi** se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Il reato si configura nel caso in cui gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà cagionano nocumento alla società.

In caso di integrazione di tale fattispecie di reato si applica nei confronti della Società la sanzione pecuniaria **da quattrocento a seicento quote** nonché la sanzione interdittiva **non inferiore a tre mesi e non superiore ai due anni**. Se la Società ha conseguito un profitto rilevante l'entità della sanzione pecuniaria sarà aumentata **di un terzo**.

Esempio: Un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili del Centro di Medicina Nucleare N.1 S.r.l. che, a fronte della promessa di denaro da parte di un terzo, omette di compiere degli atti inerenti al suo ufficio.

CENTRO DI MEDICINA NUCLEARE N.1. S.r.l.	Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001	Rev.	MOG231
		04	Data: 06/06/2024

➤ **Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.)**

Tale fattispecie riguarda le ipotesi di offerta corruttiva non accetta e di sollecitazione corruttiva non accolta.

In particolare, chiunque offra o prometta denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia o ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'art. 2635 c.c. **(da uno a tre anni) ridotta di un terzo.**

In caso di integrazione di tale fattispecie di reato si applica nei confronti della Società la sanzione pecuniaria **da duecento a quattrocento quote** nonché la sanzione interdittiva **non inferiore a tre mesi e non superiore ai due anni**. Se la Società ha conseguito un profitto rilevante l'entità della sanzione pecuniaria sarà aumentata **di un terzo**.

5.2. Aree a rischio reato, processi e controlli previsti

A seguito delle attività di *Analysis Risk Assessment* (v. Allegato 1), sono stati individuate, nell'ambito della struttura organizzativa del Centro di Medicina Nucleare N.1 S.r.l. le aree considerate a rischio di reato, ossia quelle aree aziendali rispetto alle quali è stato ritenuto astrattamente sussistente il rischio di commissione dei reati societari.

CENTRO DI MEDICINA NUCLEARE N.I. S.r.l.	Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001	Rev.	MOG231
		04	Data: 06/06/2024

Di seguito si riportano le aree a rischio, i processi interessati e le principali forme di controllo interno esistenti nella società.

AREE A RISCHIO	PROCESSI	PROTOCOLLI DI CONTROLLO INTERNO
COMMERCIALE	1) Realizzazione dei servizi/Esecuzione dei contratti; 2) Accordi con <i>partner</i> per la gestione in comune di attività, per la realizzazione di affari o per la costituzione di associazioni temporanee di imprese.	1) Specifica indicazione nel Codice Etico dei principi e delle norme comportamentali da osservarsi nella conduzione delle attività a rischio; 2) Assegnazione di compiti chiari e precise responsabilità in capo a chi è deputato ad intrattenere rapporti commerciali – sistema di deleghe; 3) Separazione delle funzioni tra chi realizza la fase preparatoria dei processi afferenti alle attività commerciali e chi è investito dei compiti decisorie e di controllo; 4) Verifiche, a cura di idonee funzioni aziendali distinte da quella responsabile dei servizi, sull'effettiva prestazione dei servizi stessi, inclusi i controlli sui livelli qualitativi attesi, anche ai fini della risoluzione di possibili contestazioni del cliente a fronte di ipotesi di disservizi; 5) Formazione del personale; 6) Tracciabilità, rintracciabilità e verificabilità delle operazioni mediante adeguata documentazione;

CENTRO DI MEDICINA NUCLEARE N.I. S.r.l.	Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001	Rev.	MOG231
		04	Data: 06/06/2024

		7) Conduzione di adeguate verifiche preventive sui potenziali <i>partner</i>; 8) Previsione di un omogeneo approccio e di una condivisa sensibilità da parte dei componenti della compagine societaria sui temi afferenti la corretta applicazione del D.lgs. n. 231/2001, nonché all'impegno, esteso a tutti i soggetti coinvolti, di adeguarsi alle disposizioni del Codice Etico: 9) Acquisizione, dai <i>partner</i>, di informazioni sul sistema dei presidi dagli stessi implementato; definizione di flussi di informazione tesi ad alimentare un monitoraggio reciproco sugli aspetti gestionali, ovvero il rilascio di attestazioni periodiche sugli ambiti di rilevanza del D.lgs. n. 231/2001 di interesse (es. attestazioni rilasciate con cadenza periodica in cui ciascun <i>partner</i> dichiara di non essere a conoscenza di informazioni o situazioni che possano, direttamente o indirettamente, configurare le ipotesi di reato previste dal D.lgs. n. 231/2001). 10) Ai fini di una corretta selezione dei <i>partner</i> commerciali: - Introdurre meccanismi di qualificazione etica delle imprese, previsti dalla legge o da sistemi di autoregolamentazione, quali ad esempio: il possesso del <i>rating</i> di
--	--	--

CENTRO DI MEDICINA NUCLEARE N.I. S.r.l.	Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001	Rev.	MOG231
		04	Data: 06/06/2024

		legalità; - L'iscrizione nelle <i>white list</i> Prefetture o nell'elenco delle imprese aderenti al Protocollo di legalità tra Confindustria e il Ministero dell'Interno; 11) Previsione nei contratti con i fornitori e/o consulenti: - Di una clausola risolutiva espressa per il caso in cui l'impresa fornitrice, destinataria di una certificazione antimafia regolare, risulti destinataria di una sopraggiunta comunicazione ovvero informazione antimafia interdittiva; - Di una clausola risolutiva espressa nel caso in cui il fornitore non rispetti i dettami e i principi del Modello Organizzativo 231, del Codice Etico e del Codice Disciplinare; - Del termine entro cui il fornitore destinatario di una sopraggiunta informazione antimafia interdittiva viene in concreto estromesso dal contratto; Inoltre, Il consulente con il contratto attesta: - Di aver preso visione del Modello Organizzativo di Gestione e Controllo nonché del Codice Etico e Disciplinare;
--	--	--

CENTRO DI MEDICINA NUCLEARE N.I. S.r.l.	Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001	Rev.	MOG231
		04	Data: 06/06/2024

		- Di essere in regola con le proprie norme fiscali, previdenziali ed assicurative di riferimento; - L'assenza a suo carico di ogni provvedimento giudiziario, pendente e/o definitivo, avete ad oggetto tutte le fattispecie di reato previste dal D.lgs. n. 231/2001 ed in particolar modo quelle contemplate dall'art. 24-ter; - Che non esiste alcun tipo di incompatibilità in ordine all'attività che egli svolge per proprio conto o presso Enti o Istituti con quella della Società che conferisce l'incarico. Infine, viene specificato che l'accertata esistenza di cause di incompatibilità, così come la loro mancata sopravvenuta comunicazione, costituisce causa di risoluzione espressa ed immediata del rapporto contrattuale.
CONTABILITÀ/ AMMINISTRATIVA	1) Flussi finanziari; 2) Tenuta delle scritture contabili e redazione del bilancio.	1) Istituzione di una procedura per il controllo dei flussi finanziari e la tracciabilità dei pagamenti; 2) Verifica della regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;

CENTRO DI MEDICINA NUCLEARE N.I. S.r.l.	Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001	Rev.	MOG231
		04	Data: 06/06/2024

		3) Controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari aziendali, con riferimento ai pagamenti verso terzi; 4) Istituzione di riunioni periodiche tra Organo di revisione o Collegio Sindacale ed Organismo di Vigilanza anche per verificare l'osservanza della disciplina prevista in tema di <i>Corporate/Governance</i>, nonché il rispetto dei comportamenti conseguenti da parte degli Amministratori, del <i>management</i> e dei dipendenti; 5) Riporto periodico al Vertice sullo stato dei rapporti con l'Organo di Revisione od il Collegio Sindacale e le altre Autorità abilitate ai controlli sulla Società; 6) Inserimento nel Codice Etico di specifiche previsioni riguardanti il corretto comportamento di tutti i dipendenti coinvolti nelle attività di formazione del bilancio o di altri documenti similari, così da garantire: - Massima collaborazione; - Completezza e chiarezza delle informazioni fornite; - Accuratezza dei dati e delle elaborazioni; - Tempestiva segnalazione di eventuali conflitti di interesse. 7) Attività di formazione di base verso tutti i responsabili di
--	--	--

CENTRO DI MEDICINA NUCLEARE N.I. S.r.l.	Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001	Rev.	MOG231
		04	Data: 06/06/2024

		funzione, affinché conoscano almeno le principali nozioni sul bilancio; 8) Programma di informazione/formazione periodica degli amministratori, del <i>management</i> e dei dipendenti sulla normativa in tema di <i>Corporate/Governance</i> e sui reati/illeciti amministrativi in materia societaria; 9) Inserimento nel Codice Etico di specifiche previsioni riguardanti il corretto comportamento di tutti i dipendenti coinvolti in rapporti con società concorrenti o <i>target</i> (ad. es., rispetto delle regole di corretta concorrenza; trasparenza e tracciabilità dei comportamenti; divieto di regalie o promesse di benefici).
ASSEMBLEA	1) Gestione del rapporto con i soci e con i Sindaci.	1) L'Obbligo alla massima collaborazione e trasparenza nei rapporti con i soci ed i sindaci come espressamente delineato all'interno del Codice Etico; 2) Che il responsabile di riferimento garantisca la completezza, l'inerenza e la correttezza delle informazioni e dei documenti forniti ai soci e ai sindaci e renda disponibili agli stessi le informazioni e/o i documenti richiesti dagli stessi e/o necessari per lo svolgimento delle attività di controllo loro deputate garantendo il rispetto della normativa di riferimento; 3) L'attribuzione di ruoli e responsabilità circa la raccolta di tutte le richieste pervenute in maniera formalizzata e di tutte le

CENTRO DI MEDICINA NUCLEARE N.I. S.r.l.	Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001	Rev.	MOG231
		04	Data: 06/06/2024

		informazioni / dati / documenti consegnati viene resa prontamente disponibili ai soci e ai sindaci che ne facciano richiesta.
--	--	---

SEZIONE VI

I DELITTI DI OMICIDIO COLPOSO O LESIONI GRAVI O GRAVISSIME COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

6. I reati previsti dall'art. 25-septies del D.lgs. n. 231/2001

L'art. 9 della L. n. 123/2007, ha ampliato il novero dei reati presupposto previsti dal D.lgs. n. 231/2001, introducendo l'art. 25-septies, dedicato ai delitti di omicidio colposo e di lesioni gravi o gravissime commessi in violazione della norma antinfortunistica prevista all'art. 30 del D.lgs. n. 81/2008 la quale statuisce che:

«Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

- a. Al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;*

CENTRO DI MEDICINA NUCLEARE N.I. S.r.l.	Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001	Rev.	MOG231
		04	Data: 06/06/2024

- b. Alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;*
- c. Alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;*
- d. Alle attività di sorveglianza sanitaria;*
- e. Alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;*
- f. Alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;*
- g. Alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;*
- h. Alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.*

Il modello organizzativo e gestionale di cui al comma 1 deve prevedere idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività di cui al comma 1.

Il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Il modello organizzativo deve, altresì, prevedere un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative

CENTRO DI MEDICINA NUCLEARE N.I. S.r.l.	Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001	Rev.	MOG231
		04	Data: 06/06/2024

alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.” Questa norma comporta pertanto che quelle aree debbano essere considerate “a rischio” per espressa volontà del Legislatore e debbano essere presidiate a prescindere da ogni valutazione di merito sulla concreta possibilità di realizzazione di reati».

L'art. 25-septies, inoltre, contempla al suo interno le seguenti fattispecie:

- *Omicidio colposo* (art. 589 c.p.);
- *Lesioni personali colpose* (art. 590, commi 2 e 3 c.p.).

Vai immediatamente evidenziato che rilevano ai fini della responsabilità ex D.lgs. n. 231/2001 non tutte le ipotesi di omicidio colposo e di lesioni personali colpose gravi o gravissime, bensì esclusivamente quelle fattispecie che si verifichino in violazione della normativa dettata dal legislatore in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. In relazioni a tali tipologie, si precisa che in caso di responsabilità amministrativa degli enti, alle stesse verranno applicate tanto le sanzioni pecuniarie, quanto le sanzioni interdittive specificatamente previste dal D.lgs. n. 231/2001, con dettagliata gradazione connessa sia all'accertata gravità dei delitti commessi, sia alla gravità della violata norma cautelare.

6.1. I singoli reati

CENTRO DI MEDICINA NUCLEARE N.I. S.r.l.	Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001	Rev.	MOG231
		04	Data: 06/06/2024

La L. n. 123/2007, ha per la prima volta introdotto all'interno del catalogo della responsabilità amministrativa degli enti due ipotesi di delitto colposo, le quali prevedono una struttura della fattispecie e un atteggiarsi dell'elemento soggettivo assai differente rispetto a tutti i reati sinora contemplati, in quanto fondanti sulla natura dolosa di tale elemento.

Secondo il codice penale il delitto è colposo, o contro l'intenzione, quando l'evento, anche se previsto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia ovvero per l'inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.

Si tratta di norme aventi contenuto precauzionale in quanto si innestano su un rapporto intercorrente fra trasgressione di un dovere oggettivo di diligenza e i restanti elementi strutturali della fattispecie.

Appare, quindi, immediatamente evidente la differente struttura con la fattispecie dolosa, la quale si caratterizza per la coscienza e volontà di compiere quel determinato comportamento vietato dalla norma penale.

➤ **Omicidio colposo (art. 589 c.p.)**

Nello specifico:

- Al comma 1 viene prevista la reclusione **da sei mesi a cinque anni**;
- Al comma 2, se il fatto è commesso in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, è prevista la reclusione **da due a sette anni**;

CENTRO DI MEDICINA NUCLEARE N.I. S.r.l.	Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001	Rev.	MOG231
		04	Data: 06/06/2024

- Al comma 3, se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitario, è prevista la reclusione **da tre a dieci anni**;
- Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse **aumentata fino al triplo**, ma la pena **non può superare gli anni quindici**.

Tale fattispecie si realizza qualora si verifichi la morte di una persona, a seguito della violazione di norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Ai fini dell'integrazione del reato non è richiesto l'elemento soggettivo del dolo, ovvero la coscienza e la volontà di cagionare l'evento lesivo, ma è sufficiente la mera negligenza, imprudenza o imperizia del soggetto agente, ovvero l'inosservanza, da parte di quest'ultimo di leggi, regolamenti, ordini o discipline.

Se in violazione dell'art. 55, comma 2 del TU 81/08, si applicano le sanzioni pecuniarie in misura **pari a mille quote**, le sanzioni interdittive per una **durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno**. Al di fuori di tale ipotesi, si applicano le sanzioni pecuniarie **non inferiore a duecento e non superiore a cinquecento quote** e le sanzioni interdittive per una **durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno**.

Esempio: Durante la manutenzione dell'impianto di riscaldamento dei locali del Centro di Medicina Nucleare N.I S.r.l., con sostituzione di tubature, il deposito dei materiali in lavorazione è adottato senza effettuare le dovute ed adeguate misure di sicurezza; a ciò consegue l'improvviso e incontrollato spostamento delle attrezzature stoccate che investono

CENTRO DI MEDICINA NUCLEARE N.I. S.r.l.	Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001	Rev.	MOG231
		04	Data: 06/06/2024

un impiegato, il quale semplicemente si trovava nei pressi non essendoci alcuna segnalazione, provocandone la morte.

➤ **Lesioni personali colpose (art. 590, commi 2 e 3 c.p.)**

Il reato si configura nel caso in cui si cagionino, per negligenza, imprudenza o imperizia ovvero per inosservanza di norme di legge, regolamenti, ordini o discipline, ad una persona, lesioni gravi o gravissime.

Nello specifico:

- Al comma 2 viene prevista, in caso di lesione grave, la reclusione **da uno a sei mesi o la multa da euro 123 a euro 619**, diversamente, in caso di lesioni gravissime, sarà prevista la reclusione **da tre mesi a due anni o la multa da euro 309 a euro 1239**;
- Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione **da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000** e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione **da uno a tre anni**;
- Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena per lesioni gravi è della reclusione **da sei mesi a due anni** e la pena per lesioni gravissime è della reclusione **da un anno e sei mesi a quattro anni**.

Le lesioni si considerano gravi ai sensi dell'art. 583 co.1, c.p. nel caso in cui:

CENTRO DI MEDICINA NUCLEARE N.I. S.r.l.	Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001	Rev.	MOG231
		04	Data: 06/06/2024

- Dal fatto derivi una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
- Il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o un organo.

Le lesione gravissime ai sensi dell'art. 583 co. 2, c.p. se dal fatto deriva:

- Una malattia certamente o probabilmente insanabile;
- La perdita di un senso;
- La perdita di un arto o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
- La deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

In caso di integrazione di tale fattispecie di reato si applica nei confronti della Società la sanzione pecuniaria **non inferiore a duecentocinquanta quote** nonché la sanzione interdittiva per una durata **non superiore a sei mesi**.

Esempio: Un dipendente o un dirigente del Centro di Medicina Nucleare N.I S.r.l., non da immediato avviso al personale, o non appronta l'adeguata segnaletica, che all'interno di un corridoio di passaggio tra i locali della società vi è caduto un liquido vischioso; un dipendente ignaro vi passa scivolando e provocandosi un risentimento alla colonna vertebrale con prognosi di quarantacinque giorni e necessità di sottoporsi a terapia farmacologica e fisioterapica.

CENTRO DI MEDICINA NUCLEARE N.1. S.r.l.	Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001	Rev.	MOG231
		04	Data: 06/06/2024

6.2. Aree a rischio reato, processi e controlli previsti

A seguito delle attività di *Analysis Risk Assessment* (v. Allegato 1), sono stati individuate, nell'ambito della struttura organizzativa del Centro di Medicina Nucleare N.1 S.r.l. le aree considerate a rischio di reato, ossia quelle aree aziendali rispetto alle quali è stato ritenuto astrattamente sussistente il rischio di integrazione dei delitti di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

Di seguito si riportano le aree a rischio, i processi interessati e le principali forme di controllo interno esistenti nella società.

AREE A RISCHIO	PROCESSI	PROTOCOLLI DI CONTROLLO INTERNO
SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI	1) Gestione della sicurezza sui luoghi di lavoro.	1) Idonea valutazione dei rischi e la predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti; 2) Realizzazione di tutte le attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori

CENTRO DI MEDICINA NUCLEARE N.I. S.r.l.	Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001	Rev.	MOG231
		04	Data: 06/06/2024

		per la sicurezza; 3) Sorveglianza sanitaria; 4) Attività di informazione e formazione dei lavoratori; 5) Vigilanza continua sul rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori; 6) Acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge; 7) Verifiche periodiche sull'efficacia e l'applicazione delle procedure; 8) Registrazione di tutti gli adempimenti sopra elencati; 9) Diffusione e accettazione del Codice Etico, del Modello 231 e del sistema sanzionatorio da parte dei destinatari; 10) Identificazione di figure aziendali deputate alla gestione degli adempimenti inerenti la sicurezza nell'ambito di contratti di appalto, pubblici e non; 11) Identificazione di una funzione dedicata all'aggiornamento e alla diffusione della normativa antinfortunistica e di igiene e salute sul lavoro; 12) Previsione di un canale comunicativo specifico con l'ODV o col Dirigente preposto e trasmissione a
--	--	---

CENTRO DI MEDICINA NUCLEARE N.I. S.r.l.	Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001	Rev.	MOG231
		04	Data: 06/06/2024

		quest'ultimo delle segnalazioni inerenti eventuali violazioni di legge e del Codice Etico in materia di sicurezza; 13) Previsione di momenti formativi specifici sul Modello 231 e sulle sue applicazioni in materia antinfortunistica; 14) Predisposizione di accessi limitati in relazioni a determinate aree ai soli lavoratori in possesso di specifica qualifica nonché in funzione di adeguate istruzioni; 15) Aggiornamento e diffusione all'interno della società del Documento Valutazione Rischi (DVR).
--	--	--

CENTRO DI MEDICINA NUCLEARE N.I. S.r.l.	Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001	Rev.	MOG231
		04	Data: 06/06/2024

SEZIONE VII

I DELITTI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPEGNO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA NONCHÉ AUTORICICLAGGIO

7. I reati previsti dagli artt. 25-octies e 25-octies.1 del D.lgs. n. 231/2001

L'art. 63, comma 3 del D.lgs. n. 231/2007 ponendosi in attuazione della Direttiva 2005/60/CE ha integrato il D.lgs. n. 231/2001 mediante l'introduzione dell'art. 25-octies ha introdotto all'interno del catalogo di reati le fattispecie di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro beni o utilità di provenienza illecita.

Successivamente, l'art. 3 della L. n. 186/2014 ha inserito, sempre all'interno dell'art. 25-octies, il reato di autoriciclaggio, allargando l'ambito operativo della norma:

- *Ricettazione* (art. 648 c.p.);
- *Riciclaggio* (art. 648-bis c.p.);
- *Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita* (art. 648-ter c.p.);
- *Autoriciclaggio* (art. 648-ter.1 c.p.);
- *Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti* (art. 493-ter c.p.);
- *Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti* (art. 493-quater c.p.);

CENTRO DI MEDICINA NUCLEARE N.I. S.r.l.	Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001	Rev.	MOG231
		04	Data: 06/06/2024

- *Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640-ter c.p.);*
- *Trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis c.p.).*

7.1. I singoli reati

➤ **Ricettazione (art. 648 c.p.)**

La norma punisce chiunque acquista, riceve o nasconde denaro o cose provenienti dal delitto, o si intromette nel farlo (c.d. intermediazione nella ricettazione), al fine di procurare a sé o ad altri un profitto è punito con la reclusione **da due a otto anni**.

Il termine *acquistare* va inteso non in senso tecnico-giuridici, bensì in senso lato, comprensivo di qualsiasi negozio, oneroso o gratuito, che importi il conseguimento del possesso della cosa *uti dominus* (vendita, permuta, etc.).

Ricevere significa, invece conseguire la disponibilità materiale della cosa a prescindere da un atto di acquisto.

Occultare, al contrario, vuol dire nascondere la cosa, anche se solo temporaneamente. Il legislatore, per questo tipo di condotta, vuole riferirsi essenzialmente alle ipotesi in cui l'acquisto sia avvenuto in buona fede e l'agente abbia preso cognizione della provenienza delittuosa dell'oggetto in un secondo momento, decidendo pertanto solo successivamente di occultarla.

CENTRO DI MEDICINA NUCLEARE N.I. S.r.l.	Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001	Rev.	MOG231
		04	Data: 06/06/2024

L'intromissione riguarda, infine, tutti quei comportamenti che consistono nel mettere in contatto il terzo con l'autore del reato, agevolando quindi l'acquisto, la ricezione o l'occultamento della cosa.

Oggetto materiale della condotta di ricettazione è il denaro o la cosa di provenienza da delitto, cioè ottenuta per mezzo del reato, ovvero costituente il prodotto, il profitto o il prezzo dell'illecito. La provenienza delittuosa può essere immediata o mediata, non essendo infatti necessario che la cosa provenga direttamente dal delitto presupposto e risultando configurabile anche la c.d. ricettazione di ricettazione (Cass. Pen., Sez. II, 22/03/2016, n. 15681).

Presupposto del reato è un delitto antecedente (es. furto, rapina, etc.), sia esso doloso o colposo, consumato o tentato, vendendo in rilievo non solo la sua concreta ed effettiva commissione ma anche l'autore del reato sia consapevole della provenienza illecita del bene.

In caso di integrazione di tale fattispecie di reato si applica nei confronti della Società la sanzione pecuniaria **da duecento a ottocento quote** e le sanzioni interdittive per una **durata non superiore a due anni**. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengano da delitti per cui è prevista la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni, si applica una sanzione pecuniaria **da quattrocento a mille quote**.

Nello specifico, in relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

CENTRO DI MEDICINA NUCLEARE N.I. S.r.l.	Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001	Rev.	MOG231
		04	Data: 06/06/2024

Esempio: Un dipendente o un dirigente del Centro di Medicina Nucleare N.I S.r.l. acquista materiali per l'espletamento dei servizi tipici della società da soggetti esterni, essendo comunque consapevole della provenienza illecita degli stessi.

➤ **Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)**

La fattispecie si realizza nel caso in cui un soggetto sostituisce, trasferisce o compie altre operazioni su denaro o altri beni provenienti da delitto non colposo, al fine di ostacolare l'identificazione della provenienza illecita.

Si tratta di un reato a consumazione anticipata, in quanto è sufficiente che la condotta sia finalizzata ad ostacolare il riconoscimento delle provenienza illecita del denaro o di altri beni, senza che sia necessario che tale fine si realizzi.

Rispetto al reato precedente è richiesto un *quid pluris*, consistente nel compimento di atti diretti a sostituire il denaro di provenienza illecita, il che giustifica il trattamento sanzionatorio più severo, prevedendo una reclusione **dai quattro ai dodici anni**.

Per *sostituzione* si intende quell'attività diretta a rimpiazzare denaro o valori “*sporchi*” con denaro o valori “*puliti*”, in modo da elidere il loro collegamento con il delitto presupposto.

Per *trasferimento* si intende invece lo spostamento del denaro o dei valori, nella loro identica composizione qualitativa e quantitativa, dal patrimonio di un soggetto a quello di un altro, in modo da ostacolare l'identificazione della provenienza del bene.

L'espressione *altre operazioni idonee ad ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa* è formula di chiusura e consente di incriminare tutte quelle condotte che, pur non essendo inquadrabili nella nozione di sostituzione o trasferimento, si risolvono comunque

CENTRO DI MEDICINA NUCLEARE N.I. S.r.l.	Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001	Rev.	MOG231
		04	Data: 06/06/2024

nell'intralciare l'accertamento della origine illecita del denaro, dei beni o degli altri valori ricavati dal delitto presupposto.

In caso di integrazione di tale fattispecie di reato si applica nei confronti della Società la sanzione pecuniaria **da duecento a ottocento quote** e le sanzioni interdittive per una **durata non superiore a due anni**. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengano da delitti per cui è prevista la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni, si applica una sanzione pecuniaria **da quattrocento a mille quote**.

Nello specifico, in relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Esempio: Un dipendente o un dirigente del Centro di Medicina Nucleare N.I S.r.l. cambia l'intestazione, già precedentemente fittizia, di un immobile a favore della società, oppure cambia banconote proveniente da una precedente attività delittuosa con altri pezzi e valute diverse.

➤ **Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)**

La condotta incriminata consiste nell'impiegare in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, anche colposo.

Letteralmente impiegare significa utilizzare per uno scopo qualsiasi non essendo necessario, secondo la giurisprudenza, che la condotta di reimpiego sia idonea ad ostacolare l'individuazione o l'accertamento della provenienza illecita dei beni (Cass. Pen., Sez. II, 17/06/2015, n. 37678).

CENTRO DI MEDICINA NUCLEARE N.I. S.r.l.	Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001	Rev.	MOG231
		04	Data: 06/06/2024

Si tratta di un'ipotesi residuale che prevede la reclusione **da quattro a dodici anni e la multa da euro 5.000 a euro 25.000**, configurabile fuori dai casi di ricettazione e riciclaggio, e consiste nel mero impegno di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita.

In caso di integrazione di tale fattispecie di reato si applica nei confronti della Società la sanzione pecuniaria **da duecento a ottocento quote** e le sanzioni interdittive per una **durata non superiore a due anni**. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengano da delitti per cui è prevista la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni, si applica una sanzione pecuniaria **da quattrocento a mille quote**.

Nello specifico, in relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

➤ **Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.)**

La fattispecie prevede:

- Al comma 1 la reclusione **da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000**;
- Per la fattispecie al comma 2, invece, è prevista la pena della reclusione **da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500** se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione **inferiore nel massimo a cinque anni**.

CENTRO DI MEDICINA NUCLEARE N.I. S.r.l.	Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001	Rev.	MOG231
		04	Data: 06/06/2024

Il nuovo art. 648-ter.1 c.p., tipizza la fattispecie di autoriciclaggio finalizzata a colpire e sanzionare l'utilizzazione da parte del reo dei mezzi di provenienza da attività illegali. La disponibilità in proprio di mezzi economici di provenienza illecita, svincolati da ogni controllo e non soggetti ad imposizione fiscale, ne permettere infatti l'impiego in ulteriori attività illecite o comunque in attività economiche lecite che vedono l'utilizzatore in una posizione di privilegio rispetto altri competitori rispettosi delle regole della concorrenza e del mercato.

La condotta incriminata può consistere alternativamente nell'impiegare, sostituire o trasferire in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, denaro, beni o altre utilità provenienti dal delitto non colposo in precedenza commesso, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Il termine *impiegare* allude a qualsiasi forma di ri-immissione della disponibilità di provenienza delittuosa nel circuito economico-legale.

Le forme della *sostituzione* e del *trasferimento* rimandano a qualsiasi comportamento che realizzi l'effetto tipico indicato dalla norma, ovvero la sostituzione o il trasferimento.

Sono punibili, in concreto, le sole condotte che, in concreto, per le peculiari modalità in cui si manifestano, pur non integrando gli estremi degli artifici o raggiri, esprimono un contenuto decettivo e risultano idonee ad ostacolare la tracciabilità del percorso che conduce dalla disponibilità del denaro, dei beni o delle altre utilità alla fonte generica.

Infine, tale norma non si applica a chi aderisce alla procedura di "*voluntary disclosure*", ovvero collabora volontariamente al rientro di capitali detenuti illegalmente all'estero.

In caso di integrazione di tale fattispecie di reato si applica nei confronti della Società la sanzione pecuniaria **da duecento a ottocento quote** e le sanzioni interdittive per una

CENTRO DI MEDICINA NUCLEARE N.I. S.r.l.	Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001	Rev.	MOG231
		04	Data: 06/06/2024

durata non superiore a due anni. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengano da delitti per cui è prevista la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni, si applica una sanzione pecuniaria **da quattrocento a mille quote.**

Nello specifico, in relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

➤ **Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti**
(art. 493-ter c.p.);

Chiunque al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti, è punito con la **reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 euro a 1.550 euro.** Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.

In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, nonché del profitto o del prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando

CENTRO DI MEDICINA NUCLEARE N.I. S.r.l.	Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001	Rev.	MOG231
		04	Data: 06/06/2024

essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

Gli strumenti sequestrati ai fini della confisca di cui al secondo comma, nel corso delle operazioni di polizia giudiziaria, sono affidati dall'autorità giudiziaria agli organi di polizia che ne facciano richiesta.

- **Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.);**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo **procura a sé o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e la multa sino a 1000 euro.**

In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è sempre ordinata la confisca delle apparecchiature, dei dispositivi o dei programmi informatici predetti, nonché la confisca del profitto o del prodotto del reato ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

CENTRO DI MEDICINA NUCLEARE N.I. S.r.l.	Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001	Rev.	MOG231
		04	Data: 06/06/2024

➤ **Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640-ter c.p.).**

La norma prevede:

- Al comma 1 con la reclusione **da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032;**
- Al comma 2 la reclusione **da uno a cinque anni e della multa da 309 euro a 1.549 euro;**
- Al comma 3 la reclusione **da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000**
se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

Si tratta di una forma speciale di truffa, indi per cui si può ritenere che si ponga in rapporto di complementarità, sussidiarietà e specialità rispetto alla medesima.

Proprio in ragione della specialità rispetto alla norma di cui all'art. 640 c.p., è da ritenersi escluso il concorso tra la truffa ed il delitto di frode informatica. La differenza rispetto alla truffa si sostanzia nel fatto che la truffa, sotto il profilo causale, è diretta ad ingenerare un errore nella vittima, mentre la frode informatica richiede un intervento del soggetto agente sul sistema.

Nello specifico, la norma sanziona la condotta di colui il quale si introduca senza autorizzazione, alterando o modificando un sistema informatico o telematico altrui (dati, informazioni o programmi) procurandosi un indebito vantaggio con altrui danno.

CENTRO DI MEDICINA NUCLEARE N.I. S.r.l.	Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001	Rev.	MOG231
		04	Data: 06/06/2024

La pena, inoltre, è aggravata se ricorrono alcune delle condizioni indicate nel comma due dell'art. 640 c.p., ovvero:

- Se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;
- Se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità;
- Se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'articolo 61, numero 5 o 7 (delle quali si è offerto contezza sopra, e cioè l'aver approfittato delle circostanze di luogo o di persona o aver cagionato un danno patrimoniale di grande entità).

Come in tutti i delitti informatici, dalla condotta descritta ne scaturisce un inasprimento della pena se il fatto è commesso da un operatore di sistema nonché se il fatto è stato commesso mediante furto o appropriazione dell'altrui identità digitale.

Per *identità digitale* si intende quell'insieme di informazioni e di risorse che normalmente vengono rilasciate, dietro richiesta, da un sistema informatico, ad ogni utente attraverso un processo di identificazione. Si possono ritenere tali tutte quelle informazioni atte ad individuare un soggetto online.

Infine, l'elemento soggettivo necessario per la configurabilità del delitto di frode informatica è il dolo specifico, quindi la premeditazione cosciente e volontaria di commettere il fatto descritto nella norma, diretto a procurarsi un indebito vantaggio con altrui ingiusto danno.

In caso di integrazione di tale fattispecie di reato si applica nei confronti della Società la sanzione pecuniaria fino a **cinquecento quote**. Se la Società ha conseguito un rilevante

CENTRO DI MEDICINA NUCLEARE N.I. S.r.l.	Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001	Rev.	MOG231
		04	Data: 06/06/2024

profitto o è derivato un danno di particolare gravità, la sanzione pecuniaria va **da duecento a seicento quote** nonché le sanzioni interdittive ex art. 9 co. 2.

Esempio: Un dipendente o un dirigente del Centro di Medicina Nucleare N.I S.r.l. alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

➤ **Trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis).**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648 648-bis e 648-ter è punito con la **reclusione da due a sei anni**.

La stessa pena di cui al primo comma si applica a chi, al fine di eludere le disposizioni in materia **di documentazione antimafia, attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità di imprese**, quote societarie o azioni ovvero di cariche sociali, qualora l'imprenditore o la società partecipi a procedure di aggiudicazione o di esecuzione di appalti o di concessioni.

CENTRO DI MEDICINA NUCLEARE N.1. S.r.l.	Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001	Rev.	MOG231
		04	Data: 06/06/2024

7.2. Aree a rischio reato, processi e controlli previsti

A seguito delle attività di *Analysis Risk Assessment* (v. Allegato 1), sono stati individuate, nell'ambito della struttura organizzativa del Centro di Medicina Nucleare N.1 S.r.l. le aree considerate a rischio di reato, ossia quelle aree aziendali rispetto alle quali è stato ritenuto astrattamente sussistente il rischio di integrazione dei delitti di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio.

Di seguito si riportano le aree a rischio, i processi interessati e le principali forme di controllo interno esistenti nella società.

AREE A RISCHIO	PROCESSI	PROTOCOLLI DI CONTROLLO INTERNO
APPROVVIGIONAMENTI	1) Acquisti; 2) Consulenze.	1) Predisposizione di specifiche procedure organizzative relative ad acquisti, consulenze, sponsorizzazioni, reclutamento del personale, spese di rappresentanza, Linee Guida per la gestione della finanza aziendale, ecc., assicurando per esempio: - Verifiche preventive sulle controparti o sui beneficiari; - Definizione di criteri qualitativi/quantitativi con adeguati livelli di autorizzazione per le spese di

CENTRO DI MEDICINA NUCLEARE N.I. S.r.l.	Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001	Rev.	MOG231
		04	Data: 06/06/2024

		rappresentanza; - Tracciabilità dei flussi finanziari. 2) Controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari aziendali, con riferimento ai pagamenti verso terzi e ai pagamenti/operazioni con società terze; 3) Verifiche sulla Tesoreria (rispetto delle soglie per i pagamenti per contanti, eventuale utilizzo di libretti al portatore o anonimi per la gestione della liquidità, ecc.); 4) Identificazione di una funzione responsabile della definizione delle specifiche tecniche e della valutazione delle offerte nei contratti standard; 5) Identificazione di un organo/unità o responsabile dell'esecuzione del contratto, con indicazione di compiti, ruoli e responsabilità; 6) Verifica dell'attendibilità commerciale e professionale di determinati fornitori e <i>partner</i> commerciali/finanziari, a seconda della qualità e quantità dell'oggetto del contratto e sulla base di alcuni indicatori di anomalia previsti dall'art. 41, comma 2 del D.lgs. n. 231/2007 e individuati con successivi provvedimenti attuativi (es. dati pregiudizievoli pubblici - protesti, procedure concorsuali -o acquisizione di informazioni commerciali sulla azienda, sui soci e sugli amministratori
--	--	--

CENTRO DI MEDICINA NUCLEARE N.I. S.r.l.	Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001	Rev.	MOG231
		04	Data: 06/06/2024

		tramite società specializzate; entità del prezzo sproporzionata rispetto ai valori medi di mercato; coinvolgimento di “persone politicamente esposte”, come definite all’art. 1 dell’Allegato tecnico del D.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, di attuazione della Direttiva 2005/60/CE); 7) Verifica della regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni; 8) Determinazione dei requisiti minimi in possesso dei soggetti offerenti e fissazione dei criteri di valutazione delle offerte nei contratti standard; 9) Previsione di procedure di autorizzazione delle richieste di acquisto e di: - Criteri e modalità di assegnazione del contratto; - Un modello di valutazione delle offerte (tecniche/economiche) informato alla trasparenza e a criteri il più possibile oggettivi; - Previsioni contrattuali standardizzate in relazione a natura e tipologie di contratto. 10) Il rapporto con i fornitori è formalmente regolato tramite ordine d’acquisto, lettera
--	--	--

CENTRO DI MEDICINA NUCLEARE N.I. S.r.l.	Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001	Rev.	MOG231
		04	Data: 06/06/2024

		d'incarico o contratto; 11) I documenti di supporto alla contabilizzazione e al pagamento dei singoli contratti nonché le liste dei fornitori vengono conservati in luogo idoneo a garantirne la riservatezza per i periodi previsti dalla legge.
CONTABILITÀ/ AMMINISTRAZIONE	1) Flussi finanziari.	1) Istituzione di una procedura per il controllo dei flussi finanziari e la tracciabilità dei pagamenti; 2) Verifica della regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni; 3) Controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari aziendali, con riferimento ai pagamenti verso terzi; 4) Istituzione di riunioni periodiche tra Organo di revisione o Collegio Sindacale ed Organismo di Vigilanza anche per verificare l'osservanza della disciplina prevista in tema di <i>Corporate/Governance</i>, nonché il rispetto dei comportamenti conseguenti da parte degli Amministratori, del management e dei dipendenti; 5) Riporto periodico al Vertice sullo stato dei rapporti con l'Organo di Revisione od il Collegio Sindacale e le altre Autorità abilitate ai controlli sulla Società.

CENTRO DI MEDICINA NUCLEARE N.I. S.r.l.	Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001	Rev.	MOG231
		04	Data: 06/06/2024

COMMERCIALE	1) Realizzazione dei servizi/Esecuzione dei contratti; 2) Accordi con <i>partner</i> per la gestione in comune di attività, per la realizzazione di affari o per la costituzione di associazioni temporanee di imprese.	1) Specifica indicazione nel Codice Etico dei principi e delle norme comportamentali da osservarsi nella conduzione delle attività a rischio; 2) Assegnazione di compiti chiari e precise responsabilità in capo a chi è deputato ad intrattenere rapporti commerciali – sistema di deleghe; 3) Separazione delle funzioni tra chi realizza la fase preparatoria dei processi afferenti alle attività commerciali e chi è investito dei compiti decisori e di controllo; 4) Verifiche, a cura di idonee funzioni aziendali distinte da quella responsabile dei servizi, sull'effettiva prestazione dei servizi stessi, inclusi i controlli sui livelli qualitativi attesi, anche ai fini della risoluzione di possibili contestazioni del cliente a fronte di ipotesi di disservizi; 5) Formazione del personale; 6) Tracciabilità, rintracciabilità e verificabilità delle operazioni mediante adeguata documentazione; 7) Conduzione di adeguate verifiche preventive sui potenziali <i>partner</i>; 8) Adozione, accanto al Codice

CENTRO DI MEDICINA NUCLEARE N.I. S.r.l.	Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001	Rev.	MOG231
		04	Data: 06/06/2024

		Etico, di uno specifico Codice di Comportamento rivolto ai fornitori e <i>partner</i> che contenga le regole etico-sociali destinate a disciplinare i rapporti dei suddetti soggetti con l'impresa, cui auspicabilmente aderiscano le controparti che affiancano la società nelle diverse opportunità di <i>business</i> (es. <i>joint venture</i>, ATI, RTI, consorzi, etc.); 9) Previsione di un omogeneo approccio e di una condivisa sensibilità da parte dei componenti della compagine societaria sui temi afferenti la corretta applicazione del D.lgs. n. 231/2001, nonché all'impegno, esteso a tutti i soggetti coinvolti, di adeguarsi alle disposizioni del Codice Etico; 10) Acquisizione, dai <i>partner</i>, di informazioni sul sistema dei presidi dagli stessi implementato; definizione di flussi di informazione tesi ad alimentare un monitoraggio reciproco sugli aspetti gestionali, ovvero il rilascio di attestazioni periodiche sugli ambiti di rilevanza del D.lgs. n. 231/2001 di interesse (es. attestazioni rilasciate con cadenza periodica in cui ciascun <i>partner</i> dichiara di non essere a conoscenza di informazioni o situazioni che possano, direttamente o indirettamente, configurare le ipotesi di reato previste dal D.lgs. n. 231/2001); 11) Ai fini di una corretta selezione dei <i>partner</i>
--	--	---

CENTRO DI MEDICINA NUCLEARE N.I. S.r.l.	Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001	Rev.	MOG231
		04	Data: 06/06/2024

		commerciali: - Introdurre meccanismi di qualificazione etica delle imprese, previsti dalla legge o da sistemi di autoregolamentazione, quali ad esempio: il possesso del <i>rating</i> di legalità; l'iscrizione nelle <i>white list</i> Prefetture o nell'elenco delle imprese aderenti al Protocollo di legalità tra Confindustria e il Ministero dell'Interno; 12) Previsione nei contratti con i fornitori e/o consulenti: - Di una clausola risolutiva espressa per il caso in cui l'impresa fornitrice, destinataria di una certificazione antimafia regolare, risulti destinataria di una sopraggiunta comunicazione ovvero informazione antimafia interdittiva; - Di una clausola risolutiva espressa nel caso in cui il fornitore non rispetti i dettami e i principi del Modello Organizzativo 231, del Codice Etico e del Codice Disciplinare; - Del termine entro cui il fornitore destinatario di una sopraggiunta informazione antimafia interdittiva viene in concreto estromesso dal contratto;
--	--	--

CENTRO DI MEDICINA NUCLEARE N.I. S.r.l.	Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001	Rev.	MOG231
		04	Data: 06/06/2024

		Inoltre, Il consulente con il contratto attesta: - Di aver preso visione del Modello Organizzativo di Gestione e Controllo nonché del Codice Etico e Disciplinare; - Di essere in regola con le proprie norme fiscali, previdenziali ed assicurative di riferimento; - L'assenza a suo carico di ogni provvedimento giudiziario, pendente e/o definitivo, avete ad oggetto tutte le fattispecie di reato previste dal D.lgs. n. 231/2001 ed in particolar modo quelle contemplate dall'art. 24-ter; - Che non esiste alcun tipo di incompatibilità in ordine all'attività che egli svolge per proprio conto o presso Enti o Istituti con quella della Società che conferisce l'incarico. Infine, viene specificato che l'accertata esistenza di cause di incompatibilità, così come la loro mancata sopravvenuta comunicazione, costituisce causa di risoluzione espressa ed immediata del rapporto contrattuale.
PAGAMENTI	1) Modalità di pagamento	1) I vari pagamenti i servizi

CENTRO DI MEDICINA NUCLEARE N.I. S.r.l.	Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001	Rev.	MOG231
		04	Data: 06/06/2024

	delle varie prestazioni.	erogati (si rimanda alla parte generale del Modello Organizzativo di Gestione e Controllo) vengono effettuati attraverso un sistema (ricevute, pos, etc.) che ne consente la rintracciabilità e la catalogazione in apposite banche dati; 2) Predisposizione di specifiche procedure organizzative relative ad acquisti, consulenze, sponsorizzazioni, reclutamento del personale, spese di rappresentanza, Linee Guida per la gestione della finanza aziendale, ecc., assicurando per esempio: - Verifiche preventive sulle controparti o sui beneficiari; - Definizione di criteri qualitativi/quantitativi con adeguati livelli di autorizzazione per le spese di rappresentanza; - Tracciabilità dei flussi finanziari. 3) Controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari aziendali, con riferimento ai pagamenti verso terzi e ai pagamenti/operazioni con società terze; 4) Verifiche sulla Tesoreria (rispetto delle soglie per i pagamenti per contanti, eventuale utilizzo di libretti al portatore o anonimi per la gestione della liquidità, ecc.);
--	--------------------------	--

CENTRO DI MEDICINA NUCLEARE N.I. S.r.l.	Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001	Rev.	MOG231
		04	Data: 06/06/2024

		5) Formazione del personale; 6) Istituzione di una procedura per il controllo dei flussi finanziari e la tracciabilità dei pagamenti; 7) Verifica della regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni; 8) Controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari aziendali, con riferimento ai pagamenti verso terzi.
RISORSE UMANE	1) Assunzione del personale; 2) Gestione del personale.	1) Adeguata formalizzazione delle attività inerenti l'assunzione del personale e della gestione dei rapporti di lavoro; 2) Diversificazione dei punti di controllo interni alla struttura aziendale preposta all'assunzione e gestione del personale; 3) Adozione di uno o più strumenti normativi e/o organizzativi, nell'ambito della selezione, assunzione e gestione amministrativa del personale, che prevedano: - Un processo di pianificazione per il reperimento delle risorse che tenga conto del fabbisogno; - L'individuazione dei requisiti minimi necessari (profilo) per

CENTRO DI MEDICINA NUCLEARE N.I. S.r.l.	Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001	Rev.	MOG231
		04	Data: 06/06/2024

		ricoprire il ruolo e definizione del relativo livello di retribuzione, nel rispetto di quanto previsto dai Contratti Collettivi Nazionali del Lavoro (ove applicabili) ed in coerenza con le tabelle retributive di riferimento. 4) Definizione di un processo di selezione del personale che disciplini: - La ricerca di una pluralità di candidature in funzione della complessità del ruolo da ricoprire; - La gestione dei conflitti di interesse tra il selezionatore e il candidato; - La verifica, attraverso diverse fasi di <i>screening</i>, della coerenza delle candidature con il profilo definito. 5) Svolgimento di verifiche pre-assuntive finalizzate a prevenire l'insorgere di situazioni pregiudizievoli che possano esporre la società al rischio di commissione di reati-presupposto in tema di responsabilità dell'ente (con particolare attenzione all'esistenza di procedimenti penali/carichi pendenti e conflitti di interesse/relazioni tali da interferire con le funzioni di Pubblici Ufficiali,
--	--	---

CENTRO DI MEDICINA NUCLEARE N.I. S.r.l.	Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001	Rev.	MOG231
		04	Data: 06/06/2024

		Incaricati di Pubblico Servizio chiamati ad operare in relazione ad attività per le quali la società ha un interesse concreto, così come con rappresentanti di vertice di società, consorzi, fondazioni, associazioni ed altri enti privati, anche privi di personalità giuridica, che svolgono attività professionale e di impresa e che abbiano un particolare rilievo ai fini aziendali); 6) Autorizzazione all'assunzione da parte dei vertici aziendali; 7) Modalità di apertura e di gestione dell'anagrafica dipendenti; 8) Sistemi, anche automatizzati, che garantiscano la tracciabilità della rilevazione delle presenze, in accordo con le previsioni di legge applicabili; 9) Verifica della correttezza delle retribuzioni erogate; 10) I documenti di supporto alla contabilizzazione e al pagamento degli eventi legati alla gestione del personale vengono conservati in luogo idoneo a garantirne la riservatezza per i periodi previsti dalla legge; 11) Prima di procedere all'assunzione del personale viene richiesto allo stesso di consegnare copia del certificato del casellario giudiziale o autodichiarazione attestante l'assenza di carichi
--	--	--

CENTRO DI MEDICINA NUCLEARE N.I. S.r.l.	Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001	Rev.	MOG231
		04	Data: 06/06/2024

		pendenti e/o precedenti penali; 12) Vengono previsti corsi continui volti alla formazione del personale.
--	--	--

CENTRO DI MEDICINA NUCLEARE N.I. S.r.l.	Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001	Rev.	MOG231
		04	Data: 06/06/2024

SEZIONE VIII

DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

8. I reati previsti dall'art. 25-nonies del D.lgs. n. 231/2001

La Legge del 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia e contenente modifiche al D. Lgs. n. 231/2001, ha esteso la responsabilità amministrativa degli enti ai reati in materia di proprietà intellettuale, introducendo nel D.lgs., tra i reati presupposto, i 'Delitti in materia di violazione del diritto di autore'.

In particolare, la L. n. 633/1941, in materia di protezione del diritto di autore e di altri diritti connessi al suo esercizio, all'art.1 qualifica i programmi per elaborato come opere letterarie, e, pertanto, opere dell'ingegno a tutti gli effetti. Inoltre, l'art. 64-*bis* della norma in commento ne vieta la riproduzione, permanente o temporanea, totale o parziale, con qualsiasi mezzo o in qualsiasi forma, senza il consenso del titolare dei diritti.

Nello specifico, l'art. 25-*nonies* prevede:

- *Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa* (art. 171, primo comma, lettera a-*bis*);
- *Reati di cui all'art. 171, commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione, qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione* (art. 171, terzo comma);

CENTRO DI MEDICINA NUCLEARE N.I. S.r.l.	Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001	Rev.	MOG231
		04	Data: 06/06/2024

- *Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis, primo comma);*
- *Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis, secondo comma);*
- *Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter);*

CENTRO DI MEDICINA NUCLEARE N.I. S.r.l.	Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001	Rev.	MOG231
		04	Data: 06/06/2024

- *Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies);*
- *Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies).*

8.1. I singoli reati

➤ **Art. 171, comma 1, lettera a-bis L. n. 633/1941**

Il delitto di cui all'art. 171 primo comma, lettera a-bis punisce, con la multa **da euro 51 a euro 2.065**, la messa a disposizione del pubblico, attraverso l'immissione in un sistema di reti telematiche e con connessioni di qualsiasi genere, di un'opera di ingegno protetta o di parte di essa.

L'inserimento della previsione all'interno dell'art. 25-nonies del D.lgs. n. 231/2001 mira a responsabilizzare tutte quelle aziende che gestiscono *server* attraverso cui si mette a disposizione del pubblico opere protette da diritto d'autore. Bene tutelato danna normativa di riferimento è l'interesse patrimoniale dell'autore dell'opera, che potrebbe vedere frustrate le proprie aspettative di guadagno in caso di libera circolazione della propria opera in rete.

Dal punto di vista soggettivo, basta a configurare il reato, il dolo generico, ovvero la coscienza e la volontà di porre in essere la condotta descritta dalla norma.

CENTRO DI MEDICINA NUCLEARE N.I. S.r.l.	Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001	Rev.	MOG231
		04	Data: 06/06/2024

In caso di integrazione di tale fattispecie di reato si applica nei confronti della Società la sanzione pecuniaria **fino a cinquecento quote** e le sanzioni interdittive per una **durata non superiore ad un anno**.

Esempio: Un dipendente o un dirigente del Centro di Medicina Nucleare N.I S.r.l. si appropria di ricerche/analisi e/o altri documenti contenenti i risultati delle attività portate avanti da ricercatori in modo da utilizzarne i contenuti o pubblicarli sul suo sito internet o su altre reti telematiche come se fossero propri.

➤ **Art. 171, comma 3 L. n. 633/1941**

Il delitto di cui al comma 3 dell'art. 171 prevede la reclusione **fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516** ed è configurabile qualora sia integrata alternativamente una delle condotte menzionate dall'art. 171 (quindi sia l'ipotesi prevista dall'art. 171 lett. a-bis, sopra descritta, sia le altre ipotesi indicate dalla norma, ovvero riproduzione, trascrizione, diffusione, messa in vendita, di un 'opera altrui o rivelazione del contenuto, prima che sia reso pubblico; o anche rappresentazione o diffusione di un'opera altrui) ove commesse su una opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, o con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

Il bene giuridico protetto dalla norma di cui al terzo comma consiste nella protezione dei diritti personali del titolare dell'opera, ovvero il suo onore e la sua reputazione, a differenza della ipotesi criminosa precedente che mira a tutelare l'aspettativa di guadagno del titolare dell'opera.

CENTRO DI MEDICINA NUCLEARE N.I. S.r.l.	Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001	Rev.	MOG231
		04	Data: 06/06/2024

In caso di integrazione di tale fattispecie di reato si applica nei confronti della Società la sanzione pecuniaria **fino a cinquecento quote** e le sanzioni interdittive per una **durata non superiore ad un anno**.

Esempio: Un dipendente o un dirigente del Centro di Medicina Nucleare N.I S.r.l. riproduce su documenti aziendali (giornali, materiali promozionali, comunicazione via internet, ecc.) opere altrui, prima che sia reso pubblico il contenuto, usurpandone la paternità o modificandone il contenuto, con la conseguenza dell'offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

➤ **Art. 171-bis, comma 1 L. n. 633/1941**

Nello specifico:

- Nella prima parte del comma è prevista la **reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493;**
- Diversamente, se il fatto è di rilevante gravità, la pena **non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493.**

Il primo comma dell'art. 171 è volto a tutelare penalmente il c.d. *software*, punendo l'abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore, nonché l'importazione, la distribuzione, la vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE.

CENTRO DI MEDICINA NUCLEARE N.I. S.r.l.	Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001	Rev.	MOG231
		04	Data: 06/06/2024

Inoltre, è altresì punita la predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori.

La condotta può consistere anzitutto nella abusiva duplicazione, essendo prevista la rilevanza penale di ogni condotta di duplicazione di *software* che avvenga ai fini di lucro.

Il riferimento all'abusività della riproduzione indica che, sul piano soggettivo, il dolo dell'agente debba ricomprendere anche la conoscenza delle norme extra-penali che regolano la materia.

La seconda parte del comma indica le altre condotte che possono integrare il reato de quo: importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale e locazione di programmi "piratati".

Si tratta di condotte caratterizzate dall'intermediazione tra il produttore della copia abusiva e l'utilizzatore finale.

Infine, nell'ultima parte del comma, il legislatore ha inteso inserire una norma volta ad anticipare la tutela penale del *software*, punendo condotte aventi ad oggetto qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori.

Sul piano soggettivo, tutte le condotte sono caratterizzate dal dolo specifico di profitto.

In caso di integrazione di tale fattispecie di reato si applica nei confronti della Società la sanzione pecuniaria **fino a cinquecento quote** e le sanzioni interdittive per una **durata non superiore ad un anno**.

Esempio: Un dipendente o un dirigente del Centro di Medicina Nucleare N.I S.r.l. acquista una singola licenza per un programma e provveda alla sua duplicazione, in modo da

CENTRO DI MEDICINA NUCLEARE N.I. S.r.l.	Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001	Rev.	MOG231
		04	Data: 06/06/2024

distribuire tali programmi al proprio interno e/o commercializzare tali programmi all'esterno.

➤ **Art. 171-bis, comma 2 L. n. 633/1941**

Nello specifico:

- Nella prima parte del comma è prevista la **reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493;**
- Diversamente, se il fatto è di rilevante gravità, la pena **non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493.**

Il comma 2 dell'art. 171-bis mira alla protezione delle banche dati; la condotta, invero, si concretizza nella riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; nell'estrazione o reimpiego della banca dati; nella distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati.

Per banche dati si intendono le raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti, sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo, con esclusione dei contenuti e dei diritti sugli stessi esistenti.

In caso di integrazione di tale fattispecie di reato si applica nei confronti della Società la sanzione pecuniaria **fino a cinquecento quote** e le sanzioni interdittive per una **durata non superiore ad un anno.**

CENTRO DI MEDICINA NUCLEARE N.I. S.r.l.	Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001	Rev.	MOG231
		04	Data: 06/06/2024

Esempio: Un dipendente o un dirigente del Centro di Medicina Nucleare N.I S.r.l., attraverso l'accesso a banche dati online (organismi di farmacovigilanza, enti di ricerca, ecc.), riproduca in tutto o in parte opere, testi e/o risultati di tipo scientifico al fine di trarne un vantaggio in termini di pubblicità.

➤ **Art. 171-ter, L. n. 633/1941**

In particolare:

- Al comma 1 la fattispecie prevede la reclusione **da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493;**
- Al comma 2, invece, la reclusione **da uno a quattro anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493;**
- Infine, al comma 3, **prevede ipotesi di diminuzione di pena** se il fatto è di particolare tenuità.

La norma punisce l'abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; la

CENTRO DI MEDICINA NUCLEARE N.I. S.r.l.	Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001	Rev.	MOG231
		04	Data: 06/06/2024

riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; l'immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa.

Perché sia integrato il reato *de quo*, oltre alla realizzazione di una delle condotte descritte dalla norma, devono ricorrere due requisiti:

- Le condotte siano poste in essere per fare un uso non personale dell'opera dell'ingegno;
- L' elemento soggettivo deve essere di dolo specifico di lucro, che costituisce il fine ulteriore che l'agente deve avere di mira perché sia integrato il fatto tipico previsto dalla norma.

In caso di integrazione di tale fattispecie di reato si applica nei confronti della Società la sanzione pecuniaria **fino a cinquecento quote** e le sanzioni interdittive per una **durata non superiore ad un anno**.

Esempio: Un dipendente o un dirigente del Centro di Medicina Nucleare N.I S.r.l. filmi/registri le discussioni e tutte le attività svolte nel corso di meeting/convegni/congressi organizzati da società competitor o da altri enti al fine di riutilizzare quanto emerso nel corso di tali occasioni per erogare formazione all'interno della Società o formazione a pagamento presso terzi.

CENTRO DI MEDICINA NUCLEARE N.I. S.r.l.	Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001	Rev.	MOG231
		04	Data: 06/06/2024

➤ **Art. 171-septies, L. n. 633/1941**

Il reato, oltre **a prevedere le stesse pene di cui all'art.171-ter, co.1**, si configura allorquando i produttori e importatori dei supporti non soggetti a contrassegno SIAE non comunichino alla SIAE stessa, entro 30 giorni dalla commercializzazione o dall'importazione, i dati necessari per l'univoca identificazione dei supporti medesimi nonché qualora si dichiarino falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi.

La disposizione, pertanto, è posta a tutela delle funzioni di controllo della SIAE, in un'ottica di tutela anticipata del diritto di autore.

La fattispecie, di conseguenza, è un reato di ostacolo che si configura con la mera violazione dell'obbligo.

In caso di integrazione di tale fattispecie di reato si applica nei confronti della Società la sanzione pecuniaria **fino a cinquecento quote** e le sanzioni interdittive per una **durata non superiore ad un anno**.

➤ **Art. 171-octies, L. n. 633/1941**

Nello specifico:

- Al comma 1, qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione **da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 25.822**;
- Al comma 2, invece, se il fatto è di rilevante gravità, la **pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493**.

CENTRO DI MEDICINA NUCLEARE N.1. S.r.l.	Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001	Rev.	MOG231
		04	Data: 06/06/2024

La disposizione punisce chi, a fini fraudolenti, produce, pone in vendita, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico o privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato.

Ai fini della caratterizzazione della condotta, si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dall'imposizione di un canone per la fruizione del servizio.

Dal punto di vista soggettivo oltre alla consapevolezza e volontà della condotta tipica è richiesto il perseguimento di fini fraudolenti.

In caso di integrazione di tale fattispecie di reato si applica nei confronti della Società la sanzione pecuniaria **fino a cinquecento quote** e le sanzioni interdittive per una **durata non superiore ad un anno**.

8.2. Aree a rischio reato, processi e controlli previsti

A seguito delle attività di *Analysis Risk Assessment* (v. Allegato 1), sono stati individuate, nell'ambito della struttura organizzativa del Centro di Medicina Nucleare N.1 S.r.l. le aree considerate a rischio di reato, ossia quelle aree aziendali rispetto alle quali è stato ritenuto astrattamente sussistente il rischio di integrazione dei delitti in materia di violazione del diritto d'autore.

CENTRO DI MEDICINA NUCLEARE N.I. S.r.l.	Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001	Rev.	MOG231
		04	Data: 06/06/2024

Di seguito si riportano le aree a rischio, i processi interessati e le principali forme di controllo interno esistenti nella società.

AREE A RISCHIO	PROCESSI	PROTOCOLLI DI CONTROLLO INTERNO
SISTEMA DI GESTIONE AZIENDALE	1) Operazioni implicanti l'utilizzo di opere tutelate dal diritto d'autore. 2) Operazioni informatiche.	1) Invito a rispettare le norme in materia di proprietà intellettuale; 2) Controllo dei mezzi di comunicazione aziendale; 3) Divieto di impiegare beni aziendali per adottare condotte che violino la tutela dei diritti d'autore; 4) Controllo dei sistemi informatici (filtro dei siti in conferenti, regole <i>firewall</i>, controllo dei livelli di traffico, controllo dei procedimenti di <i>file sharing</i>); 5) Aggiornamento regolare dei sistemi informativi in uso; 6) previsione di controlli sull'installazione di <i>software</i> sui sistemi operativi; 7) Procedure di controllo della installazione di <i>software</i> sui sistemi operativi; 8) Elaborazione di procedure per garantire che l'utilizzo di materiali coperti da diritti di proprietà intellettuale siano

CENTRO DI MEDICINA NUCLEARE N.I. S.r.l.	Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001	Rev.	MOG231
		04	Data: 06/06/2024

		pienamente corrispondenti alle disposizioni di legge; 9) Predisposizione di operazioni di intervento e ripristino delle configurazioni dei sistemi in caso di anomalia. 10) previsione di apposite disposizioni nelle procedure volte a prevedere: • Limitazione dell'utilizzo dei sistemi informatici o telematici ai soli fini lavorativi; • L'accesso alle informazioni societarie solo previa autorizzazione da un livello manageriale adeguato; • L'accesso alle informazioni societarie solo mediante gli strumenti concessi ed autorizzati dalla Società; • La riservatezza delle informazioni societarie; • L'elaborazione dei dati nel rispetto delle modalità previste dalle procedure societarie; • L'integrità dei dati elaborati; • L'impossibilità di installare sui sistemi informatici/telematici societari <i>software</i> o <i>hardware</i> non
--	--	--

CENTRO DI MEDICINA NUCLEARE N.I. S.r.l.	Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001	Rev.	MOG231
		04	Data: 06/06/2024

		autorizzati; • L'impossibilità di introdurre in Società dispositivi <i>hardware/software</i> non autorizzati;
--	--	--

CENTRO DI MEDICINA NUCLEARE N.I. S.r.l.	Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001	Rev.	MOG231
		04	Data: 06/06/2024

SEZIONE XI

I REATI AMBIENTALI

9. I reati previsti dall'art. 25-undecies del D.lgs. n. 231/2001

L'articolo in esame risponde all'esigenza, già da tempo segnalata, di colpire più efficacemente le condotte criminali capaci di alterare in senso peggiorativo le matrici ambientali.

Sul piano Europeo la novella va ricollegata alla Direttiva 2008/99/CE sulla protezione dell'ambiente mediante il diritto penale ed in particolare attraverso l'introduzione di tali fattispecie:

- *Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.);*
- *Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.);*
- *Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.);*
- *Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.);*
- *Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.);*
- *Delitti associativi aggravati dall'essere diretti (anche in via concorrente) alla commissione dei delitti presenti nel titolo VI bis del c.p. (art. 452-octies);*

CENTRO DI MEDICINA NUCLEARE N.I. S.r.l.	Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001	Rev.	MOG231
		04	Data: 06/06/2024

- *Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività* (art. 452-sexies);
- *Inquinamento idrico* (art. 137 del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- *Gestione di rifiuti non autorizzata* (art. 256 del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- *Siti contaminati* (art. 257 del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- *Falsificazioni e utilizzo di certificati di analisi di rifiuti falsi* (artt. 258 e 260-bis del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- *Traffico illecito di rifiuti* (artt. 259 e 260 del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- *Inquinamento atmosferico* (art. 279 del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- *Reati in materia di commercio internazionale di esemplari di flora e fauna in via di estinzione e detenzione animali pericolosi* (Legge 7 febbraio 1992, n. 150);
- *Reati in materia di tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente* (Legge 28 dicembre 1993, n. 549);
- *Reati in materia di inquinamento dell'ambiente marino provocato da navi* (D.lgs. 6 novembre 2007, n. 202).

9.1. I singoli reati

- **Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.)**

Il reato prevede **l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro** e si configura nel caso in cui chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione.

CENTRO DI MEDICINA NUCLEARE N.I. S.r.l.	Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001	Rev.	MOG231
		04	Data: 06/06/2024

Ai fini dell'applicazione della disposizione in esame, per “specie animali o vegetali selvatiche protette” si intendono quelle indicate nell'allegato IV della Direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della Direttiva 2009/147/CE.

In caso di integrazione di tale fattispecie di reato si applica nei confronti della Società la sanzione pecuniaria **fino a duecentocinquanta quote.**

➤ **Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.)**

Questo reato, salvo che il fatto costituisca più grave reato punisce, con **l'arresto fino 18 mesi o con l'ammenda non inferiore a euro 3.000,** la condotta di chiunque fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione.

Ai fini dell'applicazione della disposizione in esame, per “*habitat all'interno di un sito protetto*” si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 o 2, della Direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della Direttiva 92/43/CE.

Il rischio di commissione di tale reato si potrebbe configurare nel caso di attività aziendali svolte all'interno di aree naturali protette.

In caso di integrazione di tale fattispecie di reato si applica nei confronti della Società la sanzione pecuniaria **da centocinquanta a duecentocinquanta quote.**

CENTRO DI MEDICINA NUCLEARE N.I. S.r.l.	Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001	Rev.	MOG231
		04	Data: 06/06/2024

➤ **Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.)**

E' punito con la reclusione **da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000** chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

- 1) Delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) Di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;

Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

L'inquinamento può consistere in qualsiasi comportamento attivo od omissivo, ad esempio l'immissione di sostanze chimiche, OGM, materiali radioattivi, etc., che provochino una immutazione in senso peggiorativo dell'equilibrio ambientale.

La compromissione o il deterioramento devono essere significativi e misurabili:

La *significatività* sta ad indicare che l'evento di inquinamento deve essere di dimensioni rilevanti, ovvero superare la Concentrazione delle Soglie di Rischio (CSR);

La *misurabilità* rimanda alla necessità di una oggettiva possibilità di quantificazione, tanto con riferimento alle matrici aggredite che ai parametri scientifici (biologici, chimici, organici, naturalistici, etc.) dell'alterazione.

Infine, la compromissione o il deterioramento devono essere cagionati in modo abusivo, ovvero in violazione di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative,

CENTRO DI MEDICINA NUCLEARE N.I. S.r.l.	Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001	Rev.	MOG231
		04	Data: 06/06/2024

specificatamente poste a tutela dell'ambiente e la cui inosservanza costituisce di per sé illecito amministrativo o penale.

In caso di integrazione di tale fattispecie di reato si applica nei confronti della Società la sanzione pecuniaria **da duecentocinquanta a seicento quote** nonché la sanzione interdittiva per un periodo **non superiore ad un anno**.

➤ **Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.)**

Il reato in commento si realizza quando, fuori dai casi previsti dall'art. 434 c.p. (c.d. disastro innominato) un soggetto abusivamente cagiona un disastro ambientale.

Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

- 1) L'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
- 2) L'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
- 3) L'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte al pericolo.

Inoltre, la pena, **reclusione da cinque a quindici anni**, è aumentata quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette.

CENTRO DI MEDICINA NUCLEARE N.I. S.r.l.	Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001	Rev.	MOG231
		04	Data: 06/06/2024

L'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema può definirsi *irreversibile* non solo quando la sua eliminazione non è possibile, ma anche quando, pur essendo possibile, richiede tempi talmente ampi da non poter essere rapportabile alle categorie dell'agire umano.

Integra, infatti, il reato anche un'alterazione che, pur non essendo irreversibile, richiede, per essere rimossa, interventi particolarmente onerosi e provvedimenti eccezionali.

Va poi osservato che i *provvedimenti eccezionali* o la *particolare onerosità dell'eliminazione dell'alterazione* sono elementi che possono essere apprezzati soltanto dopo la commissione del fatto. Ne consegue che l'agente saprà solo successivamente di aver posto in essere un disastro ambientale.

Quest'ultimo evento dovrebbe dunque marcare il confine con il reato di inquinamento ambientale, integrato da alterazioni reversibili con costi non particolarmente onerosi e con provvedimenti non eccezionali.

Si ha disastro ambientale, infine, quando l'agente ha provocato un'offesa alla pubblica incolumità con un fatto rilevante o per l'estensione della compromissione all'ambiente o per la diffusività degli effetti lesivi o, infine, per il numero delle persone offese o poste in pericolo.

Con tale previsione il legislatore ha voluto punire le condotte che, pur non avendo cagionato un'alterazione irreversibile di un ecosistema o un'alterazione reversibile ma ineliminabile dello stesso, hanno dimostrato una portata offensiva tale da porre in pericolo l'incolumità delle persone.

In caso di integrazione di tale fattispecie di reato si applica nei confronti della Società la sanzione pecuniaria **da quattrocento a ottocento quote** nonché la sanzione interdittiva per un periodo **non superiore ad un anno**.

CENTRO DI MEDICINA NUCLEARE N.I. S.r.l.	Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001	Rev.	MOG231
		04	Data: 06/06/2024

➤ **Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-*quinquies* c.p.)**

Tale fattispecie prevede che, se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-*bis* e 452-*quater* c.p. è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli **sono diminuite da un terzo a due terzi.**

Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene **sono ulteriormente diminuite di un terzo.**

Il capoverso della norma in esame prevede una eccezionale punibilità dei delitti di inquinamento e disastro ambientale nella forma colposa e di pericolo che si giustifica per l'importanza del bene giuridico tutelato.

Elementi costitutivi sono una condotta colposa che faccia sorgere un pericolo corrispondente ad una situazione in cui sia probabile il verificarsi di un inquinamento o disastro ambientale, che richiama i fatti tipici dolosi previsti agli artt. 452-*bis* e 452-*quater* c.p., ed un nesso di causalità, ossia l'idoneità a causare tali eventi, indipendentemente dal loro verificarsi.

In caso di integrazione di tale fattispecie di reato si applica nei confronti della Società la sanzione pecuniaria **da duecento a cinquecento quote** nonché la sanzione interdittiva per un periodo **non superiore ad un anno.**

➤ **Delitti associativi aggravati dall'essere diretti (anche in via concorrente) alla commissione dei delitti presenti nel titolo VI *bis* del c.p. (art. 452-*octies* c.p.)**

CENTRO DI MEDICINA NUCLEARE N.I. S.r.l.	Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001	Rev.	MOG231
		04	Data: 06/06/2024

Quando l'associazione di cui all'art 416 c.p. è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 **sono aumentate**.

Quando l'associazione di cui all'art 416-*bis* c.p. è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo art 416-*bis* c.p. **sono aumentate**.

Le pene di cui ai commi primo e secondo **sono aumentate da un terzo alla metà** se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

In caso di integrazione di tale fattispecie di reato si applica nei confronti della Società la sanzione pecuniaria **da trecento a mille quote**.

➤ **Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (violazione art. 452-*sexies* c.p.)**

La condotta di tale fattispecie è a forma vincolata e consiste nel cedere, acquistare, ricevere, trasportare, importare, esportare, procurare ad altri, detenere, trasferire o abbandonare materiale ad alta radioattività oppure nel disfarsi illegittimamente del predetto materiale.

Trattasi di una norma a più fattispecie. Ne consegue che il reato è configurabile anche se il soggetto agente ha posto in essere una sola delle condotte di cui sopra.

CENTRO DI MEDICINA NUCLEARE N.I. S.r.l.	Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001	Rev.	MOG231
		04	Data: 06/06/2024

Viceversa, l'integrazione contestuale di più condotte tipiche da parte dello stesso soggetto non comporta una pluralità di reati, e quindi un concorso formale fra gli stessi, ma rileva unicamente sul piano della dosimetria della pena ai sensi dell'art. 133 c.p.

La pena prevista della reclusione **da due a sei anni e multa da euro 1.000 a euro 50.000** è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo, di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Le suddette condotte, infine, devono essere abusive ovvero commesse al di fuori di qualsiasi norma che le autorizzi o imponga.

In caso di integrazione di tale fattispecie di reato si applica nei confronti della Società la sanzione pecuniaria **da duecentocinquanta a seicento quote.**

➤ **Inquinamento idrico (art. 137 del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152)**

In particolare:

- Per la fattispecie al comma 1 è previsto **l'arresto da due mesi a due anni o l'ammenda da euro 1.500 a euro 10.000;**
- Per la fattispecie al comma 2, invece, è previsto **l'arresto da tre mesi a tre anni e l'ammenda da euro 5.000 a euro 52.000;**
- Per la fattispecie al comma 3 è, invece, previsto **l'arresto fino a due anni;**
- Per la fattispecie al comma 5 si applica **l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da euro 6.000 a euro 120.000;**

CENTRO DI MEDICINA NUCLEARE N.I. S.r.l.	Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001	Rev.	MOG231
		04	Data: 06/06/2024

- Per la fattispecie al comma 11 il solo **arresto sino a tre anni**;
- Per la fattispecie al comma 13 è previsto **l'arresto da due mesi a due anni**.

Il reato in commento si realizza quando sono integrate condotte finalizzate ad:

- Scarico non autorizzato (autorizzazione assente, sospesa o revocata) di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose (co. 2);
- Scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in violazione delle prescrizioni imposte con l'autorizzazione o da autorità competenti (co. 3);
- Scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in violazione dei limiti tabellari o dei limiti più restrittivi fissati da Regioni o Province autonome o dall'Autorità competente (co. 5, primo e secondo periodo);
- Violazione dei divieti di scarico sul suolo, nelle acque sotterranee e nel sottosuolo (co. 11);
- Scarico in mare da parte di navi o aeromobili di sostanze o materiali di cui è vietato lo sversamento, salvo in quantità minime e autorizzato da autorità competente (co. 13).

La disposizione in esame contiene quattordici fattispecie penali. Nella generalità dei casi trattasi di reati di c.d. pericolo astratto o presunto, per la cui sussistenza non è richiesta né alcuna specifica e concreta idoneità lesiva né che la condotta abbia posto in pericolo il bene protetto. Si tratta di fattispecie di reato che possono essere poste in essere da “*chiunque*”; di fatto, però, posto che la disciplina penale è imperniata sulla natura industriale delle acque, si

CENTRO DI MEDICINA NUCLEARE N.I. S.r.l.	Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001	Rev.	MOG231
		04	Data: 06/06/2024

tratta di reati propri dell'imprenditore o comunque di colui che esercita l'attività artigianale o produttiva del servizio. La tutela penale si articola su quattro tipologie di reato:

- a) Scarico senza autorizzazione, ovvero con autorizzazione sospesa o revocata;
- b) Superamento dei valori limite contenuti in alcune tabelle allegate al Testo Unico Ambiente o dei valori più restrittivi fissati dalle regioni, province autonome o autorità amministrative;
- c) Inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione o di prescrizioni o provvedimenti delle autorità competenti o di divieti posti in altre disposizioni statali o regionali;
- d) Violazione degli obblighi di conservazione dei dati relativi ai controlli in automatico o di loro comunicazione e dell'obbligo di consentire l'accesso agli insediamenti produttivi ai soggetti incaricati del controllo.

In caso di integrazione di tale fattispecie di reato si applica nei confronti della Società per la violazione dei commi 3, 5 primo periodo e 13 è prevista la sanzione pecuniaria **da centocinquanta a duecentocinquanta quote** e per la violazione dei commi 2, 5 secondo periodo e 11 è prevista la sanzione pecuniaria **da duecento a trecento quote**, oltre all'applicazione delle sanzioni interdittive per una durata **non superiore a sei mesi**.

- **Gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152)**

CENTRO DI MEDICINA NUCLEARE N.I. S.r.l.	Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001	Rev.	MOG231
		04	Data: 06/06/2024

Il reato in questione punisce con la pena **dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro** se si tratta di rifiuti non pericolosi; con la pena **dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro** se si tratta di rifiuti pericolosi:

- 1) L'attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione;
- 2) La gestione di discarica non autorizzata;
- 3) L'inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni;
- 4) Il divieto di miscelazione di rifiuti;
- 5) Il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni.

Il comma 1 dell'articolo 256 contempla, tra le possibili forme di gestione illecita dei rifiuti (propri o prodotti da terzi), la raccolta, il trasporto, il recupero, lo smaltimento, il commercio e l'intermediazione, qualora poste in essere al di fuori dei prescritti meccanismi di controllo da parte della P.A. ed in assenza delle prescritte autorizzazioni, iscrizioni o comunicazioni.

L'illecito, in considerazione della sua natura contravvenzionale, è punibile indifferentemente a titolo di dolo o di colpa.

È un reato di pericolo astratto, in quanto il legislatore punisce l'esercizio di attività al di fuori del preventivo controllo della pubblica amministrazione anche nel caso in cui in concreto le varie attività vengano svolte nel rispetto dell'ambiente.

CENTRO DI MEDICINA NUCLEARE N.I. S.r.l.	Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001	Rev.	MOG231
		04	Data: 06/06/2024

Il comma 3 punisce chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata. Per aversi discarica è necessaria una stabilità, se non una vera e propria abitudine nella condotta di abbandono dei rifiuti in una determinata area a ciò destinata, non essendo viceversa riconducibile a tale concetto un comportamento occasionale di abbandono, che rientra nell'ambito delle ipotesi di cui all'art. 255 comma 1 e 256 comma 2.

La discarica si differenzia anche dal deposito incontrollato presentando carattere di definitività. La gestione della discarica, invece, costituisce un'attività successiva alla realizzazione, che può essere compiuta dallo stesso autore o da altri soggetti e consiste nell'attivazione di una organizzazione di persone e cose diretta al funzionamento della discarica medesima.

L'illecito, in considerazione della sua natura contravvenzionale, è punibile indifferentemente a titolo di dolo o di colpa e integra la più grave delle ipotesi contravvenzionali previste in tema di rifiuti.

Il comma 5 configura un illecito volto a sanzionare la violazione del divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi.

Tale fattispecie integra un'ipotesi di reato comune, posto che il divieto si rivolge a tutti coloro che hanno la materiale disponibilità di rifiuti. L'attività di miscelazione è da intendersi come unione di rifiuti, con la conseguenza di rendere ardua o impossibile la diversificazione dei differenti rifiuti mescolati.

Detto reato ha natura istantanea e si perfeziona nel momento in cui si realizza la miscelazione non consentita dei rifiuti.

In caso di integrazione di tale fattispecie di reato si applica nei confronti della Società per la violazione dei commi 1, lett a) e 6, primo periodo è prevista la sanzione pecuniaria **fino a**

CENTRO DI MEDICINA NUCLEARE N.I. S.r.l.	Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001	Rev.	MOG231
		04	Data: 06/06/2024

duecentocinquanta quote; per la violazione dei commi 1, lett b), 3 primo periodo, e 5 è prevista la sanzione pecuniaria **da centocinquanta a duecentocinquanta quote**; per la violazione del comma 3, secondo periodo è prevista la sanzione pecuniaria **da duecento a trecento quote**, oltre all'applicazione delle sanzioni interdittive per una durata **non superiore a sei mesi**; per la violazione del comma 4, che rinvia alle condotte di cui ai commi 1 e 3, le pene sono **ridotte alla metà**.

➤ **Siti contaminati (art. 257 del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152)**

Il reato in questione si realizza quando, al fine di lucro, sono integrate condotte finalizzate a:

- Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali e delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio (sempre che non si provveda a bonifica, in conformità al progetto approvato dall'autorità competente) e omissione della relativa comunicazione agli enti competenti (co. 1 e 2).
- La condotta di inquinamento di cui al co. 2 è aggravata dall'utilizzo di sostanze pericolose.

La disposizione in esame punisce, con la pena alternativa dell'**arresto da sei mesi ad un anno o dell'ammenda da euro 2.600 a euro 26.000**, chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio, se non provvede alla bonifica in conformità al

CENTRO DI MEDICINA NUCLEARE N.I. S.r.l.	Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001	Rev.	MOG231
		04	Data: 06/06/2024

progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito di apposito procedimento amministrativo.

La norma incrimina, altresì, con l'**arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da euro 1.000 a euro 26.000**, colui che autore del potenziale inquinamento o scopritore di inquinamento pregresso commesso da altri, ometta di darne comunicazione alle autorità preposte.

Il comma 2 contempla una circostanza aggravante, punita con la pena dell'**arresto da un anno a due anni e dell'ammenda da euro 5.200 a euro 52.000**, nel caso in cui l'inquinamento sia provocato da sostanze pericolose.

La formula "*sostanze pericolose*" va riferita ai rifiuti indicati come tali nell'allegato D del Decreto; per le sostanze contenute in scarichi idrici, il riferimento è da intendersi alle tabelle cui rinvia l'art. 137; viceversa, non si rinvencono definizioni o classificazioni di sostanza pericolose per l'aria nel D.lgs. n. 152/2006.

In caso di integrazione di tale fattispecie di reato si applica nei confronti della Società per la violazione del comma 1, è prevista la sanzione pecuniaria **fino a duecentocinquanta quote**; per la violazione del comma 2, è prevista la sanzione pecuniaria **da centocinquanta a duecentocinquanta quote**.

- **Falsificazioni e utilizzo di certificati di analisi di rifiuti falsi (artt. 258 e 260-bis del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152)**

La condotta punita per questi reati consistono nella:

CENTRO DI MEDICINA NUCLEARE N.I. S.r.l.	Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001	Rev.	MOG231
		04	Data: 06/06/2024

- Predisposizione di un certificato di analisi dei rifiuti falso (per quanto riguarda le informazioni relative a natura, composizione e caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti) e uso di un certificato falso durante il trasporto (art. 258, co. 4, secondo periodo) la cui pena consiste nella reclusione **fino a due anni**;
- Predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti falso, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti c.d. SISTRI; inserimento di un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis, co. 6) la cui pena consiste nella reclusione **fino a due anni**;
- Trasporto di rifiuti pericolosi senza copia cartacea della scheda SISTRI – Area movimentazione o del certificato analitico dei rifiuti, nonché uso di un certificato di analisi contenente false indicazioni circa i rifiuti trasportati in ambito SISTRI (art. 260-bis, co. 6 e 7, secondo e terzo periodo) la cui pena consiste nella reclusione **fino a due anni**;
- Trasporto di rifiuti con copia cartacea della scheda SISTRI – Area movimentazione fraudolentemente alterata (art. 260-bis, co. 8, primo e secondo periodo) la cui pena consiste nella reclusione **da sei mesi a tre anni**.

La condotta di cui al co. 8, secondo periodo, è aggravata se riguarda rifiuti pericolosi.

In caso di integrazione dell'art. 258 si applica nei confronti della Società la sanzione pecuniaria **da centocinquanta a duecentocinquanta quote** invece, in caso di violazione dell'art. 260-bis per la violazione dei commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, periodo, è prevista la sanzione pecuniaria **da centocinquanta a duecentocinquanta quote**; per la

CENTRO DI MEDICINA NUCLEARE N.I. S.r.l.	Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001	Rev.	MOG231
		04	Data: 06/06/2024

violazione del comma 8, secondo periodo, è prevista la sanzione pecuniaria **da duecento a trecento quote**.

➤ **Traffico illecito di rifiuti (artt. 259 e 260 del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152)**

Tali fattispecie prendono in considerazioni, ai fini della responsabilità penale, condotte finalizzata alla:

- Spedizione di rifiuti costituente traffico illecito (art. 259, co. 1). La condotta è aggravata se riguarda rifiuti pericolosi e prevede la pena dell'arresto **fino a due anni e dell'ammenda da euro 1.500 a euro 26.000;**
- Attività organizzate, mediante più operazioni e allestimento di mezzi e attività continuative, per il traffico illecito di rifiuti (art. 260) la cui pena consiste nella reclusione da uno a sei anni. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione **da tre a otto anni**.

I delitti, sono caratterizzati da dolo specifico di ingiusto profitto e pluralità di condotte rilevanti (cessione, ricezione, trasporto, esportazione, importazione o gestione abusiva di ingenti quantitativi di rifiuti). La pena è aggravata in caso di rifiuti ad alta radioattività (co. 2).

L'art.259 prevede due fattispecie di reato connesse ai traffici e alle spedizioni transfrontaliere dei rifiuti. Ai sensi del Regolamento CE n. 1013/2006 costituisce spedizione illegale, qualsiasi spedizione transfrontaliera effettuata:

CENTRO DI MEDICINA NUCLEARE N.I. S.r.l.	Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001	Rev.	MOG231
		04	Data: 06/06/2024

- a) Senza previa notifica alle autorità competenti;
- b) Senza l'autorizzazione delle autorità competenti;
- c) Con l'autorizzazione delle autorità competenti ottenuta mediante falsificazioni, false dichiarazioni o frode;
- d) In modo non materialmente specificato nella notifica o nei documenti di trasporto;
- e) In modo che il recupero o lo smaltimento dei rifiuti risulti in contrasto con la normativa comunitaria o internazionale;
- f) In contrasto con gli articoli del Regolamento stesso.

La disposizione di cui all'art. 260 incrimina le forme più gravi di gestione abusiva dei rifiuti, realizzate in forma continuativa e organizzata ed aventi ad oggetto ingenti quantitativi di rifiuti.

L'elemento soggettivo del reato è rappresentato dal dolo specifico di ingiusto profitto. Il delitto non è strutturato in forma associativa, pertanto, potrebbe essere compiuto anche da una sola persona che riesca a gestire abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti.

Ai fini della configurabilità dell'illecito, tuttavia, è necessario che le operazioni siano effettivamente realizzate.

L'illecito può anche essere commesso nell'ambito di attività autorizzate, qualora le modalità o le tipologie di rifiuti trattati violino in tutto o in parte le prescrizioni contenute nelle autorizzazioni o altri limiti di legge.

In caso di integrazione dell'art. 259 si applica nei confronti della Società la sanzione pecuniaria **da centocinquanta a duecentocinquanta quote** invece, in caso di violazione

CENTRO DI MEDICINA NUCLEARE N.I. S.r.l.	Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001	Rev.	MOG231
		04	Data: 06/06/2024

dell'art. 260 la sanzione pecuniaria **da trecento a cinquecento quote**, nel caso previsto dal comma 1 e **da quattrocento a ottocento quote** nel caso previsto dal comma 2. Inoltre, se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzate allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'art. 260 ex D.lgs. 152/06 (da leggersi come art. 452-*quaterdecies* c.p.) si applica la sanzione **dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività**.

➤ **Inquinamento atmosferico (art. 279 del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152)**

Questo reato, che prescrive la pena dell'arresto **fino ad un anno**, si configura nel caso in cui chiunque determina, nell'esercizio di uno stabilimento la violazione dei valori limite di emissione o delle prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dai piani e programmi o dalla normativa, ovvero dall'autorità competente, che determini anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa (co. 5).

In caso di integrazione di tale fattispecie di reato si applica nei confronti della Società la sanzione pecuniaria **fino a duecentocinquanta quote**.

➤ **Reati in materia di commercio internazionale di esemplari di flora e fauna in via di estinzione e detenzione animali pericolosi (Legge 7 febbraio 1992, n. 150)**

I reati di cui agli articoli 1 e 2 della legge sopra richiamata si realizzano quando sono integrate condotte finalizzate alla:

CENTRO DI MEDICINA NUCLEARE N.I. S.r.l.	Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001	Rev.	MOG231
		04	Data: 06/06/2024

- Importazione, esportazione, trasporto e utilizzo illeciti di specie animali (in assenza di valido certificato o licenza, o in contrasto con le prescrizioni dettate da tali provvedimenti);
- Detenzione, utilizzo per scopi di lucro, acquisto, vendita ed esposizione per la vendita o per fini commerciali di esemplari senza la prescritta documentazione; commercio illecito di piante riprodotte artificialmente (art. 1, co. 1 e 2 e art. 2, co. 1 e 2). Le condotte di cui agli artt. 1, co. 2, e 2, co. 2, sono aggravate nel caso di recidiva e di reato commesso nell'esercizio di attività di impresa;
- Falsificazione o alterazione di certificati e licenze; notifiche, comunicazioni o dichiarazioni false o alterate al fine di acquisire un certificato o una licenza; uso di certificati e licenze falsi o alterati per l'importazione di animali (art. 3-bis, co. 1);
- Detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica o riprodotti in cattività, che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica (art. 6, co. 4).

La disposizione di cui all'art.1 contiene un vero e proprio elenco di comportamenti illeciti. Si tratta di una norma incriminatrice costruita secondo una tecnica analitico – casistica che si apre con una clausola di riserva: “salvo che il fatto non costituisca più grave reato”.

I fatti decritti in detto articolo sono i più gravi tra quelli previsti in materia di illecito commercio internazionale di specie super protette inserite nell'allegato A del Regolamento CE n. 338/1997.

Le condotte incriminate dalla lettera **a)** sono quelle di importazione, esportazione e riesportazione senza il certificato o la licenza non validi.

CENTRO DI MEDICINA NUCLEARE N.I. S.r.l.	Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001	Rev.	MOG231
		04	Data: 06/06/2024

La lettera **b)** contempla il fatto di chi omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza di importazione o di esportazione, ovvero in un certificato di riesportazione.

La lettera **c)** punisce chiunque utilizza gli esemplari di specie indicate nell'allegato A del Regolamento CE n. 338/1997 in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti di autorizzazione o di certificazione che vengono rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente.

La lettera **d)** contempla le condotte di trasporto o transito, anche per conto terzi, senza le certificazioni prescritte.

La lettera **e)** incrimina un fatto precedentemente non previsto come reato: commercio di esemplari di specie protette.

La lettera **f)** si articola in una serie di condotte illecite caratterizzate dal comune denominatore della finalità di lucro.

L'ultima previsione dell'articolo in esame, contenuta al comma 3, concerne una fattispecie di illecito amministrativo che ricorre in caso di importazione, esportazione o riesportazione di oggetti personali o domestici derivati da esemplari di specie indicate nel comma 1, in violazione del Regolamento CE n. 939/1997.

Relativamente alla disposizione di cui all'art. 2, l'oggetto materiale del reato è costituito dagli esemplari (di animali e piante) delle specie elencate negli Allegati B e C del Regolamento CE n. 338/1997.

I fatti previsti dalle lettere da **a)** a **f)** sono del tutto identici a quelli tipizzati alle stesse lettere dell'articolo 1, pur concernendo esemplari di specie soggette a minore pericolo di estinzione e, quindi, bisognose di un grado di protezione inferiore.

CENTRO DI MEDICINA NUCLEARE N.I. S.r.l.	Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001	Rev.	MOG231
		04	Data: 06/06/2024

La pena è, infatti, quella alternativa dell'arresto **da sei mesi a due anni o dell'ammenda da euro 15.000 a euro 150.000**, con possibilità di oblazione. Ai sensi del comma 2, in caso di recidiva le suddette pene da alternative divengono cumulative. Il comma 4 prevede un'altra fattispecie di illecito amministrativo: l'omessa comunicazione del rigetto di una domanda di licenza o certificato.

La norma sanziona il mancato adempimento all'obbligo del richiedente di informare del precedente rigetto l'organo di gestione a cui sottopone la nuova domanda di licenza o certificato. Le fattispecie dell'art. 16 del Regolamento CE n. 338 del 1997 rilevanti ai fini dell'applicazione del comma 1 sono quelle concernenti:

- 1) Un certificato o una licenza falsi, falsificati o non validi, ovvero alterati senza l'autorizzazione dell'organo che li ha rilasciati - lettera **a**);
- 2) La falsa dichiarazione o comunicazione di informazioni scientificamente false, al fine di conseguire una licenza o un certificato – lettera **c**);
- 3) L'uso di una licenza o di un certificato falsi, falsificati o non validi, ovvero alterati senza autorizzazione, come mezzo per conseguire una licenza o un certificato comunitario – lettera **d**);
- 4) La omessa o falsa notifica all'importazione – lettera **e**);
- 5) La falsificazione o alterazione di qualsiasi licenza o certificato rilasciati ai sensi del Regolamento stesso. Si tratta di ipotesi di falsità in atti, sanzionate con le pene per queste previste dal codice penale.

CENTRO DI MEDICINA NUCLEARE N.I. S.r.l.	Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001	Rev.	MOG231
		04	Data: 06/06/2024

Il comma 2 dell'articolo richiama il D.lgs. n. 43/1973 che costituisce il T.U. delle disposizioni in materia doganale. La disposizione di cui all'art. 6 vieta la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica.

Ai sensi del comma 2, l'individuazione delle specie di cui al precedente comma e la predisposizione dell'elenco di tali esemplari è stata demandata dal legislatore al Ministro dell'Ambiente, insieme al Ministro dell'Interno, il Ministro della Sanità e con il Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste.

Il comma 3 prevedeva l'obbligo per i soggetti che, alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Decreto con cui vengono indicati i criteri da applicare nell'individuazione delle specie di cui al comma 1, detenevano esemplari compresi nell'elenco, di farne denuncia alla prefettura territorialmente competente entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto stesso.

Il comma 6 indica, invece, nei confronti di quali soggetti le disposizioni dei precedenti commi non si applicano.

Per la violazione dell'art. 1 L. 150/92, I comma 1 è prevista la sanzione pecuniaria **fino a duecentocinquanta quote**; per la violazione dell'art. 1 L. 150/92, I comma 1 è prevista la sanzione pecuniaria **da centocinquanta a duecentocinquanta quote**; per la violazioni dell'art. 2 L. 150/92 è prevista la sanzione pecuniaria **fino a duecentocinquanta quote**; per la violazione dell'art. 3-bis L. 150/92 è prevista la sanzione pecuniaria **fino ad un massimo di cinquecento quote**; per tale violazione dell'art.6 L. 150/92 è prevista la sanzione pecuniaria **fino a duecentocinquanta quote**.

CENTRO DI MEDICINA NUCLEARE N.I. S.r.l.	Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001	Rev.	MOG231
		04	Data: 06/06/2024

➤ **Reati in materia di tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente (Legge 28 dicembre 1993, n. 549)**

Il reato in questione si realizza quando sono integrate le condotte finalizzate a:

- Violare quanto disposto con Decreto del Ministero dell'Ambiente, di concerto con il Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, in merito ai termini e le modalità di utilizzo delle sostanze di cui alla tabella A, allegata alla L. n. 549/1993, per la manutenzione e la ricarica di apparecchi di impianti già venduti ed installati alla data di entrata in vigore dello stesso, ed i tempi e le modalità per la cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla medesima legge, ovvero le disposizioni inerenti agli usi essenziali delle stesse;
- Produrre, utilizzare, commercializzare, importare le sostanze di cui alle tabelle A e B allegate alla L. n. 549/1993.

Inoltre, si precisa che si tratta di un reato comune, la cui condotta può essere realizzata da chiunque eserciti la propria attività in uno stabilimento.

Le pene previste, infine, sono l'arresto **fino a due anni e l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate** ovvero, nei casi più gravi, alla condanna consegue **la revoca dell'autorizzazione o della licenza** in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito.

CENTRO DI MEDICINA NUCLEARE N.I. S.r.l.	Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001	Rev.	MOG231
		04	Data: 06/06/2024

In caso di integrazione di tale fattispecie di reato si applica nei confronti della Società la sanzione pecuniaria **da centocinquanta a duecentocinquanta quote.**

➤ **Reati in materia di inquinamento dell'ambiente marino provocato da navi**
(D.lgs. 6 novembre 2007, n. 202)

Il D.lgs. richiamato punisce il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4 (D.lgs. n. 202/2007, art. 8, c.1) e se siffatta violazione causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste (D.lgs. n. 202/2007, art. 8, c. 2).

E' inoltre punito il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4 (D.lgs. n. 202/2007, art. 9, c.1) e se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste (D.lgs. n. 202/2007, art. 9, c. 2).

9.2. Aree a rischio reato, processi e controlli previsti

A seguito delle attività di *Analysis Risk Assessment* (v. Allegato 1), sono stati individuate, nell'ambito della struttura organizzativa del Centro di Medicina Nucleare N.1 S.r.l. le aree

CENTRO DI MEDICINA NUCLEARE N.I. S.r.l.	Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001	Rev.	MOG231
		04	Data: 06/06/2024

considerate a rischio di reato, ossia quelle aree aziendali rispetto alle quali è stato ritenuto astrattamente sussistente il rischio di integrazione dei delitti contro l'ambiente.

Di seguito si riportano le aree a rischio, i processi interessati e le principali forme di controllo interno esistenti nella società.

AREE A RISCHIO	PROCESSI	PROTOCOLLI DI CONTROLLO INTERNO
AMBIENTE	1) Attività ad impatto ambientale; 2) Identificazione e valutazione degli aspetti ambientali: • Selezione del rifiuto con apposito codice identificativo; • Gestione del rifiuto; 3) Prescrizioni normative e autorizzative; 4) Obiettivi e traguardi; 5) Sistema di deleghe.	1) Predisposizione interna di un'idonea procedura per la gestione dei rifiuti sanitati con relativa elencazione degli stessi. Inoltre, le operazioni che caratterizzano la gestione possono riguardare quattro fasi: • Luogo di produzione; • Conferimento al punto di raccolta (all'esterno del reparto); • Trasporto interno; • Deposito. 2) Presa in carico di tutti i requisiti legali in tema di gestione rifiuti; 3) Identificazione di un responsabile aziendale con delega al monitoraggio del rispetto di tutte le prescrizioni di legge applicabili; 4) Acquisizione e rinnovo periodico delle autorizzazioni

CENTRO DI MEDICINA NUCLEARE N.I. S.r.l.	Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001	Rev.	MOG231
		04	Data: 06/06/2024

		di legge in tema di raccolta, trasporto, stoccaggio e trattamento dei rifiuti; 5) Adeguata formazione del personale impegnato nella attività connesse al ciclo dei rifiuti; 6) Costante monitoraggio del rispetto di tutta la legislazione e normativa applicabile, con particolare riferimento ai rifiuti pericolosi; 7) Affidamento mediante contratto a ditte esterne con comprovate esperienza nel settore per le operazioni di raccolta, trasporto, stoccaggio e smaltimento dei rifiuti; 8) L' esistenza di una normativa aziendale che definisca ruoli, responsabilità e metodologie da adottarsi per: - L'identificazione degli aspetti ambientali delle proprie attività, prodotti e servizi sui quali l'organizzazione può esercitare un'influenza; - La valutazione della significatività degli aspetti ambientali e la considerazione degli stessi ai fini del miglioramento delle prestazioni ambientali; - La tracciabilità e l'aggiornamento del processo di identificazione e valutazione degli
--	--	--

CENTRO DI MEDICINA NUCLEARE N.I. S.r.l.	Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001	Rev.	MOG231
		04	Data: 06/06/2024

		aspetti ambientali. 9) L' esistenza di una normativa aziendale che definisca ruoli, responsabilità e modalità da adottarsi per: - L'identificazione delle prescrizioni normative vigenti in materia ambientale e delle prescrizioni autorizzative, anche attraverso la predisposizione di scadenziari e registri normativi; - L'individuazione delle aree aziendali che rientrano nell'ambito di applicabilità delle prescrizioni e delle azioni che devono eventualmente essere messe in atto; - L'individuazione dei soggetti responsabili del rispetto delle prescrizioni; - La diffusione e l'accessibilità alle prescrizioni; - L'attività di verifica periodica degli aggiornamenti normativi. 10) L'esistenza di obiettivi e traguardi di miglioramento delle prestazioni ambientali e programmazione formalizzata degli stessi. In particolare gli obiettivi e i traguardi sono: - Misurabili (ove
--	--	---

CENTRO DI MEDICINA NUCLEARE N.I. S.r.l.	Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001	Rev.	MOG231
		04	Data: 06/06/2024

		possibile); - Coerenti con la Politica ambientale e stabiliti tenendo in considerazione la significatività degli aspetti ambientali di processi e attività e le prescrizioni legali applicabili, al fine di garantire il rispetto degli adempimenti normativi e autorizzativi; - Attuati e mantenuti attivi attraverso programmi che includano una chiara individuazione delle responsabilità, delle scadenze e dei mezzi necessari per il raggiungimento (finanziari, umani); - Adeguatamente comunicati all'interno dell'organizzazione; - Sono stabilite inoltre modalità e responsabilità circa il controllo dello stato di avanzamento dei programmi e sono previste responsabilità in materia d'approvazione, effettuazione e rendicontazione delle spese in tema di ambiente. 11) L'esistenza di un sistema formalizzato di deleghe di funzioni in materia ambientale predisposte secondo i seguenti
--	--	---

CENTRO DI MEDICINA NUCLEARE N.I. S.r.l.	Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001	Rev.	MOG231
		04	Data: 06/06/2024

		principi di elaborazione giurisprudenziale: - Effettività e sussistenza e compresenza di autonomia decisionale e finanziaria del delegato; - Idoneità tecnico professionale ed esperienza del delegato; - Vigilanza sull'attività del delegato, non acquiescenza, non ingerenza; - Certezza, specificità e consapevolezza. Il sistema formalizzato di deleghe di funzioni comporta l'esistenza di norme aziendali che: • Prevedano la chiara identificazione dell'ambito d'operatività della delega; • Garantiscano la verifica della tracciabilità e della permanenza delle deleghe e la tracciabilità dell'accettazione espressa della delega da parte dei delegati/subdelegati; • Indichino in maniera esplicita la possibilità o meno per il delegato di sub-delegare funzioni in materia ambientale;
--	--	--

CENTRO DI MEDICINA NUCLEARE N.I. S.r.l.	Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001	Rev.	MOG231
		04	Data: 06/06/2024

		• Prevedano la tracciabilità dei criteri in base ai quali viene determinata la coerenza tra funzioni delegate e poteri decisionali e di spesa assegnati; • Definiscano procedure di controllo circa la permanenza in capo al delegato dei requisiti tecnico-professionali, un piano periodico d'aggiornamento e sviluppo tecnico professionale del delegato ed un sistema di valutazione periodico delle sue capacità tecnico-professionali; • Prevedano un flusso informativo formalizzato continuo/periodico tra delegante e delegato; • Disciplinino un'attività di vigilanza formalizzata. 12) Formazione del personale sull'importanza della conformità alla Politica Ambientale, alle procedure e ai requisiti del Sistema di Gestione ambientale.
SISTEMA DI GESTIONE AZIENDALE	1) Documentazioni.	1) L' esistenza di normative aziendali che disciplinino ruoli, responsabilità e modalità relative alla gestione ed archiviazione della documentazione rilevante in materia ambientale.

CENTRO DI MEDICINA NUCLEARE N.I. S.r.l.	Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001	Rev.	MOG231
		04	Data: 06/06/2024

		In particolare, tali normative riportano le modalità di gestione (es.: approvazione, diffusione, aggiornamento e controllo) e conservazione/archiviazione della documentazione stessa e in particolare: - Definizione dei documenti rilevanti in materia ambientale; - definizione delle responsabilità per l'approvazione, il riesame e l'eventuale aggiornamento di tali documenti; - Definizione delle modalità attuate per la corretta distribuzione dei documenti e per il corretto utilizzo degli stessi (es.: assicurare che rimangano leggibili e facilmente identificabili); - Definizione delle modalità di identificazione dei documenti obsoleti e delle modalità adottate per evitare che documenti scaduti o non validi siano involontariamente utilizzati.
CONTRATTI	1) Generazione di rifiuti, deposito temporaneo presso il sito di produzione e conferimento a terzi dei rifiuti per trasporto/smaltimento/recupero.	1) L'esistenza di una normativa aziendale che disciplini le attività di gestione dei rifiuti prodotti dall'organizzazione affinché le stesse siano svolte in conformità ai requisiti normativi e autorizzativi

CENTRO DI MEDICINA NUCLEARE N.I. S.r.l.	Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001	Rev.	MOG231
		04	Data: 06/06/2024

		vigenti. In particolare tale normativa aziendale definisce ruoli, responsabilità e modalità operative per: - Identificazione di tutte le tipologie di rifiuto e attribuzione del codice CER e delle eventuali caratteristiche di pericolosità, anche attraverso il ricorso ad analisi di laboratorio, prevedendo anche responsabilità e modalità operative per la predisposizione dei campioni; - Rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa o dagli atti autorizzativi in capo al produttore del rifiuto; - Gestione della raccolta e del deposito temporaneo dei rifiuti nel luogo di produzione al fine di garantire il rispetto: - dei requisiti per il deposito temporaneo (es. limiti quantitativi e temporali, cartellonistica, etichettatura, contenitori, caratteristiche tecniche delle aree di deposito – es. impermeabilizzazione, copertura, sistemi di drenaggio, standard di costruzione); - Del divieto di
--	--	--

CENTRO DI MEDICINA NUCLEARE N.I. S.r.l.	Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001	Rev.	MOG231
		04	Data: 06/06/2024

		miscelazione dei rifiuti pericolosi con i rifiuti non pericolosi e di rifiuti pericolosi che abbiano caratteristiche di pericolosità differenti, ivi inclusa la diluizione di sostanze pericolose; - Predisposizione e archiviazione della documentazione amministrativa relativa alla gestione dei rifiuti (es. formulari, registro di carico e scarico, MUD, certificati analitici, autorizzazioni, iscrizioni, comunicazioni); - Verifica del ricevimento della quarta copia entro i tempi previsti dalla normativa e azioni da attuare in caso di mancato ricevimento; - Tracciabilità di tutte le attività relative alla gestione dei rifiuti.
--	--	--

CENTRO DI MEDICINA NUCLEARE N.I. S.r.l.	Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001	Rev.	MOG231
		04	Data: 06/06/2024

SEZIONE X

L' IMPIEGO DI CITTADINI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE E I DELITTI DI RAZZISMO E XENOFOBIA

10. I reati previsti dall'art. 25-duodecies del D.lgs. n. 231/2001

Il D.lgs. n. 109/2012 ha introdotto l'art. 25-*duodecies* all'interno della normativa disciplinata dal D.lgs. n. 231/2001 prevedendo le fattispecie di:

- *Impiego di cittadini terzi il cui soggiorno è irregolare* (art. 22 comma 12-*bis* del D.lgs. n. 286/1998);
- *Procurato ingresso illecito e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina* (art. 12 commi 3, 3-*bis*, 3-*ter* e 5 del D.lgs. n. 286/1998).

Infine, la L. n. 161/2017 in modifica del codice di leggi antimafia e delle misure di prevenzione ha disposto con l'art. 30, co. 4, l'introduzione dei commi 1-*bis*, 1-*ter* e 1-*quater* all'art. 25-*duodecies* al D.lgs. n. 231/2001 che richiamano l'art. 12 commi 3, 3-*bis*, 3-*ter* e 5 ovvero i delitti relativi alle condotte di chi dirige, organizza, finanzia, effettua il trasporto di stranieri in Italia o ne favorisce la permanenza al fine di trarne un ingiusto profitto dalla loro condizione di illegalità.

CENTRO DI MEDICINA NUCLEARE N.I. S.r.l.	Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001	Rev.	MOG231
		04	Data: 06/06/2024

10.1. I singoli reati

➤ **Impiego di cittadini terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22 comma 12-bis del D.lgs. n. 286/1998)**

Il reato punisce il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, con permesso di soggiorno scaduto del quale non sia stato chiesto il rinnovo entro i termini di legge o con permesso revocato o annullato.

La pena consiste nella reclusione **da sei mesi a tre anni e con la multa di euro 5.000 per ogni lavoratore impiego.**

La responsabilità amministrativa della società, nonché l'aumento di pena **da un terzo alla metà** per l'autore del fatto, rileva qualora si verifichi una delle seguenti aggravanti:

- I lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
- I lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
- I lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dall'art. 603-bis del codice penale.

In caso di integrazione di tale fattispecie di reato si applica nei confronti della Società la sanzione pecuniaria **da cento a duecento quote fino al limite di euro 150.000,00.**

CENTRO DI MEDICINA NUCLEARE N.I. S.r.l.	Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001	Rev.	MOG231
		04	Data: 06/06/2024

➤ **Procurato ingresso illecito e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina**
(art. 12 commi 3, 3-bis, 3-ter e 5 del D.lgs. n. 286/1998)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione **da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro** per ogni persona nel caso in cui:

- a)* Il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;
- b)* La persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- c)* La persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- d)* Il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;
- e)* Gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, comma 3-bis.

Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* ed *e)* del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata come stabilito da comma 3-ter.

CENTRO DI MEDICINA NUCLEARE N.I. S.r.l.	Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001	Rev.	MOG231
		04	Data: 06/06/2024

La pena detentiva è **aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona** se i fatti di cui ai commi 1 e 3:

- Sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;
- Sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto.

Inoltre, fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione **fino a quattro anni e con la multa fino a euro 15.493**.

Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è **aumentata da un terzo alla metà**.

Infine Il delitto è integrato non solo dalle condotte specificamente finalizzate a consentire l'arrivo in Italia degli stranieri in posizione irregolare, ma anche da quelle, immediatamente successive, intese a garantire il buon esito dell'operazione, la sottrazione ai controlli della polizia e l'avvio dei clandestini verso la località di destinazione, nonché, in genere, da tutte quelle attività di fiancheggiamento e di cooperazione collegabili all'ingresso degli stranieri (Cass. Pen. 23/04/2015, n. 37277; Cass. Pen. 20/12/2011, n. 19355).

È stato anche precisato che il reato è caratterizzato dal requisito necessario della “terzietà” dell'agente rispetto all'immigrato, dovendo escludersi che possa concernere l'auto-

CENTRO DI MEDICINA NUCLEARE N.I. S.r.l.	Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001	Rev.	MOG231
		04	Data: 06/06/2024

favoreggiamento o che possa riguardare colui che entra in Italia portando con sé un bambino, rispetto al quale è titolare della potestà genitoriale (Cass. Pen. 3/06/2010, n. 23872).

In caso di integrazione di tale fattispecie di reato si applica nei confronti della Società la sanzione pecuniaria **da quattrocento a mille quote** nonché la sanzione interdittiva per una durata **non inferiore ad un anno**.

In caso di violazione della disposizione contenuta nel comma t del T.U. si applica la sanzione pecuniaria **da cento a duecento quote**.

10.2. I reati previsti dall'art. 25-terdecies del D.lgs. n. 231/2001

I delitti di “Razzismo e xenofobia” sono stati introdotti nel novero dei c.d. “Reati Presupposto” del D.lgs. n. 231/2001, all'articolo l'art. 25-terdecies, dalla Legge n. 167 del 20 novembre 2017, “Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017”, promulgata il 27 novembre 2017 e entrata in vigore il 12 dicembre 2017.

L'art. 5 comma 2 della Legge n. 167 del 20 novembre 2017 recita: “Al D.lgs. n. 231/2001, dopo l'articolo 25-duodecies è inserito il seguente: «Art. 25-terdecies (Razzismo e xenofobia).

CENTRO DI MEDICINA NUCLEARE N.I. S.r.l.	Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001	Rev.	MOG231
		04	Data: 06/06/2024

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 3, comma 3-bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote;
2. Nei casi di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno;
3. Se l'ente o una sua unità organizzativa è stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3».

Il testo dell'articolo 3, comma 3-bis, della legge n. 654/1975 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, aperta alla firma a New York il 7 marzo 1966), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 1975, n.337, afferma che si applica la pena della reclusione **da due a sei anni** se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte Penale Internazionale, ratificata ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232.

In caso di integrazione di tale fattispecie di reato si applica nei confronti della Società la sanzione pecuniaria **da duecento a ottocento quote** nonché la sanzioni interdittive per una durata **non inferiore ad un anno**. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente

CENTRO DI MEDICINA NUCLEARE N.1. S.r.l.	Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001	Rev.	MOG231
		04	Data: 06/06/2024

utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare uno dei predetti reati si applica la sanzione **dell'interdizione definitiva dell'attività**.

10.3. Aree a rischio reato, processi e controlli previsti

A seguito delle attività di *Analysis Risk Assessment* (v. Allegato 1), sono stati individuate, nell'ambito della struttura organizzativa del Centro di Medicina Nucleare N.1 S.r.l. le aree considerate a rischio di reato, ossia quelle aree aziendali rispetto alle quali è stato ritenuto astrattamente sussistente il rischio di integrazione del delitto di impiego di cittadini terzi il cui soggiorno è irregolare nonché i delitti di razzismo e xenofobia.

Di seguito si riportano le aree a rischio, i processi interessati e le principali forme di controllo interno esistenti nella società.

AREE A RISCHIO	PROCESSI	PROTOCOLLI DI CONTROLLO INTERNO
RISORSE UMANE	1) Assunzione del personale; 2) Gestione del personale.	1) Adeguata formalizzazione delle attività inerenti l'assunzione del personale e della gestione dei rapporti di lavoro; 2) Diversificazione dei punti di controllo interni alla struttura aziendale preposta all'assunzione e gestione del personale;

CENTRO DI MEDICINA NUCLEARE N.I. S.r.l.	Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001	Rev.	MOG231
		04	Data: 06/06/2024

		3) Adozione di uno o più strumenti normativi e/o organizzativi, nell'ambito della selezione, assunzione e gestione amministrativa del personale, che prevedano: - Un processo di pianificazione per il reperimento delle risorse che tenga conto del fabbisogno; - L'individuazione dei requisiti minimi necessari (profilo) per ricoprire il ruolo e definizione del relativo livello di retribuzione, nel rispetto di quanto previsto dai Contratti Collettivi Nazionali del Lavoro (ove applicabili) ed in coerenza con le tabelle retributive di riferimento. 4) Definizione di un processo di selezione del personale che disciplini: - La ricerca di una pluralità di candidature in funzione della complessità del ruolo da ricoprire; - La gestione dei conflitti di interesse tra il selezionatore e il candidato; - La verifica, attraverso diverse fasi di <i>screening</i>, della coerenza delle candidature con il
--	--	--

CENTRO DI MEDICINA NUCLEARE N.I. S.r.l.	Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001	Rev.	MOG231
		04	Data: 06/06/2024

		profilo definito. 5) Svolgimento di verifiche pre-assuntive finalizzate a prevenire l'insorgere di situazioni pregiudizievoli che possano esporre la società al rischio di commissione di reati-presupposto in tema di responsabilità dell'ente (con particolare attenzione all'esistenza di procedimenti penali/carichi pendenti e conflitti di interesse/relazioni tali da interferire con le funzioni di Pubblici Ufficiali, Incaricati di Pubblico Servizio chiamati ad operare in relazione ad attività per le quali la società ha un interesse concreto, così come con rappresentanti di vertice di società, consorzi, fondazioni, associazioni ed altri enti privati, anche privi di personalità giuridica, che svolgono attività professionale e di impresa e che abbiano un particolare rilievo ai fini aziendali); 6) Autorizzazione all'assunzione da parte dei vertici aziendali; 7) Modalità di apertura e di gestione dell'anagrafica dipendenti; 8) Sistemi, anche automatizzati, che garantiscano la tracciabilità della rilevazione delle presenze, in accordo con le previsioni di legge applicabili; 9) Verifica della correttezza delle retribuzioni erogate;
--	--	--

CENTRO DI MEDICINA NUCLEARE N.I. S.r.l.	Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001	Rev.	MOG231
		04	Data: 06/06/2024

		10) I documenti di supporto alla contabilizzazione e al pagamento degli eventi legati alla gestione del personale vengono conservati in luogo idoneo a garantirne la riservatezza per i periodi previsti dalla legge; 11) Prima di procedere all'assunzione del personale viene richiesto allo stesso di consegnare copia del certificato del casellario giudiziale o autodichiarazione attestante l'assenza di carichi pendenti e/o precedenti penali; 13) Vengono previsti corsi continui volti alla formazione del personale.
--	--	--

CENTRO DI MEDICINA NUCLEARE N.I. S.r.l.	Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001	Rev.	MOG231
		04	Data: 06/06/2024

SEZIONE XI

I REATI TRIBUTARI

11. I reati previsti dall'art. 25-quinquiesdecies del D.lgs. n. 231/2001

Il legislatore, al fine di rafforzare le misure repressive nelle ipotesi in cui si configurano reati tributari di evasione oltre la soglia di punibilità o di frode fiscale, ha introdotto attraverso l'art. 39, co. 2 della legge di conversione del D.L. n. 124/2019, l'art. 25-*quinquiesdecies* nel D.lgs. n. 231/2001, prevedendo una sanzione pecuniaria, a carico delle società, in misura superiore, al massimo, a un milione di euro (in caso di applicazione dell'aggravante di cui al comma 2), oltre che le misure interdittive previste dall'art. 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

Gli interventi normativi, in particolare il D.lgs. n. 75/2000, sono volti ad adottare le misure necessarie dell'ordinamento nazionale al fine di consentire di conformare la normativa in linea ai criteri e principi previsti dalla Direttiva (UE) n. 2017/1371 (c.d. Direttiva PIF) del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di tutela penale degli interessi finanziari dell'Unione europea.

Nello specifico, il legislatore ha previsto che a carico dell'ente si estendano le fattispecie di:

- *Il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti* (art. 2, comma 1, D.lgs. n. 74/2000);

CENTRO DI MEDICINA NUCLEARE N.I. S.r.l.	Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001	Rev.	MOG231
		04	Data: 06/06/2024

- *Il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, comma 2-bis, D.lgs. n. 74/2000);*
- *Il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3, D.lgs. n. 74/2000);*
- *Il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, co.1, D.lgs. n. 74/2000);*
- *Il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, comma 2-bis, D.lgs. n. 74/2000);*
- *Il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10, D.lgs. n. 74/2000);*
- *Il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11, D.lgs. n. 74/2000).*

Inoltre, attraverso l’inserimento del comma 1-bis nell’art. 25-*quiquiesdecies*, il legislatore delegato ha previsto a carico degli enti che, nell’ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri, evadano l’imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro, l’applicazione delle fattispecie ex D.lgs. n. 74/2000 quali:

- *Delitto di dichiarazione infedele (art. 4, D.lgs. n. 74/2000);*
- *Delitto di omessa dichiarazione (art. 5, D.lgs. n. 74/2000);*
- *Delitto di indebita compensazione (art. 10-quater, D.lgs. n. 74/2000).*

CENTRO DI MEDICINA NUCLEARE N.I. S.r.l.	Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001	Rev.	MOG231
		04	Data: 06/06/2024

11.1. I singoli reati

Il legislatore, al fine di una più completa esplicazione nonché comprensione della materia tributaria, ha previsto al comma 1 del D.lgs. n. 74/2000 una serie di definizioni e specificazioni.

La Società, proprio per i fini sopra citati nonché in un'ottica preventiva delle fattispecie penali, ha ritenuto opportuno riproporle in tale sede, dovendosi intendere:

- a) Per "*fatture o altri documenti per operazioni inesistenti*" si intendono le fatture o gli altri documenti aventi rilievo probatorio analogo in base alle norme tributarie, emessi a fronte di operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte o che indicano i corrispettivi o l'imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella reale, ovvero che riferiscono l'operazione a soggetti diversi da quelli effettivi;
- b) Per "*elementi attivi o passivi*" si intendono le componenti, espresse in cifra, che concorrono, in senso positivo o negativo, alla determinazione del reddito o delle basi imponibili rilevanti ai fini dell'applicazione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto e le componenti che incidono sulla determinazione dell'imposta dovuta;
- c) Per "*dichiarazioni*" si intendono anche le dichiarazioni presentate in qualità di amministratore, liquidatore o rappresentante di società, enti o persone fisiche o di sostituto d'imposta, nei casi previsti dalla legge;

CENTRO DI MEDICINA NUCLEARE N.I. S.r.l.	Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001	Rev.	MOG231
		04	Data: 06/06/2024

- d)* Il "*fine di evadere le imposte*" e il "*fine di consentire a terzi l'evasione*" si intendono comprensivi, rispettivamente, anche del fine di conseguire un indebito rimborso o il riconoscimento di un inesistente credito d'imposta, e del fine di consentirli a terzi;
- e)* Riguardo ai fatti commessi da chi agisce in qualità di amministratore, liquidatore o rappresentante di società, enti o persone fisiche, il "*fine di evadere le imposte*" ed il "*fine di sottrarsi al pagamento*" si intendono riferiti alla società, all'ente o alla persona fisica per conto della quale si agisce;
- f)* Per "*imposta evasa*" si intende la differenza tra l'imposta effettivamente dovuta e quella indicata nella dichiarazione, ovvero l'intera imposta dovuta nel caso di omessa dichiarazione, al netto delle somme versate dal contribuente o da terzi a titolo di acconto, di ritenuta o comunque in pagamento di detta imposta prima della presentazione della dichiarazione o della scadenza del relativo termine; non si considera imposta evasa quella teorica e non effettivamente dovuta collegata a una rettifica in diminuzione di perdite dell'esercizio o di perdite pregresse spettanti e utilizzabili;
- g)* Le soglie di punibilità riferite all'imposta evasa si intendono estese anche all'ammontare dell'indebito rimborso richiesto o dell'inesistente credito di imposta esposto nella dichiarazione.
- g-bis)* Per "*operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente*" si intendono le operazioni apparenti, diverse da quelle disciplinate dall'articolo 10-*bis* della legge 27 luglio 2000, n. 212, poste in essere con la volontà di non realizzarle in tutto o in parte ovvero le operazioni riferite a soggetti fittiziamente interposti;

CENTRO DI MEDICINA NUCLEARE N.I. S.r.l.	Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001	Rev.	MOG231
		04	Data: 06/06/2024

g-ter) Per “*mezzi fraudolenti*” si intendono condotte artificiose attive nonché quelle omissive realizzate in violazione di uno specifico obbligo giuridico, che determinano una falsa rappresentazione della realtà

➤ **Il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, comma 1, D.lgs. n. 74/2000)**

E' punito con la reclusione **da quattro a otto anni** chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

All'ente si applica la sanzione pecuniaria **fino a cinquecento quote, ovvero da un minimo di 129.000 euro a un massimo di 774.500 euro** e le sanzioni interdittive quali: **il divieto di contrarre con la P.A., salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi nonché l'eventuale revoca di quelli già concessi; il divieto di pubblicizzare beni o servizi.**

➤ **Il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, comma 2-bis, D.lgs. n. 74/2000)**

Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione **da un anno e sei mesi a sei anni.**

All'ente si applica a sanzione pecuniaria **fino a quattrocento quote, ovvero da un minimo di 103.200 euro a un massimo di 619.600 euro** e le sanzioni interdittive quali: **il divieto di**

CENTRO DI MEDICINA NUCLEARE N.I. S.r.l.	Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001	Rev.	MOG231
		04	Data: 06/06/2024

contrarre con la P.A., salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi nonché l'eventuale
revoca di quelli già concessi; il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

➤ **Il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3, D.lgs. n. 74/2000)**

Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione **da tre ad otto anni** chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

- a) L'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;
- b) L'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

CENTRO DI MEDICINA NUCLEARE N.I. S.r.l.	Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001	Rev.	MOG231
		04	Data: 06/06/2024

Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

All'ente si applica a sanzione pecuniaria **fino a cinquecento quote, ovvero da un minimo di 129.000 euro a un massimo di 774.500 euro** e le sanzioni interdittive quali: **il divieto di contrarre con la P.A., salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi nonché l'eventuale revoca di quelli già concessi; il divieto di pubblicizzare beni o servizi**. Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

➤ **Il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, co. 1, D.lgs. n. 74/2000)**

E' punito con la reclusione **da quattro a otto anni** chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

CENTRO DI MEDICINA NUCLEARE N.I. S.r.l.	Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001	Rev.	MOG231
		04	Data: 06/06/2024

All'ente si applica a sanzione pecuniaria **fino a cinquecento quote, ovvero da un minimo di 129.000 euro a un massimo di 774.500 euro** e le sanzioni interdittive quali: **il divieto di contrarre con la P.A., salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;** **l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi nonché l'eventuale revoca di quelli già concessi; il divieto di pubblicizzare beni o servizi.** Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è **aumentata di un terzo.**

➤ **Il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, comma 2-bis, D.lgs. n. 74/2000)**

Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione **da un anno e sei mesi a sei anni.**

All'ente si applica a sanzione pecuniaria **fino a quattrocento quote, ovvero da un minimo di 103.200 euro a un massimo di 619.600 euro** e le sanzioni interdittive quali: **il divieto di contrarre con la P.A., salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;** **l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi nonché l'eventuale revoca di quelli già concessi; il divieto di pubblicizzare beni o servizi.** Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è **aumentata di un terzo.**

CENTRO DI MEDICINA NUCLEARE N.I. S.r.l.	Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001	Rev.	MOG231
		04	Data: 06/06/2024

➤ **Il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10, D.lgs. n. 74/2000)**

È punito con la reclusione **da sei mesi a due anni** chiunque non versa entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta ritenute dovute sulla base della stessa dichiarazione o risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti, per un ammontare superiore a centocinquantamila euro per ciascun periodo d'imposta.

All'ente si applica a sanzione pecuniaria **fino a quattrocento quote, ovvero da un minimo di 103.200 euro a un massimo di 619.600 euro** e le sanzioni interdittive quali: **il divieto di contrarre con la P.A., salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi nonché l'eventuale revoca di quelli già concessi; il divieto di pubblicizzare beni o servizi**. Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è **aumentata di un terzo**.

➤ **Il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11, D.lgs. n. 74/2000)**

E' punito con la reclusione **da sei mesi a quattro anni** chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva.

CENTRO DI MEDICINA NUCLEARE N.I. S.r.l.	Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001	Rev.	MOG231
		04	Data: 06/06/2024

Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione **da un anno a sei anni**.

E' punito con la reclusione **da sei mesi a quattro anni** chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila.

Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione **da un anno a sei anni**.

All'ente si applica a sanzione pecuniaria **fino a quattrocento quote, ovvero da un minimo di 77.400 euro a un massimo di 464.700 euro** e le sanzioni interdittive quali: **il divieto di contrarre con la P.A., salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi nonché l'eventuale revoca di quelli già concessi; il divieto di pubblicizzare beni o servizi**. Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è **aumentata di un terzo**.

➤ **Delitto di dichiarazione infedele (art. 4, D.lgs. n. 74/2000)**

Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione **da due anni a quattro anni e sei mesi** chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un

CENTRO DI MEDICINA NUCLEARE N.I. S.r.l.	Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001	Rev.	MOG231
		04	Data: 06/06/2024

ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:

- a) L'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila;
- b) L'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni.

Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.

Fuori dei casi di cui al comma 1-*bis*, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b).

All'ente si applica a sanzione pecuniaria **fino a trecento quote, ovvero da un minimo di 77.400 euro a un massimo di 464.700 euro.**

CENTRO DI MEDICINA NUCLEARE N.I. S.r.l.	Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001	Rev.	MOG231
		04	Data: 06/06/2024

➤ **Delitto di omessa dichiarazione (art. 5, D.lgs. n. 74/2000)**

È punito con la reclusione **da due a cinque anni** chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.

È punito con la reclusione **da due a cinque anni** chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.

Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.

All'ente si applica a sanzione pecuniaria **fino a quattrocento quote, ovvero da un minimo di 77.400 euro a un massimo di 464.700 euro.**

➤ **Delitto di indebita compensazione (art. 10-quater, D.lgs. n. 74/2000)**

E' punito con la reclusione **da sei mesi a due anni** chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.

E' punito con la reclusione **da un anno e sei mesi a sei anni** chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.

CENTRO DI MEDICINA NUCLEARE N.1. S.r.l.	Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001	Rev.	MOG231
		04	Data: 06/06/2024

La punibilità dell'agente per il reato di cui al comma 1 è esclusa quando, anche per la natura tecnica delle valutazioni, sussistono condizioni di obiettiva incertezza in ordine agli specifici elementi o alle particolari qualità che fondano la spettanza del credito.

All'ente si applica a sanzione pecuniaria **fino a quattrocento quote, ovvero da un minimo di 77.400 euro a un massimo di 464.700 euro.**

11.2. Aree a rischio reato, processi e controlli previsti

A seguito delle attività di *Analysis Risk Assessment* (v. Allegato 1), sono stati individuate, nell'ambito della struttura organizzativa del Centro di Medicina Nucleare N.1 S.r.l. le aree considerate a rischio di reato, ossia quelle aree aziendali rispetto alle quali è stato ritenuto astrattamente sussistente il rischio di integrazione dei reati tributari.

Di seguito si riportano le aree a rischio, i processi interessati e le principali forme di controllo interno esistenti nella società.

AREE A RISCHIO	PROCESSI	PROTOCOLLI DI CONTROLLO INTERNO
APPROVVIGIONAMENTI	1) Acquisti; 2) Consulenze.	1) Predisposizione di specifiche procedure organizzative relative ad acquisti, consulenze, sponsorizzazioni, reclutamento del personale, spese di rappresentanza, Linee Guida

CENTRO DI MEDICINA NUCLEARE N.I. S.r.l.	Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001	Rev.	MOG231
		04	Data: 06/06/2024

		per la gestione della finanza aziendale, ecc., assicurando per esempio: - Verifiche preventive sulle controparti o sui beneficiari; - Definizione di criteri qualitativi/quantitativi con adeguati livelli di autorizzazione per le spese di rappresentanza; - Tracciabilità dei flussi finanziari. 2) Controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari aziendali, con riferimento ai pagamenti verso terzi e ai pagamenti/operazioni con società terze; 3) Verifiche sulla Tesoreria (rispetto delle soglie per i pagamenti per contanti, eventuale utilizzo di libretti al portatore o anonimi per la gestione della liquidità, ecc.); 4) Identificazione di una funzione responsabile della definizione delle specifiche tecniche e della valutazione delle offerte nei contratti standard; 5) Identificazione di un organo/unità o responsabile dell'esecuzione del contratto, con indicazione di compiti, ruoli e responsabilità; 6) Verifica dell'attendibilità commerciale e professionale di determinati fornitori e <i>partner</i> commerciali/finanziari, a
--	--	--

CENTRO DI MEDICINA NUCLEARE N.I. S.r.l.	Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001	Rev.	MOG231
		04	Data: 06/06/2024

		seconda della qualità e quantità dell'oggetto del contratto e sulla base di alcuni indicatori di anomalia previsti dall'art. 41, comma 2 del D.lgs. n. 231/2007 e individuati con successivi provvedimenti attuativi (es. dati pregiudizievoli pubblici - protesti, procedure concorsuali -o acquisizione di informazioni commerciali sulla azienda, sui soci e sugli amministratori tramite società specializzate; entità del prezzo sproporzionata rispetto ai valori medi di mercato; coinvolgimento di "persone politicamente esposte", come definite all'art. 1 dell'Allegato tecnico del D.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, di attuazione della Direttiva 2005/60/CE); 7) Verifica della regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni; 8) Determinazione dei requisiti minimi in possesso dei soggetti offerenti e fissazione dei criteri di valutazione delle offerte nei contratti standard; 9) Previsione di procedure di autorizzazione delle richieste di acquisto e di: - Criteri e modalità di assegnazione del contratto; - Un modello di valutazione delle offerte
--	--	--

CENTRO DI MEDICINA NUCLEARE N.I. S.r.l.	Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001	Rev.	MOG231
		04	Data: 06/06/2024

		(tecniche/economiche) informato alla trasparenza e a criteri il più possibile oggettivi; - Previsioni contrattuali standardizzate in relazione a natura e tipologie di contratto. 10) Il rapporto con i fornitori è formalmente regolato tramite ordine d'acquisto, lettera d'incarico o contratto; 11) I documenti di supporto alla contabilizzazione e al pagamento dei singoli contratti nonché le liste dei fornitori vengono conservati in luogo idoneo a garantirne la riservatezza per i periodi previsti dalla legge.
CONTABILITÀ/ AMMINISTRAZIONE	1) Flussi finanziari.	1) Istituzione di una procedura per il controllo dei flussi finanziari e la tracciabilità dei pagamenti; 2) Verifica della regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni; 3) Controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari aziendali, con riferimento ai pagamenti verso terzi; 4) Istituzione di riunioni periodiche tra Organo di revisione o Collegio Sindacale ed Organismo di Vigilanza anche per verificare l'osservanza della disciplina

CENTRO DI MEDICINA NUCLEARE N.I. S.r.l.	Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001	Rev.	MOG231
		04	Data: 06/06/2024

		prevista in tema di <i>Corporate/Governance</i>, nonché il rispetto dei comportamenti conseguenti da parte degli Amministratori, del management e dei dipendenti; 5) Riporto periodico al Vertice sullo stato dei rapporti con l'Organo di Revisione od il Collegio Sindacale e le altre Autorità abilitate ai controlli sulla Società; 6) Definizioni delle modalità e dei parametri per la determinazione dei prezzo valutando, altresì, la congruità dello stesso rispetto ai riferimenti di mercato. 7) Predisposizione di verifiche circa la congruità quantitativa e qualitativa tra le prestazioni e/o la fornitura di beni o servizi per il quale è stato emesso il documento contabile e la fattura stessa, ovvero: - Accertamenti con riguarda all'effettiva erogazione delle prestazioni e/o servizi; - Accertamento sull'equivalenza tra quanto indicato nei documenti contabili e quanto effettivamente è nella disponibilità della società.
COMMERCIALE	1) Realizzazione dei servizi/Esecuzione dei contratti; 2) Accordi con <i>partner</i> per la gestione in comune di attività, per la realizzazione	1) Specifica indicazione nel Codice Etico dei principi e delle norme comportamentali da osservarsi nella conduzione delle attività a rischio; 2) Assegnazione di compiti

CENTRO DI MEDICINA NUCLEARE N.I. S.r.l.	Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001	Rev.	MOG231
		04	Data: 06/06/2024

	di affari o per la costituzione di associazioni temporanee di imprese.	chiari e precipue responsabilità in capo a chi è deputato ad intrattenere rapporti commerciali – sistema di deleghe; 3) Separazione delle funzioni tra chi realizza la fase preparatoria dei processi afferenti alle attività commerciali e chi è investito dei compiti decisori e di controllo; 4) Verifiche, a cura di idonee funzioni aziendali distinte da quella responsabile dei servizi, sull'effettiva prestazione dei servizi stessi, inclusi i controlli sui livelli qualitativi attesi, anche ai fini della risoluzione di possibili contestazioni del cliente a fronte di ipotesi di disservizi; 5) Formazione del personale; 6) Tracciabilità, rintracciabilità e verificabilità delle operazioni mediante adeguata documentazione; 7) Conduzione di adeguate verifiche preventive sui potenziali <i>partner</i>; 8) Adozione, accanto al Codice Etico, di uno specifico Codice di Comportamento rivolto ai fornitori e <i>partner</i> che contenga le regole etico-sociali destinate a disciplinare i rapporti dei suddetti soggetti con l'impresa, cui auspicabilmente aderiscano le controparti che affiancano la società nelle diverse opportunità di <i>business</i> (es. <i>joint venture</i>, ATI, RTI,
--	---	--

CENTRO DI MEDICINA NUCLEARE N.I. S.r.l.	Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001	Rev.	MOG231
		04	Data: 06/06/2024

		consorzi, etc.); 9) Previsione di un omogeneo approccio e di una condivisa sensibilità da parte dei componenti della compagine societaria sui temi afferenti la corretta applicazione del D.lgs. n. 231/2001, nonché all'impegno, esteso a tutti i soggetti coinvolti, di adeguarsi alle disposizioni del Codice Etico; 10) Acquisizione, dai <i>partner</i>, di informazioni sul sistema dei presidi dagli stessi implementato; definizione di flussi di informazione tesi ad alimentare un monitoraggio reciproco sugli aspetti gestionali, ovvero il rilascio di attestazioni periodiche sugli ambiti di rilevanza del D.lgs. n. 231/2001 di interesse (es. attestazioni rilasciate con cadenza periodica in cui ciascun <i>partner</i> dichiara di non essere a conoscenza di informazioni o situazioni che possano, direttamente o indirettamente, configurare le ipotesi di reato previste dal D.lgs. n. 231/2001); 11) Ai fini di una corretta selezione dei <i>partner</i> commerciali: - Introdurre meccanismi di qualificazione etica delle imprese, previsti dalla legge o da sistemi di autoregolamentazione, quali ad esempio: il possesso del <i>rating</i> di legalità; l'iscrizione nelle <i>white list</i>
--	--	--

CENTRO DI MEDICINA NUCLEARE N.I. S.r.l.	Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001	Rev.	MOG231
		04	Data: 06/06/2024

		Prefettizie o nell'elenco delle imprese aderenti al Protocollo di legalità tra Confindustria e il Ministero dell'Interno; 12) Previsione nei contratti con i fornitori e/o consulenti: - Di una clausola risolutiva espressa per il caso in cui l'impresa fornitrice, destinataria di una certificazione antimafia regolare, risulti destinataria di una sopraggiunta comunicazione ovvero informazione antimafia interdittiva; - Di una clausola risolutiva espressa nel caso in cui il fornitore non rispetti i dettami e i principi del Modello Organizzativo 231, del Codice Etico e del Codice Disciplinare; - Del termine entro cui il fornitore destinatario di una sopraggiunta informazione antimafia interdittiva viene in concreto estromesso dal contratto; Inoltre, Il consulente con il contratto attesta: - Di aver preso visione del Modello Organizzativo di Gestione e Controllo nonché del Codice Etico e Disciplinare; - Di essere in regola con
--	--	---

CENTRO DI MEDICINA NUCLEARE N.I. S.r.l.	Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001	Rev.	MOG231
		04	Data: 06/06/2024

		le proprie norme fiscali, previdenziali ed assicurative di riferimento; - L'assenza a suo carico di ogni provvedimento giudiziario, pendente e/o definitivo, avete ad oggetto tutte le fattispecie di reato previste dal D.lgs. n. 231/2001 ed in particolar modo quelle contemplate dall'art. 24-ter; - Che non esiste alcun tipo di incompatibilità in ordine all'attività che egli svolge per proprio conto o presso Enti o Istituti con quella della Società che conferisce l'incarico. Infine, viene specificato che l'accertata esistenza di cause di incompatibilità, così come la loro mancata sopravvenuta comunicazione, costituisce causa di risoluzione espressa ed immediata del rapporto contrattuale.
PAGAMENTI	1) Modalità di pagamento delle varie prestazioni.	1) Individuazione preventiva dei soggetti autorizzati all'accesso alle risorse finanziarie dell'impresa e che siano materialmente in grado di disporre dei pagamenti, anche avvalendosi di sistemi elettronici; 2) I vari pagamenti i servizi erogati (si rimanda alla parte generale del Modello Organizzativo di Gestione e Controllo) vengono effettuati

CENTRO DI MEDICINA NUCLEARE N.I. S.r.l.	Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001	Rev.	MOG231
		04	Data: 06/06/2024

		attraverso un sistema (ricevute, pos, etc.) che ne consente la rintracciabilità e la catalogazione in apposite banche dati; 3) Predisposizione di specifiche procedure organizzative relative ad acquisti, consulenze, sponsorizzazioni, reclutamento del personale, spese di rappresentanza, Linee Guida per la gestione della finanza aziendale, ecc., assicurando per esempio: - Verifiche preventive sulle controparti o sui beneficiari; - Definizione di criteri qualitativi/quantitativi con adeguati livelli di autorizzazione per le spese di rappresentanza; - Tracciabilità dei flussi finanziari. 4) Controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari aziendali, con riferimento ai pagamenti verso terzi e ai pagamenti/operazioni con società terze al fine di consentirne la tracciabilità; 5) Verifiche sulla Tesoreria (rispetto delle soglie per i pagamenti per contanti, eventuale utilizzo di libretti al portatore o anonimi per la gestione della liquidità, ecc.); 6) Formazione del personale; 7) Istituzione di una procedura
--	--	---

CENTRO DI MEDICINA NUCLEARE N.I. S.r.l.	Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001	Rev.	MOG231
		04	Data: 06/06/2024

		per il controllo dei flussi finanziari e la tracciabilità dei pagamenti al fine di stabilire che all'emissione di documenti contabili corrisponda un'effettiva uscita monetaria; 8) Verifica della regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni; 9) Controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari aziendali, con riferimento ai pagamenti verso terzi.
SISTEMA DI GESTIONE AZIENDALE	1) Operazioni informatiche.	1) Misure di protezione dell'integrità delle informazioni messe a disposizione su un sistema accessibile al pubblico, al fine di prevenire modifiche non autorizzate; 2) Misure di protezione dei documenti elettronici (es. firma digitale); 3) Adozione di procedure di validazione delle credenziali di sufficiente complessità e previsione di accertamenti periodici dei documenti; 4) Procedure che prevedano la rimozione dei diritti di accesso al termine del rapporto di lavoro; 5) Aggiornamento regolare dei sistemi informativi in uso; 6) Procedura per il controllo degli accessi;

CENTRO DI MEDICINA NUCLEARE N.I. S.r.l.	Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001	Rev.	MOG231
		04	Data: 06/06/2024

		7) Tracciabilità degli accessi e delle attività critiche svolte tramite i sistemi informatici aziendali; 8) Utilizzazione di misure di protezione dell'accesso alle aree dove hanno sede informazioni e strumenti di gestione delle stesse.
--	--	---

CENTRO DI MEDICINA NUCLEARE N.1. S.r.l.	Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001	Rev.	MOG231
		04	Data: 06/06/2024

PARTE SPECIALE II- CODICE ETICO

I PRINCIPI E I DESTINATARI

1. I Principi Etici del Centro di Medicina Nucleare N.1 S.r.l.

Il Centro di Medicina Nucleare N.1 S.r.l. è una società operante nel Settore Sanitario, sia in regime privatistico sia in regime convenzionato con il Sistema Sanitario Nazionale.

Le scelte imprenditoriali risultano essere volte ad integrare, e non a sostituire, in modo serio e professionale i servizi del S.S.N. nel rispetto delle norme di legge e dei regolamenti vigenti.

Inoltre, il Centro di Medicina Nucleare N.1 S.r.l. assume quali principi imprescindibili del proprio operato:

- L'onestà e il rispetto delle normative vigenti in Italia. Nello specifico tutti i Destinatari sono tenuti alla conoscenza e al rispetto delle leggi e dei Codici Deontologici attinenti alla propria professione nella misura all'applicabile al loro operato all'interno delle strutture societarie;
- Il perseguimento dell'eccellenza nell'erogazione dei propri servizi, nelle capacità professionali e nell'impegno dei propri dipendenti e collaboratori;

CENTRO DI MEDICINA NUCLEARE N.I. S.r.l.	Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001	Rev.	MOG231
		04	Data: 06/06/2024

- Lo sviluppo e il miglioramento, in modo continuo, dei servizi e dei processi aziendali al fine della piena soddisfazione del paziente, degli operatori e dei dipendenti operanti all'interno della compagine delle singole società;
- L'attuazione delle migliori prestazioni di diagnosi e cure erogate in termini di appropriatezza, tempestività, efficacia, sistematicità e continuità richieste dallo stato del paziente, alla quale si garantisce la più completa ed esaustiva informazione sulle modalità di analisi adottate;
- La garanzia, ai propri Medici e Dipendenti, di operare all'interno di un ambiente di lavoro di qualità, sicuro e salubre;
- Di garantire, nella maniera più efficace ed efficiente possibile, l'utilizzo delle risorse necessarie per diffondere e consolidare una cultura della Sicurezza esigendo, al contempo, comportamenti responsabili da parte di tutti i dipendenti;
- L'assenza di tolleranza verso tutti quei comportamenti tendenti a porsi in contrasto con le norme di Legge vigenti;
- Il ripudio di ogni forma di lavoro irregolare o minorile nonché ogni forma di terrorismo e/o eversione dell'ordine democratico. Impegnandosi, inoltre, a non instaurare in alcun modo rapporti di natura lavorativa o commerciale con soggetti,

CENTRO DI MEDICINA NUCLEARE N.I. S.r.l.	Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001	Rev.	MOG231
		04	Data: 06/06/2024

siano essi persone fisiche e/o giuridiche, coinvolti in fatti di terrorismo, così come a non finanziarne o comunque agevolare alcuna attività di questi;

- Di riconoscere in ogni propria attività l'importanza e il rispetto dell'ambiente, provvedendo a programmare le proprie attività e i propri cicli produttivi al fine di ricavarne il miglior equilibrio possibile tra iniziative economiche ed esigenze ambientali;
- Di riconoscere l'esigenza di tutelare la libertà individuale in tutte le sue forme;
- Il ripudio di ogni manifestazione di violenza, soprattutto se volta a limitare la libertà personale, nonché ogni fenomeno di razzismo e xenofobia;
- La promozione delle innovazioni tecnologiche e la formazione del personale in tutte le sue sfaccettature, nel rispetto della Legge e della persona;
- Di garantire la riservatezza delle informazioni in proprio possesso e di astenersi dal ricercare e trattenere dati riservati, ad esclusione del caso di esplicita e consapevole autorizzazione e/o conformità alle norme giuridiche vigenti;
- Il porre la massima attenzione affinché siano evitate sempre e comunque, situazioni in cui possano verificarsi conflitti d'interesse;
- La condanna e la sanzione di chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagioni un danno al paziente nonché una lesione;

CENTRO DI MEDICINA NUCLEARE N.1. S.r.l.	Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001	Rev.	MOG231
		04	Data: 06/06/2024

- Le comunicazioni e le informazioni continue dirette all'utente, quale fondamentale criterio su cui instaurare una collaborazione attiva e, quindi, un valore aggiunto nel processo di erogazione del servizio;
- Di promuovere lo sviluppo delle capacità e delle competenze di ciascun dipendente affinché l'energia e la creatività dei singoli trovino piena espressione all'interno delle strutture societarie di riferimento.

1.1. Ambito di applicazione e Destinatari

Destinatari del Codice Etico sono tutti coloro che, direttamente o indirettamente, stabilmente o temporaneamente, instaurano rapporti o relazioni con il Centro di Medicina Nucleare N.1 S.r.l., ed operano al fine di perseguirne gli obiettivi avendo, dirimenti, l'obbligo di conoscere le norme etiche interne e di astenersi da comportamenti contrari alle stesse.

Nell'eventualità in cui anche una sola disposizione del Codice Etico dovesse entrare in conflitto con disposizioni previste nei regolamenti interni o nelle procedure, il Codice prevarrà su qualsiasi di queste disposizioni.

Il Centro di Medicina Nucleare N.1 S.r.l. attraverso i suoi Organi Sociali, si impegna alla diffusione, verifica e monitoraggio del presente Codice Etico.

CENTRO DI MEDICINA NUCLEARE N.1 S.r.l.	Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001	Rev.	MOG231
		04	Data: 06/06/2024

I RAPPORTI ESTERNI

2. Premessa

I componenti degli Organi Sociali, i Dipendenti e i Collaboratori del Centro di Medicina Nucleare N.1 S.r.l. devono tenere un comportamento improntato alla massima correttezza e integrità in tutti i rapporti con persone ed enti esterni alle società.

Nello specifico, la professionalità, la competenza, la correttezza e la cortesia rappresentano i principi guida che i Destinatari del Codice Etico sono tenuti ad osservare nei loro rapporti con terzi e/o altre società, dovendoli, inoltre improntare:

- Sulla piena trasparenza e correttezza;
- Al rispetto della Legge;
- All'indipendenza nei confronti di ogni forma di condizionamento, sia interno che esterno.

2.1. Rapporto con Enti, Associazioni e Fornitori

Il Centro di Medicina Nucleare N.1 S.r.l.:

- Non finanzia Partiti ed i loro rappresentanti o candidati e si astengono, inoltre, da qualsiasi pressione impropria, diretta o indiretta nei confronti di esponenti politici o sindacali ovvero di organizzazioni politiche o sindacali;

CENTRO DI MEDICINA NUCLEARE N.1. S.r.l.	Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001	Rev.	MOG231
		04	Data: 06/06/2024

- Può aderire a richieste di contributi, provenienti da Enti e Associazioni senza fini di lucro e con regolari statuti e atti costitutivi, che siano di elevato valore culturale o benefico e che coinvolgano un notevole numero di cittadini;
- Può aderire ad eventuali attività di sponsorizzazione riguardanti i temi della medicina e della ricerca scientifica, del sociale, dell'ambiente, dello sport, dello spettacolo e dell'arte e sono destinate solo a eventi che offrano garanzie di qualità.

In ogni caso, nella scelta delle preposte a cui aderire, la società è attenta a prevenire e a evitare ogni possibile conflitto di interessi di ordine personale o aziendale.

Inoltre, il Centro di Medicina Nucleare N.1 S.r.l. richiede ai propri fornitori il rispetto dei principi etici di riferimento contenuti nel presente documento.

La società, infine, ritenendo questo aspetto fondamentale per l'instaurazione di un rapporto d'affari, in ogni contratto richiede alla controparte di operare in coerenza con lo stesso, facendo specifico riferimento ai principi e ai valore in esso contenuti.

All'opposto, le relazioni con i fornitori sono regolate sempre da specifici contratti finalizzati a conseguire la massima chiarezza nella disciplina del rapporto.

Nella scelta dei fornitori vengono adottati criteri di:

- Valutazione comparativa idonei a individuare il miglior contraente, in base al giusto rapporto tra qualità del prodotto offerto e l'economicità del prezzo richiesto;
- Rispetto della normativa in materia di lavoro, ivi incluso per ciò che attiene il lavoro minorile, la salute e la sicurezza dei lavoratori.

CENTRO DI MEDICINA NUCLEARE N.1. S.r.l.	Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001	Rev.	MOG231
		04	Data: 06/06/2024

Inoltre i soggetti preposti al processo di acquisizione di beni e/o servizi:

- Sono tenuti al rispetto dei principi d'imparzialità e indipendenza nell'esercizio dei compiti e delle funzioni affidate;
- Devono mantenersi liberi da obblighi personali verso fornitori e consulenti;
- Devono mantenere i rapporti e condurre le trattative in modo da creare una solida base per relazioni reciprocamente convenienti e di lunga durata, nell'interesse del Centro di Medicina Nucleare N.1 S.r.l.;
- Sono tenuti a segnalare immediatamente qualsiasi tentativo o caso di immotivata alterazione dei normali rapporti commerciali ai propri Organismi di Vigilanza.

Infine, il processo di acquisto deve conciliare sia la ricerca del massimo vantaggio competitivo per le singole società, sia la lealtà e l'imparzialità, assicurando il mantenimento della condizione di pariteticità tra le parti.

CENTRO DI MEDICINA NUCLEARE N.1 S.r.l.	Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001	Rev.	MOG231
		04	Data: 06/06/2024

I RAPPORTI INTERNI

3. Norme di comportamento del Personale del Centro di Medicina Nucleare N.1 S.r.l.

Alla fine della costituzione del rapporto di lavoro, il Dipendente nel sottoscrivere il relativo contratto si impegna al rispetto di quanto iscritto all'interno del Codice Etico e assicura la partecipazione ai programmi di formazione e informazione, pianificate dalla Società, in collaborazione con il proprio Organismo di Vigilanza in ordine ai contenuti del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001.

I Dipendenti, i Dirigenti, i Collaboratori e i Consulenti continuativi del Centro di Medicina Nucleare N.1 S.r.l. devono:

- Impegnarsi a implementare ed arricchire le proprie competenze e la propria professionalità attraverso la collaborazione con i colleghi, assumendo al contempo un atteggiamento costruttivo e propositivo al fine di stimolare una crescita professionale collettiva;
- Contribuire, mediante il proprio comportamento, individuale e professionale, al raggiungimento e al mantenimento degli obiettivi di eccellenza, propri dei servizi delle singole strutture;

CENTRO DI MEDICINA NUCLEARE N.I. S.r.l.	Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001	Rev.	MOG231
		04	Data: 06/06/2024

- Aggiornarsi autonomamente sulla normativa vigente, rispetto ai propri compiti;
- Osservare scrupolosamente i precetti previsti dai Codici Deontologici di categoria nella misura applicabile al loro operato;
- Non sollecitare o accettare, per sé o per altri, raccomandazioni, trattamenti di favore, doni o altra utilità da parte dei soggetti con i quali si entra in relazione.
Nell'eventualità in cui si ricevano omaggi o atti di ospitalità non di natura simbolica, dovrà essere informato il diretto superiore e il proprio Organismo di Vigilanza per valutare l'eventuale restituzione o ogni altro più opportuno intervento;
- Proteggere e mantenere riservate, in ossequio alla normativa sulla Privacy, le informazioni acquisite nello svolgimento delle attività assegnate;
- Rispettare e salvaguardare i beni di proprietà sociale, nonché impedirne l'uso fraudolento o improprio;
- Utilizzare le apparecchiature societarie esclusivamente per i fini e gli scopi a cui le stesse sono preposte ed assegnate;
- Evitare che le vicissitudini personali possano influenzare il corretto svolgimento della propria attività lavorativa.

CENTRO DI MEDICINA NUCLEARE N.1. S.r.l.	Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001	Rev.	MOG231
		04	Data: 06/06/2024

Ancora, è fatto stretto divieto ai Dipendenti, i Dirigenti, i Collaboratori e i Consulenti continuativi del Centro di Medicina Nucleare N.1 S.r.l.:

- Utilizzare gli strumenti scientifici per scopi e funzioni diverse da quelli a cui sono preposti;
- Erogare prestazioni non necessarie o dichiarare prestazioni non effettivamente erogate;
- Utilizzare codici di diagnosi e cure diverse dai codici corrispondenti alla prestazione effettivamente erogate;
- Contabilizzare prestazioni mai avvenute;
- Duplicare la fatturazione della medesima prestazione o non emettere note di credito qualora siano state fatturate anche per errore, prestazioni inesistenti o non finanziabili;
- Tenere comportamenti che tendono ad alterare la corretta gestione delle liste di attesa;
- Alterare o manomettere i contenuti dei Documenti Clinici in ogni sua parte;
- Usufruire, per proprie finalità, dei progetti, dei sistemi, dei procedimenti, delle metodologie, dei rapporti o di altra invenzione o attività sviluppata dal Centro di Medicina Nucleare N.1 S.r.l.;
- Favorire forme di clientelismo e nepotismo.

CENTRO DI MEDICINA NUCLEARE N.1. S.r.l.	Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001	Rev.	MOG231
		04	Data: 06/06/2024

3.1. Ambiente e Sicurezza

Il Centro di Medicina Nucleare N.1 S.r.l. gestisce le proprie attività perseguendo l'eccellenza nel campo della tutela dell'Ambiente e della Sicurezza sui luoghi di lavoro del proprio Personale e dei terzi, ponendosi come obiettivo il miglioramento continuo delle proprie prestazioni:

- S'impegna a rispettare le disposizioni vigenti in materia di Sicurezza e Ambiente;
- Elabora e comunicano a tutto il loro Personale le Linee guida in materia di tutela Ambientale e Sicurezza sui luoghi di lavoro;
- Promuove la partecipazione dei dipendenti al processo di prevenzione dei rischi, di salvaguardia dell'Ambiente e di tutela della salute e della Sicurezza nei confronti di se stessi, dei colleghi e dei terzi;
- Evita rischi;
- Valuta gli stessi rischi ove non possano essere evitati;
- Combatte i rischi alla fonte;
- Adegua le attrezzature, i metodi di lavoro e di produzione al rispetto della normativa sull'Ambiente e sulla Sicurezza sui luoghi di lavoro;
- Dà la priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale.

<i>CENTRO DI MEDICINA NUCLEARE N.I. S.r.l.</i>	Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001	Rev.	MOG231
		04	Data: 06/06/2024

Infine, tali principi sono stati fatti propri dalla compagine societaria al fine di poter prendere, ove fosse necessario, tutte le misure necessarie per la protezione della Sicurezza e Salute dei lavoratori e dell'Ambiente, anche attraverso provvedimenti straordinari.

CENTRO DI MEDICINA NUCLEARE N.1. S.r.l.	Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001	Rev.	MOG231
		04	Data: 06/06/2024

PRINCIPI DI COMPORAMENTO PER LE SINGOLE

FATTISPECIE EX D.LGS. N. 231/2001

4. I reati contro la Pubblica Amministrazione

Il presente capoverso prevede l'espresso divieto a carico degli Organi Sociali, dei Dipendenti e dei Collaboratori Esterni del Centro di Medicina Nucleare N.1 S.r.l., di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che:

- Integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle previste dagli artt. 24, 25, 25-ter del D.lgs. n. 231/2001;
- Violino i principi e le procedure aziendali previste nella Parte Speciale II.

Il presente capoverso comporta, conseguentemente, l'obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di rispettare scrupolosamente tutte le leggi vigenti ed in particolare di:

- Non accettare o sollecitare regali, atti di cortesia, quali omaggi o forme di ospitalità, o altre utilità se non nei limiti del modico valore e tali da poter essere considerati usuali in relazione alla ricorrenza e non essere interpretati, da un osservatore imparziale, come finalizzati ad acquisire vantaggi in modo improprio.

CENTRO DI MEDICINA NUCLEARE N.1. S.r.l.	Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001	Rev.	MOG231
		04	Data: 06/06/2024

Dirimenti, non è consentito offrire, promettere, fare regali, atti di cortesia, quali omaggi o forme di ospitalità, o altre utilità se non nei limiti del modico valore, come indicato nel Codice Etico;

- Di non intraprendere, anche indirettamente, nel corso di una trattativa o in un rapporto commerciale già avviato con la Pubblica Amministrazione o con un soggetto privato le seguenti azioni:

- Proporre, anche velatamente, opportunità di impiego o *partnership* commerciali che possano avvantaggiare i dipendenti della Pubblica Amministrazione a titolo personale o soggetti privati ad essi in qualche modo collegati;
- Sollecitare o ottenere informazioni di norma riservate che possano compromettere l'integrità o la reputazione di entrambe le parti contrattuali.

- Nell'ambito dei rapporti, anche di natura non commerciale, instaurati tra Centro di Medicina Nucleare N.1 S.r.l. e la Pubblica Amministrazione, i Pubblici Ufficiali, i soggetti Incaricati di un Pubblico Servizio e i soggetti privati, devono astenersi:

- Dall'offrire, promettere, dare, anche per interposta persona, denaro o altra utilità (es. un'opportunità lavorativa o commerciale) al funzionario pubblico coinvolto o al soggetto privato, ai rispettivi familiari o a soggetti in qualunque modo allo stesso collegati;

CENTRO DI MEDICINA NUCLEARE N.1 S.r.l.	Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001	Rev.	MOG231
		04	Data: 06/06/2024

- Dall'accettare la richiesta o sollecitazioni, anche per interposta persona, di denaro o altra utilità (es. un'opportunità di lavoro o commerciale), dal funzionario pubblico coinvolto, dai familiari dei soggetti precedentemente indicati e da soggetti in qualunque modo agli stessi collegati;
 - Dal ricercare o instaurare illecitamente relazioni personali di favore, idonee a condizionare, direttamente o indirettamente, l'esito del rapporto.
-
- Non abusare delle loro qualità o dei loro poteri per costringere o indurre taluno a dare o promettere, indebitamente, a loro stessi o a un terzo anche per conto del Centro di Medicina Nucleare N.1 S.r.l., denaro, regali o altra utilità da soggetti che abbiano tratto o possano trarre benefici da attività o decisioni inerenti al proprio ufficio;
 - Astenersi dal compiere pagamenti non ufficiali allo scopo di velocizzare, favorire o assicurare l'effettuazione di un'attività di *routine* o comunque prevista nell'ambito dei doveri dei soggetti pubblici o privati con cui il Centro di Medicina Nucleare N.1 S.r.l. si relaziona;
 - Non richiedere prestazioni, da parte dei consulenti, che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto professionale costituito;
 - Non fornire, in qualsiasi forma, informazioni non veritiere o incomplete alla Pubblica Amministrazione nazionale o estera;
 - Non destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati;

CENTRO DI MEDICINA NUCLEARE N.1. S.r.l.	Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001	Rev.	MOG231
		04	Data: 06/06/2024

- Non condizionare in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo la libertà di determinazione di soggetti che, a qualsiasi titolo, siano chiamati a rendere dichiarazioni innanzi all'Autorità Giudiziaria;
- Non promettere o dare seguito a richieste di assunzione in favore di rappresentanti/esponenti della Pubblica Amministrazione ovvero di soggetti da questi indicati, al fine di influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare qualsiasi vantaggio al Centro di Medicina Nucleare N.1 S.r.l.;
- Non porre in essere, anche istigando altri, pratiche corruttive di ogni genere;
- Non firmare atti o documenti che abbiano rilevanza esterna alle società in assenza dei poteri formalmente attribuiti od esorbitando dagli stessi;
- Non tenere condotte ingannevoli nei confronti della Pubblica Amministrazione tali da indurre quest'ultima in errori di valutazione nel corso dell'analisi di richieste di autorizzazioni, licenze, certificazioni e simili;
- Non omettere informazioni dovute, al fine di orientare a proprio favore le decisioni della Pubblica Amministrazione;
- Non riconoscere rimborsi spese di trasferta e di rappresentanza che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di attività svolta o in assenza di idonea documentazione giustificativa;
- Non trasferire a qualsiasi titolo denaro contante o libretti di deposito bancari o postali al portatore o titoli al portatore in euro o in valuta estera, quando il valore dell'operazione, anche frazionata, sia complessivamente pari o superiore alla soglia indicata dalla normativa vigente;

CENTRO DI MEDICINA NUCLEARE N.I. S.r.l.	Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001	Rev.	MOG231
		04	Data: 06/06/2024

- Non utilizzare denaro contante come mezzo di pagamento e incasso al di fuori dei casi consentiti dai regolamenti e dalle procedure aziendali o comunque in modo improprio;
- Non emettere assegni bancari o postali che non rechino l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità;
- Non effettuare bonifici, anche internazionali, senza indicazione esplicita della controparte;
- Non disporre pagamenti o incassare denaro verso/da Paesi inseriti nelle principali *black list* internazionali, senza adeguata documentazione comprovante la reale e specifica necessità;
- Non effettuare pagamenti o riconoscere compensi in favore di soggetti terzi, senza adeguata giustificazione contrattuale o comunque non adeguatamente documentati, o autorizzati;
- Non cedere a raccomandazioni o pressioni provenienti da Pubblici funzionari o da Incaricati di Pubblico Servizio;
- Non sponsorizzare società segnalate da soggetti aventi la qualità di Pubblici Ufficiali o di Incaricati di Pubblico Servizio o a questi vicine, ancor più qualora costoro svolgano una qualunque funzione in un procedimento amministrativo in cui la società è interessata o in un rapporto contrattuale in cui la società è parte;
- Non condizionare in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo la libertà di determinazione di soggetti che, a qualsiasi titolo, siano chiamati a rendere dichiarazioni innanzi all'Autorità Giudiziaria.

CENTRO DI MEDICINA NUCLEARE N.1. S.r.l.	Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001	Rev.	MOG231
		04	Data: 06/06/2024

4.1. I delitti informatici e trattamento illecito di dati

Il Centro di Medicina Nucleare N.1 S.r.l. pone l'espresso divieto a carico degli Organi Sociali, dei Dipendenti e dei Collaboratori Esterni operanti in ognuno dei settori societari di:

- Collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato previste dall' art.24-*bis* del D.lgs. n. 231/2001;
- Violare i principi e le procedure aziendali previste nella presente Parte Speciale.

Sulla base delle normative di settore volte ad assicurare elevati standard di protezione dei sistemi informatici nonché dei dati ivi contenuti, le società si pongono di seguire i seguenti principi:

- **Integrità:** Ovvero garantire che ogni dato aziendale sia realmente e completamente rappresentativo, in maniera oggettiva e senza interpretazioni, dei contenuti a cui si riferisce, attraverso opportune contromisure che impediscano alterazioni finalizzate a mutarne il significato;
- **Riservatezza:** Ovvero garantire che un dato aziendale venga reso disponibile solamente alle applicazioni ed agli utenti incaricati e autorizzati al suo utilizzo;

CENTRO DI MEDICINA NUCLEARE N.I. S.r.l.	Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001	Rev.	MOG231
		04	Data: 06/06/2024

- **Disponibilità:** Ovvero garantire la reperibilità dei dati aziendali in funzione delle esigenze di continuità dei processi aziendali e di rispetto delle norme che impongono la conservazione storica o determinati livelli di servizio.

Inoltre, agli Organi Sociali, dei Dipendenti e dei Collaboratori Esterni è fatto espresso:

- Divieto di alterare documenti informatici, pubblici o privati, aventi efficacia probatoria;
- Divieto di accedere abusivamente al sistema informatico o telematico di soggetti pubblici o privati;
- Divieto di accedere abusivamente al proprio sistema informatico o telematico al fine alterare e /o cancellare dati e/o informazioni;
- Divieto di detenere e utilizzare abusivamente codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso a un sistema informatico o telematico di soggetti concorrenti, pubblici o privati, al fine di acquisire informazioni riservate;
- Divieto di detenere e utilizzare abusivamente codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso al proprio sistema informatico o telematico al fine di acquisire informazioni riservate;
- Divieto di svolgere attività di approvvigionamento e/o produzione e/o diffusione di apparecchiature e/o *software* allo scopo di danneggiare un sistema informatico o telematico, di soggetti, pubblici o privati, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti, ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento;

CENTRO DI MEDICINA NUCLEARE N.1. S.r.l.	Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001	Rev.	MOG231
		04	Data: 06/06/2024

- Divieto di svolgere attività fraudolenta di intercettazione, impedimento o interruzione di comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico di soggetti, pubblici o privati, al fine di acquisire informazioni riservate;
- Divieto di installare apparecchiature per l'intercettazione, impedimento o interruzione di comunicazioni di soggetti pubblici o privati;
- Divieto di svolgere attività di modifica e/o cancellazione di dati, informazioni o programmi di soggetti privati o soggetti pubblici o comunque di pubblica utilità;
- Divieto di svolgere attività di danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici o telematici altrui;
- Divieto di distruggere, danneggiare, rendere inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità;
- Divieto di utilizzare la connessione a Internet non per gli scopi e il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle attività che hanno reso necessario il collegamento;
- Divieto di effettuare copie non specificamente autorizzate di dati e di *software*;
- Divieto di introdurre e/o conservare nelle società, a qualsiasi titolo e per qualsiasi ragione, documentazione e/o materiale informatico di natura riservata e di proprietà di terzi, salvo acquisiti con il loro espresso consenso.

Il Centro di Medicina Nucleare N.1 S.r.l., al fine di complementare e rendere più armoniosa la disciplina comportamentale di riferimento, rimanda all'osservanza di ogni altra norma specifica riguardante gli accessi ai sistemi e la protezione del patrimonio di dati e applicazioni della società nonché alle scrupolose politiche di sicurezza aziendale per la protezione e il controllo dei sistemi informatici.

CENTRO DI MEDICINA NUCLEARE N.1. S.r.l.	Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001	Rev.	MOG231
		04	Data: 06/06/2024

4.2. I delitti di criminalità organizzata

Il Centro di Medicina Nucleare N.1 S.r.l. prevede l'espresso divieto a carico degli Organi Sociali, dei Dipendenti e dei Collaboratori Esterni di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che:

- Integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti nell'art. 24-ter del D.lgs. n. 231/2001;
- Violare i principi e le procedure aziendali previste nella presente Parte Speciale;
- Sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate possano potenzialmente diventarle;
- Non comportino un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla gestione anagrafica di fornitori/clienti/partner;
- Comportino l'istaurazione di rapporti commerciali con soggetti dei quali sia conosciuta o sospettata l'appartenenza ad organizzazioni criminali o che comunque siano dediti ad attività non lecite.

In particolare, il Centro di Medicina Nucleare N.1 S.r.l. condanna qualunque forma di associazione criminale, sia in ambito nazionale che internazionale, e si impegna a non instaurare alcun rapporto con i soggetti coinvolti in associazioni criminali e a non finanziarne o agevolarne le attività.

CENTRO DI MEDICINA NUCLEARE N.1. S.r.l.	Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001	Rev.	MOG231
		04	Data: 06/06/2024

E' fatto espresso divieto di porre in essere qualsiasi comportamento che possa costituire o sia connesso a forme di criminalità organizzata, associazioni per delinquere, associazioni di tipo mafioso, associazioni finalizzate al contrabbando di tabacchi o al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, così come l'immigrazione clandestina, sia in ambito nazionale che internazionale.

È inoltre fatto espresso divieto di porre in essere qualsiasi forma di associazione a delinquere avente come scopo il traffico di organi prelevati da persona vivente.

4.3. I delitti di falsità in strumenti di pagamento o segni di riconoscimento e delitti contro l'industria ed il commercio

Il Centro di Medicina Nucleare N.1 S.r.l. pone l'espresso divieto a carico degli Organi Sociali, dei Dipendenti e dei Collaboratori Esterni di:

- Porre in vendita o mettere in circolazione, in qualunque forma, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri atti ad indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità del prodotto;
- Trasmettere informazioni menzognere in danno di terzi potenziali concorrenti;
- Realizzare qualsiasi forma di attività intimidatoria o vessatoria nei confronti di concorrenti.

CENTRO DI MEDICINA NUCLEARE N.1. S.r.l.	Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001	Rev.	MOG231
		04	Data: 06/06/2024

4.4. I reati societari

Il Centro di Medicina Nucleare N.1 S.r.l. pone l'espresso divieto a carico degli Organi Sociali, dei Dipendenti e dei Collaboratori Esterni di:

- Non tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi una informazione non veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
- Non osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- Non assicurare il regolare funzionamento delle società e degli Organi Sociali, non garantendo ed agevolando, dirimenti, ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare;
- Porre in essere operazioni simulate o diffondere notizie false sulle compagini societarie;
- Effettuare, in qualsiasi forma e a qualsiasi titolo, operazioni di acquisto, vendita o di altro tipo, su strumenti finanziari, utilizzando le informazioni privilegiate di cui si sia venuti a conoscenza in ragione della propria qualità di membro degli organi di

CENTRO DI MEDICINA NUCLEARE N.I. S.r.l.	Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001	Rev.	MOG231
		04	Data: 06/06/2024

amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, ovvero della partecipazione al capitale dell'emittente;

- Porre in essere le medesime operazioni utilizzando le informazioni privilegiate di cui si sia venuti a conoscenza nell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione, di una funzione o di un ufficio;
- Comunicare tali informazioni a soggetti terzi salvo che ciò avvenga nel normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;
- Raccomandare o indurre soggetti terzi a compiere le operazioni *de quibus*, sulla base delle medesime informazioni;
- Diffondere notizie false idonee a provocare un'alterazione dei prezzi di strumenti finanziari;
- Porre in essere operazioni simulate o altri artifici in grado di determinare un'alterazione del prezzo di strumenti finanziari.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti, è fatto espresso divieto, in particolare, di:

- Rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
- Omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
- Restituire conferimenti ai soci o liberarli dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;

CENTRO DI MEDICINA NUCLEARE N.I. S.r.l.	Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001	Rev.	MOG231
		04	Data: 06/06/2024

- Ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;
- Acquistare o sottoscrivere azioni proprie fuori dai casi previsti dalla legge, con lesione all'integrità del capitale sociale;
- Effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno;
- Procedere a formazione o aumento fittizio del capitale sociale, attribuendo azioni per un valore inferiore al loro valore nominale;
- Porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, sia attraverso l'occultamento di documenti sia l'uso di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento dell'attività di controllo da parte dei soci e dei Sindaci;
- Determinare o influenzare illecitamente l'assunzione delle delibere assembleari, ponendo a tal fine in essere atti simulati o fraudolenti che si propongano di alterare artificiosamente il normale e corretto procedimento di formazione della volontà assembleare;
- Pubblicare o divulgare notizie false, o porre in essere operazioni simulate o altri comportamenti di carattere fraudolento aventi ad oggetto la situazione economica, finanziaria e patrimoniale della società;
- Esporre nelle predette comunicazioni e trasmissioni fatti non rispondenti al vero, ovvero occultare fatti rilevanti relativi alle condizioni economiche, patrimoniali o finanziarie della società;
- Diffondere, concorrere a diffondere, in qualunque modo, informazioni, notizie o dati falsi o porre in essere operazioni fraudolente o comunque fuorvianti in modo anche

CENTRO DI MEDICINA NUCLEARE N.I. S.r.l.	Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001	Rev.	MOG231
		04	Data: 06/06/2024

solo potenzialmente idoneo a provocare un'alterazione del prezzo di strumenti finanziari;

- Osservare le regole che presiedono alla formazione del prezzo degli strumenti finanziari, evitando rigorosamente l'assunzione di comportamenti idonei a provocarne una sensibile alterazione, tenuto conto della concreta situazione del mercato.

4.5. I delitti di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro

La prevenzione degli infortuni e la tutela della sicurezza e della salute sul luogo di lavoro rappresenta un'esigenza di fondamentale rilievo del Centro di Medicina Nucleare N.1 S.r.l.

In tale contesto, la società si impegna, altresì, a prevenire e a reprimere i comportamenti e le pratiche che possano avere come effetto la mortificazione del dipendente nelle sue capacità e aspettative professionali, ovvero che ne determinino l'emarginazione nell'ambiente di lavoro. In particolare, i principi e i criteri fondamentali in base al quale vengono assunte le decisioni, in materia di salute e sicurezza, sono:

- Cercare di evitare i rischi;
- Valutare i rischi che non possono essere evitati;
- Combattere i rischi alla fonte;
- Tener conto del grado di evoluzione della tecnica;

CENTRO DI MEDICINA NUCLEARE N.1. S.r.l.	Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001	Rev.	MOG231
		04	Data: 06/06/2024

- Sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non è pericoloso o che è meno pericoloso;
- Programmare la prevenzione, mirando a un complesso coerente che integri nella medesima tecnica, l'organizzazione del lavoro, le condizioni di lavoro, le relazioni sociali l'influenza dei fattori dell'ambiente di lavoro;
- Dare la priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
- Impartire adeguate istruzioni ai lavoratori.

4.6. I delitti di ricettazione, riciclaggio o impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio

Il Centro d di Medicina Nucleare N.1 S.r.l. pone il divieto per gli Organi Sociali, i Dipendenti e i Collaboratori Esterni di:

- Intrattenere rapporti, negoziare e/o stipulare e/o porre in esecuzione contratti o atti con persone indicate nelle Liste di Riferimento relative al contrasto finanziario al terrorismo (pubblicate dall'Unità di Informazione Finanziaria istituita presso la Banca d'Italia) o facenti parte di organizzazioni presenti nelle stesse, salvo autorizzazione formalizzata degli Amministratori Unici;

CENTRO DI MEDICINA NUCLEARE N.1. S.r.l.	Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001	Rev.	MOG231
		04	Data: 06/06/2024

- Concedere utilità o assumere persone indicate nelle Liste di Riferimento relative al contrasto finanziario al terrorismo (pubblicate dall'Unità di Informazione Finanziaria istituita presso la Banca d'Italia) o facenti parte di organizzazioni presenti nelle stesse, salvo autorizzazione formalizzata degli Amministratori Unici;
- Sostituire o trasferire denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compiere in relazione ad essi operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa;
- Impiegare in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.

4.7. I delitti in materia di violazione del diritto d'autore

Il Centro di Medicina Nucleare N.1 S.r.l. obbliga gli Organi Sociali, i Dipendenti e i Collaboratori Esterni a:

- Non porre in essere comportamenti tali da integrare una delle fattispecie di reato previste dall'art. 25-*nonies* del D.lgs. n. 231/2001;
- Non utilizzare i sistemi informativi aziendali per finalità diverse da quelle di natura esclusivamente professionale, vale a dire attinenti allo svolgimento dell'attività lavorativa del soggetto che effettua l'accesso.

CENTRO DI MEDICINA NUCLEARE N.I. S.r.l.	Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001	Rev.	MOG231
		04	Data: 06/06/2024

Gli accessi di ogni altro tipo devono essere effettuati solo se strettamente necessari e comunque rivestono il carattere dell'occasionalità;

- Non effettuare qualsivoglia accesso alla rete aziendale unicamente a mezzo degli specifici codici identificativi assegnati e della *password*, che deve essere mantenuta segreta e periodicamente modifica;
- Non installare qualsivoglia programma, anche se attinente all'attività aziendale, senza aver prima interpellato i relativi Responsabili;
- Non duplicare o riprodurre opere protette dal diritto d'autore, in assenza di espressa autorizzazione da parte del titolare del diritto d'autore o degli aventi diritto;
- Non diffondere o modificare opere protette dal diritto d'autore, in assenza di espressa autorizzazione da parte del titolare del diritto d'autore o degli aventi diritto;
- Non concedere in locazione o detenere a scopo commerciale opere protette dal diritto d'autore, in assenza di espressa autorizzazione da parte del titolare del diritto d'autore o degli aventi diritto;
- Non mettere in atto pratiche di *file sharing*, attraverso lo scambio e/o la condivisione di qualsivoglia tipologia di file attraverso piattaforme di tipo *peer to peer*;
- Non tenere qualsivoglia ulteriore comportamento in grado di ledere gli altrui diritti di proprietà intellettuale.

Inoltre, con riferimento agli approvvigionamenti, acquisti e consulenze si prescrive che:

- Nei contratti con fornitori, *partner*, collaboratori e consulenti deve essere inserita apposita dichiarazione in cui essi danno atto di conoscere la normativa di cui al

CENTRO DI MEDICINA NUCLEARE N.1 S.r.l.	Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001	Rev.	MOG231
		04	Data: 06/06/2024

D.lgs. n. 231/2001, il presente Modello Organizzativo di Gestione e Controllo, le norme del Codice Etico aziendale, nonché le loro implicazioni per tutte le Società e di operare con coerenza con lo stesso.

4.8. I reati ambientali

Il Centro di Medicina Nucleare N.1 S.r.l. obbliga gli Organi Sociali, i Dipendenti e i Collaboratori Esterni a che:

- Ogni azione che possa avere impatto ambientale deve tendere alla riduzione al minimo dei danni reali o potenziali causabili all'ambiente;
- I materiali devono essere preferibilmente riutilizzati e riciclati, procrastinando il più possibile nel tempo la loro trasformazione in rifiuto (ove possibile e non vengano meno le esigenze igieniche);
- Il deposito temporaneo e il successivo conferimento dei rifiuti deve essere effettuato in condizioni di sicurezza e nel rispetto della normativa vigente;
- I rifiuti di ogni genere non possono essere gettati o dispersi in luoghi diversi da quelli in cui ne è prescritta la raccolta ed il conferimento; in particolare, il Centro di Medicina Nucleare N.1 S.r.l. monitora che il prelievo e la consegna dei rifiuti fatta dalle Ditte specializzate per la raccolta, lo stoccaggio e lo smaltimento, avvenga sempre nel pieno rispetto delle norme e delle autorizzazioni stabilite in materia,

CENTRO DI MEDICINA NUCLEARE N.1. S.r.l.	Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001	Rev.	MOG231
		04	Data: 06/06/2024

facendo sempre e comunque in modo che dette sostanze non vengano disperse o sversate nell'ambiente;

- Nelle attività inerenti il trattamento, il conferimento ed il trasporto dei rifiuti devono essere impegnati esclusivamente soggetti in possesso delle conoscenze necessarie per assicurare il corretto svolgimento dei procedimenti, garantendo che il personale possa usufruire di adeguata formazione iniziale, da integrarsi poi con il perfezionamento successivo delle conoscenze;
- Nel caso di attività affidate all'opera di appaltatori o subappaltatori, in cui sono previsti alcuni lavori o fasi dei lavori in aree sottoposte a tutela ambientale le società, oltre a richiedere il rispetto rigoroso della normativa prevista dal D.lgs. n. 152/2006 e, naturalmente, dal D.lgs. n. 231/2001, provvederanno ad informare il personale tecnico e gli operai impiegati nei lavori che l'ambiente nel suo insieme venga tutelato, preservato o quantomeno possa subire il minor impatto possibile, sempre e comunque nel rispetto delle norme e delle autorizzazioni previste in materia.

4.9. L' impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare e i delitti di razzismo e xenofobia

Il Centro di di Medicina Nucleare N.1 S.r.l. pone il divieto di assumere lavoratori stranieri (cittadini di Paesi terzi) privi del permesso di soggiorno ovvero il cui permesso di soggiorno sia scaduto (senza richiesta di rinnovo), revocato o annullato.

CENTRO DI MEDICINA NUCLEARE N.1. S.r.l.	Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001	Rev.	MOG231
		04	Data: 06/06/2024

Le società condannano, inoltre, il trasporto di stranieri irregolari nel territorio dello Stato, nonché il favoreggiamento della permanenza di stranieri irregolari nel territorio dello Stato. Infine, le società tutte ripudiano ogni forma di razzismo e xenofobia predisponendo, in via generale, un espresso divieto di:

- Effettuare donazioni, liberalità o sponsorizzazioni ad organizzazioni finalizzate a perseguire gli scopi sanzionati dall'art. 3, comma 3-*bis*, della Legge 13 ottobre 1975, n. 654;
- Stipulare contratti di affitti/comodati d'uso di beni immobili o parti di essi ad organizzazioni finalizzate a perseguire gli scopi sanzionati dall'art. 3, comma 3-*bis*, della Legge 13 ottobre 1975, n. 654.

4.10. I reati tributari

Il Centro di Medicina Nucleare N.1 S.r.l. pone il divieto per gli Organi Sociali, i Dipendenti e i Collaboratori Esterni di:

- Produrre fatture aventi ad oggetto operazioni e/o prestazioni inesistenti;
- Sostituire o trasferire denaro, beni o altre utilità senza che tali operazioni vengano documentate o registrate secondo le procedure previste dalle leggi di riferimento;
- Occultare o distruggere i documenti contabili in modo da rendere difficoltosa o impossibile la ricostruzione delle operazioni economiche;

<i>CENTRO DI MEDICINA NUCLEARE N.I. S.r.l.</i>	Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001	Rev.	MOG231
		04	Data: 06/06/2024

- Impiegare in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto;
- Porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, sia attraverso l'occultamento di documenti sia di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento dell'attività di controllo sui documenti contabili da parte dei soci e dei Sindaci.

CENTRO DI MEDICINA NUCLEARE N.1. S.r.l.	Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001	Rev.	MOG231
		04	Data: 06/06/2024

OBBLIGO DI COMUNICAZIONI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA

5. Linee Guida

Tutti i Destinatari del Codice Etico sono tenuti a segnalare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza ogni comportamento contrario a quanto previsto dal codice stesso, dal Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D.lgs. m. 231/2001, dalle norme di legge e dalle procedure interne.

Il Centro di Medicina Nucleare N.1 S.r.l., ha attivato apposite caselle di posta elettronica presso la quale inviare le eventuali segnalazioni in ordine al mancato rispetto dei dettami di cui al presente codice.

Coloro che segnaleranno le eventuali violazioni saranno garantiti da qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione; sarà inoltre garantita la riservatezza dell'identità del segnalante fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della società o delle persone accusate erroneamente e/o in malafede.

Infine, verranno prese in considerazione quelle eventuali segnalazioni che, seppur pervenute in forma anonima, abbiano al loro interno informazioni sufficienti a identificare i termini della violazione e a consentire al proprio Organismo di Vigilanza di effettuare un'investigazione appropriata.

CENTRO DI MEDICINA NUCLEARE N.1. S.r.l.	Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001	Rev.	MOG231
		04	Data: 06/06/2024

ATTUAZIONE DEL CODICE ETICO

6. Comunicazione e divulgazione del Codice Etico

Il Centro di Medicina Nucleare N.1 S.r.l., al fine di garantire una corretta diffusione del Codice Etico, si impegna a comunicare a tutti i soggetti Destinatari i valori e i principi contenuti all'interno del Codice e a garantirne la divulgazione mediante:

- La distribuzione a tutti i componenti degli Organi Sociali e ai Dipendenti;
- L'affissione in un luogo accessibile e la pubblicazione sul sito internet aziendale.

6.1. Controllo

Il compito di vigilare sul rispetto del Codice Etico del Centro di Medicina Nucleare N.1 S.r.l. spetta all'Organismo di Vigilanza che adotta i provvedimenti necessari per assicurarne l'applicazione.

CENTRO DI MEDICINA NUCLEARE N.1. S.r.l.	Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001	Rev.	MOG231
		04	Data: 06/06/2024

II SISTEMA DISCIPLINARE

1. Premessa

Il Centro di Medicina Nucleare N.1 S.r.l. ai sensi degli artt. 6, comma 2, lett. e) e 7, comma 4, lett. b) del D.lgs. n. 231/2001, prevede la costituzione di un Sistema Disciplinare comune all'interno delle loro compagini societarie.

In particolare, tale Sistema rappresenta uno dei pilastri fondamentali per la concreta ed efficace attuazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, prevedendone le idonee sanzioni per il mancato rispetto delle misure in essi indicate.

L'importanza di tale assetto viene, inoltre, ribadita dalle stesse Linee Guida di Confindustria le quali non sono né hanno riconosciuto l'irrinunciabilità ma ne hanno anche prescritto un contenuto minimo.

Infatti, il sistema disciplinare deve rivolgersi tanto ai lavoratori Dipendenti quanto agli Amministratori ed ai Sindaci, nonché ai soggetti in posizione apicale in quanto titolari di funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di un'unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, ovvero titolari del potere, anche solo di fatto, di gestione o di controllo dell'Ente.

L'applicazione delle sanzioni, prescinde dall'avvio o dall'esito di un eventuale procedimento penale, in quanto il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e le procedure interne costituisce regole vincolanti per i destinatari, la cui violazione deve, al fine di ottemperare i dettami del D.lgs. n. 231/2001, essere sanzionata indipendentemente

CENTRO DI MEDICINA NUCLEARE N.1. S.r.l.	Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001	Rev.	MOG231
		04	Data: 06/06/2024

dall'effettiva realizzazione di un reato o dalla punibilità dello stesso, in virtù, anche, dei principi di tempestività e immediatezza della sanzione.

Ancora, le previsioni contenute nel Sistema Disciplinare non precludono la facoltà dei soggetti destinatari di esercitare tutti i diritti, ivi inclusi quelli di contestazione o di opposizione avverso il provvedimento disciplinare come disciplinato dalle norme di legge, dai regolamenti, nonché dalle contrattazione collettive di categoria.

Il Centro di Medicina Nucleare N.1 S.r.l.al fine di ottimizzare i processi lavorativi e di contenere al minimo le anomalie di processo, è sempre costantemente impegnata a seguire in modo accurato e puntuale l'attività lavorativa del Personale di ogni ordine e grado per assicurare sempre un clima di consapevolezza dei doveri che concorrono al formare la sfera professionale di ciascuno, nel tentativo di prevenire, per quanto possibile, e comunque di circoscrivere al minimo, le irregolarità di sistema e, conseguentemente, i propri interventi di carattere disciplinare.

CENTRO DI MEDICINA NUCLEARE N.I. S.r.l.	Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001	Rev.	MOG231
		04	Data: 06/06/2024

I DESTINATARI DEL SISTEMA DISCIPLINARE

2. Gli Amministratori ed i Sindaci

I principi e le procedure contenute all'interno del Modello Organizzativo devono essere rispettati, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 231/2001, in primo luogo, dai soggetti che rivestono in seno alle singole organizzazioni societarie una posizione apicali o di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché i soggetti che svolgono di fatto la gestione il controllo dell'Ente.

Tale norma individua, *in primis*, tra i soggetti obbligati a rispettare il Modello di Organizzazione, gli Amministratori e i Sindaci i quali sono preposti, proprio in virtù delle loro qualifiche, a gestire e a decidere l'andamento delle singole politiche aziendali, nonché a far in modo che il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo sia concretamente attuato.

2.1. Gli Altri Soggetti in posizione Apicale

L'art. 5, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 231/2001 prevede che la responsabilità per un'inesatta politica societaria, non rispettosa dei dettami costituiti attraverso i singoli Modelli Organizzativi oltre ai soggetti che rivestono la qualifica di Amministratori e

CENTRO DI MEDICINA NUCLEARE N.1. S.r.l.	Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001	Rev.	MOG231
		04	Data: 06/06/2024

Sindaci, si estenda anche ai soggetti che sostanzialmente svolgono una funzione apicale, ovvero di indirizzo e coordinamento della politica aziendale (es.: Direttori, Dirigenti, etc.). Tali soggetti possono essere legati alle società sia da un rapporto di lavoro subordinato, sia da altri rapporti aventi natura privatistica (es.: mandato, agenzia, etc.).

2.2. I Dipendenti

Assume rilevanza, ai fini del presente Sistema Disciplinare, la posizione di tutti i dipendenti del Centro di Medicina Nucleare N.1 S.r.l., indipendentemente dal singolo contratto applicato, dalla qualifica e/o inquadramento aziendale riconosciuto (es.: dirigenti non apicali, quadri, impiegati, operai, etc.).

2.3. Gli Altri Soggetti tenuti al rispetto del Sistema Disciplinare

Il presente Sistema Disciplinare svolge anche la funzione di sanzionare le violazioni del Modello Organizzativo di Gestione e Controllo commesse da soggetti diversi da quelli sin qui indicati.

Si tratta, nello specifico, di tutti quei soggetti che sono comunque tenuti al rispetto dei dettami del Modello in virtù della funzione, dirette o indirette, svolta in relazione alle singole strutture societarie ed organizzative, ovvero:

CENTRO DI MEDICINA NUCLEARE N.1. S.r.l.	Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001	Rev.	MOG231
		04	Data: 06/06/2024

- Coloro che intrattengono con il Centro di Medicina Nucleare N.1 S.r.l. un rapporto di lavoro di natura non subordinata (es.: Consulenti).
- I collaboratori a qualsiasi titolo;
- Coloro che agiscono, a qualunque titolo, per nome e per conto del Centro di Medicina Nucleare N.1 S.r.l.;
- I Contraenti, i *partner*, etc.

CENTRO DI MEDICINA NUCLEARE N.1. S.r.l.	Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001	Rev.	MOG231
		04	Data: 06/06/2024

LE VIOLAZIONI

3. Le condotte rilevanti

Il Centro di Medicina Nucleare N.1 S.r.l., nel rispetto delle singole Contrattazioni Collettive, stabilisce che costituiscono violazioni dei singoli Modelli di Organizzazione Gestione e Controllo, ai fini disciplinari, tutte le condotte, commissive omissive, dolose o colpose, che siano idonee a ledere l'efficacia dei Modelli quali strumenti di prevenzione dei rischi ex D.lgs. n. 231/2001.

Nel rispetto delle norme di legge, dei regolamenti, nonché dei principi di legalità, proporzionalità delle sanzioni, e tenuto conto di tutti gli elementi e/o circostanze che gravitano intorno ai comportamenti contrari alle normative trascritte nel Modello, si prevede un ordine crescente di gravità a seconda che la violazione sia dolosa oppure colposa:

➤ In riferimento ai reati dolosi:

- 1) Violazioni realizzate nell'ambito delle attività "Sensibili" nelle "aree a rischio reato" identificate nella Parte Speciale I e sempre che non ricorra una delle condizioni previste nei successivi **n.n. 3 e 4**;
- 2) Violazioni realizzate nell'ambito delle attività "Sensibili" nei "Protocolli di Controllo Interno" identificati nella Parte Speciale I e sempre che non ricorra una delle condizioni previste nei successivi **n.n. 3 e 4**;

CENTRO DI MEDICINA NUCLEARE N.I. S.r.l.	Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001	Rev.	MOG231
		04	Data: 06/06/2024

- 3) Violazione idonee ad integrare il solo elemento oggettivo (il fatto) di uno dei reati previsti dal D.lgs. n. 231/2001;
- 4) Commissione di uno dei reati previsti dal D.lgs. n. 231/2001, o comunque qualora sussista il pericolo che sia contestata la responsabilità amministrativa gli Enti ai sensi del D.lgs. n. 231/2001.

➤ In riferimento ai **reati colposi**:

- 5) Mancato rispetto del Modello, qualora la violazione determini una situazione di concreto pericolo per l'integrità fisica di una o più persone, incluso l'autore della violazione, e sempre che non ricorra una delle condizioni previste nei successi **n.n. 6,7 e 8**;
- 6) Quando la violazione determini una lesione all'integrità fisica di una o più persone, incluso l'autore, e sempre che non ricorrano le condizioni previste nei successivi **n.n. 7 e 8**;
- 7) Quando la violazione determini una lesione, qualificabile come grave ai sensi dell'art. 583, co. 1, c.p., all'integrità fisica di una o più persone, incluso l'autore della violazione, e sempre che non ricorra la condizione prevista al successivo **n.n. 8**;
- 8) Quando la violazione determini una lesione, qualificabile come gravissima ai sensi dell'art. 583, co. 2, c.p., all'integrità fisica ovvero la morte di una o più persone, incluso l'autore della violazione.

CENTRO DI MEDICINA NUCLEARE N.1. S.r.l.	Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001	Rev.	MOG231
		04	Data: 06/06/2024

LE SANZIONI

4. Premessa

Nel presente capitolo sono indicate le sanzioni irrogate a fronte dell'accertamento di una delle violazioni di cui al precedente paragrafo.

Il Centro di Medicina Nucleare N.1 S.r.l. applica i dovuti provvedimenti nel rispetto del relativo procedimento di irrogazione, dei principi di proporzionalità e di adeguatezza nonché delle norme rinvenibili nella Contrattazione Collettiva ove applicabili.

Ciò posto, avranno rilievo i seguenti elementi:

- La gravità della condotta o dell'evento che il soggetto ha determinato;
- La tipologia della violazione compiuta;
- Le circostanze nel cui ambito si è sviluppata la condotta;
- Le estrinsecazioni della condotta;
- L'eventuale commissione di più violazioni nell'ambito della medesima condotta con relativo aumento della sanzione prevista per la violazione più grave;
- L'eventuale concorso di più soggetti alla commissione della violazione;
- L'eventuale recidività dell'autore della sanzione.

4.1. Le sanzioni nei confronti degli Amministratori, dei Sindaci e dei Revisori

CENTRO DI MEDICINA NUCLEARE N.1. S.r.l.	Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001	Rev.	MOG231
		04	Data: 06/06/2024

Nell'eventualità che sia accertata la commissione di una delle violazioni indicate nel precedente capitolo da parte di un Amministratore, di un Sindaco o dei Revisori, il Centro di Medicina Nucleare N.1 S.r.l. applica le seguenti sanzioni:

- Il richiamo scritto;
- La diffida al puntuale rispetto dei Modelli Organizzativi di Gestione e Controllo;
- La decurtazione degli emolumenti o del corrispettivo previsto in favore del Revisore fino al 50%;
- La revoca dell'incarico.

Nello specifico:

- Per le violazioni di cui ai numeri **1** e **5**, sarà applicata la sanzione del richiamo scritto o della diffida al rispetto delle previsioni contenute nel Modello Organizzativo di Gestione e Controllo;
- Per le violazioni ai numeri **2** e **6**, sarà applicabile la sanzione della diffida al rispetto delle previsioni contenute nel Modello Organizzativo di Gestione e Controllo, ovvero della decurtazione degli emolumenti fino al 50%;
- Per le violazioni ai numeri **3** e **7**, sarà applicata la sanzione della decurtazione degli emolumenti ovvero della revoca dell'incarico;
- Per le violazioni ai numeri **4** e **8**, sarà applicata la sanzione della revoca dell'incarico.

CENTRO DI MEDICINA NUCLEARE N.I. S.r.l.	Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001	Rev.	MOG231
		04	Data: 06/06/2024

4.2. Le sanzioni nei confronti dei Dirigenti e degli Altri Soggetti Apicali

Qualora sia accertata la commissione di una delle violazioni indicate nel precedente capitolo da parte di un Dirigente saranno applicate le sanzioni mutate da quelle applicabili agli altri dipendenti, salvo le eventuali diverse previsioni nell'ambito della Contrattazione Collettiva applicabile.

Viceversa, se la violazione sia stata commessa da Altri Soggetti Apicali troveranno applicazione le sanzioni previste per gli Amministratori, Sindaci ed il Revisore.

4.3. Le sanzioni nei confronti dei Dipendenti

Qualora sia accertata la commissione di una delle violazioni indicate nel precedente capitolo da parte di un soggetto qualificabile come Dipendente, il Centro di Medicina Nucleare N.I S.r.l. applica le seguenti sanzioni:

- Richiamo verbale;
- Ammonizione scritta;
- Multa non superiore a tre retribuzioni;
- Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino a un massimo di tre giorni;
- Licenziamento con preavviso;
- Licenziamento senza preavviso.

CENTRO DI MEDICINA NUCLEARE N.1. S.r.l.	Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001	Rev.	MOG231
		04	Data: 06/06/2024

Nello specifico:

- Per le violazioni di cui ai numeri **1** e **5** sarà applicabile la sanzione del richiamo verbale o dell'ammonizione;
- Per le violazioni di cui ai numeri **2** e **6** sarà applicabile la sanzione dell'ammonizione scritta, della sospensione o della multa;
- Per le violazioni di cui ai numeri **3** e **7** sarà applicabile la sanzione della sospensione ovvero del licenziamento con preavviso;
- Per le violazioni di cui ai numeri **4** e **8** sarà applicabile la sanzione del licenziamento senza preavviso.

Nell'eventualità in cui l'infrazione contestata sia di gravità tale da poter comportare il licenziamento, il Dipendente potrà essere sospeso cautelativamente dalla prestazione lavorativa fino al momento dell'irrogazione della sanzione.

4.4. Le sanzioni nei confronti degli Altri Destinatari

Qualora sia accertata la commissione di una delle violazioni indicate nel precedente capitolo da parte di un Altro Destinatario, il Centro di Medicina Nucleare N.1 S.r.l. applica le seguenti sanzioni:

CENTRO DI MEDICINA NUCLEARE N.I. S.r.l.	Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001	Rev.	MOG231
		04	Data: 06/06/2024

- La diffida al preciso ed efficace rispetto del Modello Organizzativo che, qualora non avvenisse, corrisponderà all'irrogazione di una penale commisurata alla violazione ovvero la risoluzione del rapporto negoziale;
- L'applicazione di una penale convenzionalmente prevista pari o inferiore al 30%;
- La risoluzione immediata del rapporto negoziale.

In particolare:

- In caso di violazioni di cui ai numeri **1, 2, 5 e 6** sarà applicata la sanzione della diffida ovvero quella della penale commisurata a seconda della gravità della violazione;
- In caso di violazioni di cui ai numeri **3 e 7** sarà applicata la sanzione della penale convenzionalmente prevista pari o inferiore al 30%;
- In caso di violazioni di cui ai numeri **4 e 8** sarà applicabile la sanzione della risoluzione del contratto.

Nel caso in cui le violazioni previste siano commesse da lavoratori somministrati ovvero nell'ambito di contratti di appalto di opere o di servizi, le sanzioni verranno applicate, all'esito di un accertamento positivo sulle stesse da parte del lavoratore, nei confronti del somministratore o dell'appaltatore.

CENTRO DI MEDICINA NUCLEARE N.1. S.r.l.	Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001	Rev.	MOG231
		04	Data: 06/06/2024

IL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO

5. Premessa

Il Centro di Medicina Nucleare N.1 S.r.l. ritiene opportuno delineare il procedimento di irrogazione delle sanzioni con riguardo a ciascuna categoria di soggetti destinatari, indicando, per ognuna di esse:

- La fase della contestazione della violazione;
- La fase di determinazione e di successiva irrogazione della sanzione.

Nello specifico, il procedimento di erogazione della Sanzione Disciplinare ha inizio sia con una segnalazione, anche anonima, fatta agli organi aziendali competenti (Amministrazione, Direzione, etc.), i quali dovranno darne comunque pronta comunicazione al proprio Organismo di Vigilanza, che nel corso dell'attività ispettiva e di verifica che l'O.d.V. già compie di sua iniziativa.

Dopo il ricevimento della segnalazione l'Organismo di Vigilanza avvia una procedura di verifica e controllo sulla possibile infrazione al Modello Organizzativo.

Al termine della procedura, se la verifica ha dato esito positivo, accertando quindi la sussistenza dell'infrazione, l'Organismo di Vigilanza segnala la violazione agli organi aziendali competenti i quali svolgeranno una seconda verifica sulla condotta contestata e al

CENTRO DI MEDICINA NUCLEARE N.I. S.r.l.	Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001	Rev.	MOG231
		04	Data: 06/06/2024

cui termine, qualora sussistano i requisiti e le condizioni, potranno erogare le relative sanzioni.

All'opposto, se la valutazione dell'Organismo di Vigilanza fosse negativa, gli stessi valuteranno l'eventuale rilevanza della condotta, oggetto della segnalazione, rispetto alle altre leggi o regolamenti applicabili trasmettendo, in caso di esito positivo, le risultanze agli organi aziendali competenti; viceversa, in caso di esito negativo archivieranno la procedura.

5.1. Il procedimento nei confronti degli Amministratori, Sindaci, Dirigenti e degli Altri Soggetti Apicali

Qualora si riscontri la violazione dei Modelli Organizzativi da parte di un soggetto che riveste la carica di Amministratore, l'Organismo di Vigilanza trasmette al Consiglio dei Soci ed al Collegio Sindacale una relazione contenente:

- La descrizione della condotta contestata;
- L'indicazione delle previsioni del Modello che risultano essere violate;
- Gli estremi del soggetto responsabile della violazione;
- Gli eventuali documenti comprovanti la violazione e/o gli altri elementi di riscontro;
- Una propria proposta in merito alla sanzione opportuna rispetto al caso concreto.

Entro quindici giorni dall'acquisizione della relazione dell'Organismo di Vigilanza il Consiglio dei Soci convoca il soggetto indicato come responsabile della violazione.

CENTRO DI MEDICINA NUCLEARE N.I. S.r.l.	Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001	Rev.	MOG231
		04	Data: 06/06/2024

Nello specifico la convocazione deve:

- Essere effettuata per iscritto;
- Contenere l'indicazione della condotta contestata e delle previsioni del Modello Organizzativo oggetto di violazione;
- Indicare la data della riunione, con l'avviso all'interessato della facoltà di formulare eventuali rilievi e/o deduzioni sia scritte e sia verbali.

In occasione della riunione del Consiglio dei Soci, a cui è invitato a parteciparvi l'Organismo di Vigilanza, viene disposta l'audizione dell'interessato, l'acquisizione delle eventuali deduzioni da quest'ultimo formulate anche in forma di memorie e l'espletamento degli eventuali ed ulteriori accertamenti ritenuti opportuni.

A seguito di tali documentazioni il Consiglio dei Soci determina la sanzione ritenuta applicabile, motivandola indipendentemente dall'eventuale dissenso dell'Organismo di Vigilanza.

Tale *iter* procedurale trova anche applicazione qualora sia riscontrata la violazione del Modello da parte di un componente del Collegio Sindacale, di un Dirigente o di Altro Soggetto Apicale, nei limiti consentiti dalle norme applicabili.

Infine, fermo restando la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria, il soggetto ritenuto responsabile della violazione può promuovere, nei termini previsti dalla normativa e dalla regolamentazione eventualmente applicabile, la costituzione di un Collegio di conciliazione ed arbitrato, secondo quanto previsto dalla Contrattazione Collettiva applicabile al caso

CENTRO DI MEDICINA NUCLEARE N.1. S.r.l.	Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001	Rev.	MOG231
		04	Data: 06/06/2024

concreto restando, in tal modo, sospesa la sanzione disciplinare fino alla pronuncia del Collegio.

5.2. Il procedimento nei confronti dei Dipendenti

Nell'eventualità in cui si riscontri la violazione del Modello da parte di un Dipendente, la procedura di accertamento dell'illecito è espletata nel rispetto delle previsioni previsti dall'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori, nonché dei Contratti Collettivi applicabili.

In particolare, l'Organismo di Vigilanza trasmette all'Amministratore Unico, al Consiglio dei Soci e al Collegio Sindacale una relazione contenente:

- La descrizione della condotta contestata;
- L'indicazione delle previsione del Modello che risultano essere violate;
- Gli estremi del soggetto responsabile della violazione;
- Gli eventuali documenti comprovanti la violazione e/o gli altri elementi di riscontro;
- Una propria proposta in merito alla sanzione opportuna rispetto al caso concreto.

Il Centro di Medicina Nucleare N.1 S.r.l., nella persona del loro legale rappresentante contesta tempestivamente, nel rispetto delle normative vigenti, la violazione constatata dall'Organismo di Vigilanza nell'esercizio delle proprie attività ispettive, al Dirigente di riferimento.

Tale contestazione deve contenere:

CENTRO DI MEDICINA NUCLEARE N.I. S.r.l.	Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001	Rev.	MOG231
		04	Data: 06/06/2024

- La precisa e puntuale indicazione della/e condotta/e contestata/e, insieme alle previsioni violate del Modello;
- L'avvio della facoltà di formulare eventuali deduzioni e/o giustificazioni scritte entro otto giorni dalla ricezione della comunicazione, nonché di richiedere l'intervento del rappresentante dell'Associazione Sindacale cui il Dipendente aderisce o conferisce mandato.

In seguito alle eventuali controdeduzioni del Dipendente interessato, il legale rappresentante delle Società si pronuncia in ordine alla determinazione ed all'applicazione della sanzione, motivandola indipendentemente dall'eventuale dissenso dell'Organismo di Vigilanza.

I provvedimenti disciplinari non possono essere comminati prima che siano decorsi i termini previsti dalla normativa e dalla regolamentazione eventualmente applicabile dalla ricezione della contestazione da parte del Dipendente interessato ed inoltre, devono essere notificati a quest'ultimo, a cura del legale rappresentante delle Società non oltre i termini previsti dalla normativa e dalla regolamentazione eventualmente applicabile dopo la formulazione delle deduzioni e/o delle giustificazioni scritte.

Infine, anche in tal caso resta ferma la facoltà per il Dipendente di adire l'Autorità Giudiziaria, potendo, inoltre, promuovere nei termini previsti dalla normativa e dalla regolamentazione eventualmente applicabile, la costituzione di un Collegio di conciliazione ed arbitrato, secondo quanto previsto dalla Contrattazione Collettiva applicabile al caso concreto restando, in tal modo, sospesa la sanzione disciplinare fino alla pronuncia del Collegio.

CENTRO DI MEDICINA NUCLEARE N.1. S.r.l.	Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001	Rev.	MOG231
		03	Data: 21/10/2024

I CONTRATTI ESTERNI DEL CENTRO DI MEDICINA NUCLEARE N.1 S.r.l.

- Alla società **Elekta S.p.A.** la fornitura e la manutenzione di apparecchiature e di software di Radioterapia (anche per l'accesso in remote);
- Alla società **LG security consulting S.r.l.s.** la sorveglianza della struttura e degli impianti (anche con telecamere), apertura e chiusura della sede, assistenza per attivazioni allarmi, fornitura di personale ausiliario alla ricezione telefonica, assistenza di sala a pazienti per alcuni servizi come esempio non esaustivo: ritiro esami, varie indicazioni;
- Alla società **Albatros** la pulizia dei locali ove si svolgono le attività della Società;
- Alla società **FORA – UNITED IMAGING** la fornitura e la manutenzione di apparecchiature e di software per la PEC TC (anche con accesso in remote);
- Alla società **Madera Ser. San. Diagn. Integ. S.r.l.** l'attività di refertazione esami e fornitura personale infermieristico;
- Alla società **FIS.ECO. S.r.l.** la responsabilità di trattamento dei dati personali concernenti i dipendenti della Rete "Centro A. Morrone", il cui trattamento si renda necessario per la gestione delle attività legate al servizio di radioprotezione;
- La ditta **Iazzetta Concetta** sottoscrive regolare contratto per la raccolta, il trasporto e lo smaltimento di rifiuti sanitari infetti e di laboratorio (cod. 180103 e 180106);

CENTRO DI MEDICINA NUCLEARE N.1. S.r.l.	Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001	Rev.	MOG231
		03	Data: 21/10/2024

- La ditta **Euroimpianti s.a.s. di Maione C.** si impegna con regolare contratto alla fornitura e alla manutenzione degli impianti di climatizzazione dell'area nei locali adibiti alle attività societarie;
- La ditta **Pezzolla Domenico** si impegna, dietro regolare contratto, alla raccolta, al trasporto e allo smaltimento dei rifiuti pericolosi, nonché la fornitura di idonei contenitori per l'imballaggio, appositamente studiati e conformi alla normativa vigente in materia;
- La ditta **Termoidraulica – Gas Valentino Giuseppe** si impegna a svolgere manutenzione ordinaria agli impianti idraulici e termoidraulici esistenti nella sede aziendale;
- Alla società **GE HEALTHCARE** la fornitura e la manutenzione di apparecchiature e di software per la RM e TC (anche con accesso in remote);
- La società **SOAVIEM S.r.l.** l'attività di archivio diagnostico immagini, software di visualizzazione per le varie tipologie di esami e software e stampa cartellina di ecografia e manutenzione ed assistenza ai suddetti programmi (anche in accesso via remote);
- Alla società **Sanità Senza Problemi S.r.l.** viene affidato, tramite apposito contratto, l'attività di raccogliere le richieste di prestazioni sanitarie attraverso sia il proprio *call center/cup* che la propria pagina web www.sanitasenzaproblemi.it ed orientare tale domanda verso l'erogatore in ragione delle esigenze espresse dell'utente.

Detto altrimenti, la società svolge un'attività di intermediazione tra l'utente e i servizi svolti dal Centro di Medicina Nucleare N.1 S.r.l.